


BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza
per le banche**



Istruzioni di Vigilanza per le banche

Circolare n. 229 del 21 aprile 1999

Aggiornamenti (1):

1° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Modifica della normativa sulla riserva obbligatoria (Tit. IX - Cap. 3: pagg. da 1 a 9; Indice: pag. 27). N.B.: gli Allegati C e D sono soppressi.

2° Aggiornamento del 15 ottobre 1999: Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (Tit. II - Cap. 1: pagg. da 1 a 30; Tit. IV - Cap. 9: pagg. 8 e 15; Indice: pagg. 4 e 5).

3° Aggiornamento dell'11 febbraio 2000: Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 1: pagg. da 2 a 25; Tit. IV - Cap. 2: pagg. da 1 a 27; Tit. IV - Cap. 3: pagg. da 1 a 72; Tit. IV - Cap. 5: pagg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 15; Indice: pagg. da 9 a 29).

4° Aggiornamento del 10 agosto 2000: Modifica delle Istruzioni di vigilanza in materia di finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese (Premessa: pag. 4; Tit. IV - Cap. 6: pagg. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8).

5° Aggiornamento del 29 dicembre 2000: Abrogazione delle Istruzioni di vigilanza in materia di riserva obbligatoria (Indice: pagg. 26, 28 e 29). N.B.: Il Capitolo 3 del Titolo IX è soppresso. La regolamentazione in materia di riserva obbligatoria è confluita nel documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori", emanato dalla Banca d'Italia nel Dicembre 2000.

6° Aggiornamento del 3 gennaio 2002: Istruzioni di vigilanza per le banche (adeguamento all'euro) (Tit. IV - Cap. 11: pagg. 21 e 23; Tit. V - Cap. 3: pagg. 2 e 3; Tit. V - Cap. 5: pag. 3; Tit. IX - Cap. 1: pagg. 2, 3, 15, 19 e da 22 a 26; Tit. IX - Cap. 2: pagg. 1 e 6; Tit. X - Cap. 1: pagg. da 5 a 7 e 9).

7° Aggiornamento del 5 settembre 2002: Modifica dei prospetti di raccordo in materia di vigilanza prudenziale (Tit. IV - Cap. 6: pagg. 2, 6 e 7; Tit. IV - Cap. 7: pagg. 2, 6, 8, 9 e 10; Tit. IV - Cap. 8: pagg. 5, 10, 11 e da 13 a 18).

8° Aggiornamento del 19 marzo 2003: Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Tit. III - Cap. 2: pag. 2; Tit. VIII - Cap. 1: pagg. da 1 a 9; Indice: pagg. 25 e 26).

9° Aggiornamento del 25 luglio 2003: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Tit. X - Cap. 1: pagg. da 1 a 34; Indice: pagg. 28 e 29).

10° Aggiornamento del 9 aprile 2004: Introduzione di un capitolo sull'attività di "bancoposta" (Tit. VII - Cap. 4: pagg. da 1 a 6; Indice: pagg. 23 e da 25 a 30). N.B.: con il presente aggiornamento viene inserito un nuovo capitolo (il numero 4) nell'ambito del Titolo VII.

11° Aggiornamento del 28 marzo 2006: Trasformazione delle scadenze e finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese (Indice: pag. 14 modificata in relazione all'abrogazione dei Capitoli 6 e 7 del Titolo IV).

12° Aggiornamento del 21 marzo 2007: Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (Tit. IX - Cap. 2: pagg. da 1 a 14; Indice: pag. 28). N.B.: con il presente aggiornamento, il capitolo viene integralmente sostituito.

13° Aggiornamento del 10 aprile 2007: Emissione e gestione di assegni bancari e postali (Tit. IV - Cap. 11 - Sezione V: pagg. da 21 a 27; Indice: pag. 17). N.B.: con il presente aggiornamento, la sezione viene integralmente sostituita.

(1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

INDICE

INDICE

PREMESSA	1
GLOSSARIO GENERALE	1

TITOLO I

(soggetti)

TITOLO I - Capitolo 1: **AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	CAPITALE MINIMO	5
<i>Sezione III:</i>	PROGRAMMA DI ATTIVITÀ	6
<i>Sezione IV:</i>	CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA	
	1. Partecipazioni rilevanti	7
	2. Limiti di detenibilità	8
	3. Strutture di gruppo	8
<i>Sezione V:</i>	REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	9
<i>Sezione VI:</i>	AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE	
	1. Domanda di autorizzazione	10

2. Istruttoria della Banca d'Italia	12
3. Rilascio dell'autorizzazione	12
4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti	13
5. Decadenza dell'autorizzazione	13
Sezione VII: AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI	
1. Procedura di autorizzazione	14
2. Programma di attività.....	14
3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio	15
Sezione VIII: FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE	
1. Filiazioni di banche comunitarie.....	16
2. Filiazioni di banche extracomunitarie.....	16
Sezione IX: AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
ALLEGATO A	18
ALLEGATO B	21
ALLEGATO C	23

TITOLO I - Capitolo 2: **GRUPPI BANCARI**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	2
4. Destinatari della disciplina.....	3
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
Sezione II: GRUPPO BANCARIO	
1. Composizione del gruppo	4
2. Capogruppo.....	4
Sezione III: POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE.....	
7	
Sezione IV: STATUTI	
1. Statuto della capogruppo	8
2. Statuto delle società controllate	8

<i>Sezione V:</i>	PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO	
	1. Contenuto dei progetti	10
	2. Procedura autorizzativa e valutazioni della Banca d'Italia	10
	3. Esecuzione del progetto	11

TITOLO I - Capitolo 3: **ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Destinatari della disciplina	2
	4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	ALBO DELLE BANCHE	
	1. Contenuto dell'albo	3
	2. Iscrizione all'albo	3
	3. Variazioni all'albo	3
	4. Cancellazione dall'albo	4
<i>Sezione III:</i>	ALBO DEI GRUPPI BANCARI	
	1. Contenuto dell'albo	5
	2. Iscrizione all'albo	5
	3. Variazioni all'albo	7
	4. Cancellazione dall'albo	7
<i>Sezione IV:</i>	FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE	
	1. Pubblicità dell'iscrizione	8
	2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione	8
	ALLEGATO A	9
	ALLEGATO B	10
	ALLEGATO C	12

TITOLO I - Capitolo 4: **ABUSIVISMO**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	3

	4. Destinatari della disciplina.....	4
<i>Sezione II:</i>	ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA	
	1. Disciplina.....	5
<i>Sezione III:</i>	ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO, DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI ATTIVITÀ FINANZIARIA	
	1. Indicazioni operative.....	7

TITOLO II
(partecipanti al capitale ed esponenti)

TITOLO II - Capitolo 1: PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	DISCIPLINA AUTORIZZATIVA	
	1. Partecipazioni rilevanti	4
	2. Soggetti esenti.....	4
	3. Informativa preventiva.....	4
	4. Richiesta dell'autorizzazione	5
	5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	7
	6. Separatezza banca-industria.....	11
	7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.....	12
<i>Sezione III:</i>	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	
	1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti	13
	2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto	14
<i>Sezione IV:</i>	DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE	
	1. Modalità per il calcolo delle percentuali rilevanti	16
	2. Separazione tra proprietà e diritto di voto	16
	3. Partecipazioni indirette	16

<i>Sezione V:</i>	ADEMPIMENTI DELLE BANCHE E DELLE CAPOGRUPPO	
	1. Adempimenti	17
	2. Informativa sulla compagine sociale	18
ALLEGATO A		19
ALLEGATO B		22
ALLEGATO C		24

TITOLO II - Capitolo 2: REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Destinatari della disciplina	2
	4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ	
	1. Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	3
	2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia	6
ALLEGATO A		8

TITOLO II - Capitolo 3: OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	2
<i>Sezione II:</i>	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI	
	1. Obbligazioni degli esponenti della banca	3
	2. Obbligazioni degli esponenti di banche e società facenti parte di un gruppo bancario	4
	3. Ambito di applicazione della normativa	4

4. Obbligazioni contratte indirettamente	6
--	---

TITOLO III
(struttura)

TITOLO III - Capitolo 1: MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E AUMENTI DI CAPITALE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	MODIFICAZIONI DELLO STATUTO	
	1. Modificazioni dello statuto	4
	2. Informativa preventiva.....	5
	3. Regioni a statuto speciale	5
<i>Sezione III:</i>	AUMENTI DI CAPITALE	
	1. Informativa preventiva.....	7
	2. Banche a capitale variabile	7
	ALLEGATO A	9

TITOLO III - Capitolo 2: SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3

<i>Sezione II:</i>	SUCCURSALI DI BANCHE	
	1. Succursali in Italia	4
	2. Succursali in paesi comunitari	4
	3. Succursali in paesi extracomunitari	6
	4. Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali	7
	5. Uffici di rappresentanza	7
	6. Procedure per le segnalazioni	8
<i>Sezione III:</i>	ATTIVITÀ BANCARIA FUORI SEDE	
	1. Strumenti finanziari e servizi di investimento	9
	2. Altri prodotti e servizi bancari e finanziari	9
<i>Sezione IV:</i>	STABILIMENTO IN PAESI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO	
	1. Condizioni per lo stabilimento della succursale	12
	2. Procedura per lo stabilimento e interventi	12
	ALLEGATO A	14
	ALLEGATO B	16
	ALLEGATO C	19

TITOLO III - Capitolo 3: **PRESTAZIONE DEI SERVIZI SENZA STABILIMENTO ALL'ESTERO**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi comunitari	4
	2. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in paesi extracomunitari	5
	3. Libera prestazione di servizi in paesi comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento	5

TITOLO III - Capitolo 4: **FUSIONI E SCISSIONI**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	FUSIONI	
	1. Premessa	4
	2. Procedura autorizzativa.....	4
	3. Banche popolari e banche di credito cooperativo.....	5
	4. Regioni a statuto speciale	5
	5. Succursali di banche extracomunitarie	6
<i>Sezione III:</i>	SCISSIONI.....	7
<i>Sezione IV:</i>	TERMINI E PROCEDURA.....	8

TITOLO III - Capitolo 5: **CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI A BANCHE**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI	
	1. Cessione di rapporti giuridici a banche.....	4
	2. Operazioni soggette ad autorizzazione	4
	3. Procedura autorizzativa.....	5

TITOLO IV
(vigilanza regolamentare)

TITOLO IV - Capitolo 1: PATRIMONIO DI VIGILANZA

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative	1
3. Definizioni	2
4. Destinatari della disciplina	3
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
Sezione II: PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE	
1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale	5
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza	6
3. Strumenti innovativi di capitale	7
4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate	8
5. Fondi rischi su crediti	12
6. Minusvalenze nette su titoli	12
7. Altri elementi negativi	13
8. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni	13
9. Attività dedotte dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare	14
10. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale	15
11. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia	18
Sezione III: PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO	
1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato	19
2. Compiti della capogruppo	21
3. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia	22
ALLEGATO A	23

TITOLO IV - Capitolo 2: COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative	1
3. Definizioni	2
4. Destinatari della disciplina	3
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
Sezione II: COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ INDIVIDUALE	
1. Requisito minimo di patrimonializzazione	4
2. Calcolo delle attività di rischio: il sistema delle ponderazioni	4
3. Operazioni su immobili	7
4. Settori economici di appartenenza delle controparti debtrici e dei garanti	9
5. Operazioni fuori bilancio	11
6. Deduzioni	12
7. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità individuale	12
8. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia	12
9. Adempimenti degli organi aziendali	13
10. Provvedimenti concernenti singole banche	13
Sezione III: COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ CONSOLIDATO	
1. Metodologia di calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato	14
2. Compiti della capogruppo e delle società componenti il gruppo bancario	15
3. Provvedimenti concernenti singoli gruppi bancari	16
4. Inoltro delle segnalazioni sul coefficiente di solvibilità consolidato alla Banca d'Italia	17
ALLEGATO A	18
ALLEGATO B	21

TITOLO IV - Capitolo 3: REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO**PARTE PRIMA METODOLOGIA STANDARDIZZATA**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative	2
3. Definizioni	3

4. Destinatari della disciplina.....	6
5. Banche non assoggettate alla disciplina.....	6
6. Responsabili dei procedimenti amministrativi	6
Sezione II: REQUISITO PATRIMONIALE SUI RISCHI DI MERCATO	8
Sezione III: REQUISITI INDIVIDUALI	
RISCHIO DI POSIZIONE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO	
1. Premessa	10
2. Rischio di posizione dei titoli di debito	10
3. Rischio di posizione su titoli di capitale	14
4. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).....	16
5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento	16
Sezione IV: REQUISITI INDIVIDUALI	
RISCHIO DI REGOLAMENTO SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO	17
Sezione V: REQUISITI INDIVIDUALI	
RISCHIO DI CONTROPARTE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO	
1. Definizione del rischio di controparte	19
2. Calcolo del requisito patrimoniale	20
Sezione VI: REQUISITI INDIVIDUALI	
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO	
1. Requisito patrimoniale.....	21
2. Calcolo del requisito patrimoniale	22
Sezione VII: REQUISITI INDIVIDUALI	
RISCHIO DI CAMBIO.....	24
Sezione VIII: REQUISITI INDIVIDUALI	
RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI	
1. Premessa	25
2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato	25
3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza	25
Sezione IX: TRATTAMENTO DELLE OPZIONI	
1. Premessa	28
2. Approccio semplificato.....	28

	3. Metodo delta-plus	29
	4. Approccio di scenario	31
Sezione X:	REQUISITI CONSOLIDATI	
	1. Determinazione dei requisiti patrimoniali consolidati.....	33
	2. Gruppi bancari aventi rilievo internazionale	34
Sezione XI:	DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE	35
Sezione XII:	SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI	
	1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi	36
	2. Segnalazioni alla Banca d'Italia	36
PARTE SECONDA	MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI MERCATO	
Sezione I:	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	38
	2. Fonti normative.....	39
	3. Definizioni	39
	4. Destinatari della disciplina.....	40
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	40
Sezione II:	PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO	41
Sezione III:	CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL MODELLO INTERNO	
	1. Criteri qualitativi.....	42
	2. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio.....	43
Sezione IV:	CALCOLO DEI REQUISITI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE SU MERCI	
	1. Premessa	45
	2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante il modello interno	45
	3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata...	47
	4. Calcolo del VaR.....	48
	5. Test retrospettivi	48
Sezione V:	PROVE DI STRESS	
	1. Programma di prove di stress.....	50
	2. Prove di stress definite dalla Banca d'Italia	50
	3. Prove di stress condotte dalle singole banche.....	51
	ALLEGATO A	52
	ALLEGATO B	58

ALLEGATO C	59
ALLEGATO D	60
ALLEGATO E.....	67

TITOLO IV - Capitolo 4: **REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO COMPLESSIVO**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	1
3. Destinatari della disciplina.....	2
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i> REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO COMPLESSIVO	3

TITOLO IV - Capitolo 5: **CONCENTRAZIONE DEI RISCHI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	2
4. Destinatari della disciplina.....	4
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	4
<i>Sezione II:</i> LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	
1. Limiti generali.....	5
2. Attività di rischio del portafoglio non immobilizzato	5
3. Attività non soggette ai limiti	5
4. Succursali italiane di banche extracomunitarie	6
5. Provvedimenti della Banca d'Italia	6
<i>Sezione III:</i> CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO	
1. Sistema delle ponderazioni	7
2. Ponderazioni delle attività di rischio nelle ipotesi di unico azionista...	7
<i>Sezione IV:</i> APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA.....	8
<i>Sezione V:</i> GRANDI RISCHI	
1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi.....	9

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia	10
Sezione VI: REGIME TRANSITORIO	
1. Limiti	12
2. Rischi a scadenza protratta	12
ALLEGATO A	13

TITOLO IV - Capitolo 6: FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

Capitolo ABROGATO
dall'11° agg. del 28.3.2006

TITOLO IV - Capitolo 7: LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Capitolo ABROGATO
dall'11° agg. del 28.3.2006

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO IV - Capitolo 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	1
	4. Destinatari della disciplina.....	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE	
	1. Disciplina.....	3
	2. Modalità di calcolo dell'indice di rischio di tasso di interesse.....	3
	ALLEGATO A	5
	ALLEGATO B	6

TITOLO IV - Capitolo 9: PARTECIPAZIONE DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	3
	4. Destinatari della disciplina.....	4
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	4
<i>Sezione II:</i>	LIMITE GENERALE ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI	
	1. Limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni.....	5
	2. Modalità di calcolo	5
<i>Sezione III:</i>	PARTECIPAZIONI IN BANCHE, SOCIETÀ FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE	
	1. Partecipazioni in banche e società finanziarie	6
	2. Partecipazioni in imprese di assicurazioni	6
	3. Partecipazioni in società strumentali	7
	4. Procedura autorizzativa.....	7
<i>Sezione IV:</i>	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE	
	1. Partecipazioni detenibili	9
	2. Banche e gruppi bancari abilitati	10

3. Banche e gruppi bancari specializzati.....	11
Sezione V: PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO, PER RECUPERO CREDITI, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA	
1. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento	13
2. Partecipazioni acquisite per recupero crediti	13
3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria	14
Sezione VI: TERMINI	15
Sezione VII: ARCHIVIO ELETTRONICO DELLE PARTECIPAZIONI	
1. Struttura dell'archivio.....	16
2. Disposizioni transitorie	17
ALLEGATO A	18
ALLEGATO B	19
ALLEGATO C	20

TITOLO IV - Capitolo 10: **INVESTIMENTI IN IMMOBILI**

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	1
3. Definizioni	2
4. Destinatari della disciplina.....	2
5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
Sezione II: DISCIPLINA	
1. Immobili acquisibili	3
2. Limiti	3
3. Immobili per recupero crediti	3
Sezione III: DISCIPLINA TRANSITORIA DEI FONDI DI PREVIDENZA NON AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA	
1. Investimenti in immobili.....	4
2. Investimenti in azioni.....	4

TITOLO IV - Capitolo 11: SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	2
	3. Destinatari della disciplina.....	3
<i>Sezione II:</i>	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	
	1. Sistema dei controlli interni: principi generali	4
	2. Controllo dei rischi	7
	3. Attività di revisione interna	11
	4. Sistemi informativi	13
	5. Controlli sulle succursali estere	14
<i>Sezione III:</i>	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL GRUPPO BANCARIO	
	1. Principi generali sui controlli interni del gruppo	16
<i>Sezione IV:</i>	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE E COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE	
	1. Compiti del collegio sindacale.....	18
	2. Comunicazioni della società di revisione	19
<i>Sezione V:</i>	EMISSIONE E GESTIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI	
	1. Premessa	21
	2. Assegni.....	21

TITOLO IV - Capitolo 12: INTERVENTI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Destinatari della disciplina.....	2
	4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	ESERCIZIO DELLA VIGILANZA	
	1. Vigilanza individuale.....	4
	2. Vigilanza consolidata.....	5

TITOLO IV - Capitolo 13: **CENTRALE DEI RISCHI**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i>	SEGNALAZIONI.....	3

TITOLO V
(operatività)

TITOLO V - Capitolo 1: **PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	CREDITO FONDIARIO	
	1. Limite di finanziabilità.....	4
	2. Finanziamenti integrativi	4
<i>Sezione III:</i>	CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE, CREDITO AGRARIO E CREDITO PESCHERECCIO	
	1. Credito alle opere pubbliche	5
	2. Credito agrario	5
	3. Credito peschereccio.....	5
	4. Attività connesse e collaterali	5
<i>Sezione IV</i>	CREDITO SU PEGNO	
	1. Disciplina.....	6
	2. Termini.....	6
	3. Revoca del nulla osta	6

TITOLO V - Capitolo 2: PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
	1. Prestazione dei servizi di investimento	3
	2. Procedura autorizzativa	3
	3. Criteri di valutazione	4
	4. Rinuncia alle autorizzazioni	4
	5. Revoca delle autorizzazioni	5

TITOLO V - Capitolo 3: RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	4
<i>Sezione II:</i>	OBBLIGAZIONI	
	1. Banche emittenti	5
	2. Caratteristiche dei titoli	5
	3. Dematerializzazione e cartolarizzazione dei titoli	6
<i>Sezione III:</i>	CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI	
	1. Banche emittenti	7
	2. Caratteristiche dei titoli	7
<i>Sezione IV:</i>	ALTRI TITOLI	
	1. Premessa	9
	2. Caratteristiche	9
	3. Dematerializzazione e cartolarizzazione	9
	4. Procedura di segnalazione	10
<i>Sezione V:</i>	STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE	11

Sezione VI:	TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	12
	ALLEGATO A	13
TITOLO V - Capitolo 4	ASSEGNI CIRCOLARI, TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI	
<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	ASSEGNI CIRCOLARI	
	1. Autorizzazione all'emissione	3
	2. Cauzione	3
	3. Mandati di corrispondenza.....	4
<i>Sezione III:</i>	TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI	5
TITOLO V - Capitolo 5:	ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO	
<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1
<i>Sezione II:</i>	ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI - OICVM (FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - SICAV).....	2
TITOLO V - Capitolo 6:	GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DA PARTE DI BANCHE	
<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Definizioni	2

	4. Destinatari della disciplina.....	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DA PARTE DI BANCHE	
	1. Gestione delle risorse dei fondi pensione	4
	2. Istituzione ed esercizio dell'attività dei fondi pensione aperti	5

TITOLO VI
(vigilanza informativa e ispettiva)

TITOLO VI - Capitolo 1: VIGILANZA INFORMATIVA SULLE BANCHE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i>	LA MATRICE DEI CONTI	
	1. Disciplina.....	3
	2. Struttura delle segnalazioni.....	3
	3. Lettera di attestazione	4
	4. Quesiti sulle segnalazioni	4
	5. Flusso informativo di ritorno per le banche.....	4
<i>Sezione III:</i>	BILANCIO D'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO	5
	ALLEGATO A	6

TITOLO VI - Capitolo 2: VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE CONSOLIDATA

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	2
	3. Destinatari della disciplina.....	2

<i>Sezione II:</i>	VIGILANZA INFORMATIVA	
	1. Gruppi bancari	3
	2. Banche tenute all'invio delle segnalazioni consolidate.....	3
<i>Sezione III:</i>	SEGNALAZIONI CONSOLIDATE	
	1. Struttura delle segnalazioni statistiche.....	5
	2. Altre segnalazioni	6
	3. Soggetti non inclusi nel consolidamento	6
	4. Modalità di compilazione delle segnalazioni consolidate	7
	5. Lettera di attestazione	7
	6. Quesiti sulle segnalazioni	8
ALLEGATO A	9

TITOLO VI - Capitolo 3: ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Definizioni	1
	4. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i>	ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI	
	1. Premessa	3
	2. Termini e modalità d'invio delle comunicazioni	3

TITOLO VI - Capitolo 4: VIGILANZA ISPETTIVA

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Ambito di applicazione.....	2
	4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI	
	1. Svolgimento degli accertamenti.....	3
	2. Accertamenti nei confronti di banche.....	3
	3. Accertamenti nei confronti di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.....	4
	4. Consegna del rapporto ispettivo	4

TITOLO VI - Capitolo 5: DELEGATO DELL'ORGANO DI VIGILANZA

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1
<i>Sezione II:</i>	DELEGATO DELL'ORGANO DI VIGILANZA PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E LE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE	2

TITOLO VII
(BCC, banche estere e bancoposta)

TITOLO VII - Capitolo 1: BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	3
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	3
<i>Sezione II:</i>	DENOMINAZIONE — FORMA GIURIDICA — AZIONI — SOCI — COMPETENZA TERRITORIALE	
	1. Denominazione	4
	2. Forma giuridica e azioni	4
	3. Soci	4
	4. Competenza territoriale	5
<i>Sezione III:</i>	OPERATIVITÀ	
	1. Operatività prevalente a favore dei soci	7
	2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale	7
	3. Attività esercitabili	7
	4. Partecipazioni	8
<i>Sezione IV:</i>	DELEGHE DI POTERI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL CREDITO	9
<i>Sezione V:</i>	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	10

TITOLO VII - Capitolo 2: **BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2
<i>Sezione II:</i>	SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE	
	1. Primo insediamento	4
	2. Modifiche alle informazioni comunicate	5
	3. Attività esercitabili	5
	4. Disposizioni applicabili	6
	5. I controlli	7
	6. Uffici di rappresentanza	8
<i>Sezione III:</i>	MOD. 3 S.I.O.T.E.C.	9
<i>Sezione IV:</i>	PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA	10
<i>Sezione V:</i>	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI	
	1. Ordine di cessazione delle irregolarità	11
	2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia	11
<i>Sezione VI:</i>	SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO	12
	ALLEGATO A	13
	ALLEGATO B	14
	ALLEGATO C	15

TITOLO VII - Capitolo 3: **BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	2
	5. Responsabili dei procedimenti amministrativi	2

<i>Sezione II:</i>	PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA	
	1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale	4
	2. Programma di attività.....	4
	3. Requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili della succursale	5
	4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	6
	5. Iscrizione all'albo	8
	6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza	8
<i>Sezione III:</i>	SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE GIÀ INSEDIATE IN ITALIA	
	1. Succursali.....	9
	2. Uffici di rappresentanza.....	10
<i>Sezione IV:</i>	DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA.....	11
<i>Sezione V:</i>	PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO.....	12
<i>Sezione VI:</i>	PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI.....	14
<i>Sezione VII:</i>	VIGILANZA	
	1. Disposizioni applicabili	15
	ALLEGATO A	19
	ALLEGATO B	20

TITOLO VII - Capitolo 4: **BANCOPOSTA**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	1
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i>	ATTIVITÀ DI BANCOPOSTA	
	1. Attività di bancomposta	3
	2. La separazione organizzativa e contabile	3

<i>Sezione III:</i>	VIGILANZA	
	1. Premessa	5
	2. Disposizioni applicabili	5

TITOLO VIII
(sanzioni e crisi)

TITOLO VIII - Capitolo 1: SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Destinatari della disciplina.....	3
	4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	4
<i>Sezione II:</i>	PROCEDURA SANZIONATORIA	
	1. Fasi della procedura	5
	2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento	8

TITOLO VIII - Capitolo 2: PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	1
	3. Destinatari della disciplina.....	1
	4. Responsabili dei procedimenti amministrativi	1
<i>Sezione II:</i>	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI	
	1. Divieto di nuove operazioni.....	3
	2. Ordine di chiusura di succursali.....	3
	3. Disposizioni comuni	3

TITOLO IX *(mercato)*

TITOLO IX - Capitolo 1: EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E OFFERTA IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative	1
3. Definizioni	2
4. Destinatari della disciplina	3
5. Operazioni non assoggettate alla disciplina	4
6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione	4
7. Responsabili dei procedimenti amministrativi	4
Sezione II: COMUNICAZIONI	
1. Soggetti che effettuano la comunicazione	5
2. Modalità di comunicazione	5
3. Comunicazioni di tipo cumulativo	6
4. Comunicazione ordinaria	7
5. Comunicazione abbreviata	9
Sezione III: INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA	
1. Termini per l'intervento e la richiesta di informazioni integrative	11
2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni	11
3. Interventi connessi alle caratteristiche dei titoli	12
Sezione IV: SEGNALAZIONI CONSUNTIVE	13
Riquadro I	14
Riquadro II	15
ALLEGATO A	17
ALLEGATO B	18
ALLEGATO C	23

ALLEGATO D	24
------------------	----

TITOLO IX - Capitolo 2: RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	2
	3. Definizioni	2
	4. Destinatari della disciplina	3
<i>Sezione II:</i>	RACCOLTA DEL RISPARMIO	4
<i>Sezione III:</i>	RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO	
	1. Premessa	5
	2. Raccolta del risparmio tra il pubblico	5
<i>Sezione IV:</i>	RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI	
	1. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta	6
	2. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta	7
	3. Cambiali finanziarie	7
<i>Sezione V:</i>	RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI	
	1. Norme generali	8
	2. Società diverse dalle cooperative	8
	3. Società cooperative	8
<i>Sezione VI:</i>	RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI	10
<i>Sezione VII:</i>	RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI	11
<i>Sezione VIII:</i>	RACCOLTA DELLE SOCIETA' FINANZIARIE	12
ALLEGATO A		13
ALLEGATO B		14

TITOLO X
(varie)

TITOLO X - Capitolo 1: TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1. Premessa	1
2. Fonti normative	2
3. Definizioni	3
4. Destinatari della disciplina	4
Sezione II: PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE	
1. Premessa	5
2. Avviso	5
3. Fogli informativi	6
4. Offerta fuori sede	10
5. Tecniche di comunicazione a distanza	11
6. Annunci pubblicitari	11
7. Informazione precontrattuale	12
8. Documento di sintesi	12
9. Indicatore sintetico di costo	13
Sezione III: CONTRATTI	
1. Premessa	14
2. Forma dei contratti	14
3. Contenuto dei contratti	15
4. Tecniche di comunicazione a distanza	16
Sezione IV: COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA	
1. Premessa	18
2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela	18
3. Comunicazioni periodiche alla clientela	19
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni	20
5. Tecniche di comunicazione a distanza	21

Sezione V: CONTROLLI.....	22
ALLEGATO A.....	23
ALLEGATO B.....	30
ALLEGATO C.....	33

TITOLO X - Capitolo 2: **PROROGA DEI TERMINI LEGALI O CONVENZIONALI**

1. Fonti normative.....	1
2. Destinatari della disciplina.....	1
3. Disciplina.....	1
4. Responsabili dei procedimenti amministrativi.....	2

PREMESSA

PREMESSA

1. Principi generali della regolamentazione

L'ordinamento affida alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sul sistema bancario. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio ed emana con delibere — nei casi previsti dalla legge — direttive di carattere generale. Specifici poteri sono attribuiti al Ministro del Tesoro, che ha facoltà di sottoporre preventivamente al CICR i provvedimenti di propria competenza e si sostituisce al CICR nei casi di urgenza.

L'art. 4 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.") specifica i poteri attribuiti alla Banca d'Italia, prevedendo che essa, nell'esercizio della funzione di vigilanza, formuli le *proposte* per le deliberazioni di competenza del CICR, emani *regolamenti* nei casi previsti dalla legge, impartisca *istruzioni* e adotti i *provvedimenti* di carattere particolare di sua competenza.

La Banca d'Italia adempie alla funzione di regolamentazione del settore bancario attraverso la formulazione di proposte al CICR, la predisposizione di regolamenti e di istruzioni. Con l'emanazione di provvedimenti di carattere particolare e con altri atti amministrativi viene svolta la concreta attività di controllo nei confronti dei singoli operatori. Periodiche visite ispettive completano l'attività di supervisione.

I principi ispiratori e i contenuti dell'attività di supervisione, determinati dalla legislazione bancaria, sono progressivamente mutati in direzione di una convergenza tra sistemi di vigilanza indotta dall'integrazione europea e, più in generale, dalla globalizzazione dei mercati.

Le *finalità* della vigilanza sono indicate dall'art. 5 del T.U., il quale prevede che le autorità creditizie esercitino i poteri ad esse attribuiti "avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia".

La *stabilità*, l'*efficienza* e la *competitività* sono obiettivi relativi al sistema finanziario nel suo complesso. La *sana e prudente gestione*, riferendosi ai singoli soggetti vigilati, costituisce, al contempo, finalità della vigilanza e regola di condotta per gli intermediari; essa rappresenta altresì un limite ai vincoli che le autorità hanno il potere di porre agli intermediari per il conseguimento delle finalità sistemiche.

La *normativa* di vigilanza persegue le finalità indicate mediante regole generali a carattere prudenziale strutturate in modo da rafforzare gli effetti disciplinanti del mercato e della concorrenza e da non interferire con l'autonomia decisionale e la responsabilità di coloro che dirigono l'impresa bancaria. Le regole, applicandosi alla singola banca e al gruppo bancario, non incidono sulla scelta del modello organizzativo dell'impresa.

Questo modello di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'*analisi della situazione tecnica* dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti rilevanti della gestione aziendale. L'esercizio del controllo implica una collaborazione costante tra autorità e operatori, con lo scopo di individuare possibili sviluppi problematici ed eventuali carenze della gestione.

L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano *interventi* della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria. L'intensità degli interventi dipende dalla gravità delle anomalie o delle irregolarità rilevate e dalla capacità dimostrata dagli esponenti aziendali nell'impostare e attuare le azioni di risanamento.

L'attività di supervisione si fonda anche sugli *accertamenti ispettivi*, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in loco, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa.

Misure straordinarie si rendono necessarie allorché la gravità del deterioramento dei profili tecnici o della violazione di norme richiedono lo scioglimento degli organi aziendali e la sottoposizione dell'intermediario alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa, affidate a organi nominati dalla Banca d'Italia e che agiscono in conformità delle direttive dell'Organo di vigilanza.

2. Contenuto e struttura del volume

Il presente volume raccoglie in modo organico l'insieme delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Queste ultime sono oggetto di un costante aggiornamento che tiene conto dell'esperienza dei controlli, dell'evoluzione del quadro normativo e del contesto istituzionale interno e internazionale, degli orientamenti maturati nelle sedi internazionali competenti in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.

Una parte delle disposizioni dà specifica attuazione a norme contenute nel T.U., sviluppando e rendendo operative, sul piano tecnico, le linee guida tracciate dal legislatore; altre assolvono a una funzione di tipo interpretativo, rendendo noti i criteri a cui la Banca d'Italia si attiene nella valutazione di talune fattispecie.

Le disposizioni hanno contenuti diversificati riguardo ai destinatari e alle materie. La maggior parte si rivolge alla generalità delle banche e ai gruppi bancari e riguarda le modalità di ingresso nel mercato (Titolo I), gli assetti proprietari, i requisiti degli

esponenti bancari e la struttura territoriale (Titoli II e III), l'operatività (Titolo V), la vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva (Titoli IV e VI), le sanzioni e le crisi (Titolo VIII), la trasparenza delle condizioni contrattuali (Titolo X). Specifiche disposizioni disciplinano la struttura e l'operatività delle banche di credito cooperativo e delle banche estere (Titolo VII). Alcune regole sono rivolte anche a soggetti non sottoposti a vigilanza (Titolo IX).

Ciascuno dei 10 citati "macro-argomenti", denominati *Titoli*, nei quali il volume è articolato, è a sua volta suddiviso in *capitoli*, che si susseguono secondo un indice coerente con il T.U.. I capitoli sono ripartiti in *sezioni* e *paragrafi*; nella prima sezione di ogni capitolo sono indicati i *principi generali* e le *fonti normative* che sono alla base della regolamentazione, le *definizioni* rilevanti per la materia trattata, *l'ambito di applicazione* che individua i soggetti destinatari delle norme, *i responsabili dei procedimenti* di vigilanza contenuti nel capitolo (cfr. par. 3 della presente Premessa).

Il volume comprende, infine, un *glossario generale*, nel quale sono fornite le definizioni dei termini maggiormente ricorrenti, che assumono un significato comune nei diversi capitoli delle istruzioni; esso è volto a semplificare la consultazione delle istruzioni da parte dei destinatari.

Coerentemente con le indicazioni dell'art. 4 del T.U., secondo cui "la Banca d'Italia rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza", la Banca d'Italia assicura la massima diffusione della regolamentazione raccolta nel volume, anche mediante la pubblicazione sul Bollettino di vigilanza e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la divulgazione attraverso la rete informatica.

3. La trasparenza dell'azione amministrativa. I procedimenti di vigilanza

L'art. 4 del T.U. prevede che la Banca d'Italia "stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale"; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In attuazione di tale prescrizione, e a beneficio dei soggetti vigilati e dei terzi interessati, nel testo delle istruzioni di vigilanza è dato specifico rilievo alle disposizioni sul procedimento amministrativo.

Nella prima sezione di ogni capitolo sono individuati i procedimenti a "istanza di parte" e "d'ufficio" che si concludono con un provvedimento, espresso o tacito, della Banca d'Italia, nonché il responsabile di ciascun procedimento.

I procedimenti di vigilanza si articolano normalmente in due fasi, rispettivamente presso la Filiale competente per territorio e l'Amministrazione Centrale. Per gran parte dei procedimenti sono stati pertanto indicati quali responsabili: il Direttore per la Filiale; il Capo del Servizio competente per l'Amministrazione centrale.

Nei paragrafi dedicati ai singoli procedimenti è stabilito il termine entro cui il relativo provvedimento è assunto da parte della Banca d'Italia; nei casi in cui tale termine non risulta indicato, deve intendersi che tale termine è di 60 giorni.

Non è invece previsto un termine per la conclusione di alcuni procedimenti "d'ufficio", in gran parte coincidenti con quelli attivati ai sensi degli artt. 53 e 67 del T.U. (1). Si tratta dell'emanazione di provvedimenti basati sull'attività di valutazione di tutti i dati e le informazioni che, nel contesto di un monitoraggio costante sui singoli intermediari, pervengono alla Vigilanza senza soluzioni di continuità. Per i procedimenti della specie il momento dal quale far discendere l'iniziativa che porta all'adozione di un provvedimento non può essere stabilito; possono infatti costantemente emergere elementi tali da indurre la Banca d'Italia, tenuto conto della complessiva situazione aziendale, a intervenire nei confronti dell'intermediario ed emanare il provvedimento che la situazione richiede.

L'avvio dei procedimenti indicati — considerate le loro caratteristiche strutturali e le particolari esigenze di celerità che ad essi, il più delle volte, si collegano — non viene, di norma, comunicato ai soggetti destinatari del provvedimento.

I provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia indicano i motivi della decisione.

I soggetti destinatari del provvedimento, nonché altri soggetti comunque interessati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, presentando memorie scritte e documenti, di cui la Banca d'Italia tiene conto nell'ambito delle proprie valutazioni. Per ciò che concerne il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, il regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994 (2) — emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 241/90 — esclude espressamente l'accesso ai documenti amministrativi, di carattere generale o particolare, contenenti notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di gestione delle crisi, esercitata nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.

(1) Si tratta, in particolare, dei procedimenti di seguito indicati: *richiesta di rimozione o di riformulazione di norme statutarie* (Tit. III, Cap. 1, Sez. II, par. 1); *previsione di un requisito patrimoniale individuale più elevato* (Tit. IV, Cap. 2, Sez. III, par. 3); *previsione di un requisito patrimoniale consolidato più elevato* (Tit. IV, Cap. 2, Sez. III, par. 3); *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi* (Tit. IV, Cap. 3, Parte seconda, Sez. IV, par. 5); *revoca del riconoscimento del modello* (Tit. IV, Cap. 3, Parte seconda, Sez. IV, par. 5); *fissazione di limiti individuali e globali più stringenti in materia di concentrazione dei rischi* (Tit. IV, Cap. 5, Sez. II, par. 5); *revoca dell'abilitazione a operare oltre il limite del 30% della raccolta* (Tit. IV, Cap. 6, Sez. II, par. 3); *assunzione di provvedimenti specifici nei confronti di singole banche* (Tit. IV, Cap. 10 Sez. II, par. 2); *convocazione degli esponenti aziendali delle banche* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *richiesta di convocazione di un'apposita riunione degli organi collegiali della banca* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *convocazione diretta degli organi collegiali della banca* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca* (Tit. IV, Cap. 12, Sez. II, par. 1.2); *revoca del nulla osta per l'esercizio del credito su pegno* (Tit. V, Cap. 1, Sez. IV, par. 3); *obbligo a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio* (Tit. VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3); *provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie e società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento* (Tit. VII, Cap. 2, Sez. V); *divieto di nuove operazioni* (Tit. VIII, Cap. 2, Sez. II, par. 1); *ordine di chiusura di succursali* (Tit. VIII, Cap. 2, Sez. II, par. 2).

(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1994.

GLOSSARIO GENERALE

GLOSSARIO GENERALE

- **Attività ammesse al mutuo riconoscimento:** le attività elencate all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U.:
- 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
 - 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il *factoring*, le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il *forfaiting*);
 - 3) *leasing* finanziario;
 - 4) servizi di pagamento;
 - 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, *travellers cheques*, lettere di credito);
 - 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 - 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - valori mobiliari;
 - 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
 - 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
 - 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*;
 - 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
 - 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
 - 13) servizi di informazione commerciale;
 - 14) locazione di cassette di sicurezza.
- **Banca:** l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria (art. 1, comma 1, lett. b, del T.U.).
- **Banca comunitaria:** la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b, del T.U.).
- **Banca extracomunitaria:** la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario (art. 1, comma 2, lett. c, del T.U.).
- **Banca italiana:** la banca avente sede legale in Italia (art. 1, comma 2, lett. a, del T.U.).
- **Banche autorizzate in Italia:** le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d, del T.U.).

- **Capogruppo:** ai sensi dell'art. 61 del T.U., la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo (cfr. Tit. I, Cap. 2, delle presenti Istruzioni).
- **CICR:** Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (art. 2 del T.U.). Esso ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, e delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal T.U. o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
- **Comitato di Basilea:** il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Ad esso partecipano esponenti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei seguenti Paesi: Belgio, Canada, Francia, Italia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.
- **Contratti derivati:** i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa, ecc. Il loro valore "deriva" da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati, ad esempio, i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*.
- **Controllo:** ai sensi dell'art. 23 del T.U., il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi in cui:
 - 1) una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società;
 - 2) una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società;
 - 3) una società esercita un'influenza dominante su un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei punti 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

 - I) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - II) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
 - III) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
- d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

IV) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

- **Credito al consumo:** ai sensi dell'art. 121 del T.U., la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
- **Gruppo bancario:** il gruppo bancario come definito dall'art. 60 del T.U., composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR (cfr. Tit. I, Cap. 2, delle presenti Istruzioni).
- **Gruppo dei Dieci:** il gruppo che comprende i seguenti paesi: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.
- **Impresa di assicurazione:** l'impresa italiana autorizzata ai sensi dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, nonché quella estera ritenuta tale dal rispettivo ordinamento; le imprese di riassicurazione di cui ai Titoli II e IV del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449; le società di agenzia assicurativa di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48 che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via esclusiva ovvero unitamente ad altre attività finanziarie e/o connesse all'attività assicurativa medesima o a quella bancaria svolta dal soggetto partecipante; le società di brokeraggio assicurativo.
- **Impresa di investimento comunitaria:** l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione Europea, diverso dall'Italia (art. 1, comma 1, lett. f, del T.U.F.).
- **Impresa di investimento extracomunitaria:** l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea (art. 1, comma 1, lett. g, del T.U.F.).
- **Libera prestazione di servizi:** lo svolgimento di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di una banca o di una società finanziaria appartenenti a uno Stato dell'Unione Europea (UE) nel territorio di un altro Stato dell'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento (cfr. Tit. III, Cap. 3, delle presenti Istruzioni).

- **Paesi della Zona A:** i paesi che sono membri a pieno titolo dell'OCSE (Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (Arabia Saudita).
- **Paesi della Zona B:** tutti i paesi non ricompresi nella Zona A.
- **Servizi di investimento:** le attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari, elencate all' art. 1, comma 5 del T.U.F.:
 - a) negoziazione per conto proprio,
 - b) negoziazione per conto terzi;
 - c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
 - e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.
- **Società di intermediazione mobiliare (SIM):** l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U., autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia (art. 1, comma 1, lett. e, del T.U.F.).
- **Società di gestione del risparmio:** la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 1, comma 1, lett. o), del T.U.F.).
- **Società di investimento a capitale variabile (Sicav):** la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni (art. 1, comma 1, lett. i), del T.U.F.).
- **Società finanziaria:** la società che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonché le altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera (art. 59 del T.U.).
- **Società finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento:** una società finanziaria con sede in un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia che, a giudizio dell'Autorità competente del Paese d'origine, rispetta le condizioni previste dall'articolo 18, comma 2, della direttiva CEE 89/646 (art. 18 del T.U.).
- **Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata:** i soggetti individuati dall'art. 65 del T.U.:
 - a) società appartenenti a un gruppo bancario;
 - b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
 - c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69 del T.U.;
 - e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lett. d);
 - f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lett. d) ed e);
 - g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lett. d), che controllano almeno una banca;
 - h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del T.U., controllano almeno una banca;
 - i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lett. d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
- **Stati comunitari:** i Paesi appartenenti all'Unione Europea e i Paesi che hanno ratificato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
- **Strumenti finanziari:** gli strumenti elencati all'art. 1, comma 2, del T.U.F.:
- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
 - b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
 - c) le quote di organismi di investimento collettivo;
 - d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
 - e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;
 - f) i contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - l) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
- **Succursale:** una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della

banca (art. 1, comma 2, lett. e, del T.U.), (cfr. Tit. III, Cap. 2, delle presenti Istruzioni).

- **T.U.:** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.
- **T.U.F.:** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

TITOLO I (soggetti)

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

Il presente Capitolo è stato abrogato dal 14° aggiornamento (23 aprile 2013) della Circolare n. 263 con il quale è stato inserito in quest'ultima il Titolo I, Capitolo 3 in materia di “Autorizzazione all’attività bancaria”, in vigore dal 29 aprile 2013 anche per i procedimenti pendenti a quella data.

Il Titolo I, Capitolo 3 della Circolare n. 263 è stato poi abrogato e sostituito dalla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 della Circolare n. 285 [*Disposizioni di vigilanza per le banche*](#), in vigore dal 1° gennaio 2014 anche per i procedimenti pendenti a quella data.

TITOLO I - Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il T.U. prevede che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. L'esercizio di tale attività è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti bancari al mercato; la possibilità di ingresso di nuove banche costituisce un presupposto per l'esplicarsi della concorrenza tra gli operatori.

È consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. A tal fine, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
- b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo;
- c) la presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e degli altri presupposti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- e) il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Le iniziative di costituzione devono rispondere a disegni imprenditoriali che consentano ai nuovi soggetti di operare in modo efficiente. La Banca d'Italia può richiedere che la nuova banca adegui le linee di sviluppo risultanti dal programma di attività alle esigenze di vigilanza per quel che riguarda il rispetto sia degli obblighi informativi sia delle regole prudenziali.

Per le società già esistenti che intendono entrare nel mercato bancario il programma di attività, oltre a descrivere le linee di sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla qualità delle attività precedentemente

svolte, sull'articolazione territoriale e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la società ha intenzione di adottare per adeguare il complesso aziendale al nuovo ambito operativo. La Banca d'Italia esamina il programma tenendo conto delle attività svolte e dei rischi assunti nella precedente gestione sociale e verifica che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia tale da assicurare sin dall'inizio il rispetto di tutte le regole di vigilanza bancaria.

Con riferimento allo statuto, la Banca d'Italia valuta che le previsioni in esso contenute siano tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'attività della nuova banca.

La Banca d'Italia valuta la qualità dei partecipanti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo della banca, sulla base dei criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilità della situazione finanziaria di questi soggetti.

Ai sensi dell'art. 96 del T.U., le banche aderiscono ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
- art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 26, concernente i requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali;
- art. 159, che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attività bancaria sia di competenza delle Regioni a statuto speciale;
e inoltre:
 - dalla direttiva 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio;
 - dalla direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;
 - dalla direttiva 95/26/CE, che, tra l'altro, apporta integrazioni a talune disposizioni della direttiva 77/780/CEE concernenti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
 - dalla delibera del CICR del 19 aprile 1993, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene per autorizzare l'acquisizione di partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale di banche;
 - dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante;
 - dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- "*esponenti aziendali*", i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e il direttore generale della banca ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti comunque denominate;
- "*filiazione di banca estera*", la banca nazionale controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
- "*partecipazione indiretta*", ai sensi dell'art. 22 del T.U., la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- "*soggetti vigilati*", le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U.; le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.; le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi dei d.lgs. 17 marzo 1995, nn. 174 e 175; le imprese di investimento, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. o), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le SICAV, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; i fondi pensione di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuove banche in Italia;
- alle società già esistenti che intendono esercitare l'attività bancaria in Italia modificando l'oggetto sociale.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'attività bancaria (Sez. VI, parr. 1-3, Sez. VII e Sez. VIII)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'attività bancaria (Sez. VI, par. 5, Sez. VII, par. 1, e Sez. VIII)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;

- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività (Sez. VI, par. 5, e Sez. VII, par. 1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni a statuto speciale (Sez. IX):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

- 6,3 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni e per le banche popolari (1);
- 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo (1).

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

La partecipazione di ciascun socio al capitale di una banca popolare non può superare lo 0,50 % del capitale sociale (2). Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (3) (4).

Ciascun socio di una banca di credito cooperativo può sottoscrivere capitale della banca fino a un ammontare massimo di 50.000 euro (5) (6). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (6) (7).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VII, par. 3, del presente Capitolo, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

(1) Fino al 31.12.2001, il capitale può essere espresso anche in lire. In questo caso, l'ammontare da versare è calcolato applicando il tasso ufficiale di conversione.

(2) Art. 30, comma 2, del T.U.

(3) Art. 29, comma 2, del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. 213/98.

(4) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquemila.

(5) Art. 34, comma 4, del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 213/98.

(6) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione e nessun socio può possedere azioni il cui valore complessivo superi 80 milioni di lire.

(7) Art. 33, comma 4, del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati:

- a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere nell'ambito delle attività indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U.

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.);

- b) la struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonché il sistema dei controlli interni che la banca intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche dimensionali previste;
- c) le caratteristiche del sistema informativo che la banca utilizzerà per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica e per effettuare le segnalazioni di vigilanza.

Qualora la banca intenda offrire già nel periodo iniziale della sua attività prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel programma le risorse umane e tecniche che sono destinate a tali settori.

Il programma di attività è accompagnato da una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultano in particolare:

- l'ammontare degli investimenti che la banca intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie;
- le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere;
- i risultati economici attesi.

Nel programma devono essere altresì forniti elementi in ordine alla capacità della banca di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella delicata fase di avvio dell'attività.

La Banca d'Italia può richiedere interventi di modifica del programma, quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia può altresì richiedere modifiche del programma e/o un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest'ultimo non risulti coerente con l'articolazione territoriale e con le dimensioni operative, come risultanti dal programma stesso, ovvero con il rispetto, anche prospettico, dei requisiti prudenziali.

Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, può fornire indicazioni alla banca perché quest'ultima conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza.

SEZIONE IV

CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA

1. Partecipazioni rilevanti (1)

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5% o di controllo nel capitale di una banca devono possedere i requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144 del 18 marzo 1998 (2).

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta, inoltre, la qualità di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilità della situazione finanziaria, sulla base dei criteri fissati dalla delibera CICR del 19 aprile 1993. Possono, altresì, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra partecipanti e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

In sede di rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al 5%.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche o con autorità di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

Nelle parti A.1 e A.2 dell'All. A del presente Capitolo è indicata la documentazione necessaria per valutare i requisiti di onorabilità e la qualità dei partecipanti al capitale (3).

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- a) banche autorizzate in Italia;
- b) banche comunitarie;
- c) banche extracomunitarie non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali banche siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza locale;

(1) Per la disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche, cfr. Tit. II, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

(2) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(3) Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

- d) società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario;
- e) enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (ad es., società di intermediazione mobiliare, società iscritte all'elenco di cui all'art. 106 T.U., imprese di assicurazione, gli enti conferenti di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, ecc.);
- f) enti pubblici, anche economici.

Ai soggetti di cui ai punti a), b), d) e f), inoltre, non è richiesta la documentazione indicata nella parte A.2 dell'All. A del presente Capitolo.

2. Limiti di detenibilità

Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari né finanziari.

In conformità ai criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente. Per le attività finanziarie va fatto riferimento alle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), nn. da 2 a 12, del T.U.; ad esse è assimilata l'attività assicurativa.

Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre società, deve essere rispettata la condizione che la somma degli attivi di bilancio delle società non bancarie e non finanziarie controllate non ecceda il 15% del totale dell'attivo d'impresa del soggetto medesimo e di tutte le società da esso controllate.

La documentazione da produrre e lo schema da compilare per la verifica della condizione sopra indicata sono riportati, rispettivamente, nella parte A.3 dell'All. A e nell'All. B del presente Capitolo.

La documentazione di cui alla parte A.3 dell'All. A del presente Capitolo non è richiesta ai soggetti vigilati.

3. Strutture di gruppo

Nel caso in cui la nuova banca entri a far parte di un gruppo bancario, ovvero si determini la costituzione di un gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta la compatibilità dell'assetto del gruppo con la disciplina di vigilanza dei gruppi bancari (cfr. Tit. II, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

Qualora il gruppo di cui la nuova banca entra a far parte non abbia la qualifica di gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del T.U., la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una efficace azione di vigilanza.

SEZIONE V

REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

La materia dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali è disciplinata, ai sensi dell'art. 26 del T.U., dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. Le relative disposizioni applicative sono contenute nel Tit. II, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

I documenti per la verifica del possesso dei requisiti sono indicati, a titolo esemplificativo, nell'All. C del presente Capitolo.

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE**1. Domanda di autorizzazione**

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa. Essi, inoltre, possono richiedere alla Filiale competente i chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche e illustrare le caratteristiche dell'iniziativa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attività bancaria.

Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II del presente Capitolo).

Gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione all'attività bancaria dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese. La presentazione della domanda avviene presso la Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito avrà sede legale la banca da autorizzare (2).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità (cfr. Sez. V del presente Capitolo). La documentazione viene esaminata dai componenti il consiglio di amministrazione con le stesse modalità indicate nel Tit. II, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (3).

Alla domanda sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (4);
- b) il programma di attività, contenente le informazioni indicate nella Sez. III del presente Capitolo e ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la banca intende assumere (5);
- c) l'elenco, preferibilmente in ordine alfabetico, dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della banca, con l'indicazione delle

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita al consiglio di amministrazione o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) Per le società che abbiano la direzione generale insediata in una provincia diversa da quella della sede legale, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata alla Filiale della Banca d'Italia sita nella provincia di insediamento della direzione generale.

(3) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali.

(4) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale del nuovo organismo bancario.

(5) Nel caso in cui si intenda richiedere anche l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di investimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F., occorre presentare la documentazione prevista nel Tit. V, Cap. 2, delle presenti Istruzioni. Tale autorizzazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'attività bancaria.

rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

- d) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale della banca (cfr. All. A del presente Capitolo);
- e) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- f) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;
- g) il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale;
- h) il verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità sia degli stessi amministratori, sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo.

La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

I soci delle banche di credito cooperativo devono inoltre attestare che nel territorio di competenza della costituenda banca essi hanno la residenza, la sede ovvero vi operano con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da certificazione rilasciata dalle competenti Autorità comunali o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.

Se la domanda riguardante una banca di credito cooperativo è inviata tramite la Federazione nazionale, quest'ultima verifica la completezza della documentazione ricevuta dagli amministratori (1) e trasmette la domanda alla competente Filiale della Banca d'Italia, allegando:

- a) il programma di attività unitamente all'atto costitutivo e allo statuto sociale della banca;
- b) l'attestazione del versamento del capitale;
- c) il verbale da cui risulti la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.

La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono elencati gli adempimenti svolti e la documentazione prodotta dagli interessati per il rispetto della normativa in materia di requisiti dei partecipanti al capitale.

(1) La domanda è, ovviamente, quella prevista in via generale nella presente Sezione.

2. Istruttoria della Banca d'Italia

Il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria è subordinato a un'istruttoria della Banca d'Italia volta a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. La Banca d'Italia verifica l'adozione della forma di società per azioni ovvero di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; l'esistenza di un capitale versato non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo; il contenuto del programma di attività; il possesso dei requisiti di onorabilità e la qualità dei partecipanti al capitale; il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità e di onorabilità; l'insediamento della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di svolgere accertamenti presso la banca ove è stato effettuato il versamento del capitale iniziale, secondo quanto previsto nel presente Capitolo.

La Banca d'Italia si riserva altresì di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della presente Sezione. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.

Per l'esercizio dei controlli previsti alla Sez. IV del presente Capitolo, la Banca d'Italia può richiedere elementi informativi e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere.

3. Rilascio dell'autorizzazione

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione del nuovo organismo, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'attività bancaria entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione; nel caso in cui la domanda relativa a banche di credito cooperativo sia stata presentata tramite la Federazione nazionale, il termine è di 60 giorni.

Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine (90 o 60 giorni) dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 6 mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda di autorizzazione all'attività bancaria si intende decaduta.

Nei casi in cui l'attività di acquisizione delle informazioni di cui al par. 2 della presente Sezione risulti particolarmente complessa, la Banca d'Italia sospende il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 77/780/CEE, il provvedimento della Banca d'Italia è comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla competente Filiale della Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi la banca all'albo di cui all'art. 13 del T.U.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività.

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 del T.U.

5. Decadenza dell'autorizzazione

Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima.

In presenza di giustificati motivi, su motivata richiesta della banca interessata, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI**1. Procedura di autorizzazione**

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalità di presentazione della domanda trovano applicazione le disposizioni previste nella Sez. VI, par. 1, del presente Capitolo. In tali casi, in particolare, la domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. VI, parr. 2 e 3, del presente Capitolo).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. VI, parr. 4 e 5, del presente Capitolo.

2. Programma di attività

Nel programma di attività la società deve indicare:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali di vigilanza bancaria (in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni, articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire. In materia di articolazione territoriale andranno fornite informazioni in ordine alle strutture esistenti e agli sviluppi che la società intende dare alle stesse. Deve essere allegata la relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi della banca (cfr. Sez. III del presente Capitolo);
- le iniziative che essa intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione che caratterizzano l'impresa bancaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti. La Banca d'Italia può condizionare il rilascio

dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine all'esistenza del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure una perizia svolta da esperti in materia bancaria designati dalla società tra i nominativi allo scopo indicati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ovvero, per le banche di credito cooperativo, dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

A garanzia della veridicità del contenuto della perizia si richiede che la stessa venga giurata dagli incaricati innanzi al cancelliere, come previsto dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366.

Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultino:

- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;
- la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

Le informazioni contabili utilizzate nella perizia devono essere il più possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di consegna della relazione.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni bancarie di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VI del presente Capitolo.

In tali casi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità del Paese d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 89/646/CEE.

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni bancarie di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VI del presente Capitolo. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni:

- che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione;
- che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
- che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca d'Italia può limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza prudenziale.

SEZIONE IX

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 159 del T.U., nei casi in cui i provvedimenti di autorizzazione all'attività bancaria siano attribuiti alla competenza delle Regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla Regione competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati nelle Sezioni da II a VII del presente Capitolo (1).

(1) In tali casi, gli amministratori inviano alla competente Filiale della Banca d'Italia (cfr. Sez. VI, par. 1, del presente Capitolo) copia della domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata.

*Allegato A***A.1 PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 5%: DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITÀ (1)**a) *per le persone fisiche:*

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni) (2) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98;
- certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni (2).

b) *per le persone giuridiche:*

- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante.

(1) Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

(2) In alternativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni.

segue Allegato A

A.2 PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 5%: DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE

a) *per le persone fisiche:*

- le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;

b) *per le società e gli enti nazionali:*

- il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;
- le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della società di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale;

c) *per le società estere:*

- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del Paese d'origine.

segue Allegato A

A.3 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 15% O DI CONTROLLO

a) *per le persone fisiche, esclusivamente se svolgono attività commerciale in forma individuale*

- lo schema (All. B del presente Capitolo) riguardante l'attività imprenditoriale svolta; nello schema va precisato se ed in quale misura l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del bilancio dell'ultimo esercizio);
- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità del quadro II dell'All. B del presente Capitolo;

b) *per le persone giuridiche o le società di persone*

- l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%;
- una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.;
- una dichiarazione degli amministratori che attesti la natura commerciale dell'attività svolta; in particolare va precisato, secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo, se, e in quale misura, l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio);
- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo.

Allegato B

Schema per la verifica della natura dell'attività di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca

Dati al: _____ in

migliaia
milioni

 di euro (1)

QUADRO I

SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, società o enti di diversa natura)	
TOTALE DELLE ATTIVITÀ (2) SVOLTE <i>DIRETTAMENTE</i>	A
DI CUI:	
ATTIVITÀ <i>DIVERSE</i> DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA	A₁
$\frac{A_1}{A} = \text{_____} = \text{_____} \%$	

QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ <i>DIVERSA</i> DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
_____	□ □	_____
_____	□ □	_____
_____	□ □	_____
_____	□ □	_____
_____	□ □	_____
_____	□ □	_____
_____	□ □	_____
INDIRETTAMENTE:		
_____	□ □	_____
tramite _____		
INDIRETTAMENTE:		
_____	□ □	_____
tramite _____		
INDIRETTAMENTE:		
_____	□ □	_____
tramite _____		
TOTALE		B

segue Allegato B

Dati al: _____ in

migliaia
milioni

 di euro (1)

segue QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:	□ □	
_____	□ □	
_____	□ □	
_____	□ □	
_____	□ □	
_____	□ □	
_____	□ □	
_____	□ □	
INDIRETTAMENTE:	□ □	

tramite _____		
INDIRETTAMENTE:	□ □	

tramite _____		
INDIRETTAMENTE:	□ □	

tramite _____		
TOTALE		C

$\frac{B}{A + B + C} = \text{_____} = \text{_____} \%$
--

Addi: _____

FIRMA DEL PARTECIPANTE

(1) Per il periodo transitorio (1.1.1999 - 31.12.2001) gli importi possono essere segnalati anche in milioni/miliardi di lire.

(2) Andrà riportato:

- per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(3) CODICI ATTIVITÀ

10 BANCHE	40 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	55 FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
20 FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE	41 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO	60 ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
30 FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING	42 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE	70 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
31 FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO	50 SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	71 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
32 FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO		72 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
33 FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE		80 SOCIETÀ STRUMENTALI
		90 IMPRESE NON FINANZIARIE

Allegato C

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2)	SINDACI (3)
<i>REQUISITI DI ONORABILITÀ</i>	<ul style="list-style-type: none"> • certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98 	<ul style="list-style-type: none"> • certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98
<i>REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ</i>	<ul style="list-style-type: none"> • "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato • dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza • statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
<i>SITUAZIONI IMPEDITIVE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98 	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98

(1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti della nuova banca.

(2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.

(3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.

(4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.

TITOLO I

Capitolo 2

GRUPPI BANCARI

TITOLO I - Capitolo 2

GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il T.U., nel disciplinare il gruppo bancario, conferma il modello di gruppo introdotto dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990 e dal d.lgs. n. 356 del 20 novembre 1990.

Capogruppo di un gruppo bancario può essere una banca ovvero una società finanziaria con sede in Italia, che controlla direttamente o indirettamente le altre società componenti il gruppo. Le società finanziarie aventi la qualifica di capogruppo sono equiparate alle banche, per quanto concerne sia i controlli di vigilanza, sia i requisiti degli esponenti.

La capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di vigilanza. Le società controllate sono tenute quindi a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo.

Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa adottata è quindi quella del gruppo "integrato" o "strategico", che si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria.

Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative che ne fanno parte, richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti il gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

Il ruolo di referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata viene attribuito alla capogruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'Italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole

componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziaria" e "società strumentale";
 - art. 60, il quale definisce la composizione del gruppo bancario;
 - art. 61, il quale individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
 - art. 62, il quale dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria capogruppo si applichino i medesimi requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano le stesse funzioni presso le banche;
 - art. 64, comma 3, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;
 - art. 65, il quale individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- e inoltre:
- dal decreto del Ministro del tesoro del 7 dicembre 1991, recante "criteri per la valutazione delle rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale".

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attivo di bilancio*":
 - *per le banche, per le società finanziarie e per le società strumentali*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, esclusi i conti d'ordine e inclusi gli impegni ad erogare fondi, le garanzie rilasciate e le altre operazioni fuori bilancio.
In particolare, per gli acquisti e le vendite a termine di titoli e valute va considerato il valore maggiore tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite. Per i contratti derivati va convenzionalmente considerato il 10% del maggiore importo tra il valore nozionale totale dei contratti di acquisto e quello dei contratti di vendita;
 - *per le imprese di assicurazione*, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

- *per le società industriali*, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- "*ristrutturazione del gruppo*", il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, costituzione di subholding, modificazioni statutarie, promosse dalla capogruppo e rientranti nell'ambito di un programma unitario;
- "*società strumentale*", la società non finanziaria nella quale la banca o il gruppo bancario detiene, anche congiuntamente ad altri soggetti, una partecipazione di controllo e che esercita in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario all'attività della banca o del gruppo o, nel caso di detenzione congiunta, dei soggetti partecipanti; tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società stessa.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle società finanziarie capogruppo, nonché alle banche, alle società finanziarie e strumentali componenti il gruppo bancario.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *accoglimento dell'istanza di rinuncia alla qualifica di capogruppo (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *autorizzazione dei progetti di ristrutturazione del gruppo (Sez. V, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo

Il gruppo bancario è composto dalla banca italiana o dalla società finanziaria capogruppo avente sede legale in Italia e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali — con sede legale in Italia e all'estero — da questa controllate (1).

2. Capogruppo

Si considera capogruppo di un gruppo bancario:

a) la *banca italiana* che controlli almeno una banca o una società finanziaria o una società strumentale e non sia controllata da altra banca o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;

ovvero

b) la *società finanziaria* con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni:

- la finanziaria controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;
- la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali;
- nell'ambito delle società controllate dalla finanziaria abbiano "rilevanza determinante" quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (cfr. par. 2.2 della presente Sezione);
- sia verificato il requisito della "bancarietà" del gruppo (cfr. par. 2.3 della presente Sezione).

La società finanziaria che possenga tutte le caratteristiche di cui al punto b) può tuttavia richiedere alla Banca d'Italia di non essere considerata capogruppo. La Banca d'Italia valuta la richiesta sulla base dell'esistenza delle seguenti condizioni:

- lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
- la società non possieda altre partecipazioni di rilievo se non quella nella società o banca di cui al successivo alinea;
- esista una banca o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui alle precedenti lett. a) o b) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

Eliminata la necessità di un'apposita istanza (cfr. disposizioni di vigilanza del 5/12/2007: semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza, punto 2; in [Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2007](#), pag. 4).

(1) Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) controllate da banche sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal relativo consolidamento.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

Non possono assumere la qualifica di capogruppo gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le imprese di assicurazione.

2.1 *Forma giuridica della capogruppo finanziaria*

In relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti, la qualifica di capogruppo è assumibile solo da società finanziarie costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità limitata.

Sono pertanto esclusi gli enti pubblici e gli "enti conferenti" di cui al d.lgs. n. 356 del 20 novembre 1990.

2.2 *Rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale*

La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano "rilevanza determinante" quelle bancarie, finanziarie e strumentali.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia (1) del venir meno della condizione.

2.3 *Bancarietà del gruppo*

Il requisito della "bancarietà" del gruppo risulta verificato ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

(1) I rapporti tra Banca d'Italia e capogruppo avvengono per il tramite della Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia ove ha sede la direzione generale della società finanziaria capogruppo.

- a) la quota di mercato nazionale detenuta dalle banche controllate dalla società finanziaria capogruppo è almeno pari all'1 per cento dei depositi della clientela (1) o degli impieghi con la clientela.

Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:

- *per il numeratore*, i dati segnalati nella matrice dei conti con riferimento all'ultimo 31 dicembre;
- *per il denominatore*, i dati del Bollettino Statistico pubblicato dalla Banca d'Italia riferiti all'ultimo 31 dicembre dello stesso anno;

- b) la somma degli attivi di bilancio delle banche e delle società da queste controllate, esercenti attività bancaria finanziaria e strumentale, è almeno pari al 50 per cento dell'attivo di bilancio del gruppo.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il Collegio sindacale, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione medesima.

(1) Tra i depositi della clientela va inclusa anche la raccolta effettuata mediante obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi.

SEZIONE III

POTERI DELLA CAPOGRUPPO E
OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

L'art. 61, comma 4, del T.U. definisce i compiti della capogruppo, riconoscendole il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, emana nei confronti delle componenti il gruppo bancario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Dette disposizioni possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società componenti il gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (1) e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte di quest'ultima.

(1) Si rammenta che, per quanto riguarda la vigilanza informativa, sono tenute a fornire dati e notizie anche le società partecipate dalla capogruppo e dalle altre società componenti il gruppo, in misura complessivamente non inferiore al 20% del capitale.

SEZIONE IV

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Entro un anno dall'iscrizione all'Albo dei gruppi bancari lo statuto della capogruppo deve risultare conforme alle indicazioni che seguono (1).

1.1 Oggetto sociale

L'oggetto sociale della capogruppo bancaria o finanziaria deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ai sensi dell'art. 61, comma 4 del T.U., emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

1.2 Competenza degli organi sociali

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della capogruppo.

1.3 Vigilanza

Nello statuto va indicato che la società finanziaria capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del T.U. e che lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia (cfr. Tit. III, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

2. Statuto delle società controllate

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. Si riportano alcune previsioni a titolo indicativo.

(1) Per ciò che concerne la procedura da seguire per le modifiche dello statuto della capogruppo, cfr. Tit. III, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

"La società fa parte del gruppo bancario (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni".

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

SEZIONE V

PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO BANCARIO

1. Contenuto dei progetti

La capogruppo che intenda dare corso ad una ristrutturazione del gruppo predispose un apposito progetto, contenente una dettagliata descrizione delle operazioni da attuare.

In particolare, il progetto, deliberato dal consiglio di amministrazione, deve indicare:

- le singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e l'eventuale scansione in fasi del processo stesso. Con specifico riferimento alle operazioni di fusione, devono essere indicate anche quelle cui partecipino società o enti non facenti parte del gruppo;
- la mappa del gruppo bancario risultante al termine del progetto;
- gli assetti statutari ed organizzativi delle società componenti il gruppo e gli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo.

Il progetto contiene in allegato:

- copia della delibera di approvazione del consiglio di amministrazione della capogruppo;
- in caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari della società finanziaria capogruppo e delle altre società finanziarie componenti il gruppo.

2. Procedura autorizzativa e valutazioni della Banca d'Italia

I progetti di ristrutturazione del gruppo di cui al precedente paragrafo vengono sottoposti dalla capogruppo, in triplice copia, alla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dell'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi del gruppo risultante dal processo di ristrutturazione. L'assetto strutturale del gruppo deve essere, inoltre, idoneo a garantire il rispetto della normativa e lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipate estere, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte siano tali da ostacolare l'esercizio di una efficace azione di vigilanza.

Ove non sussistano controindicazioni, la Banca d'Italia autorizza l'esecuzione del progetto entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del medesimo.

Eliminata la necessità dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione del progetto (cfr. disposizioni di vigilanza del 5/12/2007: semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza, punto 3; in [Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2007](#), pag. 4).

Al fine di effettuare le proprie valutazioni, la Banca d'Italia può richiedere alla capogruppo ulteriori elementi informativi rispetto a quelli già contenuti nel progetto. In tali casi, il termine sopra indicato è interrotto.

L'autorizzazione all'esecuzione del progetto vale come preventivo assenso alle singole operazioni in cui esso si articola; essa, quindi, assorbe i provvedimenti previsti dalle presenti istruzioni con riferimento alle singole operazioni indicate nel piano.

3. Esecuzione del progetto

La capogruppo dà notizia dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia alle società componenti il gruppo interessate alla realizzazione delle singole operazioni di cui si compone il progetto.

La capogruppo comunica alla Banca d'Italia la conclusione delle operazioni entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle medesime. Per le operazioni che richiedono il rilascio dell'autorizzazione, le società interessate inviano le relative delibere consiliari e/o assembleari.

La Banca d'Italia provvede quindi ad effettuare le conseguenti modificazioni agli albi previsti dall'art. 13 e/o 64 del T.U. (cfr. Tit. 1, Cap. 3, delle presenti Istruzioni).

TITOLO I

Capitolo 3

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO I - Capitolo 3

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli albi previsti dagli artt. 13 e 64 del T.U. assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari; a tal fine, essi sono pubblicati periodicamente sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti nel nostro Paese. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

L'albo dei gruppi contiene l'elenco e la composizione aggiornata dei gruppi bancari. L'iscrizione all'albo attesta l'appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario e, quindi, la loro sottoposizione alla relativa disciplina di vigilanza. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo.

Le informazioni contenute nell'albo delle banche e nell'albo dei gruppi bancari sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti comunicano alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 13, il quale prevede che la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- art. 64, il quale stabilisce che il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società finanziarie capo-gruppo di gruppi bancari.

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *iscrizione all'albo delle banche e dei gruppi bancari (Sez. II, parr. 1 e 2, e Sez. III, parr. 1 e 2):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *variazioni all'albo delle banche e dei gruppi bancari (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par. 3):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *cancellazione dall'albo delle banche e dei gruppi bancari (Sez. II, par. 4, e Sez. III, par. 4):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo

L'albo delle banche contiene le seguenti indicazioni:

- per le banche italiane, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;
- per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre.

Sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della banca.

2. Iscrizione all'albo

L'iscrizione delle banche italiane avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia: dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesti l'iscrizione delle banche di nuova costituzione nel registro delle imprese ovvero, per le società già esistenti autorizzate a svolgere l'attività bancaria, del certificato che attesti l'iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo nel registro medesimo (1). Successivamente all'iscrizione all'albo, le banche italiane comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Cap. 1 del presente Titolo).

L'iscrizione della prima succursale di banche comunitarie avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività (cfr. Tit. VII, Cap. 2, delle presenti Istruzioni).

Per la prima succursale delle banche extracomunitarie, l'iscrizione ha luogo in seguito all'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'adempimento delle formalità previste dalla normativa. Successivamente all'iscrizione albo, le succursali in Italia di banche extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Tit. VII, Cap. 3, delle presenti Istruzioni).

3. Variazioni all'albo

Le banche e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo.

(1) Dai certificati indicati deve risultare, in ogni caso, la data di iscrizione delle banche di nuova costituzione ovvero delle delibere di modifica dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro il termine di 10 giorni dal deposito in tribunale del verbale dell'assemblea che ha approvato le variazioni.

Nell'All. A del presente Capitolo sono indicate le informazioni che i soggetti iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia con riferimento alle principali fattispecie che danno luogo a variazioni all'albo medesimo.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

Nel periodo in cui la banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'adozione del provvedimento è indicata nell'albo.

Sostituito da "deposito per l'iscrizione presso il registro delle imprese" (*Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001*, pag. 4).

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione delle banche dall'albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione all'attività bancaria nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Cap. I, Sez. VI, par. 5, del presente Titolo).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione delle banche dall'albo nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, in particolare, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica.

SEZIONE III

ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi bancari contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo**2.1 Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'albo dei gruppi bancari**

I soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (1) sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo bancario nella sua composizione (2).

La comunicazione è effettuata entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

2.2 Contenuto della comunicazione

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo bancario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione al capitale della capogruppo non inferiore al 5% o comunque di controllo;
- il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo bancario;

(1) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo.

(2) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo bancario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

- la struttura organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

La comunicazione deve essere inviata, in triplice copia, alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario nell'albo entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di invio degli stessi.

2.3 *Allegati alla comunicazione*

La comunicazione è corredata dalla documentazione di seguito indicata.

Nel caso di capogruppo finanziaria:

- a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo;
- b) codice fiscale della capogruppo;
- c) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti della capogruppo (cfr. Tit. II, Cap. 2, delle presenti Istruzioni);
- d) le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo, redatte secondo gli schemi di cui agli All. B e C del presente Capitolo, concernenti la verifica della condizione della "rilevanza determinante" e del requisito della "bancarietà" del gruppo (cfr. Cap. 2 del presente Titolo);
- e) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (1);
- f) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TU e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

Nel caso di capogruppo bancaria è richiesta la sola documentazione di cui ai punti e) e f).

2.4 *Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione*

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e delle banche poste al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei

(1) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti Paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito in Tribunale del verbale assembleare relativo alle modifiche stesse.

La capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

Sostituito da "deposito per l'iscrizione presso il registro delle imprese" (*Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001*, pag. 4).

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi bancari nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99 del T.U., nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione della capogruppo dall'albo nei casi in cui vengano meno le condizioni richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (1).

(1) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo.

SEZIONE IV

FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione

Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi (1). In particolare, le banche appartenenti a gruppi bancari indicano l'iscrizione sia all'albo delle banche sia a quello dei gruppi.

2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

L'albo delle banche e l'albo dei gruppi bancari sono pubblicati una volta l'anno sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia; le variazioni sono riportate mensilmente sul medesimo Bollettino.

L'albo delle banche e quello dei gruppi bancari sono disponibili per la consultazione presso le Filiali della Banca d'Italia.

(1) Non è necessario indicare anche il numero di iscrizione all'albo.

*Allegato A***Albo delle banche
Schema delle informazioni oggetto di comunicazione (1)****Fusioni (2)**

- la data della comunicazione alle banche interessate, da parte della Filiale competente della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla fusione ovvero la data del provvedimento di autorizzazione delle Regioni a Statuto speciale;
- la data di stipula dell'atto di fusione e la data di iscrizione dell'atto stesso nel registro delle imprese;
- la data della eventuale decorrenza differita dell'efficacia giuridica della fusione.

Variazione della forma giuridica

- la data della delibera assembleare di variazione della forma giuridica e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese.

Variazione della denominazione

- la data della delibera assembleare di variazione della denominazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (3).

Cessione di azienda bancaria

- la data della stipula dell'atto di cessione e la data di decorrenza dell'efficacia dell'atto stesso.

Liquidazione volontaria

- la data della delibera assembleare di liquidazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (4).

(1) Le comunicazioni vanno, ovviamente, inviate alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

(2) Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari le comunicazioni sono effettuate dalla capogruppo.

(3) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

(4) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

Allegato B

Schema per la verifica della condizione della "rilevanza determinante"

Dati al: _____ in $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro (1)

SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO BANCARIO	SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)		ATTIVO DI BILANCIO (2)
			A
	SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO DI BILANCIO (2)
	DIRETTAMENTE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
tramite _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
tramite _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
tramite _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
TOTALE			B
SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO DI BILANCIO (2)	
DIRETTAMENTE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
INDIRETTAMENTE:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
tramite _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
TOTALE			B₁

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

segue Allegato B

Dati al: _____ in $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro (1)

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ <i>DIVERSA</i> DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO DI BILANCIO (2)
DIRETTAMENTE: _____ _____ _____ _____ _____ _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
INDIRETTAMENTE: _____ tramite _____	<input type="text"/>	
INDIRETTAMENTE: _____ tramite _____	<input type="text"/>	
INDIRETTAMENTE: _____ tramite _____	<input type="text"/>	
TOTALE		C

$\frac{C}{A + B + B_1 + C} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \%$
--

Addì _____

**FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO**

(1) Per il periodo transitorio (1.1.1999 - 31.12.2001) gli importi possono essere segnalati anche in milioni/miliardi di lire.

(2) Andrà riportato:

- per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le imprese di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(3) CODICI ATTIVITÀ		
A1 BANCARIA	C3 COMMISSIONARIA DI BORSA	E0 SERVIZI DI SICUREZZA VARI
B2 LEASING	C4 ASS. CONS. FINANZIARIA	E1 EMISS. GEST. CARTE DI CREDITO
B3 FACTORING	C5 HOLDING DI COORDINAMENTO	E4 GESTIONE TITOLI
B4 CREDITO AL CONSUMO	C6 MERCHANT BANKING	E9 ASSICURAZIONE RAMO VITA
B5 EAD	C7 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE	F0 ASSICURAZIONE RAMO DANNI
B6 REVISIONE CONTABILE	C9 FINANZIARIA: ALTRO	F1 ASSICURAZIONE MISTA
B7 CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	D1 DISTR. PRODOTTI FINANZIARI	F2 VENTURE CAPITAL
B8 STUDI ECONOMICI E STATISTICI	D4 GESTIONE ESATTORIA	F4 INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE
B9 FORMAZIONE DEL PERSONALE	D5 TRADING SERVICE	F5 AGRICOLA E/O ZOOTECNICA
B0 VARIE E RESIDUE	D6 TRADING COMPANY	F6 ALTRI SERVIZI
C0 IMMOBILIARE	D7 COMMERCIAL PAPER	F7 BANK HOLDING COMPANY
C1 FIDUCIARIA	D8 BROKERAGGIO ASSICURATIVO	G0 INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
C2 GESTIONE DI FONDI COMUNI	D9 CONGLOMERATO FINANZ. ESTERO	

Allegato C

Schema per la verifica del requisito della "bancarietà"

Dati al: _____ in $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro (1)

SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)	ATTIVO DI BILANCIO (2)
	A
BANCHE CONTROLLATE (DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE) E LORO CONTROLLATE BANCARIE E FINANZIARIE, STRUMENTALI E ASSICURATIVE (denominazione e sede legale)	ATTIVO DI BILANCIO (2)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
TOTALE	B
SOCIETÀ CONTROLLATE (DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE) ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL QUADRO PRECEDENTE (denominazione e sede legale)	ATTIVO DI BILANCIO (2)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
TOTALE	C
$\frac{B}{A + B + C} = \text{_____} = \text{_____} \%$	

Addì _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO

(1) Per il periodo transitorio (1.1.1999 - 31.12.2001) gli importi possono essere segnalati anche in milioni/miliardi di lire.

(2) Andrà riportato:

- per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le imprese di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

TITOLO I

Capitolo 4

ABUSIVISMO

TITOLO I - Capitolo 4

ABUSIVISMO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'ordinamento ha fissato il principio secondo il quale i soggetti che intendono svolgere attività bancaria e finanziaria sul mercato devono rispondere a taluni requisiti strutturali e assolvere a specifici obblighi di registrazione. Il regime dei controlli sui diversi soggetti si articola in modo differenziato a seconda della tipologia e della rilevanza degli interessi pubblici sui quali l'attività esercitata ha riflessi; risponde, più in generale, all'esigenza di assicurare un corretto dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali e una adeguata tutela degli utenti dei servizi finanziari.

Il T.U. riserva alle banche l'esercizio dell'attività bancaria, definita come attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito; è inoltre vietata ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal CICR con propria delibera emanata a norma dell'art. 11 del T.U. Tale delibera ha confermato l'illiceità della raccolta presso soci da parte di cooperative svolgenti attività finanziaria.

Ai soggetti diversi dalle banche è comunque vietata la raccolta con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Inoltre, l'art. 133 del T.U. vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.

Il medesimo articolo attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le suddette parole o locuzioni possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche. La disciplina contenuta nelle presenti Istruzioni si propone di evitare possibili forme di confusione nel pubblico sui soggetti legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria; la confusione è possibile in modo particolare quando le parole o le locuzioni riservate siano utilizzate da società o enti che svolgono attività finanziaria.

La materia è sanzionata penalmente dall'art. 133, comma 3, del T.U.; la norma prevede inoltre il reato di millantata sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del T.U.

Le disposizioni sull'abuso di denominazione bancaria sono coerenti con l'obiettivo di assicurare una chiara e corretta informazione sulla natura dei diversi intermediari che offrono operazioni e servizi finanziari.

L'art. 106 del T.U. prevede l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi, per i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; delega alla normativa secondaria la specificazione del contenuto delle attività finanziarie previste, nonché la definizione delle caratteristiche che esse devono avere affinché siano da considerare esercitate nei confronti del pubblico (1); precisa che il credito al consumo si considera comunque effettuato nei confronti del pubblico anche se limitato all'ambito dei soci (2).

Ulteriori riserve sono stabilite da altre disposizioni normative per i soggetti che svolgono attività di investimento in valori mobiliari e attività di mediazione creditizia.

La tutela del rispetto delle regole è affidata a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del regime penale, in un disegno unitario di contrasto del fenomeno dell'abusivismo nelle sue varie manifestazioni.

Inoltre, nell'ottica di contrastare fenomeni di usura che possono essere ricondotti a intermediari finanziari abusivi, una specifica fattispecie di reato è volta a punire coloro che nell'esercizio dell'attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia indirizzano clienti verso soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria (art. 16, comma 9, della legge 108/96).

Le banche prestano ogni possibile collaborazione alle Autorità per evitare il diffondersi di attività e prassi abusive; queste ultime producono effetti distorsivi sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato e costituiscono terreno privilegiato per diverse e più gravi forme di patologia finanziaria, quali il riciclaggio, la truffa e l'usura.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 133, comma 1, che vieta ai soggetti diversi dalle banche di utilizzare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria;
- art. 133, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui le parole o le locuzioni indicate nel

(1) Il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 — pubblicato in G.U. n. 170 del 22.7.1994 — ha dato attuazione a quanto stabilito dal predetto art. 106 del T.U. Con ulteriore decreto del Ministro del tesoro emanato in pari data, in attuazione dell'art. 113 del T.U., sono state altresì definite le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie in questione.

(2) Gli elenchi, generale e speciale, dei soggetti operanti nel settore finanziario, previsti dagli artt. 106 e 107 del T.U., sono disponibili anche presso le Filiali della Banca d'Italia.

comma 1 del medesimo articolo possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, a condizione che tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi o che ricorrano elementi di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sulla natura dell'attività svolta.

Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni rilevanti in materia di abusivismo bancario e finanziario:

- art. 10, comma 2, del T.U., che riserva alle banche l'esercizio dell'attività bancaria;
- art. 11, comma 2, del T.U., che vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche;
- art. 11, commi 3, 4, lett. c), d), d bis), e), f), e 5, del T.U., che definisce le deroghe al divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico e specifica che nelle ipotesi di deroga al divieto sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata;
- delibera CICR del 3 marzo 1994, emanata in attuazione dell'art. 11 del T.U.;
- art. 106, comma 1, del T.U., che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi;
- art. 113, comma 1, del T.U., che riserva l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, ai soggetti iscritti in una sezione speciale dell'elenco generale;
- art. 18 del T.U.F, che riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento alle imprese di investimento e alle banche;
- art. 31 del T.U.F., che prevede l'albo dei promotori finanziari;
- art. 33 del T.U.F., che riserva la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio alle società di gestione del risparmio e alle SICAV;
- art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che disciplina l'attività di mediazione creditizia.

Si rammenta che il Titolo VIII del T.U. stabilisce sanzioni di natura penale per la violazione delle riserve di raccolta del risparmio tra il pubblico, di attività bancaria e di attività finanziaria, per l'abuso di denominazione bancaria e per la millantata sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del T.U.

Anche l'art. 166 del T.U.F. prevede sanzioni di natura penale per la violazione delle relative riserve di attività.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"enti previdenziali vigilati"*, gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, nonché i fondi pensione disciplinati dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;

- *"intermediari finanziari italiani"*, gli intermediari finanziari vigilati e le altre società finanziarie iscritte nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del T.U.;
- *"intermediari finanziari vigilati"*, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U., le imprese di investimento definite dall'art. 1, comma 1, lett. h), del T.U.F., le società di investimento a capitale variabile (SICAV) definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del T.U.F., le società di gestione del risparmio definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), del T.U.F., le società fiduciarie definite dall'art. 199 del T.U.F., le imprese di assicurazione;
- *"società appartenenti a un gruppo bancario"*, le società iscritte all'albo dell'art. 64 del T.U.;
- *"società finanziaria capogruppo"*, la società finanziaria avente sede legale in Italia capogruppo di un gruppo bancario, come definita dall'art. 61 del T.U.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti operanti in Italia.

Le indicazioni operative contenute nella Sez. III del presente Capitolo sono indirizzate alle capogruppo e alle banche autorizzate in Italia; al fine di contribuire ad assicurare il regolare funzionamento del mercato, tali regole si applicano anche alle banche comunitarie che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento.

SEZIONE II

ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA

1. Disciplina*1.1 Riserva di denominazione bancaria*

L'uso delle parole e delle locuzioni indicate nell'art. 133, comma 1, del T.U., è riservato alle banche autorizzate in Italia, alle banche comunitarie e alle banche extracomunitarie autorizzate a operare in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.

Ai soggetti diversi dalle banche è vietato l'uso delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.

Il divieto comprende sigle o abbreviazioni abitualmente utilizzati dalle banche (quali "popolare", "cassa", "risp" ecc.) e i termini relativi alle operazioni tipiche bancarie ("depositi", "conti correnti" ecc.); si estende anche a termini analoghi espressi in lingua straniera.

Il divieto riguarda la denominazione sociale e ogni altro segno distintivo, e concerne anche ogni forma di pubblicità o di comunicazione rivolta al pubblico.

1.2 Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi

In considerazione dell'esistenza di controlli amministrativi, ai seguenti soggetti è consentito l'uso delle parole e delle locuzioni oggetto di riserva, con i vincoli per ciascuno indicati:

- a) società finanziaria capogruppo: l'uso delle parole e delle locuzioni riservate è consentito a condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e, pertanto, idonee a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto; è inoltre consentito l'uso della denominazione del gruppo;
- b) società appartenenti a un gruppo bancario: è consentito esclusivamente l'uso della denominazione del gruppo di appartenenza;
- c) società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U. ovvero controllate da una banca estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione Europea o in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine;
- d) intermediari finanziari vigilati ed enti previdenziali vigilati: l'uso delle parole e locuzioni oggetto di riserva è consentito a condizione che le stesse siano

- coerenti con l'oggetto sociale e, pertanto, idonee a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto (1);
- e) intermediari finanziari italiani controllati da una banca estera avente sede in paesi appartenenti all'Unione Europea o in paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: è consentito esclusivamente l'uso della denominazione della banca controllante, purché ciò non ingeneri confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto;
 - f) imprese di investimento comunitarie: è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine;
 - g) imprese di investimento extracomunitarie controllate da una banca estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione Europea o in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine;
 - h) altre imprese di investimento extracomunitarie: è consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine a condizione che la stessa sia coerente con l'oggetto sociale e, pertanto, idonea a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attività che possono essere svolte dal soggetto (1);
 - i) enti conferenti previsti dal Titolo III del d.lgs. del 20 novembre 1990 n. 356: possono utilizzare una denominazione in cui è compresa quella della banca pubblica originaria, sempreché sia specificata la natura del soggetto.

1.3 *Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate in base a elementi di fatto*

I soggetti che non svolgono alcun tipo di attività finanziaria possono utilizzare parole o locuzioni ricomprese nel divieto purché accompagnate da espressioni che escludano ogni possibilità di equivoco sulla natura delle attività esercitate: ad esempio in presenza di espliciti riferimenti ad attività non finanziarie (attività nel settore sanitario, dell'informatica, del commercio al minuto, delle offerte di lavoro, ecc.) o ad attività non imprenditoriali (associative, sportive, di beneficenza, ecc.).

(1) Resta pertanto esclusa la possibilità di utilizzare le parole "banca", "banco", "popolare", "depositi".

SEZIONE III

ESERCIZIO ABUSIVO
DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEL RISPARMIO,
DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI ATTIVITÀ FINANZIARIA**1. Indicazioni operative**

Le banche e le capogruppo prestano la propria collaborazione alle Autorità nell'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta di risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria; a tal fine evitano di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attività (1).

Qualora le banche e le capogruppo vengano a conoscenza di circostanze indicative di ipotesi di abusivismo, ne danno comunque comunicazione alla Banca d'Italia rassegnando ogni informazione disponibile, in considerazione degli effetti distorsivi che questi fenomeni possono determinare sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e sulla concorrenza (2).

In particolare, qualora il cliente sia una società che risulta esercitare attività di finanziamento, le banche e le capogruppo verificano che sia iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari.

Specifico cura va riposta in sede di negoziazione degli assegni; è indispensabile verificare con immediatezza, nei casi dubbi, che il soggetto trattato sia effettivamente una banca autorizzata, al fine di evitare un sostegno inconsapevole ad operazioni illecite che potrebbero determinare danni per l'intermediario.

Qualora vengano presentati assegni tratti su soggetti non bancari, anche se soltanto per il "dopo incasso", le banche, per consentire la divulgazione dell'informazione nei confronti del sistema, segnalano tempestivamente i casi all'Associazione Bancaria Italiana (3), allegando copia dei titoli, e comunicano altresì alla Banca d'Italia l'avvenuta segnalazione. Analoghe iniziative vanno assunte con riguardo a libretti di risparmio, certificati di deposito e titoli similari emessi da soggetti non bancari.

Le banche forniscono specifiche disposizioni al personale per divulgare la fattispecie di reato introdotta dall'art. 16, comma 9, della legge 108/96, al fine di prevenire in ogni modo comportamenti che, oltre a determinare possibili conseguenze sotto il profilo della responsabilità personale, possono compromettere la reputazione delle banche medesime.

Nel quadro dei rapporti con la clientela, gli intermediari svolgono, ove se ne ravvisi l'opportunità, un'opera di sensibilizzazione per segnalare i rischi insiti nel rivolgersi a soggetti non autorizzati per effettuare operazioni finanziarie.

(1) Si rammenta che l'art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha introdotto l'obbligo di iscrizione in apposito albo per chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia.

(2) Tale comunicazione va effettuata anche nel caso in cui si sia provveduto a inoltrare alla competente autorità la segnalazione prevista dall'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

(3) Le banche di credito cooperativo inoltrano le segnalazioni anche alla propria Federazione nazionale.

TITOLO II

(partecipanti al capitale ed esponenti)

TITOLO II

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

La [direttiva 2007/44/CE](#) introdusse nell'ordinamento europeo regole e criteri di armonizzazione massima, che le autorità di vigilanza devono seguire nei procedimenti inerenti l'acquisto e l'incremento di partecipazioni qualificate negli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Ad essa si accompagnarono le [linee guida applicative](#) congiuntamente emanate il 18 dicembre 2008 da CEBS, CESR e CEIOPS (divenuti EBA, ESMA ed EIOPA dal 1° gennaio 2011). L'intervento sulla legislazione bancaria si concretizzò nella modifica di alcune disposizioni della [direttiva 2006/48/CE](#).

Nel 2009, nelle more della revisione del quadro normativo primario del TUB e del TUF (poi completato con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21 e con la [delibera CICR 675/2011](#)), la Banca d'Italia ha informato il sistema bancario, con la [comunicazione del 12 maggio 2009](#): i) della diretta esecutività della direttiva e della conseguente applicabilità delle disposizioni in essa contenute; ii) della volontà di tenere conto, nelle proprie valutazioni, delle linee guida emanate da CEBS, CESR e CEIOPS; iii) della conseguente modifica o integrazione automatica delle disposizioni vigenti, contenute anche nel presente Capitolo, che è pertanto abrogato in alcune parti e modificato in altre.

Le previsioni introdotte nella direttiva 2006/48/CE dalla direttiva 2007/44/CE sono recentemente confluite, con alcune modifiche, nella [direttiva 2013/36/UE](#), che ha abrogato la 2006/48/CE dal 1° gennaio 2014. Le linee guida applicative di CEBS, CESR e CEIOPS continuano ad applicarsi, come pure le previsioni italiane e la comunicazione sopra richiamata.

In aggiunta alle integrazioni e modifiche riportate nel testo del Capitolo, cfr. anche le seguenti comunicazioni:

<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
gennaio 2003	9
agosto 2002	3

TITOLO II - Capitolo 1

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE E
DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il T.U. prevede un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di determinate quote del capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (Titolo II, Capo III del T.U.).

L'intervento della Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 19 del T.U., persegue in via generale l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della gestione sana e prudente della banca o della capogruppo. Resta fermo il principio fissato direttamente dalla legge in base al quale i soggetti che svolgono "in misura rilevante" attività di impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale di una banca o di una capogruppo o, comunque, il controllo delle stesse (separatezza banca-industria).

Il T.U. richiede, inoltre, che i soggetti che possono influire sulla gestione delle banche, in virtù del possesso di quote significative del capitale sociale, debbano possedere requisiti di onorabilità (art. 25 del T.U.).

La Banca d'Italia valuta la qualità dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni rilevanti nelle banche o nelle capogruppo sulla base di criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilità della situazione finanziaria dei richiedenti.

Si applicano i criteri di valutazione dell'art. 23, [direttiva 2013/36](#).

Nel caso di operazioni volte ad acquisire il controllo della banca o della capogruppo, la verifica della Banca d'Italia ai fini della sana e prudente gestione si estende al progetto imprenditoriale. Per tali operazioni la richiesta di autorizzazione deve essere preceduta da una informativa preventiva alla Banca d'Italia.

Abrogato; fa riferimento alla Sez. II, par. 3.1.

Il T.U. prevede, infine, l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia di ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in banche o in capogruppo, o in una società che le controlla (art. 20 del T.U.).

La tutela del valore della sana e prudente gestione in relazione agli assetti proprietari delle banche e delle società finanziarie capogruppo è altresì affidata a meccanismi sanzionatori (artt. 139 e 140 del T.U.).

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del T.U.:

- Titolo II, Capo III, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche;
- art. 25, che disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo;

e inoltre:

- dalla delibera del CICR del 19 aprile 1993 (1);
- dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (2).

Si applica la [delibera CICR 27 luglio 2011, n. 675](#).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*banche* ", le banche italiane, come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), del T.U.;
- "*capogruppo*", le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario, come definite nel Tit. I, Cap. 2, delle presenti Istruzioni;
- "*partecipazione*", il possesso da parte di un soggetto di azioni o quote di una banca;
- "*partecipazione indiretta*", ai sensi dell'art. 22 T.U., la partecipazione al capitale di banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- "*società finanziaria*", la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e, quindi, si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 21 maggio 1993.

(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998.

Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";

- "*soggetti vigilati*", le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie; le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; le imprese di assicurazione; le imprese di investimento; le società di gestione del risparmio; le SICAV; i fondi pensione, come definiti nel Titolo V, Cap. 6 delle presenti istruzioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i soggetti che intendono acquisire o detengono partecipazioni rilevanti in una banca italiana o in una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'acquisto di partecipazioni superiori alle soglie previste (Sez. II, par. 1 e 6)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *sospensione dell'autorizzazione (Sez. II, par. 7)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *revoca dell'autorizzazione (Sez. II, par. 7)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca (Sez. III, par. 2.1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *impugnazione di delibere assembleari in caso di violazione degli obblighi di comunicazione (Sez. V, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

1. Partecipazioni rilevanti

Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di banche e di capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, diano luogo:

- a una partecipazione superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale;
- al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Una volta perfezionata l'operazione sono, inoltre, previsti obblighi informativi (cfr. Sez. III, par. 1, del presente Capitolo).

Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) nel capitale di banche o capogruppo. È invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni connessa con la conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative.

Per ciò che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalità di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo.

Modificato e integrato (cfr. la comunicazione al mercato del 12 maggio 2009 relativa alla direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, allegato 1, par. 1; in [Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2009](#), pag. 7).

2. Soggetti esenti

Non è tenuto a richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La domanda di autorizzazione non deve essere inoltre presentata dai soggetti che controllano banche o capogruppo nei casi in cui queste ultime intendano acquisire o incrementare la partecipazione nel capitale di un'altra banca. In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione diretta.

Abrogato per effetto della direttiva 2007/44/CE. Ai sensi dell'art. 15, par. 2 del [regolamento \(UE\) n. 1024/2013](#), nel valutare il progetto di acquisizione, l'autorità decide sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione e dalla normativa nazionale di recepimento.

3. Informativa preventiva**3.1 Progetti di acquisizione**

Il soggetto che intende acquisire una partecipazione rilevante informa la Banca d'Italia in merito alle operazioni che comporterebbero l'acquisizione del controllo della

Abrogato ([Bollettino di Vigilanza n. 8, agosto 2006](#), pag. 6).

banca o della capogruppo, al fine di consentire alla Banca d'Italia di prospettare l'eventuale esistenza di ostacoli a cui l'operazione può andare incontro.

La comunicazione alla Banca d'Italia — che riguarda anche operazioni da realizzare mediante offerta pubblica di acquisto (OPA) e offerta pubblica di scambio (OPS) — va effettuata nel momento in cui il progetto di acquisizione sia tale da poter essere proposto al consiglio di amministrazione (o ad altro organo competente) almeno 7 giorni prima della convocazione del consiglio stesso per l'approvazione del progetto (3), ovvero, in caso di OPA o di OPS, della promozione dell'offerta. L'informativa è resa dal soggetto proponente l'acquisizione ovvero da colui che è munito dei poteri per proporre al consiglio le operazioni della specie.

L'informativa preventiva — da rendersi in forma scritta — deve contenere indicazioni sugli elementi essenziali dell'operazione: tempi, modalità e fonti di finanziamento. Devono essere fornite, inoltre, informazioni di massima riguardanti gli obiettivi dell'operazione, i riflessi della stessa sul patrimonio, sul livello dei costi, sugli assetti proprietari della banca ovvero del gruppo che scaturiscono dall'acquisizione.

L'obbligo dell'informativa può essere assolto anche mediante un colloquio con rappresentanti della Banca d'Italia, ferma restando l'esigenza di riferimenti scritti.

Nel caso in cui il progetto di acquisizione di una partecipazione rilevante in una banca o in una capogruppo, già comunicato alla Banca d'Italia, venga modificato in elementi essenziali, è necessario fornire una nuova informativa.

3.2 *Progetti di dismissione*

I soggetti che intendono cedere la propria partecipazione di controllo nel capitale di una banca o capogruppo informano preventivamente la Banca d'Italia in ordine al progetto di dismissione, indicando i termini e le modalità nonché le possibili controparti dell'operazione.

Tale informativa non fa venir meno l'obbligo per i soggetti acquirenti di presentare la domanda di autorizzazione.

4. **Richiesta dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni deve essere richiesta alla Banca d'Italia (4) (5) prima del perfezionamento dell'operazione (art. 19 del

(3) Nel caso in cui non sussista il consiglio di amministrazione (o altro organo competente), ovvero non sia prevista una delibera, l'informativa preventiva deve essere comunque resa con anticipo sufficiente rispetto al momento in cui l'iniziativa viene resa pubblica.

(4) La domanda va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede la direzione generale della banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

(5) Nel caso in cui l'acquirente sia una banca o capogruppo, si applica anche la disciplina autorizzativa prevista nel Tit. IV, Cap. 9, delle presenti Istruzioni. La richiesta va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia dove l'acquirente ha la direzione generale.

Modificato e integrato (cfr. la comunicazione al mercato del 12 maggio 2009 relativa alla direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, allegato 1, par. 4; in [Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2009](#), pag. 7).

T.U.). In caso di operazioni volte ad acquisire il controllo della banca o della capogruppo, l'autorizzazione deve essere richiesta non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'informativa preventiva. In presenza di giustificati motivi, su richiesta del soggetto istante, la Banca d'Italia può accordare una proroga al termine di cui sopra.

Gli eventuali contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina vanno subordinati alla condizione che la Banca d'Italia rilasci l'autorizzazione prevista (6).

La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalità dell'operazione, deve contenere i seguenti elementi informativi:

- le generalità dei soggetti richiedenti;
- l'indicazione della banca o capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- le informazioni indicate nei parr. 5.1 e 5.2 nonché, ove necessario, quelle indicate nel par. 6 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni (7) dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta. Il termine è interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente. Il termine è sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere (8).

Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa anche alla banca o alla capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

Ove l'acquisizione della partecipazione configuri una operazione di concentrazione rilevante ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la stessa è oggetto di una specifica e separata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del T.U., se alle operazioni indicate al par. 1 della presente Sezione partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro. Su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

Nel caso in cui il soggetto che intende acquisire il controllo di una banca o capogruppo sia una banca comunitaria, l'impresa madre di una banca comunitaria, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una banca comunitaria, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede la banca acquirente (artt. 7 e 11, par. 2, della direttiva 89/646/CEE). In questo caso il termine è sospeso in attesa del parere dell'autorità estera.

(6) L'autorizzazione deve essere richiesta anche da coloro che abbiano acquisito, anche in via temporanea, una partecipazione al capitale di banche cooperative superiore alle soglie stabilite nel par. 1 della presente Sezione.

(7) Salvo quanto previsto nel par. 4.1 della presente Sezione.

(8) Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Le società finanziarie che intendano acquisire una partecipazione di controllo in una banca, all'atto della domanda di autorizzazione devono verificare il possesso delle condizioni previste dal Tit. I, Cap. 2, delle presenti Istruzioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo bancario.

Qualora il superamento di una delle soglie autorizzative si determini a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale ovvero a seguito di operazioni che riguardano l'assetto proprietario di soggetti esteri, l'autorizzazione può essere richiesta anche al termine dell'operazione. In tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie non può essere esercitato sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.

Anche nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

4.1 *Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni rilevanti*

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in banche o in capogruppo (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA) non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si pronuncia sulla domanda di autorizzazione entro 30 giorni (9).

5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che:

- il partecipante al capitale della banca sia in possesso dei requisiti di onorabilità;
- ricorrano condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione della banca o della capogruppo.

5.1 *Requisiti di onorabilità*

Secondo quanto previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, chiunque partecipi in una banca in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, ovvero indipendentemente dalla partecipazione

Modificato e integrato (cfr. la comunicazione al mercato del 12 maggio 2009 relativa alla direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, allegato 1, par. 3; in [Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2009](#), pag. 7).

(9) Il termine è interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente. Il termine è sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere

posseduta controlli la banca, non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora (10):

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lett. b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lett. b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

Al fine di determinare la quota di capitale posseduta si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la banca ai sensi dell'art. 23 del T.U. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

La documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti è indicata nella parte A.1 dell'All. A del presente Capitolo.

5.1.1 Partecipanti persone giuridiche

Qualora il partecipante sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della

(10) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (norma transitoria) per i soggetti che partecipavano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del Regolamento, la mancanza dei requisiti non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta. Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998, è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

società o ente richiedente l'autorizzazione; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti. A tal fine, il consiglio di amministrazione fa riferimento alla documentazione minimale indicata nella parte A.1 dell'All. A del presente Capitolo.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della banca, sempreché questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

5.1.2 *Soggetti esenti*

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- banche autorizzate in Italia;
- banche comunitarie;
- banche extracomunitarie non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali banche siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza locale;
- capogruppo;
- enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (ad es., società di intermediazione mobiliare, società iscritte all'elenco di cui all'art. 106 T.U., imprese di assicurazione, gli enti conferenti di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, ecc.);
- enti pubblici, anche economici.

5.1.3 *Soggetti esteri*

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società o enti partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi per i nominativi interessati l'inesistenza di

situazioni ostative sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal Regolamento del 18 marzo 1998, n. 144. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni di cui al par. 5.1.1 della presente Sezione in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

5.2 *Principio della sana e prudente gestione*

Con delibera del CICR del 19 aprile 1993 sono stati stabiliti i criteri che presidono ai controlli sugli assetti proprietari a fini di sana e prudente gestione. Essi mirano a tutelare l'impresa bancaria o la capogruppo da possibili condotte dannose dei soggetti partecipanti al capitale. In tale ottica assume rilevanza la qualità dei soggetti partecipanti anche in connessione con specifiche situazioni aziendali della banca o della capogruppo. Rilevano la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.

Assumono altresì rilevanza i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con la banca o con la capogruppo in cui intenda acquisire la partecipazione. Sotto tale profilo, l'esposizione delle banche e delle capogruppo nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione non può eccedere i limiti previsti dalla disciplina di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Tit. IV, Cap. 5, delle presenti Istruzioni).

Qualora la banca entri a far parte di un gruppo non avente la qualifica di gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartenano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca o della società capogruppo.

5.2.1 *Elementi informativi*

Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi concernenti:

- a) la situazione economico-patrimoniale della società che intende acquisire la partecipazione e delle società dalla stessa controllate; nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona fisica, le informazioni andranno rese con riferimento all'attività di impresa svolta dal medesimo soggetto in via diretta e per il tramite di società controllate;
- b) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di indebitamento) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato e le sue controllate hanno in essere con:

- la banca o la capogruppo cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari;
- i partecipanti al capitale della banca o capogruppo;

c) le fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione.

Nella parte A.2 dell'All. A del presente Capitolo è indicata a titolo esemplificativo la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione. Tale documentazione non è richiesta:

- alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie;
- alle capogruppo;
- agli enti pubblici, anche economici;
- alle SIM, alle società di gestione del risparmio e agli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale" previsto dall'art. 107 del T.U.

5.2.2 *Acquisizione del controllo. Il piano industriale*

Nel caso di operazioni che comportano l'acquisizione del controllo, la verifica della Banca d'Italia ai fini della sana e prudente gestione si estende al progetto imprenditoriale. Per consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione anche a fini di tutela della stabilità, oltre agli elementi informativi di cui al par. 5.2.1. della presente Sezione, il soggetto interessato deve presentare il piano industriale relativo alla gestione della banca o del gruppo risultante dall'operazione. Il progetto deve contenere precise indicazioni sulle modalità tecniche dell'operazione di acquisizione, sulle ipotesi su cui si basano i programmi di espansione, sulle sinergie che si intendono attivare e sui rendimenti attesi. In quest'ambito assumono rilievo le informazioni relative ai riflessi dell'operazione sul patrimonio e sul livello dei costi. Il progetto deve fornire indicazioni sugli assetti proprietari che derivano dall'operazione al fine di individuare con chiarezza i soggetti controllanti chiamati ad assicurare gli indirizzi gestionali della banca o del gruppo.

Qualora dall'operazione scaturisca un gruppo bancario, oltre alle informazioni di cui sopra, il piano industriale deve contenere dati concernenti la capacità di rispettare le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di trasformazione delle scadenze a livello individuale e consolidato, nonché informazioni circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni di gruppo e l'integrazione dei flussi informativi nell'ambito del gruppo medesimo.

6. **Separatezza banca-industria**

Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche o delle capogruppo (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari né finanziari.

Abrogato per effetto della soppressione dei commi 6 e 7 dell'art. 19 del T.U.; (cfr. la comunicazione al mercato del 12 maggio 2009 relativa alla direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, allegato 1, par. 1, ultimo cpv.; in [Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2009](#), pag. 7).

Ottobre 1999

In conformità dei criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente. Per le attività finanziarie va fatto riferimento alle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), del T.U.; ad esse è assimilata l'attività assicurativa.

Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre società, deve essere, inoltre, rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non bancarie né finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate.

Le modalità per il calcolo delle percentuali sopra indicate nonché la documentazione richiesta ai soggetti interessati sono specificate, rispettivamente, nella Sez. IV, par. 1, e negli All. A (parte A.3) e B del presente Capitolo. Tale documentazione non è richiesta ai soggetti vigilati.

Il T.U. prevede che la Banca d'Italia possa negare o revocare l'autorizzazione a soggetti non operanti in settori creditizio e finanziario che, grazie ad un accordo, conseguano una concentrazione di potere, rilevante e durevole, per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca o della capogruppo, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente. Sono altresì presi in considerazione i rapporti che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha in essere con altri partecipanti al capitale della banca o della capogruppo. I rapporti non devono essere tali da compromettere il principio di separatezza banca-industria.

7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In conformità dei criteri fissati dal CICR con la delibera del 19 aprile 1993, la Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima è stata rilasciata.

Si applica la [delibera CICR 27 luglio 2011, n. 675](#).

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, l'assunzione di ripetuti comportamenti volti a eludere la presente normativa, la trasmissione di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e alla banca o capogruppo partecipate.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti*1.1 Partecipazioni rilevanti*

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale delle banche e delle capogruppo sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia — e al soggetto partecipato — l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

- a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata (11);
- b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25%, 40%, 45% e 55% del capitale sociale e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del 5% (60%, 65% ... 95%) o raggiungimento del 100%;
- c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di fissare soglie percentuali inferiori a quelle stabilite ai punti b) e c) nel caso in cui il capitale delle banche o capogruppo sia caratterizzato da un elevato frazionamento. L'elenco di tali soggetti e le soglie di rilevanza sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Per ciò che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalità di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo.

Non è tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le partecipazioni detenute indirettamente.

1.2 Termini

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1 della presente Sezione; nel caso di banche di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo delle banche (12).

(11) Si rammenta che le soglie autorizzative rilevanti sono: 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% e in ogni caso il controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione (cfr. Sez. II, par. 1, del presente Capitolo).

(12) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Modificato e integrato (cfr. la comunicazione al mercato del 12 maggio 2009 relativa alla direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, allegato 1, par. 1; in [Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2009](#), pag. 7).

Ottobre 1999

1.3 Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va effettuata con il mod. 287 (cfr. All. C del presente Capitolo) (13). Tale modello, da utilizzare anche per le partecipazioni nelle capogruppo, va compilato secondo le modalità riportate nelle istruzioni allegate al modello stesso (14).

Il modello è inviato in duplice copia (15) alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto partecipato (16), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti possono fornire ulteriori dati e informazioni relativi all'operazione. Copia del modello è trasmessa anche alla banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto (17)

2.1 Presupposti

L'art. 20, comma 2, del T.U. prevede l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca o in una società che la controlla.

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolatività e stabilità.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali della banca. Particolare attenzione viene riservata ai patti che — prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società — possano alterare la funzionalità dei processi decisionali della banca.

La sospensione del voto può riguardare anche singoli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della società.

(13) Il modello può essere richiesto all'Associazione Bancaria Italiana.

(14) Il modello va utilizzato anche nel caso di assunzione del controllo di una società che già detiene partecipazioni (superiori al 5% o di controllo) nel capitale di una banca o capogruppo.

(15) La documentazione da allegare al modello può essere prodotta in unica copia.

(16) Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima. Le banche e le capogruppo inoltrano il mod. 287 alla Filiale della Banca d'Italia della provincia in cui le medesime hanno la sede legale ovvero la direzione generale nonché, per conoscenza, a quella nel cui ambito territoriale ha sede legale, ovvero direzione generale, la banca partecipata.

(17) Ai fini del presente paragrafo, le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario sono equiparate alle banche.

2.2 Modalità di invio delle comunicazioni

Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia (18) dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve, inoltre, indicare:

- il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;
- la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci;
- l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativo a ogni partecipante;
- l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti;
- le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Nel caso di accordi di tipo associativo, la comunicazione dovrà indicare il numero dei partecipanti e la quota di capitale con diritto di voto dagli stessi complessivamente posseduta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

(18) La comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale la banca cui si riferisce l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima. La comunicazione va altresì presentata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Roma, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

1. Modalità per il calcolo delle percentuali rilevanti

Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalità:

- *al numeratore* si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

2. Separazione tra proprietà e diritto di voto

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione o ad effettuare la comunicazione sia il soggetto titolare delle azioni sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

3. Partecipazioni indirette

Allorché la partecipazione è acquisita indirettamente, la richiesta di autorizzazione o la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni del capitale della banca. Sono ricomprese le società fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi.

I soggetti interessati alle comunicazioni possono sottoscrivere un unico modello 287 nel quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della banca.

Modificato e integrato (cfr. la comunicazione al mercato del 12 maggio 2009 relativa alla direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, allegato 1, par. 2; in [Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2009](#), pag. 7).

SEZIONE V

ADEMPIMENTI DELLE BANCHE
E DELLE CAPOGRUPPO

1. Adempimenti

È opportuno che le banche e le capogruppo provvedano a una costante opera di sensibilizzazione dei soggetti tenuti agli adempimenti connessi alla partecipazione al capitale, in ordine alle modalità e ai termini delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni e alle sanzioni previste per le diverse ipotesi di violazione delle norme.

Le banche e le capogruppo forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati; ciò, in particolare, in occasione di complesse operazioni quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione del numero delle azioni che compongono il proprio capitale.

Si invitano le banche e le capogruppo a fornire agli interessati i modelli 287 già compilati nella parte del "quadro B" riguardante i dati delle stesse.

L'art. 24, comma 1, del T.U. prevede che in assenza dell'autorizzazione o in caso di omissione delle comunicazioni il diritto di voto inerente alle azioni o quote non possa essere esercitato.

L'esclusione dall'esercizio del diritto di voto riguarda le azioni comunque possedute in eccedenza ai limiti fissati nella normativa. In particolare, il soggetto che non abbia mai ricevuto l'autorizzazione potrà esercitare i diritti di voto fino al **limite del 5%** del capitale della banca o capogruppo partecipata. I soggetti già autorizzati a detenere partecipazioni potranno esercitare il diritto di voto per le azioni autorizzate e per quelle detenibili senza ulteriore richiesta di autorizzazione o comunicazione (19). Per i soci di banche costituite in forma di società cooperativa l'assenza di autorizzazione comporta l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Cfr. il testo aggiornato dell'art. 25 T.U..

Con specifico riguardo alle comunicazioni, il divieto di esercizio del voto riguarda le comunicazioni omesse alla data di svolgimento dell'assemblea, non anche quelle che alla stessa data risultino effettuate in ritardo. I soggetti, per i quali il termine per eseguire la comunicazione scada oltre la data fissata per l'assemblea vanno, invitati ad effettuare la comunicazione prima di tale data.

L'art. 25 T.U. stabilisce che in mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di banche non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il **limite del 5%**. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.

Cfr. il testo aggiornato dell'art. 25 T.U..

In caso di inosservanza dei divieti di cui agli artt. 24 e 25 del T.U., la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, qualora la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

(19) È ad es. il caso di un soggetto che, autorizzato a possedere una partecipazione superiore al 5%, ad esempio del 7%, incrementi la medesima sino al 14%. Il soggetto che non richieda l'autorizzazione (necessaria in quanto l'operazione comporta il superamento della soglia del 10%), può esercitare solo i diritti di voto corrispondenti alla partecipazione del 10%.

Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

In particolare, dai verbali assembleari deve risultare:

- a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c) l'indicazione (20) per le singole delibere:
 - dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
 - dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione, ovviamente, delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; in relazione a ciò le banche e le capogruppo conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

2. Informativa sulla compagine sociale

Le capogruppo e le banche, ad eccezione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, comunicano annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.

La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dalla data sopra indicata, deve riportare per ciascun socio:

- il numero delle azioni con diritto di voto possedute;
- la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto;
- il codice fiscale.

(20) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente da trasmettere contestualmente al verbale.

Allegato A

A.1 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITÀ (21)a) *per le persone fisiche:*

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni) (22) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98;
- certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni (22).

b) *per le persone giuridiche:*

- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante.

(21) Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

(22) In alternativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni.

segue Allegato A

A.2 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

a) *per le persone fisiche:*

- le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da Autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;

b) *per le società e gli enti nazionali:*

- il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;
- le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della società di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale;

c) *per le società estere:*

- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine.

segue Allegato A

A.3 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 15% O DI CONTROLLO

a) *per le persone fisiche, esclusivamente se svolgono attività commerciale in forma individuale*

- lo schema (cfr. All. B del presente Capitolo) riguardante l'attività imprenditoriale svolta; nello schema va precisato se ed in quale misura l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del bilancio dell'ultimo esercizio);
- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità del quadro II dell'All. B del presente Capitolo;

b) *per le persone giuridiche o le società di persone*

- l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%;
- una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.;
- una dichiarazione degli amministratori che attesti la natura commerciale dell'attività svolta; in particolare va precisato, secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo, se, e in quale misura, l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio);
- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo.

Allegato B

Schema per la verifica della natura dell'attività di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca

Dati al: _____ in $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro (1)

QUADRO I	SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, società o enti di diversa natura)	

	TOTALE DELLE ATTIVITÀ (2) SVOLTE DIRETTAMENTE	A
	DI CUI: ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA	A₁
$\frac{A_1}{A} = \text{_____} = \text{_____} \%$		

QUADRO II	SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
	DIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>	_____	
tramite _____	<input type="checkbox"/>	_____	
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>	_____	
tramite _____	<input type="checkbox"/>	_____	
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>	_____	
tramite _____	<input type="checkbox"/>	_____	
TOTALE			B

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

segue Allegato B

Dati al: _____ in $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro (1)

segue QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
_____	<input type="text"/>	_____
INDIRETTAMENTE:		
_____	<input type="text"/>	_____
tramite _____		
INDIRETTAMENTE:		
_____	<input type="text"/>	_____
tramite _____		
INDIRETTAMENTE:		
_____	<input type="text"/>	_____
tramite _____		
TOTALE		C

$\frac{B}{A + B + C} = \text{_____} = \text{_____} \%$
--

Addi: _____

FIRMA DEL PARTECIPANTE

(1) Per il periodo transitorio (1.1.1999 - 31.12.2001) gli importi possono essere segnalati anche in milioni/miliardi di lire.

(2) Andrà riportato:

- per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(3) CODICI ATTIVITÀ					
10	BANCHE	40	FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	55	FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
20	FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE	41	FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO	60	ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
30	FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING	42	FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE	70	IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
31	FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO	50	SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	71	IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
32	FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO			72	IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
33	FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE			80	SOCIETÀ STRUMENTALI
				90	IMPRESE NON FINANZIARIE

PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO

Mod. 287

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di _____
 Alla Banca _____

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data	Numero
G G M M A A		

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE		quadro A
Se persona fisica cognome _____ nome _____ luogo di nascita _____ data di nascita G G M M A A _____ codice fiscale _____	Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale _____ eventuale sigla sociale _____ specie _____ codice fiscale _____	
comune sede legale o residenza _____ via _____ Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A _____	sigla provincia _____ stato _____	

BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA		quadro B
denominazione _____ capitale sociale n. azioni con diritto di voto _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	codice ABI _____ valore nominale unitario _____	

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE			quadro C
N. azioni possedute titolo del possesso proprietà 1 _____ riportato 2 _____ riportatore 3 _____ pegno 4 _____ usufrutto 5 _____ deposito o altro 6 _____	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto _____ _____ _____	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA			quadro D
N. azioni possedute titolo del possesso proprietà 1 _____ riportato 2 _____ riportatore 3 _____ pegno 4 _____ usufrutto 5 _____ deposito o altro 6 _____	N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto _____ _____ _____	N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie e interposte persone _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO			quadro E
N. azioni possedute _____ N. fiduciari _____ % _____ 1 _____ 1 _____ 2 _____ 2 _____	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto _____	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____	

RIEPILOGO			
N. azioni totali possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto
N. azioni con diritto di voto possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto
N. azioni in sindacato di voto	_____	_____	% rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
Azioni possedute alla data del precedente mod. 287 (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto
di cui con diritto di voto (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

Eventuali osservazioni _____

firma del dichiarante o del legale rappresentante _____

data della dichiarazione _____

indirizzo _____ CAP _____

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA									
Filiale		Data				Numero			
		G	G	M	M	A	A		

Mod. 287

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI		quadro F
Se persona fisica cognome <input type="text"/> nome <input type="text"/> luogo di nascita <input type="text"/> data di nascita <input type="text"/> GGMMAAA codice fiscale <input type="text"/>	Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	firma del legale rappresentante <input type="text"/>
comune sede legale o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/>	fiduciario <input type="checkbox"/> A rapporto con il soggetto dichiarante di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto <input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato <input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi	
N. azioni possedute titolo del possesso proprietà 1 <input type="text"/> riportato 2 <input type="text"/> riportatore 3 <input type="text"/> pegno 4 <input type="text"/> usufrutto 5 <input type="text"/> deposito 6 <input type="text"/>	N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/>	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria <input type="text"/>
SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI		
Avvertenza: da riempire solo nel caso in cui tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti		
Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale <input type="text"/> sede legale <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	fiduciario <input type="checkbox"/> A rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente) di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto <input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato <input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi	Quadro F1
Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale <input type="text"/> sede legale <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	fiduciario <input type="checkbox"/> A rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente) di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto <input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato <input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi	Quadro F2
Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale <input type="text"/> sede legale <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	fiduciario <input type="checkbox"/> A rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente) di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto <input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato <input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi	Quadro F3
Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale <input type="text"/> sede legale <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	fiduciario <input type="checkbox"/> A rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente) di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto <input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato <input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi	Quadro F4
Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale <input type="text"/> sede legale <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	fiduciario <input type="checkbox"/> A rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente) di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto <input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato <input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi	Quadro F5

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

segue Allegato C

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO**Istruzioni per la compilazione del mod. 287**

Sono tenuti alla compilazione del modello:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura;
- le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi e le società di gestione del risparmio.

In caso di partecipazione indiretta, per il tramite di uno o più soggetti interposti, l'obbligo di comunicazione è assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che possiede direttamente le azioni del capitale della banca. In tal caso è possibile inviare un unico modello sottoscritto da entrambi con l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (quadri F1, F2, F3, ecc.).

Il modello va compilato per le partecipazioni che comportano:

- 1) il superamento della soglia del 5% e dei multipli di esso, nonché quella del 33%, ovvero l'assunzione del controllo della banca indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- 2) riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto 1);
- 3) modifica della catena partecipativa dei soggetti interposti secondo le istruzioni ai quadri F1 e seguenti.

Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalità:

- *al numeratore* si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

Per la determinazione dell'ammontare della partecipazione in banche costituite in forma di società cooperativa, si fa riferimento: al numeratore, al totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare; al denominatore, al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Quadro A: DICHIARANTE

Per le persone fisiche, vanno indicate le generalità e il codice fiscale del dichiarante.

Per le persone giuridiche, per le società di persone e gli enti di diversa natura, vanno indicate la ragione o denominazione sociale e l'eventuale sigla sociale. Va inoltre indicata la "specie", riempiendo la relativa casella con uno dei seguenti codici:

Verificare la compatibilità delle istruzioni per la compilazione presenti in questo allegato con le annotazioni poste a margine delle disposizioni.

segue Allegato C

specie

- 01 Banca
- 02 Società finanziaria
- 03 Società assicurativa
- 04 Società industriale
- 05 Stato
- 06 Fondazione
- 07 Ente territoriale

— *Causale della dichiarazione:* va indicato nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento alle seguenti ipotesi:

- 1 comunicazione successiva per partecipazioni soggette ad autorizzazione;
- 2 comunicazione di incremento;
- 3 comunicazione di decremento;
- 4 altre comunicazioni..

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* deve essere specificata la data di perfezionamento dell'operazione secondo la relativa disciplina civilistica.

Quadro B: BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA

Vanno indicati negli appositi spazi:

- la denominazione della banca partecipata;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modificazioni, escluse le azioni di risparmio;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le banche sotto forma di società cooperative, si fa riferimento al capitale dell'ultimo bilancio approvato.

I soggetti interessati possono rivolgersi alle banche cui si riferisce la partecipazione per richiedere ogni utile informazione circa l'ammontare e la composizione del capitale delle banche stesse. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Banca d'Italia.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *N. azioni possedute:* il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute, suddivise per il titolo del possesso.

Per le azioni in proprietà o oggetto di contratto di riporto, il riquadro è compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. Si rammenta che nel caso di azioni in usufrutto, pegno, ecc. non vanno indicate quelle azioni per le quali il soggetto non sia titolare del diritto di voto.

segue *Allegato C*

- *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto. In esso è indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante sia titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute/da acquisire e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *N. azioni possedute*: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per il tramite di società controllate (23), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per il titolo del possesso.
- *N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone siano private del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo per le azioni possedute in proprietà ovvero per le azioni oggetto di contratto di riporto, per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali i soggetti interposti siano titolari del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Il quadro va compilato dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi.

- *N. azioni possedute*: la società fiduciaria dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per conto di altri soggetti.
- *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: è indicato il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria.

(23) Ai fini della definizione di società controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del T.U.

segue *Allegato C*

- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N. dei fiduciari: va indicato il numero dei fiduciari come segue:

- caselle 1: va indicato il fiduciario con azioni in misura superiore al 50%, specificando nell'altra casella 1 la percentuale posseduta da tale soggetto;
- caselle 2: va indicato il numero dei fiduciari con partecipazioni superiori al 5% e fino al 50%, specificando nell'altra casella 2 la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi.

Il quadro va altresì compilato dalle società di gestione del risparmio. Esse indicano l'ammontare complessivo delle azioni possedute/da acquisire dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare.

RIEPILOGO

Va riportato il numero complessivo delle azioni possedute a qualsiasi titolo, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.

Va, inoltre, indicato il rapporto percentuale sul numero delle azioni rappresentanti il capitale della banca.

Nel caso di partecipazione ad un patto di sindacato di voto relativo al capitale della banca, va altresì indicato il numero delle azioni che sono vincolate nel patto (**N.B.** *Copia di ogni patto di sindacato di voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla data di stipulazione*).

Il dichiarante che abbia in precedenza prodotto una comunicazione attraverso il mod. 287 indica, infine, la percentuale della partecipazione posseduta alla data di presentazione del precedente mod. 287.

Foglio allegato al mod. 287

DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE (da compilare esclusivamente qualora sia stato riempito il quadro D)

Tali quadri riportano l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possieda o intenda acquisire azioni di banche.

segue Allegato C

Quadro F: SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una pluralità di soggetti, va riempito un altro foglio "Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone" per ciascuno dei soggetti che siano partecipanti diretti nel capitale della banca. Vanno indicate le azioni possedute suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D).

N.B. Il quadro F va sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della banca qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

Vanno indicati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Quadri F1 e seguenti: SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno indicati i soggetti interposti nella catena partecipativa tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni della banca.

Se tra il dichiarante e il titolare delle azioni si frappongono più società controllate è segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto della società che nell'ambito del gruppo detenga il maggior numero di azioni. Se il titolare detiene il controllo del titolare diretto delle azioni mediante più società, deve indicare solo quella che, fra queste ultime, possiede il maggior numero di azioni.

Non vanno comunque segnalate le altre modifiche riguardanti i dati dei quadri F1 e seguenti, quali ad esempio:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto (ad es. passaggio da una situazione relativa alla casella D a quella relativa alla casella E).

TITOLO II

Capitolo 2

**REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ
DEGLI ESPONENTI DELLE BANCHE
E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO**

Cfr. le seguenti comunicazioni modificative ed integrative:	
<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
aprile 2007	19
marzo 2004	7
agosto 2002	3
settembre 2000	5
marzo 2000	10

TITOLO II - Capitolo 2

**REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ
DEGLI ESPONENTI DELLE BANCHE
E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione il T.U. prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari debbano possedere requisiti di professionalità e di onorabilità. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata ad un Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In una logica imprenditoriale e di mercato, il Regolamento attribuisce rilievo al rapporto fiduciario tra proprietà e *management* e alle esperienze formative di professionalità effettivamente idonee a gestire le opportunità operative offerte dall'ordinamento bancario.

Una specifica esperienza manageriale in posizione di elevata responsabilità è richiesta per il direttore generale e per l'amministratore delegato, atteso il ruolo fondamentale da essi svolto nella gestione della società. Per questi stessi esponenti e per il presidente, a differenza dei semplici consiglieri, il consiglio di amministrazione deve motivare le scelte effettuate sulla base della qualità delle esperienze progresse in relazione alle specifiche esigenze gestionali e operative della banca.

In conformità alla direttiva 86/635/CEE, il Regolamento prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle banche siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Per quanto riguarda l'onorabilità, la disciplina attribuisce maggiore rilievo ai reati bancari e finanziari rispetto alle fattispecie di diritto comune; l'esponente aziendale perde l'onorabilità anche a seguito dell'applicazione di una pena "su richiesta delle parti" (c.d. patteggiamento) superiore a un anno di detenzione.

La sospensione dalle cariche è prevista per le condanne non definitive, per l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, per i casi di esponenti aziendali sottoposti a misure cautelari di tipo personale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 26, che disciplina i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari;
 - art. 51, concernente la vigilanza informativa sulle banche;
 - art. 62, che disciplina i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle società capogruppo di un gruppo bancario;
 - art. 159, sulle competenze delle regioni a statuto speciale, che, al comma 3, recita: "Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli ... 26 ... Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26";
- e inoltre:
- dal Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari (1).

Si rammenta, inoltre, l'art. 144, comma 1, del T.U., che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'art. 26, commi 2 e 3.

3. Destinatari della disciplina (2)

Il Regolamento si applica a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo.

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *dichiarazione di decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *dichiarazione di sospensione nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del Regolamento 161/98 (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998.

(2) Il Regolamento, salvi gli artt. 2 e 3, si applica anche alle banche pubbliche residue indicate nell'art. 151 del T.U.

SEZIONE II

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

1. Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Si riporta di seguito il testo del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, (1):

Art. 1

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

(1) Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del Regolamento (15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6, non contemplati dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:
 - a) le attività o le funzioni di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.
2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.
3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 3

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili (1).

Art. 4

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

(1) Secondo l'art. 7 del Regolamento (norme transitorie), le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'art. 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo (15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
 - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 5

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c), n.1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e

2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 6

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c);
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lett. c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lett. c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.

Entro trenta giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione della banca o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

A titolo di collaborazione, si riporta nell'All. A del presente Capitolo la documentazione minimale acquisibile.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Il consiglio decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni indicate negli artt. 4 e 5 del Regolamento, il consiglio, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il consiglio dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta. In caso di inerzia la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, il consiglio provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento.

Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal Regolamento. Il consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

Allegato A

**DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)**

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2)	SINDACI (3)
<i>REQUISITI DI ONORABILITÀ</i>	<ul style="list-style-type: none"> • certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98 	<ul style="list-style-type: none"> • certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98 • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento 161/98
<i>REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ</i>	<ul style="list-style-type: none"> • "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato • dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza • statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento 	<ul style="list-style-type: none"> • certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
<i>SITUAZIONI IMPEDITIVE</i>	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98 	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98

(1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti della banca.

(2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.

(3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.

(4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.

TITOLO II

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

Gli “indirizzi di massima” contenuti nel presente Capitolo si riferiscono al testo dell’articolo 136 TUB vigente al 21 aprile 1999 (data di emanazione della presente Circolare). Successivamente, l’articolo 136 del TUB è stato modificato da diversi interventi legislativi:

- art. 9.44, co. 1, lett. a), del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall’art. 2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37;
- art. 8, co. 2, e art. 39, co. 1, della l. 28 dicembre 2005, n. 262;
- art. 24-*bis* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51;
- art. 34-*quater*, co. 1, d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 marzo 2006, n. 80;
- art. 1, co. 8, lett. a), del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303;
- art. 24-*ter*, co. 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

E’ dunque possibile continuare a fare riferimento al presente Capitolo solo per le parti dell’articolo 136 rimaste invariate.

TITOLO II - Capitolo 3

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 136 del T.U. prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca di appartenenza se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo. La medesima disciplina trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni che gli esponenti delle banche o delle società del gruppo contraggono con la società di appartenenza o con le altre società del gruppo stesso. Il mancato rispetto della norma è sanzionato penalmente.

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'art. 136 individua una fattispecie di reato che si concretizza nel mancato rispetto del procedimento previsto dalla norma per derogare al divieto legislativo di assumere obbligazioni nei confronti della società di appartenenza. A differenza di quanto previsto dall'art. 2624 del codice civile, che pone un divieto assoluto per gli esponenti di società, l'art. 136 consente le operazioni in potenziale conflitto di interessi, affidando agli organi sociali la valutazione del pericolo concreto dell'operazione.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37.34 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Le presenti disposizioni contengono gli indirizzi di massima cui devono ispirarsi le banche e le altre società appartenenti a gruppi bancari nella valutazione delle questioni aventi ad oggetto obbligazioni assunte da parte di propri esponenti.

Resta fermo che, attenendo a materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

2. Fonti normative

La materia è regolata dal seguente articolo del T.U.:

- art. 136, il quale indica le condizioni nel rispetto delle quali i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca possono contrarre obbligazioni o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, nei confronti della banca stessa. Le medesime condizioni sono richieste anche per le obbligazioni e gli atti di compravendita che gli esponenti appartenenti a banche o società facenti parte di un gruppo bancario

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

pongono in essere con le società medesime ovvero per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra banca o società del gruppo. Per tali ultime fattispecie è richiesto l'assenso della capogruppo.

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "esponenti", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, ovvero presso una società facente parte di un gruppo bancario.

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca italiana, ovvero presso società facenti parte di un gruppo bancario (1).

(1) La presente disciplina non si applica, pertanto, agli esponenti delle società e degli enti esterni al gruppo bancario, anche se controllano la banca o la capogruppo di un gruppo bancario.

SEZIONE II

OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI

1. Obblighi degli esponenti della banca

L'art. 136, comma 1, del T.U. vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione (1) e controllo (2) — ivi compresi quindi i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i membri del comitato di sorveglianza, i direttori generali e coloro che esercitano funzioni equivalenti — presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla.

Il divieto è peraltro superabile nei casi in cui l'operazione venga deliberata all'unanimità dall'organo amministrativo e con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo.

La "deliberazione presa all'unanimità" richiesta dall'art. 136 del T.U. è assunta, normalmente, dal consiglio di amministrazione della banca. Resta **quindi esclusa** la possibilità che un organo delegato possa deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Peraltro, qualora le funzioni di gestione siano per statuto delegate in via ordinaria a un organo ristretto, quale il comitato esecutivo, cui sono attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, si ritiene coerente con il dettato normativo che tale organo assuma le deliberazioni richieste dall'art. 136 del T.U. È opportuno comunque che le stesse siano portate a conoscenza del consiglio di amministrazione. Resta fermo che i destinatari del divieto sono i componenti di entrambi gli organi di amministrazione.

È da ritenere che l'unanimità prescritta dall'art. 136 del T.U. non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione — salvo beninteso quella dell'interessato (3) — votino a favore dell'operazione. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di fare risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

Non sono ammissibili deliberazioni generiche; per ciascuna operazione andranno pertanto riportate le caratteristiche atte ad individuarla.

(1) Si ritiene che la norma in questione intenda per soggetto che svolge funzioni di direzione il solo capo dell'esecutivo e non anche gli altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito. La previsione ricomprende il vice direttore generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante. Restano esclusi i preposti a succursali di banche estere.

(2) In un'ottica di cautela, si ritiene opportuno che la procedura trovi applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti.

(3) L'astensione dal voto dell'amministratore interessato è sancita dall'art. 2391 c.c. sia per le operazioni in questione sia, genericamente, per tutte quelle in cui egli abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società. Affinché tale condizione di legge si realizzi è necessario che l'esponente interessato si astenga — allontanandosi dalla seduta — dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante.

Testo eliminato per effetto dell'art. 24-ter, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 136, comma 1, TUB, contemplante la "facoltà del consiglio di amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste".

In linea anche con la norma generale dell'art. 2391 c.c., è opportuno considerare aggiunte al termine della frase le parole "e le motivazioni per cui l'operazione è ritenuta non lesiva degli interessi della banca".

Per quanto concerne l'approvazione dell'organo di controllo, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, va da sé che quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti. Peraltro, il sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca di appartenenza o con altra banca o società del gruppo non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione sull'operazione medesima.

2. Obbligazioni degli esponenti di banche e società facenti parte di un gruppo bancario

L'art. 136, comma 2, del T.U. prevede che il divieto si applichi anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni contratte e per gli atti di compravendita compiuti, direttamente o indirettamente, con la società medesima e per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.

Anche in tale ipotesi il divieto è superabile nei casi in cui l'operazione venga autorizzata attraverso una deliberazione unanime dell'organo amministrativo, con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo della banca o società contraente e con l'assenso della capogruppo (1).

In assenza di una puntuale prescrizione di legge sull'organo della capogruppo deputato all'assenso, si ritiene che esso possa essere deliberato anche da organi o amministratori delegati dal consiglio di amministrazione della capogruppo, con i criteri e le cautele dallo stesso stabilite. Resta esclusa, sino a quando tale assenso non sia intervenuto, la possibilità di dare corso alle operazioni in parola, anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.

Per quanto concerne la delibera dell'organo amministrativo e l'approvazione dell'organo di controllo si applicano le indicazioni fornite nel par. 1 della presente Sezione.

3. Ambito di applicazione della normativa

L'art. 136 del T.U. si applica ai rapporti contrattuali e, quindi, oltre agli atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non finanziarie, nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della

(1) Per quanto attiene alle operazioni con società del gruppo con sede all'estero, la società capogruppo, nell'esercizio dei compiti di direzione e controllo, fissa i criteri e le cautele che devono essere seguiti per l'approvazione, individuando in relazione alla legislazione del paese interessato gli organi e le procedure assimilabili a quelli previsti dal nostro ordinamento. La società capogruppo, nel rilasciare l'assenso alle operazioni, verifica quindi il rispetto dei criteri e delle cautele dalla stessa stabilite.

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare.

Non appaiono, quindi, riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Per quanto concerne le banche e le società di intermediazione mobiliare facenti parte di un gruppo bancario, si ritiene altresì che non siano da ricondurre nell'ambito di applicazione della norma le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

In ogni caso, laddove gli esponenti aziendali siano anche dipendenti di altra società del gruppo bancario, non rientrano nella disciplina dell'art. 136 del T.U. le operazioni, anche comportanti erogazione di credito, che spettino loro in qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

Nella disciplina prevista dall'art. 136 sono ricompresi gli incarichi professionali. Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti di incarichi professionali, in quanto tale prassi — in considerazione dello sviluppo che gli stessi talvolta assumono — potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi dell'esponente con gli interessi aziendali.

Il divieto e la procedura per la sua rimozione vale anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia una:

- società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.

La procedura di cui all'art. 136 del T.U. trova applicazione per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) anche nei seguenti casi:

- finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o società contraente;
- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;
- obbligazioni assunte da esponenti di una società, bancaria o non, nei confronti di altra società o banca facente parte del gruppo bancario, nel caso in cui la

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

società estranea al gruppo entri successivamente a far parte del gruppo medesimo.

4. Obbligazioni contratte indirettamente

La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto — persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica — diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al consiglio di amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.

L'accertamento va condotto con l'astensione dell'esponente che si presume coinvolto, nel rispetto del principio generale secondo cui l'amministratore, il quale abbia un qualche interesse all'operazione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione (cfr. art. 2391 c.c.).

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società si ritiene applicabile l'art. 136 del T.U. ove l'esponente aziendale abbia nella società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del T.U.

Nel caso di finanziamenti a favore di società non controllate nelle quali esponenti della banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziata, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 del T.U., ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c.

Nell'ipotesi in cui esponenti aziendali della capogruppo ricoprano cariche all'interno di altre società del gruppo, i rapporti obbligatori posti in essere fra società del gruppo non determinano di per sé ipotesi di conflitto di interesse soggette alla disciplina prevista dall'art. 136 del T.U.

Testo eliminato per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 136 TUB da parte dell'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

TITOLO III (struttura)

TITOLO III

Capitolo 1

**MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
E AUMENTI DI CAPITALE**

Cfr., in aggiunta alle integrazioni e modifiche riportate nel testo del Capitolo, la seguente comunicazione:	
<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
dicembre 2003	7

TITOLO III - Capitolo 1

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E AUMENTI DI CAPITALE*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Lo statuto è l'atto che regola i rapporti tra soci e con i terzi e che definisce le linee fondamentali in materia di assetti organizzativi e operativi dell'impresa bancaria.

L'autonomia dell'assemblea nella definizione del testo statutario trova un limite nelle esigenze di vigilanza. Il T.U. attribuisce infatti alla Banca d'Italia il compito di accertare che le scelte effettuate negli statuti dalle banche e dalle capogruppo non contrastino con il principio della sana e prudente gestione.

Il provvedimento di accertamento è condizione per dar corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese. Il provvedimento è rilasciato solo successivamente all'approvazione della modificazione dello statuto da parte dell'assemblea dei soci.

Nelle presenti Istruzioni sono individuati gli argomenti ritenuti rilevanti ai fini della sana e prudente gestione e sono enunciati i criteri di valutazione della Vigilanza. La Banca d'Italia può comunque richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora nella concreta applicazione delle regole si rilevi che le scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla funzionalità aziendale.

Per i progetti di modificazione degli statuti che incidono sugli argomenti di maggiore rilevanza è previsto l'invio di un'informativa preventiva.

Una specifica informativa preventiva è altresì prevista per gli aumenti di capitale delle banche e delle capogruppo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 51, che dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- art. 53, comma 3, che prevede i poteri della Banca d'Italia in ordine all'adozione di provvedimenti particolari nei confronti di banche;
- art. 56, che prevede che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione;

- art. 61, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia accerti che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso;
- art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le capogruppo secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Si richiama inoltre l'art. 159, commi 1 e 2, del T.U., il quale, con riferimento ai rapporti con le regioni a statuto speciale, dispone che in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia e che, nei casi in cui i provvedimenti previsti dall'art. 56 del T.U. sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*aumento di capitale*", l'operazione di aumento del capitale sociale effettuata tramite l'emissione di nuove azioni, l'aumento del valore nominale delle azioni in circolazione ovvero mediante l'emissione di obbligazioni convertibili o di "warrants";
- "*emissioni ordinarie delle banche a capitale variabile*", gli aumenti di capitale effettuati sulla base del prezzo fissato dal consiglio di amministrazione;
- "*emissioni straordinarie delle banche a capitale variabile*", gli aumenti di capitale effettuati sulla base del prezzo e delle modalità deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci;
- "*modificazione dello statuto*", ogni mutamento del contenuto dello statuto effettuato anche attraverso l'inserimento di nuove clausole, la modificazione o la soppressione di quelle esistenti;

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle capogruppo.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *accertamento delle modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo (Sez. II, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di competenza delle regioni a statuto speciale (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

- *richiesta di rimozione o di riformulazione di norme statutarie (Sez. II, par. 1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Modificazioni dello statuto**1.1 Procedura**

Le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia, entro 10 giorni, copia del verbale delle rispettive assemblee straordinarie nelle quali è stata deliberata la modifica dello statuto (1).

Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la trasmissione è effettuata tramite la capogruppo.

La Banca d'Italia valuta che le modifiche approvate non contrastino con la sana e prudente gestione e rilascia il provvedimento di accertamento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non è stato rilasciato il provvedimento di accertamento.

Avvenute l'omologazione da parte del tribunale e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie a stampa dello statuto, di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante (2).

1.2 Oggetto e criteri di valutazione

Formano oggetto della valutazione da parte della Banca d'Italia: la denominazione; l'operatività; il capitale sociale, le azioni e il limite al possesso di azioni; la composizione, il funzionamento, i poteri e le attribuzioni degli organi sociali; i termini di approvazione del bilancio.

Per le banche di credito cooperativo formano oggetto di valutazione anche le previsioni concernenti la competenza territoriale e i soci (cfr. Tit. VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3 e 4, delle presenti Istruzioni). Per le capogruppo vengono valutati anche l'oggetto sociale, la competenza degli organi sociali, la vigilanza (cfr. Tit. I, Cap. 2, Sez. IV, par. 1, delle presenti Istruzioni).

Indicazioni puntuali sui criteri di valutazione seguiti sono contenute nell'All. A del presente Capitolo.

Paragrafo modificato
([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2007](#), pag. 21).

Riferimento soppresso in quanto assorbito dall'iscrizione nel registro delle imprese ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001](#), pag. 4).

(1) Nell'assunzione della delibera di modificazione statutaria l'organo deliberante valuta l'opportunità di conferire al presidente del consiglio di amministrazione una delega espressa per apportare alla delibera stessa limitate variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia.

(2) È opportuno che nello statuto vengano riportati gli estremi degli atti che hanno variato il testo.

In ogni caso la Banca d'Italia verifica che nella modificazione dello statuto non vi siano elementi che possano essere di ostacolo a un ordinato svolgimento della gestione aziendale ovvero che possano determinare incertezze nel pubblico.

Nel caso di banche caratterizzate da aspetti problematici con riferimento ai profili tecnici o alla struttura organizzativa, la valutazione viene effettuata avendo riguardo alla specifica situazione della banca.

La Banca d'Italia può richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora nella concreta applicazione delle regole si rilevi che le scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla funzionalità aziendale.

2. Informativa preventiva

A fini informativi, le banche e le capogruppo inviano alla Banca d'Italia i progetti di modificazione dello statuto concernenti gli argomenti espressamente indicati nel par. 1.2 della presente Sezione.

Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, l'informativa è inviata tramite la capogruppo.

La comunicazione va effettuata entro 10 giorni dall'approvazione delle proposte di modifica statutaria da parte del consiglio di amministrazione e comunque prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci; in tale ambito, le banche e le capogruppo tengono conto dei tempi necessari per l'esame dei progetti di modificazione dello statuto e per la formulazione di eventuali osservazioni da parte della Banca d'Italia, in considerazione della portata innovativa dei progetti stessi. Nell'informativa vengono specificate le esigenze aziendali che hanno originato la proposta da sottoporre all'approvazione dei soci.

La Banca d'Italia si riserva di formulare eventuali osservazioni in relazione ai riflessi che il progetto di modifica statutaria può determinare sulla situazione tecnica e organizzativa della banca o del gruppo; tali osservazioni costituiscono un elemento di valutazione per il consiglio di amministrazione prima di sottoporre il progetto di modifica all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Paragrafo modificato e integrato ([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2007](#), pag. 21; [Bollettino di Vigilanza n. 4, aprile 2005](#), pag. 8; [Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2005](#), pag. 6; [Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2004](#), pag. 7).

3. Regioni a statuto speciale

Le banche a carattere locale aventi sede legale in regioni a statuto speciale per le quali è previsto un intervento delle regioni in materia di modifiche statutarie, si attengono, nei confronti della Banca d'Italia, alle medesime modalità di segnalazione previste nel par. 2 della presente Sezione.

La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla regione competente attenendosi ai medesimi criteri di valutazione individuati in via generale.

Avvenute l'omologazione da parte del tribunale e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, le banche interessate trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie

Riferimento soppresso in quanto assorbito dall'iscrizione nel registro delle imprese ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001](#), pag. 4).

a stampa dello statuto, di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante, nonché copia del provvedimento rilasciato dal competente organo regionale (1).

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

(1) È opportuno che nello statuto vengano riportati gli estremi degli atti che hanno variato il testo.

SEZIONE III

AUMENTI DI CAPITALE

1. Informativa preventiva

Le banche e le capogruppo inviano alla Banca d'Italia un'informativa sulle operazioni di aumento del capitale sociale almeno 60 giorni prima di sottoporre l'argomento all'approvazione dell'assemblea dei soci (1). Su motivata richiesta, la Banca d'Italia può consentire una riduzione dei termini.

Nell'informativa vanno illustrati:

- le modalità e i tempi di attuazione dell'operazione;
- gli obiettivi perseguiti, quali, ad esempio, le esigenze di finanziamento di società del gruppo, nuovi investimenti partecipativi, modifiche degli assetti proprietari, ecc.;
- gli effetti che l'operazione determina sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In ogni caso, vanno indicati: *a)* la stima del flusso di reddito aggiuntivo riveniente dalle previste forme di investimento e/o di impiego dei nuovi mezzi finanziari; la relativa proiezione va effettuata sulla base delle ipotesi di rendimento medio degli impieghi e degli investimenti, in relazione ai programmi operativi delle banche o delle capogruppo; *b)* il prevedibile deflusso di denaro per la remunerazione complessiva del capitale aggiuntivo, stimato in relazione alla politica dei dividendi che le banche o le capogruppo intendono seguire.

Le informazioni acquisite entrano a far parte del complessivo patrimonio informativo a disposizione della Banca d'Italia ai fini del monitoraggio della situazione tecnica degli intermediari.

Nel caso in cui l'aumento di capitale comporti la modifica dello statuto, l'informativa sull'operazione assorbe l'obbligo previsto dalla Sez. II, par. 2, del presente Capitolo. Resta ferma la procedura prevista per il rilascio del provvedimento di accertamento.

2. Banche a capitale variabile

L'informativa preventiva va resa dalle banche a capitale variabile per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo.

La medesima informativa non è dovuta nel caso di emissioni ordinarie, a meno che tali emissioni non si configurino come specifiche campagne, deliberate

(1) Qualora lo statuto deleghi gli amministratori a effettuare aumenti di capitale, l'informativa va resa prima della deliberazione delle singole operazioni da parte del consiglio di amministrazione.

dal consiglio di amministrazione, di ampliamento della base sociale e di aumento della dotazione patrimoniale.

*Allegato A***CRITERI DI VALUTAZIONE****Denominazione**

La denominazione deve essere coerente con il proprio oggetto sociale e tale da non determinare confusione con la denominazione di altre banche.

Operatività

L'operatività prevista nell'oggetto sociale deve essere coerente con la nozione di attività bancaria definita nel T.U. Pertanto, una formulazione dell'oggetto sociale conforme con il disposto del T.U. è valutata favorevolmente. Ciò non esclude, ovviamente, che possa essere scelto di limitare lo scopo sociale in relazione alle proprie vocazioni operative; in tali casi, la Banca d'Italia si riserva di verificare che tali limitazioni non siano in contrasto con le esigenze di equilibrio tecnico e di sana e prudente gestione della banca o del gruppo.

Si fa inoltre presente che è preferibile evitare formulazioni che contengano elenchi dettagliati delle operazioni che possono essere effettuate.

Capitale sociale, azioni e limite al possesso di azioni

Non sono consentite previsioni che possano essere di ostacolo ai processi di ricapitalizzazione. Vanno quindi evitate clausole che limitino la circolazione delle azioni.

L'attribuzione agli amministratori della facoltà di emettere obbligazioni convertibili, ovvero di effettuare aumenti di capitale — ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2420-ter e 2443 del c.c. — va prevista nello statuto; nel caso si intenda conferire tale delega, lo statuto riporta anche la durata della delega e l'ammontare delle operazioni.

L'eventuale limite al possesso di azioni da parte dei singoli soci deve essere chiaramente regolamentato e non fissato in misura così bassa da essere di fatto un ostacolo alla circolazione delle azioni.

Nelle modifiche riguardanti l'ammontare del capitale sociale si tiene conto degli effetti delle operazioni sottostanti sulla situazione tecnica e sui livelli di autofinanziamento.

Organi sociali

La distribuzione delle competenze tra i diversi organi aziendali, in relazione alle caratteristiche proprie dell'intermediario, deve essere in grado di assicurare una struttura delle deleghe efficiente e una corretta dialettica interna tra gli organi. Le attribuzioni di poteri tra gli organi vanno pertanto formulate in modo chiaro al fine di evitare incertezze e sovrapposizioni di competenze che si riflettono negativamente sulla funzionalità aziendale.

Occorre inoltre evitare quorum deliberativi degli organi collegiali particolarmente elevati, tali da ostacolare i processi decisionali.

In materia di deleghe, gli statuti contengono disposizioni sull'articolazione delle autonomie decisionali e ne specificano i limiti. In tali casi, va inoltre previsto un obbligo di informativa nei confronti del consiglio di amministrazione da parte degli organi delegati, secondo le modalità definite dal consiglio stesso.

segue *Allegato A*

Consiglio di amministrazione

La composizione del consiglio di amministrazione va resa coerente con le caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario e vanno evitate composizioni pleotoriche.

Per garantire unità di conduzione, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, va riservata alla competenza decisionale del consiglio la definizione delle linee strategiche, la nomina del direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del gruppo, l'approvazione e la modifica di regolamenti interni, l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Comitato esecutivo e amministratore delegato

La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato ovvero di più amministratori delegati può essere giustificata solo in realtà aziendali dalle caratteristiche dimensionali e operative complesse.

Direttore generale

Al vertice dell'esecutivo, di norma il direttore generale, va attribuita la sovraordinazione della gestione aziendale; esso è inoltre preposto all'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e alla gestione degli affari correnti e del personale; partecipa alle riunioni degli organi amministrativi.

Resta ferma la possibilità di valutare soluzioni diverse in relazione alla dimensione aziendale e alla complessità operativa.

Collegio sindacale

La composizione dell'organo di controllo va resa coerente con le previsioni di legge e con le Istruzioni di vigilanza.

Termini di approvazione del bilancio

La possibilità — prevista dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile — di prorogare la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio è consentita solo qualora sussistano particolari motivazioni legate al consolidamento dei conti di gruppi bancari di elevate dimensioni.

TITOLO III

Capitolo 2

SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

Cfr., in aggiunta alle integrazioni e modifiche riportate nel testo del Capitolo, le seguenti comunicazioni:

<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
luglio 2006	4
dicembre 2005	7
luglio 2002	3
ottobre 2001	10

TITOLO III - Capitolo 2

SUCCURSALI DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

In armonia con il diritto comunitario, il T.U. ha accolto il principio della libertà di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE).

Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attività dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si è prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditività e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario.

Le banche e le società capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacità dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete.

Per i gruppi bancari, è compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.

Le banche italiane possono espandersi e operare sui mercati in condizioni di parità con le banche degli altri paesi dell'UE.

La Banca d'Italia può intervenire vietando l'apertura di una succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza.

Per l'apertura di succursali in paesi non appartenenti all'UE è necessaria una autorizzazione della Banca d'Italia, che — oltre a esaminare l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza — verifica che sia garantito il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci.

Viene disciplinata, inoltre, l'apertura di uffici di rappresentanza delle banche in Italia e all'estero e di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento in paesi comunitari, coerentemente con le disposizioni previste per le banche.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento del mercato e un'adeguata tutela della clientela l'insediamento di succursali e di uffici di rappresentanza di banche nei locali di altre banche o società finanziarie è consentito a condizione che sia

adottata ogni cautela di natura organizzativa volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.

Le presenti Istruzioni disciplinano, infine, l'attività bancaria svolta al di fuori delle succursali e, in particolare, l'attività fuori sede della clientela. Tale norma è posta essenzialmente a tutela del risparmiatore e quindi deve essere considerata di interesse generale. A essa si attengono, pertanto, anche le banche estere che intendano operare in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Le procedure per lo stabilimento di succursali previste dalle presenti Istruzioni sono sintetizzate negli All. A, B e C del presente Capitolo.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 15, che disciplina lo stabilimento delle succursali di banche italiane, in Italia e in paesi esteri;
- art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

Si rammenta, infine:

- l'art. 78, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, nonché per irregolarità di gestione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività fuori sede*", l'attività svolta dalla banca in luogo diverso dalla sede legale o dalle proprie succursali;
- "*promotori finanziari*", i promotori iscritti all'albo previsto dall'art. 31 del T.U.F.;
- "*succursale*", un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.

Rientrano nella definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare (stagionali, saltuari, quelli di cassa mercati autorizzati ai sensi della legge n. 125 del 23.5.1959, cassa cambiali).

Non rientrano nella definizione di succursale:

- a) le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) presso i quali non è presente personale della banca (1);

(1) Per l'installazione di sportelli automatici (A.T.M. e P.O.S.) le banche di credito cooperativo si attengono alla disciplina prevista nel Tit. VII, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

- b) gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
 - c) i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale;
- "ufficio di rappresentanza", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati (cfr. anche Tit. VII, Capitoli 2 e 3, delle presenti Istruzioni).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane (1);
- capogruppo;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'insediamento di succursali di banche italiane in Italia (Sez. II, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione all'insediamento di succursali di banche italiane in Paesi comunitari (Sez. II, par.2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche italiane in paesi extracomunitari (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *proroga delle autorizzazioni (Sez. II, par. 4)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione all'insediamento di succursali di società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in paesi comunitari (Sez. IV, parr. 1 e 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

(1) In conformità alle disposizioni dell'art. 159, comma 3, del T.U. la disciplina prevista nel presente capitolo si applica anche alle banche con sede legale o comunque operanti nelle regioni a statuto speciale.

SEZIONE II

SUCCURSALI DI BANCHE

1. Succursali in Italia

Le banche possono istituire succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia. Le banche possono dar corso all'apertura delle succursali trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, salvo che questa sospenda l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza.

La scelta della localizzazione delle succursali rientra nell'autonomia decisionale delle banche e dei gruppi bancari (1). Per favorire una aggiornata valutazione dei mercati di nuovo insediamento, la Banca d'Italia mette a disposizione delle banche le informazioni circa le comunicazioni ad essa pervenute concernenti aperture di succursali, per le quali siano già decorsi i termini del silenzio-assenso.

L'insediamento di succursali nei locali di altre banche o società finanziarie è consentito a condizione che sia adottata ogni cautela di natura organizzativa volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.

La procedura autorizzativa semplificata del silenzio assenso non trova applicazione nei confronti delle banche operanti da meno di un anno (2) e delle banche in amministrazione straordinaria. Queste banche devono all'occorrenza presentare specifiche domande di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Le comunicazioni preventive e le segnalazioni successive relative all'apertura di succursali vanno effettuate dalle banche tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. In caso di simultanea apertura di più succursali le banche inviano contemporaneamente tutti i modelli 3 S.I.O.T.E.C. accompagnandoli con una relazione scritta che illustri gli obiettivi relativi ai progetti di espansione territoriale (cfr. par. 6 della presente Sezione).

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la relazione è inviata dalla capogruppo al fine di precisare come i progetti di espansione territoriale delle banche si inseriscono nell'ambito delle strategie del gruppo di appartenenza.

2. Succursali in paesi comunitari**2.1 Primo insediamento**

Le banche che intendano insediare una succursale in un paese appartenente all'UE inoltrano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'Al. A del presente Capitolo.

Paragrafo sostituito
([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2007](#), punto 2, pag. 22).

Paragrafo abrogato
([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.8).

(1) Per l'apertura di succursali le banche di credito cooperativo si attengono alle disposizioni relative alla "zona di competenza territoriale" previste nel Tit. VII, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

(2) Il termine decorre dalla data di inizio dell'operatività.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione è inoltrata dalla capogruppo.

La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorità competente del paese ospitante entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto. In tal caso, riprende a decorrere un nuovo termine di 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia dà comunicazione alla banca interessata dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del paese ospitante (1).

La banca può stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Autorità competente del paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica a questa Autorità.

Le succursali di banche italiane possono esercitare in paesi appartenenti all'UE le attività ammesse al mutuo riconoscimento e, inoltre, le attività bancarie (di cui all'art. 10 del T.U.) non ammesse al mutuo riconoscimento. L'esercizio di queste ultime attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

Le banche che, attraverso proprie succursali, intendono svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del paese ospitante.

La comunicazione preventiva relativa all'apertura di una succursale in un paese appartenente all'UE va inviata unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andrà utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. par. 6 della presente Sezione).

2.2 Modifiche delle informazioni comunicate

Le banche comunicano alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del paese ospitante le eventuali modifiche che intendono apportare all'operatività della succursale per quanto attiene alle attività ammesse al mutuo riconoscimento, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.

Le banche già insediate in un paese appartenente all'UE comunicano, mediante un mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. par. 6 della presente Sezione), l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

La comunicazione va inviata almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorità del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata.

(1) La Banca d'Italia notifica inoltre all'Autorità competente del paese ospitante l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità della banca e fornisce precisazioni sul sistema di garanzia dei depositi nel caso in cui la copertura assicurativa riguardi anche i depositi effettuati fuori dell'Italia.

Le banche che, in un momento successivo allo stabilimento, intendono svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del paese ospitante.

2.3 *Interventi della Banca d'Italia*

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una succursale in un paese comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le banche possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (1).

La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al par. 2.1 o 2.2 della presente Sezione.

Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

3. **Succursali in paesi extracomunitari**

3.1 *Richiesta di autorizzazione*

Le banche possono stabilire succursali in paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Le banche presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le informazioni elencate all'All. A del presente Capitolo.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda è inoltrata dalla capogruppo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda.

Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto. In tal caso, riprende a decorrere un nuovo termine di 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è sospeso. Della sospensione e della riapertura del termine viene data comunicazione agli interessati.

Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica, ai fini del rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci:

(1) Si rammenta che alle succursali all'estero di banche italiane si applicano le disposizioni in materia di controlli interni aziendali previste nel Tit. IV, Cap. 11, delle presenti Istruzioni.

- l'esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- la possibilità di agevole accesso alle informazioni, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza competente del paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli in loco sulla succursale estera.

La Banca d'Italia, inoltre, può non rilasciare l'autorizzazione per gli stessi motivi per cui può vietare lo stabilimento di una succursale in un paese comunitario (cfr. par. 2.3 della presente Sezione). Il mancato rilascio dell'autorizzazione è comunicato alla banca chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano.

La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una nuova succursale va inviata unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C. che andrà utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. par. 6 della presente Sezione).

4. Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali

Decorso il termine di 12 mesi senza che le iniziative di apertura di succursali presentate abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta delle banche interessate, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali dandone comunicazione almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia con mod. 3 S.I.O.T.E.C.

5. Uffici di rappresentanza

Le banche possono aprire uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e all'estero (1).

L'apertura sul territorio nazionale di uffici di rappresentanza nei locali di altre banche o società finanziarie è consentito a condizione che sia adottata ogni cautela di natura organizzativa volta a garantire la massima chiarezza nei rapporti con la clientela.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'Autorità competente del paese ospitante.

Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. l'inizio dell'attività, la chiusura e le comunicazioni di rettifica degli uffici di rappresentanza (cfr. par. 6 della presente Sezione).

(1) Le banche di credito cooperativo non possono aprire uffici di rappresentanza fuori della zona di competenza territoriale.

6. Procedure per le segnalazioni

Le banche inviano il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. All. B del presente Capitolo) per le segnalazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.

In particolare, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene utilizzato dalle banche per *le comunicazioni preventive* relative all'apertura di succursali di banche italiane in Italia e in paesi esteri.

Inoltre, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene inviato per:

- *le segnalazioni di inizio effettivo dell'attività* di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri. Tali segnalazioni vanno inviate entro 5 giorni dall'apertura dei nuovi insediamenti alla Filiale della Banca d'Italia che ha sede nel capoluogo della provincia dove è insediata la propria direzione centrale;
- *la chiusura* di succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e in paesi esteri;
- *le comunicazioni di rettifica* dei dati trasmessi da banche italiane, in relazione a succursali e uffici di rappresentanza (cambio di indirizzo, modifica del C.A.B., correzioni, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse, entro 5 giorni dall'evento, alla competente Filiale della Banca d'Italia.

A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di più succursali o uffici di rappresentanza le banche inviano contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C.

Le banche appartenenti a gruppi bancari inoltrano i modd. 3 S.I.O.T.E.C. tramite la capogruppo per le comunicazioni preventive relative alla simultanea apertura di più succursali in Italia e all'apertura di succursali all'estero.

I trasferimenti di succursali e uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Le trasformazioni da ufficio di rappresentanza in succursale devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura. Le trasformazioni da succursale in ufficio di rappresentanza vanno segnalate compilando due modd. 3 S.I.O.T.E.C., uno per la chiusura della succursale e uno per la segnalazione dell'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.

A fini di controllo la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro 30 giorni dalla ricezione del prospetto.

SEZIONE III

ATTIVITÀ BANCARIA FUORI SEDE

Sezione integrata da:
[Bollettino di Vigilanza n. 8, agosto 2002](#), pag. 38;
[Bollettino di Vigilanza n. 2, febbraio 2000](#), pag. 158.

1. Strumenti finanziari e servizi di investimento

Le banche offrono fuori sede strumenti finanziari e servizi di investimento nel rispetto delle norme che disciplinano tale attività (1).

2. Altri prodotti e servizi bancari e finanziari**2.1 Promozione e collocamento**

Le banche possono effettuare fuori sede attività di promozione dei propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonché dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolgono un servizio di intermediazione, utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri dipendenti e promotori finanziari, nonché altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi.

Le banche possono collocare fuori sede prodotti e servizi bancari e finanziari utilizzando i propri dipendenti e promotori finanziari, nonché altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari (2).

Le banche possono collocare prodotti e servizi, al di fuori delle succursali, anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, sulla base di apposita convenzione fra la banca e l'impresa o ente di assicurazione. La convenzione dovrà limitare l'operatività degli agenti o dei dipendenti assicurativi a prodotti standardizzati, ossia caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili; nel caso di operazioni di finanziamento il contratto deve prevedere che la valutazione del merito creditizio resti di esclusiva competenza della banca; inoltre, le assicurazioni o gli agenti assicurativi non devono avere un potere dispositivo o conclusivo nei confronti della banca.

Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca.

(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capo IV del T.U.F.

(2) Il collocamento di prodotti assicurativi è soggetto alla disciplina dettata in materia dall'ISVAP e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le banche possono effettuare fuori sede servizi di cassa e tesoreria; i locali usati per l'espletamento dei servizi devono essere utilizzati esclusivamente a tal fine (1).

2.2 Gestione delle attività

Le banche e i gruppi bancari adottano ogni cautela volta a garantire un continuo controllo dei rischi assunti mediante l'attività fuori sede.

Per l'attività fuori sede svolta da propri dipendenti, la banca deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono tale attività identificabili dalla clientela come rappresentanti della banca. I dipendenti devono essere forniti, inoltre, di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia riportante i dati anagrafici del dipendente e la banca per conto della quale opera. In caso di cessazione dell'attività fuori sede da parte del dipendente, il tesserino deve essere ritirato.

Nello svolgimento dell'attività fuori sede i dipendenti bancari si comportano con diligenza, correttezza e professionalità e osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività della banca per conto della quale operano, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla clientela di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività fuori sede.

Per l'attività fuori sede svolta tramite i promotori finanziari, la banca, nel caso di cessazione del rapporto con il promotore, ha cura di informare la clientela che ha rapporti con il promotore medesimo, con comunicazione scritta, al più tardi mediante l'estratto conto successivo alla cessazione.

Per quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento fuori sede, le banche fissano limiti massimi riferiti alle singole operazioni di finanziamento effettuabili in autonomia dagli intermediari, dai promotori o dai propri dipendenti e definiscono procedure atte a garantire una corretta valutazione del merito del credito.

Nello svolgimento di attività fuori sede diverse dai servizi di cassa e tesoreria il dipendente bancario può ricevere dalla clientela esclusivamente titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati alla banca per la quale il dipendente presta la propria attività.

Per lo svolgimento dei servizi di cassa, le banche valutano i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso il cliente e adottano le necessarie misure di salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per il materiale ritiro di fondi e valori al domicilio del cliente è opportuno che la banca utilizzi società specializzate nel trasporto valori.

(1) Lo svolgimento di qualsiasi altro tipo di attività è consentito soltanto in presenza di una succursale.

2.3 *Trasparenza delle condizioni contrattuali*

Per i prodotti per i quali le banche si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti, dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente la consegna ovvero la presa visione della documentazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in materia di pubblicità preventiva delle condizioni contrattuali (cfr. Tit. X, Cap. 1, delle presenti Istruzioni). Si rammenta che è cura della banca fornire, a tutti i soggetti che collocano per conto della banca medesima, i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici. La banca deve, altresì, verificare che i clienti abbiano ricevuto una informazione completa e aggiornata e conservare agli atti la suindicata dichiarazione sottoscritta dal cliente.

SEZIONE IV

STABILIMENTO IN PAESI COMUNITARI
DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO (1)

Sezione abrogata
([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.8).

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale

Una società finanziaria italiana può svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) è controllata da una o più banche italiane;
- b) le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- c) la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nel paese nel quale intende operare;
- d) è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- e) il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. (2).

La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione che verrà allegata alle comunicazioni previste al par. 2 della presente Sezione.

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

2. Procedura per lo stabilimento e interventi

Le società finanziarie che intendano svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale, seguono la procedura indicata per le banche nella Sez. II, par. 2, del presente Capitolo, effettuando una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contenente le informazioni indicate all'All. A del presente Capitolo (3).

(1) Per la disciplina dell'apertura di succursali nei paesi UE da parte di SIM e di intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. — ammessi al mutuo riconoscimento — cfr., rispettivamente, Titolo I, Capitolo 4, delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare e Parte I, Capitolo X, delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

(2) Restano escluse dall'obbligo dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., ovviamente, le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie per le quali è prevista l'iscrizione in un apposito Albo.

(3) La società finanziaria interessata all'apertura di una succursale invia la comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sulla società stessa. Qualora questa faccia parte di un gruppo bancario, la comunicazione deve essere trasmessa tramite la capogruppo alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali in un paese comunitario in relazione alla situazione tecnico-organizzativa della società finanziaria.

Qualora la società finanziaria appartenga a un gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta inoltre la situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza, secondo i criteri generali fissati per l'apertura di succursali all'estero. Nel caso in cui la società non sia inclusa in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti (1).

(1) Qualora la società non appartenga a un gruppo bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

*Allegato A***Informazioni richieste dalla Banca d'Italia
per lo stabilimento di prime succursali in paesi esteri***Succursali di banche in paesi comunitari*

La comunicazione, da inviare per ciascun paese di insediamento, deve indicare:

- lo Stato dell'UE nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;
- un programma di attività nel quale siano indicate le operazioni che la banca intende effettuare nel paese ospitante. In particolare, la banca deve specificare se intende svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento;
- la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
- il recapito della succursale nel paese estero ospitante dove possono essere richiesti i documenti;
- i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 100 milioni di euro (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nel paese ospitante.

La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento.

Succursali di banche in paesi extracomunitari

La domanda di autorizzazione deve contenere informazioni riguardanti:

- lo Stato estero nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;
- l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero;
- le attività che la banca intende effettuare nel paese ospitante;
- la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
- il recapito della succursale nel paese estero dove possono essere richiesti i documenti;
- i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
- l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari con un patrimonio di vigilanza inferiore a 1 miliardo di euro (1), la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nel paese ospitante.

(1) Per le banche non appartenenti a gruppi bancari si fa ovviamente riferimento al patrimonio di vigilanza individuale.

segue *Allegato A*

Succursali di società finanziarie in paesi comunitari

Oltre alle informazioni richieste alle banche per l'espansione in paesi comunitari, la comunicazione deve contenere:

- una dichiarazione che indichi il rispetto delle condizioni stabilite alla Sez. VIII, par. 1, del presente Capitolo;
- una dichiarazione della banca controllante, o delle banche controllanti, che attesti l'esistenza del requisito di controllo (cfr. Sez. IV, par. 1, lett. *a*), del presente Capitolo), la garanzia in solido dei soggetti controllanti per gli impegni presi dalla società e il loro impegno ad assicurare anche nel seguito il mantenimento dei suddetti requisiti (1);
- una dichiarazione della società capogruppo, o dei soggetti controllanti per le società non appartenenti a gruppi, contenente dettagli informativi sui sistemi di controllo che si intendono adottare nei confronti della succursale della società insediata all'estero.

La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento.

(1) Alla Banca d'Italia devono essere comunicate anche eventuali modifiche successive alle suddette informazioni.

Allegato B

BANCA D'ITALIA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina

1

Alla Banca d'Italia

Filiale di

Protocollo B.I.

Sez. 1 La presente comunicazione si riferisce a: 1 <input type="checkbox"/> Succursale 2 <input type="checkbox"/> Ufficio di rappresentanza	Sez. 2 Motivo della comunicazione: 1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva n. 2 <input type="checkbox"/> Apertura (Comunicazione preventiva n.) 3 <input type="checkbox"/> Chiusura 4 <input type="checkbox"/> Rettifica
Sez. 3 BANCA SEGNALANTE _____ <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/> (Codice A.B.I.) SEDE LEGALE _____	
Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ <input style="width: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> (Sigla Prov.) <small>(ovvero CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro)</small> <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/> (Codice comune B.I.) FRAZIONE _____ LOCALITÀ _____ INDIRIZZO _____ <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text"/> (C.A.P.) C.A.B. succursale <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/> DATA DI APERTURA <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/> DATA DI CHIUSURA <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/> Codice succursale B.I. <input style="width: 60px; border: 1px solid black;" type="text"/> <small>(da indicare solo per chiusura o per rettifica)</small>	

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

segue *Allegato B*

(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina

2

Sez. 5	EVENTUALI CONSIDERAZIONI DELLA BANCA							
_____ <small>(Luogo e data)</small>								
_____ <small>(Firma dei rappresentanti aziendali)</small>								
PARTE RISERVATA ALLA BANCA D'ITALIA								
Sez. 6	<p style="text-align: center;">DATA DI RICEZIONE DELLA SCHEDA DI COMUNICAZIONE (protocollo della Filiale) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"> </td> </tr> </table> <small>(GG MM AA)</small> </p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE DELLA FILIALE DELLA BANCA D'ITALIA CHE ESERCITA LA VIGILANZA SULLA BANCA</p> <p>LA PRESENTE COMUNICAZIONE SI RIFERISCE A:</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva per la quale non si è ritenuto di porre la sospensiva nei termini stabiliti;</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva per la quale è stata posta la sospensiva per le motivazioni di seguito riportate:</p> <p>BANCA D'ITALIA - FILIALE DI _____ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 15px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 15px;"> </td> </tr> </table> <small>(in codice)</small> </p> <p>N. _____ del _____ _____ <small>(Firma del Direttore)</small> </p>							

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

segue *Allegato B*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 3 S.I.O.T.E.C.

Il presente modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sezione 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.

Il "Motivo della comunicazione" deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sezione 2 del modulo.

Comunicazioni preventive:

per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sezione 2. Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di: data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca), cod. comune B.I. nei casi di insediamenti all'estero e C.A.B.

Apertura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data di chiusura, codice succursale B.I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza, cod. comune B.I. nei casi di insediamenti all'estero.

Si precisa che il codice C.A.B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.

Nei casi di apertura di succursali va indicato anche il riferimento alla comunicazione preventiva.

Chiusura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo, ad eccezione del codice comune B.I. nel caso di chiusura di insediamenti all'estero.

Con questa causale vanno segnalate anche le rinunce all'apertura di succursali e di uffici di rappresentanza già autorizzati.

Rettifica:

con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati già trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.

La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I. e del codice succursale B.I. per le succursali).

Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco.

Trasferimenti e trasformazioni:

i trasferimenti di succursali e uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Le trasformazioni da ufficio di rappresentanza in succursale devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura. Le trasformazioni da succursale in ufficio di rappresentanza vanno segnalate compilando due mod. 3 S.I.O.T.E.C., uno per la chiusura della succursale e uno per la segnalazione dell'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.

Allegato C

**INSEDIAMENTO IN ITALIA E ALL'ESTERO
DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DELLE BANCHE**

<i>Area di insediamento</i>	<i>Banche italiane</i>
in Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia per l'apertura di succursali con mod. 3 S.I.O.T.E.C. • Dopo l'apertura di ogni succursale o ufficio di rappresentanza, segnalazione alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod. 3 S.I.O.T.E.C.
in paesi comunitari	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia per l'apertura di succursali, accompagnata dal mod. 3 S.I.O.T.E.C. Potere di veto della Banca d'Italia entro 60 gg. • Dopo l'apertura di ogni succursale o ufficio di rappresentanza, segnalazione alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod. 3 S.I.O.T.E.C.
in paesi extracomunitari	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione della Banca d'Italia entro 90 gg. per l'apertura di succursali previo eventuale parere dell'Autorità di vigilanza del paese ospitante. La domanda di autorizzazione è accompagnata dal mod. 3 S.I.O.T.E.C. per le succursali. • Dopo l'apertura di ogni succursale o ufficio di rappresentanza, segnalazione alla Banca d'Italia entro 5 gg. con mod. 3 S.I.O.T.E.C.

TITOLO III

Capitolo 3

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO ALL'ESTERO

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO III - Capitolo 3

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO ALL'ESTERO*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 16 e 18 del T.U. disciplinano, in conformità dei principi stabiliti dalla Seconda direttiva di coordinamento bancario, lo svolgimento all'estero di attività bancarie e finanziarie in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, da parte delle banche e delle società finanziarie di emanazione bancaria.

Le presenti disposizioni, destinate alle banche italiane che intendono operare all'estero, definiscono le caratteristiche dei servizi rientranti nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e stabiliscono le procedure che dovranno essere seguite dalle banche per operare in tale regime.

Per quanto riguarda le procedure, le banche italiane che intendono operare in regime di libera prestazione di servizi in paesi UE, inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva che viene da questa successivamente notificata all'Autorità di vigilanza estera.

L'operatività di banche italiane in prestazione di servizi senza stabilimento in un paese extracomunitario è soggetta al rispetto della normativa del paese ospitante e comunque subordinata a un'autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata tenendo conto della situazione tecnico-organizzativa della banca.

Le disposizioni prevedono inoltre, in attuazione dell'art. 18 del T.U., la possibilità di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 16, comma 1, che consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali e nel rispetto delle procedure stabilite dalla Banca d'Italia;
- art. 16, comma 2, che consente alle banche italiane di operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 18, comma 1, che consente alle società finanziarie italiane che rispondono a determinati requisiti di svolgere in altri Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea (1).

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (telefono, telex, telefax, reti informatiche) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, da parte del prestatore sul territorio del destinatario, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti ovvero il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nel paese del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell'operatività tramite insediamento di succursali:

- a) i servizi resi dalle banche tramite sportelli automatici (ATM), installati nel territorio del paese ospitante, presso i quali è presente personale della banca (2);
- b) i servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - operino in via esclusiva per un'unica banca;
 - abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
 - possano obbligare la banca;
 - agiscano in via continuativa.

I servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

(1) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

(2) I servizi resi dalle banche tramite sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi comunitari: notifica all'Autorità di vigilanza del paese ospitante (Sez. II, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione delle banche alla prestazione di servizi senza stabilimento in paesi extracomunitari (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *libera prestazione di servizi delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in paesi comunitari: notifica all'Autorità di vigilanza del paese ospitante (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi comunitari

Le banche italiane possono operare senza stabilimento in paesi appartenenti all'UE in regime di libera prestazione di servizi.

Le banche che intendono svolgere per la prima volta attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi inviano una comunicazione alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (1).

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione è inoltrata dalla capogruppo (2).

Nella comunicazione la banca precisa:

- il paese in cui intende esercitare le attività;
- le attività ammesse al mutuo riconoscimento che si propone di svolgere;
- le modalità con le quali intende operare.

La Banca d'Italia provvede a notificare la comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del paese ospitante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del paese ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla banca interessata.

Le banche italiane che intendono esercitare in paesi comunitari attività bancarie non ammesse al mutuo riconoscimento, con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento, sono sottoposte alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

Tali banche inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del paese ospitante.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del paese ospitante ogni modifica alle informazioni di cui al presente paragrafo, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata.

Paragrafo abrogato
([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.8).

(1) Non sono tenute a inviare alcuna comunicazione le banche che già operavano in regime di libera prestazione di servizi anteriormente al 1° gennaio 1993.

(2) La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in paesi extracomunitari

Le banche italiane possono operare in un paese extracomunitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

L'autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda di autorizzazione è inoltrata dalla capogruppo.

Con la domanda di autorizzazione sono forniti gli stessi elementi informativi indicati al par. 1 della presente Sezione. In caso di domanda incompleta, la Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; in tal caso il termine è sospeso.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità di vigilanza competente del paese estero; in tal caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla banca interessata l'interruzione dei termini.

Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica l'esistenza dei seguenti elementi:

- l'esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- le possibilità di accesso alle informazioni presso la struttura temporanea, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza competente del paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli "in loco".

La Banca d'Italia può, inoltre, vietare la prestazione di servizi senza stabilimento in paesi extracomunitari per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative della banca.

La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto chiarendo le motivazioni di ordine tecnico che lo hanno determinato.

3. Libera prestazione di servizi in paesi comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

3.1 Condizioni per l'esercizio della libera prestazione di servizi

Una società finanziaria con sede legale in Italia (1) può svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;

Paragrafo abrogato
([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.8).

(1) Per le società di intermediazione mobiliare (SIM), cfr. Parte II, Titolo II, Capo III, del T.U.F. e Titolo I, Capitolo 4 delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.

- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nel paese nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti (1);
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione che verrà allegata alla comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del paese ospitante (cfr. par. 3.2 della presente Sezione).

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.

3.2 *Procedura per l'esercizio della libera prestazione di servizi*

Le società finanziarie che intendono svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi si attingono alla procedura indicata per le banche al par. 1 della presente Sezione (2).

Qualora la società finanziaria appartenga a un gruppo bancario, ai fini di valutare se la capogruppo è in grado di garantire la prudente gestione della filiazione, la Banca d'Italia tiene conto della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza. Nel caso in cui la società non sia inclusa in un gruppo, tali valutazioni attingono al complesso delle banche controllanti. La Banca d'Italia, inoltre, tiene conto della situazione tecnico-organizzativa della società finanziaria.

(1) Quando la società non appartiene a un gruppo bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

(2) La società finanziaria interessata all'esercizio di attività in libera prestazione di servizi invia la comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sulla società stessa. Qualora questa faccia parte di un gruppo bancario, la comunicazione deve essere trasmessa tramite la capogruppo alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.

TITOLO III

Capitolo 4

FUSIONI E SCISSIONI

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO III - Capitolo 4

FUSIONI E SCISSIONI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 57 del T.U. sottopone le fusioni e le scissioni cui partecipano banche all'esame della Banca d'Italia, che le autorizza quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

L'autorizzazione è condizione per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione, cui fanno seguito **la pubblicazione dello stesso**, l'approvazione da parte di ciascuna delle società interessate e infine, trascorso il termine abbreviato per l'eventuale opposizione dei creditori, l'attuazione dell'operazione.

L'intervento autorizzativo della Banca d'Italia si pone in una fase antecedente all'avvio del procedimento civilistico; in tal modo, si evitano eventuali turbative al mercato che potrebbero verificarsi nell'intervallo temporale tra l'annuncio al pubblico dell'operazione e la decisione sull'autorizzazione. È quindi necessario che le banche che intendono dar luogo a processi di fusione o di scissione informino preventivamente la Banca d'Italia.

Nel rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dei soggetti bancari risultanti dalle operazioni. Rimane impregiudicata la valutazione, ai sensi della legge 287/90, dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove sono insediate le banche interessate.

Le banche valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle fusioni e delle scissioni che intendono effettuare. L'esito di tali operazioni dipende infatti dai relativi vantaggi e costi, che devono essere preventivamente analizzati con consapevolezza e chiarezza di intenti.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 31, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano società per azioni;

Riferimento soppresso in quanto l'adempimento non è più previsto dal codice civile ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001](#), pag. 4).

- art. 36, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultano banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni;
- art. 57, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione;
- art. 159, commi 1 e 2, che, con riferimento ai rapporti con le regioni a statuto speciale, dispone che in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia e che, nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 31, 36 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Definizioni

Ai fini delle presente disciplina si definiscono:

- "*fusioni*", le operazioni che, a norma dell'art. 2501 del codice civile, si eseguono mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre;
- "*intermediari finanziari*", le società finanziarie iscritte nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del T.U.;
- "*scissioni*", le operazioni che, a norma 2504-septies del codice civile, si eseguono mediante il trasferimento dell'intero patrimonio di una società a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima ovvero mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una società a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima;
- "*società strumentale*", la società non finanziaria nella quale la banca o il gruppo bancario detiene, anche congiuntamente ad altri soggetti, una partecipazione di controllo e che esercita in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario all'attività della banca o del gruppo o, nel caso di detenzione congiunta, dei soggetti partecipanti; tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società stessa.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

- *autorizzazione alle fusioni (Sez. II, parr. 1, 2 e 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di competenza delle regioni a statuto speciale (Sez. II, par. 4)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione alle scissioni (Sez. III)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

FUSIONI

1. Premessa

All'aumento dimensionale che di norma si realizza con la fusione si riconnettono vantaggi legati alla diversificazione dell'attività e a un migliore utilizzo della capacità produttiva aziendale. Sotto il profilo dei costi rilevano, in particolare, le possibili difficoltà di integrazione fra le strutture organizzative dei soggetti partecipanti all'operazione.

L'attuazione di una fusione richiede pertanto un'attenta valutazione dei relativi vantaggi e costi per verificarne la convenienza economica. A tal fine si rende opportuna la redazione di un progetto industriale, in cui siano rappresentati i profili economici dell'operazione e le fasi in cui si dovrà articolare il processo di concentrazione.

Affinché la banca risultante da una fusione acquisti una propria identità organizzativa e operativa è necessario, infatti, il completamento di un processo di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle aziende preesistenti.

Lo sviluppo del processo è scandito da fasi che si susseguono in un ordine necessariamente sequenziale, in cui risultano di fondamentale importanza la definizione di un nuovo assetto organizzativo e la riformulazione delle strategie operative.

2. Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione alla fusione è inoltrata alla Banca d'Italia dalle banche interessate o, in caso di incorporazione, dalla banca incorporante prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-bis del codice civile.

Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta di autorizzazione è inoltrata tramite la capogruppo.

La richiesta è corredata di una relazione che contiene l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione e dei relativi vantaggi e costi. In particolare, con riferimento alla banca risultante dalla fusione, la relazione fornisce adeguati elementi informativi sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul personale.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi.

Nella relazione vanno inoltre indicate le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporti.

Quando alla fusione partecipano banche per le quali sussistono aspetti problematici con riferimento alla situazione tecnica o alla struttura organizzativa, la

relazione deve specificare come l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali.

Qualora alla fusione partecipino intermediari finanziari o società strumentali, vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di questi soggetti.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi della banca che risulta dalla fusione. In particolare, vengono considerati:

- la capacità di rispettare le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, di trasformazione delle scadenze;
- il livello dei costi, fissi e per il personale;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni, con riguardo al sistema dei controlli interni e all'integrazione dei flussi informativi.

Nel rilascio dell'autorizzazione alle fusioni a cui partecipino banche caratterizzate da aspetti problematici, la Banca d'Italia può consentire deroghe a singole regole di vigilanza prudenziale, per periodi di tempo limitati.

3. Banche popolari e banche di credito cooperativo

Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni e le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultano società per azioni sono autorizzate con riferimento all'interesse dei creditori ovvero a esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.

Le fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultano banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni sono autorizzate nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità.

Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando in relazione all'oggetto delle modificazioni gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

4. Regioni a statuto speciale

Nei casi di fusioni in cui l'autorizzazione sia di competenza di regioni a statuto speciale, si applica, ai fini del rilascio del parere vincolante stabilito dall'art. 159, comma 2, del T.U., la procedura autorizzativa prevista dal par. 2 della presente Sezione. In tali casi le banche trasmettono alla Banca d'Italia la relazione indicata dal predetto paragrafo 2.

Per le modalità di esercizio dei poteri attribuiti a regioni a statuto speciale, si rinvia alla disciplina prevista dalle leggi costituzionali e dalle relative norme di attuazione.

5. Succursali di banche extracomunitarie

La fusione fra succursali di banche extracomunitarie già insediate in Italia che fa seguito alla fusione tra le rispettive case madri richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia. Si applica, in questo caso, la disciplina prevista nel Tit. VII, Cap. 3, Sez. III, delle presenti Istruzioni.

Nel caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato la casa madre, la succursale di una banca extracomunitaria già insediata in Italia cambi la propria denominazione assumendo quella di un soggetto non autorizzato a operare in Italia, si applica la disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di banche extracomunitarie, prevista nel Tit. VII, Cap. 3, Sez. II, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE III

SCISSIONI

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca interessata prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2504-octies del codice civile.

Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari, la richiesta di autorizzazione è inoltrata tramite la capogruppo.

La richiesta è corredata di una relazione contenente la descrizione degli elementi patrimoniali che vengono trasferiti e l'illustrazione degli obiettivi economico-organizzativi che si intendono perseguire attraverso la scissione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi delle banche risultanti dalla scissione. Si applica la procedura autorizzativa prevista dalla Sez. II, par. 2, del presente Capitolo per le fusioni.

L'autorizzazione non verrà rilasciata qualora dalla scissione possano derivare configurazioni di gruppo "orizzontale" che contrastino con la trasparenza e la riconoscibilità dei rapporti di gruppo e con le esigenze della vigilanza consolidata.

Nel caso in cui, per effetto della scissione, si costituiscano nuove banche, si applica la disciplina relativa all'autorizzazione all'attività bancaria (1).

(1) Cfr. Tit. I, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE IV

TERMINI E PROCEDURA

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Il termine è interrotto nei casi di richiesta di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di 60 giorni.

Nei casi di fusioni o di scissioni per i quali la Banca d'Italia richieda elementi informativi a un'autorità di vigilanza di un paese estero, il termine di 60 giorni è sospeso. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Ottenuta l'autorizzazione, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile e dal T.U., che prevede:

- il *deposito* del *progetto* di fusione o di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese e la sua *pubblicazione* per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 2501-bis c.c.);
- la redazione, da parte degli organi amministrativi delle società interessate, di una *situazione patrimoniale* (art. 2501-ter c.c.) e di una *relazione* che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto (art. 2501-quater c.c.);
- la redazione di una *relazione* da parte di uno o più esperti per ciascuna società (art. 2501-quinquies c.c.);
- il *deposito*, nella sede di ciascuna società durante i trenta giorni precedenti l'assemblea e finché l'operazione sia deliberata, dei predetti atti (progetto, situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori e degli esperti), unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi corredata delle relazioni degli amministratori e dei sindaci e dell'eventuale relazione di certificazione (art. 2501-sexies c.c.);
- l'*approvazione*, da parte delle assemblee straordinarie, del progetto di fusione o di scissione (art. 2502 c.c.);
- il *deposito* della delibera assembleare di approvazione del progetto per l'omologazione da parte del tribunale, l'iscrizione nel registro delle imprese e la *pubblicazione* per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 2502-bis c.c.). Nel caso in cui l'operazione comporti modifiche statutarie, per il deposito della delibera assembleare è necessario che sia intervenuto l'*accertamento* della Banca d'Italia (articoli 56 e 61, comma 3, del T.U.) (1);
- la *stipula* dell'atto di fusione o di scissione, trascorso il termine di 15 giorni dall'iscrizione ovvero dalla pubblicazione della delibera per l'opposizione dei creditori e degli obbligazionisti (articoli 57, comma 3, del T.U.; 2503 e 2503-bis c.c.);
- il *deposito* dell'atto finale per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2504 c.c.).

Riferimento soppresso in quanto l'adempimento non è più previsto dal codice civile ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001](#), pag. 4).

Riferimento soppresso in quanto l'adempimento non è più previsto dal codice civile ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001](#), pag. 4).

(1) Cfr. Cap. 1 del presente Titolo.

Le banche tengono costantemente informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura (1); esse sono tenute a inviare alla Banca d'Italia le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.

La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni agli albi previsti dagli artt. 13 e 64 del T.U.

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

(1) Deve essere trasmessa alla Banca d'Italia anche copia del provvedimento di autorizzazione del competente organo regionale, qualora previsto.

TITOLO III

Capitolo 5

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI A BANCHE

Cfr. le seguenti comunicazioni modificative ed integrative:	
<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
dicembre 2007	3
dicembre 2000	3

TITOLO III - Capitolo 5

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI A BANCHE*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 58 del T.U. prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune (1); in particolare, viene consentito alle banche di rendersi cessionarie a qualsiasi titolo di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

La banca cessionaria dà notizia della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in modo da consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

L'art. 58 prevede inoltre che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

Tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilità della banca cessionaria, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative, l'autorizzazione va richiesta dalla cessionaria medesima.

Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria. Rimane impregiudicata la valutazione, ai sensi della legge 287/90, dell'impatto sull'assetto concorrenziale delle aree di mercato ove è insediata la banca cessionaria.

Le banche valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualità dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione delle stesse è rimessa altresì la determinazione del prezzo di cessione, la congruità del quale ricade nella responsabilità dei competenti organi aziendali.

(1) I privilegi e le garanzie esistenti a favore del cedente conservano validità e grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione; nei confronti dei debitori ceduti non sono necessarie l'accettazione o la notificazione disposte dall'art. 1264 del codice civile; i creditori ceduti possono, entro tre mesi dalla pubblicazione, esigere l'adempimento dal cedente o dalla banca cessionaria; entro il medesimo termine, coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere per giusta causa, salvo la responsabilità del cedente.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 58, comma 1, il quale dispone che la Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco e che le istruzioni possono assoggettare le operazioni di maggiore rilevanza ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 58, comma 2, il quale prevede che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*marginale patrimoniale*", la differenza tra il patrimonio di vigilanza e il requisito patrimoniale minimo complessivo;
- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito nel Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- "*requisito patrimoniale minimo complessivo*", l'aggregato definito nel Tit. IV, Cap. 4, delle presenti Istruzioni;

e inoltre, fatta salva l'evoluzione giurisprudenziale che dovesse registrarsi in materia:

- "*azienda*", il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- "*ramo di azienda*", le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- "*rapporti giuridici individuabili in blocco*", i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie operanti in Italia. Le disposizioni concernenti l'autorizzazione della Banca d'Italia (cfr. parr. 2 e 3 della Sezione II) si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione per le operazioni di cessione (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

1. Cessione di rapporti giuridici a banche

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche ai sensi dell'art. 58 del T.U. tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco così come definiti nella Sez. I, par. 3, del presente Capitolo.

La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2 della presente Sezione, andrà menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove se ne ravvisi l'opportunità.

La banca cessionaria dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dalla banca cessionaria presso i locali del cedente, dovrà essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte bancaria nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora venga acquisita una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui la banca cessionaria non sia già in possesso (ad es.: credito su pegno; esercizio dei servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al par. 2 della presente Sezione, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri di cui al par. 3 della presente Sezione.

L'acquisizione di succursali da parte di una banca extracomunitaria non insediata in Italia è soggetta alla disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di banche extracomunitarie, prevista nel Tit. VII, Cap. 3, delle presenti Istruzioni.

2. Operazioni soggette ad autorizzazione

Sono sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia le operazioni di cui al par. 1 della presente Sezione quando la somma delle attività e delle passività

oggetto della cessione supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria.

Qualora il margine patrimoniale di una banca o del gruppo bancario di appartenenza sia nullo o negativo, le operazioni in cui essa si renda cessionaria di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco sono comunque sottoposte ad autorizzazione.

3. Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca cessionaria; essa contiene la descrizione dell'oggetto della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che la banca intende conseguire.

In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche dell'incidenza dell'eventuale avviamento sul patrimonio di vigilanza della banca cessionaria (1).

Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione della banca.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria e del gruppo di appartenenza.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine è interrotto.

Nei casi di operazioni per le quali la Banca d'Italia richieda elementi informativi alla banca ovvero a un'Autorità di vigilanza di un paese estero, il termine di 60 giorni è sospeso. La Banca d'Italia comunica la sospensione del termine alla banca interessata.

(1) Cfr. Tit. IV, Cap. 1, Sez. II, par. 1.1, delle presenti Istruzioni.

TITOLO IV (vigilanza regolamentare)

TITOLO IV

Capitolo 1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il presente Capitolo è stato abrogato dall'atto di emanazione della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2006](#), pag. 14) e sostituito dal Titolo I, Capitolo 2 della Circolare stessa.

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dal [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e dalla [Circolare n. 285 \(Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013, pag. II.1\)](#).

TITOLO IV - Capitolo 1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

È ormai consolidata, nelle sedi comunitarie e internazionali, la consapevolezza del ruolo centrale che la disciplina sul patrimonio delle banche riveste nella normativa di vigilanza.

Il patrimonio infatti rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca.

Il patrimonio inoltre costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della stabilità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre l'operatività in diversi comparti.

La presente disciplina, conformemente alle direttive comunitarie, indica le modalità di calcolo del patrimonio utile a fini di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tale somma vengono dedotte le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
- art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

- art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;

e inoltre:

- dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1);
- dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, così come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE;
- dall'Accordo internazionale di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998, e dall'"Emendamento all'Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*partecipazione*", il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- "*plusvalenza (minusvalenza) implicita*", differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;
- "*portafoglio immobilizzato*", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalità di stabile investimento;
- "*portafoglio non immobilizzato*", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2);

Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3);

(1) Cfr. G.U. n. 24 del 31.1.1994.

(2) Cfr. capitolo 1, par. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.

(3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata di copertura quando:

- a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca.

4. Destinatari della disciplina

A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (4).

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (5).

A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano:

- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

Alle singole banche che detengono partecipazioni in società bancarie e finanziarie in misura pari o superiore al 20 per cento, senza tuttavia che ricorrano situazioni di controllo congiunto, può essere richiesto il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato nei casi in cui, a giudizio della Banca d'Italia, si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *nulla osta alla computabilità nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par. 1.3):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta al rimborso degli strumenti innovativi di capitale (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par. 1.3):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta al rimborso degli strumenti ibridi di patrimonializzazione (Sez. II, par. 4.1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta al rimborso anticipato delle passività subordinate (Sez. II, par. 4.2):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta alla computabilità nel patrimonio supplementare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (Sez. II, par. 4.4):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

(4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

(5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

- *nulla osta al riacquisto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (Sez. II, par. 4.5):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta per l'utilizzo della metodologia analitica per il calcolo delle riduzioni di valore collegate al rischio paese (Sez. II, par. 7.1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato (Sez. II, par. 9.1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni che si configurino come operazioni di finanziamento e di investimento in strumenti non di capitale (Sez. II, par. 9.1):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nulla osta per l'esclusione dall'aggregato dei crediti non garantiti, utile per il calcolo delle riduzioni di valore ai fini del rischio paese, delle operazioni di cofinanziamento con banche multilaterali di sviluppo (All. A):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

1.1 Patrimonio di base

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

- il capitale versato;
- le riserve;
- il fondo per rischi bancari generali;
- gli strumenti innovativi di capitale (cfr. par. 3 della presente Sezione).

Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base" (6).

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

1.2 Patrimonio supplementare

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4 della presente Sezione:

- le riserve di rivalutazione;

(6) In ossequio al principio secondo cui gli elementi del patrimonio di vigilanza devono essere depurati dagli eventuali oneri di natura fiscale, le banche che adottano l'impostazione contabile basata sull'*income statement liability model* e registrano gli effetti della fiscalità differita sono tenute a dedurre dalle componenti positive del patrimonio di base le passività per imposte differite gravanti su tali componenti, al verificarsi delle condizioni indicate dalla normativa di bilancio (elevate probabilità di sostenere l'onere per fiscalità differite).

- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4 della presente Sezione);
- il fondo rischi su crediti (cfr. par. 5 della presente Sezione), al netto delle minusvalenze nette su titoli (cfr. par. 6 della presente Sezione) e degli altri elementi negativi (cfr. par. 7 della presente Sezione);
- le plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni (cfr. par. 8 della presente Sezione).

1.3 *Deduzioni*

Dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e società finanziarie (cfr. par. 9 della presente Sezione).

1.4 *Limiti di computabilità*

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base entro un limite pari al 15 per cento dell'ammontare del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi. L'eventuale ammontare in eccesso può essere computato nel patrimonio supplementare, alla stregua di uno strumento ibrido di patrimonializzazione.

Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base.

Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base.

Il fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi, è computato nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari all'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente individuale di solvibilità (7).

Le plusvalenze nette su partecipazioni non possono essere computate nel patrimonio supplementare per un importo eccedente il 30 per cento del patrimonio di base.

(7) Per il calcolo delle attività di rischio ponderate cfr. Cap. 2, Sez. II, del presente Titolo; a tale aggregato si aggiunge un importo pari a 12,5 volte la somma dei requisiti patrimoniali di mercato di natura creditizia (rischio specifico dei titoli di debito e di capitale, rischio di posizione delle quote di o.i.c.r. (organismi di investimento collettivo del risparmio), rischio di regolamento e rischio di controparte; cfr. Cap. 3 del presente Titolo). Ovviamente, le attività di rischio ponderate da utilizzare per il calcolo di tale limite devono essere determinate senza dedurre l'eccedenza degli altri elementi positivi.

2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria (8).

Le banche di credito cooperativo con patrimonio di vigilanza inferiore a 2 milioni di euro devono adeguarsi a tale limite entro il 31 dicembre 2001.

Per motivate esigenze la Banca d'Italia potrà accordare un prolungamento, sino a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio di adeguamento purché la banca rispetti il requisito patrimoniale minimo complessivo (9).

* * *

Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza.

3. Strumenti innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi di capitale, quali le *preference shares*, sono titoli emessi da controllate estere incluse nel gruppo bancario (cfr. Sez. III, par. 1.3, del presente Capitolo).

La computabilità nel patrimonio di base degli strumenti innovativi di capitale è consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle banche. Tali condizioni sono le seguenti:

- a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in un paese della zona A;
- b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia;
- c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;
- d) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la banca che controlla direttamente o indirettamente la società emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio;
- e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;

(8) Cfr. Tit. I, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

(9) Cfr. Cap. 4 del presente Titolo.

- f) il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della banca medesima, qualora il requisito patrimoniale minimo complessivo della banca scenda al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio;
- g) in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori.
- h) vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

La computabilità nel patrimonio di base individuale degli strumenti innovativi di capitale è autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti descritti nel presente paragrafo. La Banca d'Italia fa conoscere le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica inoltre la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario.

4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Previo nulla osta della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi — per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente — i seguenti elementi:

- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta per ottenere il nulla osta della Banca d'Italia va presentata dalla società capogruppo.

I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

4.1 *Strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta della Banca d'Italia (10).

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto *a*) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al nulla osta della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia emana entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta il provvedimento tenendo conto della capacità della banca di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

4.2 Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti *a*) e *c*), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza (11) (12).

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di *step-up* prossimi a tale limite massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilità nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso.

(10) Ove gli strumenti ibridi di patrimonializzazione siano emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli, si richiama quanto previsto nel Titolo V, Cap. 3, Sez. V, delle presenti Istruzioni.

(11) Tuttavia, in considerazione del fatto che in passato era consuetudine internazionale inserire nei contratti di prestito subordinato clausole del tipo *negative pledge* e *cross default* (secondo le quali è possibile il rimborso anticipato in presenza di inadempimenti dell'ente emittente), la computabilità dei prestiti stipulati anteriormente al mese di luglio 1988 (mese di entrata in vigore dell'Accordo di Basilea) può essere consentita anche in presenza di tali clausole.

(12) Ove le passività subordinate siano emesse sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli, si richiama quanto previsto nel Tit. V, Cap. 3, Sez. V, delle presenti Istruzioni.

L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione della banca.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

4.3 *Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"*

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nella presente Sezione, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di *on-lending*).

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di *on-lending*.

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

- che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato;
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di *on-lending* a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

4.4 *Nulla osta alla computabilità*

La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio

supplementare va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla banca.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (*offering circular*);
- l'accordo di "trust" (*trust agreement*);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le banche possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sarà inviato una volta che esse abbiano dato corso all'operazione.

La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei par. 4.1 e 4.2 della presente Sezione, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale, sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosità dell'operazione contrattualmente prevista.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

4.5 *Riacquisto da parte della banca emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate*

La banca può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dalla stessa emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (13).

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio supplementare (14).

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati è soggetto al nulla osta della Banca d'Italia: quest'ultimo caso è da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una

(13) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

(14) Le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione riacquistati sono dedotti dal patrimonio di vigilanza al valore di bilancio.

quota del debito (15). Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta è inviata dalla società capogruppo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonché le operazioni di finanziamento concesse dalla banca per finalità di riacquisto di tali passività sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passività della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

5. Fondi rischi su crediti

Sono ammessi nel computo del patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non hanno, pertanto, funzione rettificativa.

6. Minusvalenze nette su titoli

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite su titoli detenuti nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna rettifica al patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza.

(15) Per effetto della clausola *illegality clause* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

7. Altri elementi negativi

Gli altri elementi negativi sono costituiti dalle eventuali riduzioni di valore del portafoglio crediti richieste ai fini di vigilanza (16).

Fra tali riduzioni di valore rientrano:

- le perdite sui crediti di rilevante entità che dovessero emergere nei mesi successivi a quelli di dicembre e di giugno;
- le perdite sui crediti connesse con il "rischio paese" (determinate sulla base delle disposizioni di cui al par. 7.1 della presente Sezione) per la parte ovviamente di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dell'utile o della perdita annuale o semestrale.

7.1 *Rischio paese*

Le banche, in relazione all'ammontare dei crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti aventi sede in paesi appartenenti alla zona B, devono calcolare le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" secondo la "metodologia analitica" ovvero la "metodologia semplificata".

Le banche tenute a utilizzare la "metodologia analitica" sono individuate dalla Banca d'Italia sulla base di parametri quantitativi espressivi della misura dell'esposizione delle banche stesse verso i paesi appartenenti alla zona B.

Le banche che, sebbene non tenute, vogliono calcolare le svalutazioni di vigilanza relative al "rischio paese" in base alla "metodologia analitica" devono preventivamente avanzare richiesta alla Banca d'Italia. Tali modalità di calcolo potranno essere utilizzate dopo il rilascio del nulla osta della Banca d'Italia.

Nell'All. A del presente Capitolo sono riportati i criteri per l'individuazione dei crediti non garantiti e le modalità di calcolo previste dalle due metodologie.

8. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società non bancarie e non finanziarie, quotate in un mercato regolamentato, si compensano.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare.

Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.

(16) La disciplina in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari prescrive infatti che le perdite di valore dei crediti — determinate secondo le distinte fasi valutative: di tipo analitico e forfettario — debbano essere portate in diretta diminuzione del valore dei crediti stessi esposto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.

9. Attività dedotte dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

- a) le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti;
- b) le partecipazioni in titoli nominativi (17) di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni (18);
- c) le partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche e società finanziarie, diversi da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare; il valore è determinato al lordo dell'eccedenza degli altri elementi positivi rispetto al limite dell'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate.

Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicati ai precedenti punti a) e c), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti (19).

9.1 Partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza

Previo nulla osta della Banca d'Italia le banche possono, in via temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero gli strumenti innovativi di capitale, le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato.

Inoltre, non vengono dedotte dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni nonché le attività irredimibili e subordinate possedute in altre banche e società finanziarie consolidate con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza.

Previo nulla osta della Banca d'Italia le banche possono non dedurre le partecipazioni in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti

(17) Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative.

(18) Non vengono dedotte le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

(19) Non sono pertanto dedotti i prestiti subordinati di 3° livello emessi dalle banche (cfr. Cap. 3, Parte Prima, Sez. II del presente Titolo).

non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (20).

Le banche potranno non portare in deduzione dal patrimonio, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, le operazioni di investimento in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali l'Autorità di vigilanza bancaria del paese abbiano consentito esplicitamente tale facoltà.

10. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale

10.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale (21).

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non fosse stato ancora approvato.

A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

(20) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attività di rischio assumibili (c.d. *double gearing*).

(21) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite dalle presenti istruzioni (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali).

10.2 *Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca, secondo quanto di seguito indicato:

- se la banca è soggetta al controllo legale dei conti, l'utile di fine esercizio e quello infrannuale sono verificati da revisori esterni (22);
- se la banca ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio d'esercizio, l'intervento dei revisori esterni è richiesto esclusivamente per il controllo dell'utile annuale. Per la verifica dell'utile semestrale viene lasciata alla discrezionalità degli amministratori della banca stessa la scelta di ricorrere a revisori esterni o ai sindaci;
- se la banca non è tenuta al controllo legale dei conti e non ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio, il controllo dell'utile annuale e semestrale è demandato al collegio sindacale.

Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni — quando presenti — oltre a quelli eseguiti per la certificazione, legale o volontaria, del bilancio di fine esercizio.

Per il calcolo del patrimonio relativo al mese di giugno, l'ammontare dell'utile semestrale è verificato (dai revisori esterni o dal collegio sindacale) sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano quantomeno: la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione; il rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione di tali criteri; il rispetto del principio della competenza economica.

Quando il risultato semestrale è verificato da revisori esterni, gli amministratori della banca valutano l'opportunità di concordare con i revisori le modalità tecniche di espressione del giudizio.

10.3 *Succursali in Italia di banche extracomunitarie*

In alternativa a quanto disposto in precedenza, le succursali in Italia di banche extracomunitarie possono calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della propria casa madre anche se diversa da quella del 31 dicembre.

Le succursali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione degli utili annuali effettuata dalla propria casa madre in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale.

(22) Rientrano nella presente disciplina le società bancarie soggette a revisione contabile obbligatoria secondo quanto previsto dal T.U.F.

In tale ipotesi, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Conseguentemente, tali succursali utilizzano per le segnalazioni patrimoniali la matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui è intervenuta l'approvazione del bilancio.

Resta fermo l'obbligo di procedere al calcolo delle minusvalenze nette su titoli immobilizzati e delle riduzioni di valore del portafoglio crediti connesse con il "rischio paese", secondo la metodologia indicata nell'All. A del presente Capitolo.

Per la determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, le succursali, qualora la casa madre calcoli gli utili o le perdite semestrali, possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa madre.

Anche in questo caso, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Tali variazioni patrimoniali, che includono anche quelle connesse al fattore "rischio paese" e alle minusvalenze nette su titoli, sono segnalate nella matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui è intervenuta la quantificazione.

Se la casa madre delle succursali in Italia di banche extracomunitarie non procede al calcolo della situazione semestrale, le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (23):

- hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entità;
- possono ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore connesse con il "rischio paese" e le minusvalenze nette sui titoli immobilizzati.

10.4 *Variazioni patrimoniali trimestrali*

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione;
- aumenti delle perdite su crediti di rilevante entità;

(23) Qualora la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio sia avvenuta in un trimestre diverso da quello che si conclude a dicembre, la situazione semestrale potrà essere inviata sei mesi dopo la suddetta segnalazione.

- emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e/o società finanziarie;
- assunzioni e dismissioni di strumenti innovativi di capitale, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche e/o società finanziarie;
- processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.

11. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano i dati relativi al patrimonio di vigilanza in un'apposita sezione della matrice dei conti.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 marzo e il 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente il 25 aprile e il 25 ottobre).

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

* * *

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza individuale si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

SEZIONE III

PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

Il patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato secondo le istruzioni di seguito indicate.

1.1 Struttura del patrimonio

Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, differenze negative o positive che risultano dalla valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, elementi patrimoniali negativi o positivi di pertinenza di terzi).

Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (24).

Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale.

1.2 Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (25).

In particolare:

- il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati;
- il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto;
- il metodo del patrimonio netto si applica:
 - a) alle società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (26) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 87/92;

(24) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi da società del gruppo sono equiparati ai finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione.

(25) Cfr. il fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.

(26) Qualora la singola banca detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.

- b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario in modo esclusivo o congiunto ovvero sottoposte a influenza notevole ai sensi della suddetta norma del d.lgs. 87/92.

Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui al punto a) si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento degli stessi al metodo di consolidamento integrale o proporzionale.

Dall'applicazione dei metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della società capogruppo o della singola banca partecipante;
- 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le società di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia può, con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere sia alla capogruppo sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attività dei seguenti soggetti:

- a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca;
- b) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;
- c) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto b);
- d) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) società finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle società di cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca.

1.3 *Strumenti innovativi di capitale*

La computabilità nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi di capitale è consentito solo in presenza di condizioni che garantiscano

pienamente la stabilità della base patrimoniale del gruppo bancario. Tali condizioni sono le stesse indicate alla Sez. II, par. 3 del presente Capitolo, ad eccezione della condizione sub *h*).

La computabilità nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi di capitale è autorizzata dalla Banca d'Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti previsti. Ai fini dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica inoltre la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario.

1.4 *Rischio paese*

Il calcolo delle riduzioni di valore connesse al "rischio paese" è effettuato:

- secondo la "metodologia analitica", indicata nell'All. A del presente Capitolo, quando del gruppo bancario iscritto all'albo faccia parte una banca tenuta ad applicare tale metodologia ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale;
- secondo la "metodologia semplificata", pure indicata nell'All. A del presente Capitolo, negli altri casi.

1.5 *Verifica del risultato consolidato*

La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, è demandata agli stessi organi o soggetti cui è attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le medesime modalità previste nella Sez. II del presente Capitolo.

1.6 *Riacquisto di passività subordinate o di strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Nel caso di riacquisto finalizzato all'annullamento dei certificati rappresentativi dell'operazione, l'obbligo di richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia compete alla capogruppo anche nell'ipotesi in cui il riacquisto venga effettuato da una società controllata appartenente al gruppo.

2. **Compiti della capogruppo**

La capogruppo emana, nei confronti delle società componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato.

Per assicurare l'attendibilità dei dati è necessario che il gruppo sia dotato di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo.

3. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia

Il calcolo del patrimonio di vigilanza su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

La capogruppo o la singola banca (quest'ultima nei casi previsti) invia le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalità e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

*Allegato A***"RISCHIO PAESE":
METODOLOGIE DI CALCOLO***Metodologia analitica*

Le banche esposte in misura rilevante verso i paesi appartenenti alla zona B (27) calcolano le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sulla base di metodologie che:

- selezionino i paesi più rischiosi per classi di rischio attraverso la ponderazione dei fattori rilevanti per l'apprezzamento del "rischio paese", quali, ad esempio, "performance" sul servizio del debito, indicatori macroeconomici, "performance" sui mercati, assetto istituzionale dei sistemi economici;
- associno a tali classi percentuali differenziate di rettifica forfettaria;
- applichino ai "crediti non garantiti", vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi ritenuti "a rischio" le corrispondenti percentuali di rettifica forfettaria.

Tra i soggetti residenti nei paesi ritenuti "a rischio" sono incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche nazionali aventi sede nei paesi a rischio.

Più in generale occorre distinguere se la controparte sia una filiazione ovvero una succursale di una banca. Nel primo caso, deve farsi riferimento al paese di insediamento della filiazione stessa; nel secondo caso, al paese di residenza della casa-madre.

L'importo complessivo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese", determinato sulla base delle metodologie citate, non può, in ogni caso, risultare inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione della specifica metodologia di misurazione del "rischio paese" definita, secondo criteri analoghi, in collaborazione con le banche in sede ABI.

Tale metodologia prevede la suddivisione dei paesi "a rischio" in sei classi di rischiosità, alle quali sono associate percentuali di rettifica forfettaria pari, rispettivamente, al 15, 20, 25, 30, 40 e 60 per cento del valore nominale dei crediti.

Le banche che adottano la metodologia analitica sono tenute a valutare i singoli paesi nei confronti dei quali il sistema bancario presenta una "esposizione non garantita" pari o superiore a 12,5 milioni di euro. Per gli altri paesi, le medesime banche applicano una rettifica forfettaria pari al 30 per cento, fatta salva la facoltà, da valutare in collaborazione con le banche in sede ABI, di estendere, su richiesta, la metodologia analitica anche a questi paesi, presi singolarmente; l'eventuale passaggio di un paese alla metodologia analitica rivestirebbe carattere di definitività per tutte le banche che adottano tale metodologia.

Qualora i "crediti non garantiti" siano assistiti (in tutto o in parte) da garanzie riferibili a paesi della zona B inclusi in una classe di rischio più bassa (28) ovvero da garanzie personali rilasciate da soggetti residenti in tali paesi, si applica la percentuale di rettifica relativa al paese del soggetto garante.

(27) Sono equiparati ai paesi appartenenti alla zona B i paesi appartenenti alla zona A che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del debito sovrano da non più di 5 anni.

(28) Oppure non ricompresi nelle classi di rischio.

segue *Allegato A*

Metodologia semplificata

Le banche non tenute ad applicare la "metodologia analitica" effettuano le svalutazioni di vigilanza connesse al "rischio paese" per un importo pari al 30 per cento di tutti i crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi appartenenti alla zona B (29) (30).

Disposizioni comuni alle due metodologie

Le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono pari alla differenza positiva tra le rettifiche apportate sulla base delle metodologie indicate (analitica e semplificata) e le svalutazioni (totali o parziali) effettuate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sui crediti giuridicamente non estinti (31).

Per i crediti in sofferenza verso soggetti residenti in paesi "a rischio" le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono effettuate soltanto in misura pari alla differenza positiva tra le rettifiche forfetarie e le eventuali svalutazioni di tipo analitico apportate in bilancio.

Per i crediti verso soggetti residenti in paesi "a rischio" acquistati a un valore inferiore a quello nominale, le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono calcolate sottraendo lo sconto ottenuto nell'acquisto dall'ammontare delle rettifiche forfetarie effettuate sulla base del valore nominale del credito.

Nell'applicazione delle metodologie suindicate, l'aggregato "crediti non garantiti" è composto da tutti i crediti, per cassa e di firma, non assistiti da garanzia, vantati verso soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi inclusi nelle classi di rischio (metodologia analitica) ovvero nei paesi appartenenti alla zona B (metodologia semplificata). Tra i soggetti residenti nei paesi a "rischio" sono incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi e sono escluse le succursali di banche nazionali situate nei paesi a "rischio".

Sono considerati garantiti — e quindi esclusi dal calcolo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese" — i crediti (o la parte di crediti) assistiti da garanzie reali o personali prestate da soggetti residenti in paesi appartenenti alla zona A (metodologia semplificata) ovvero non ricompresi nelle classi di rischio (metodologia analitica) e destinate a coprire il "rischio paese". Quest'ultimo requisito si ritiene soddisfatto quando il contratto di garanzia assicuri la specifica copertura del "rischio paese" o la copertura generalizzata di tutti i rischi, incluso quindi quello del "rischio paese". Non soddisfano invece il citato requisito le garanzie personali rilasciate a copertura solo dell'insolvenza del debitore.

Le garanzie reali ammesse sono quelle elencate nel Cap. 2, Sez. II, par. 2.3 del presente Titolo (32), nonché i titoli in portafoglio emessi da soggetti residenti nei paesi a rischio che abbiano formato oggetto di cessioni a termine nei confronti di soggetti residenti nei paesi della zona A.

Tra le garanzie personali sono presi in considerazione ai fini di copertura del rischio paese, anche i contratti derivati che producono effetti di traslazione del rischio equivalenti a quelli delle tradizionali forme di garanzia.

(29) Sono equiparati ai paesi appartenenti alla zona B i paesi appartenenti alla zona A che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del debito sovrano da non più di 5 anni.

(30) Ivi incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche italiane insediate in paesi appartenenti alla zona B.

(31) Per le esemplificazioni di calcolo si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

(32) Per le banche che adottano la metodologia analitica le garanzie reali indicate nel richiamato paragrafo possono essere rilasciate anche da soggetti non appartenenti a paesi della zona A purché non ricompresi nelle classi di rischio.

segue *Allegato A*

Nel caso in cui una banca acquisisca titoli, a seguito di operazioni di cartolarizzazione, emessi da soggetti residenti in paesi "a rischio", la riduzione di valore può non essere effettuata purché i debitori sottostanti siano residenti in paesi della Zona A e sussistano clausole contrattuali che escludano espressamente la possibilità che i flussi di pagamenti transitino per la società emittente.

I finanziamenti con piano di ammortamento assistiti da garanzie con durata inferiore a quella dei finanziamenti stessi sono da considerarsi garantiti per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia.

Nel caso di metodologia analitica, ai crediti garantiti in tutto o in parte da titoli emessi da amministrazioni centrali di altri paesi "a rischio" ovvero da garanzie personali rilasciate da soggetti residenti in tali paesi si applica, per la relativa quota garantita, la percentuale di rettifica relativa al paese del garante, se più favorevole di quella relativa al paese del debitore principale.

I crediti commerciali concorrono a formare l'aggregato "crediti non garantiti" per un importo pari al 15 per cento del loro valore nominale. Sono considerati commerciali i crediti che hanno durata contrattuale non superiore a 18 mesi, sono esplicitamente connessi con operazioni di commercio internazionale e sono rimborsabili con il ricavato di tali operazioni. Rientrano tra i crediti commerciali anche le operazioni di sconto *pro-soluto* di carta commerciale emessa da soggetti residenti nei paesi a rischio, purché siano di durata non superiore a 18 mesi e connesse con operazioni di import-export.

I crediti commerciali per i quali sussistono situazioni di mancato pagamento per capitale o interesse da almeno un mese concorrono, invece, alla formazione dell'aggregato per il loro valore nominale.

Dall'aggregato "crediti non garantiti" vanno esclusi:

- a) i crediti espressi nella valuta del paese "a rischio" e finanziati con provvista nella medesima valuta e i crediti erogati dalle succursali in Italia di banche estere a favore di soggetti residenti nel paese di origine della propria casa madre;
- b) i crediti di firma che assistono operazioni di raccolta effettuate da imprese appartenenti al medesimo gruppo della banca e residenti in paesi "a rischio", a condizione che le somme raccolte vengano utilizzate per finanziare la banca medesima o altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio" e che tali somme restino nella disponibilità di tali soggetti finanziati. Se il piano di ammortamento dell'operazione di finanziamento presenta una o più scadenze antecedenti a quelle della corrispondente raccolta, quest'ultima condizione si considera soddisfatta nel caso in cui le somme rimborsate all'impresa finanziatrice vengano da questa depositate presso la banca ovvero presso le altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio";
- c) i crediti per cassa concessi a imprese del gruppo residenti nei paesi "a rischio" e destinati a consentire il rimborso dei debiti (o di quote degli stessi) assunti a seguito delle operazioni di raccolta di cui al precedente punto *b*) che presentino scadenze antecedenti a quelle delle corrispondenti operazioni di finanziamento.

Le banche possono, inoltre, escludere dall'aggregato dei crediti non garantiti le operazioni effettuate in cofinanziamento con le banche multilaterali di sviluppo (33). L'esclusione potrà essere consentita dalla Banca d'Italia, previa valutazione delle caratteristiche dell'operazione di cofinanziamento, e, in particolare, del grado di coinvolgimento delle banche multilaterali nonché del trattamento loro riservato rispetto agli altri creditori.

(33) Ai fini della presente normativa, tra le banche multilaterali di sviluppo viene considerato anche il Banco Latino-Americano de Exportaciones (Bladex).

TITOLO IV

Capitolo 2

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

Il presente Capitolo è stato abrogato dal 2° aggiornamento (17 marzo 2008) della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2008](#), pag. 20).

Le sue disposizioni sono state valide fino al 31 dicembre 2013 ai soli fini del calcolo del *floor* transitoriamente previsto (cfr. [Titolo II, Capitolo 6, Sezione II, paragrafo 6 della Circolare n. 263](#)) per le banche ed i gruppi bancari utilizzatori delle metodologie IRB (rischio di credito) o AMA (rischio operativo) e sono tuttora valide per gli stessi fini per i soggetti diversi da banche, gruppi bancari e SIM che utilizzano dette metodologie.

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dal [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e dalla [Circolare n. 285 \(Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013, pag. II.1\)](#).

TITOLO IV - Capitolo 2

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disponibilità di mezzi patrimoniali adeguati alle dimensioni dell'operatività aziendale costituisce il fondamentale presidio a fronte dei diversi profili di rischio tipici dell'attività bancaria, primo fra tutti quello creditizio.

La presente disciplina individua il requisito patrimoniale minimo che le banche e i gruppi bancari devono costantemente rispettare a fronte del rischio di solvibilità della controparte; tale requisito è determinato come quota percentuale del complesso delle attività aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse.

In presenza di particolari situazioni aziendali, la Banca d'Italia può richiedere che una singola banca, o un gruppo bancario, osservi un requisito patrimoniale più elevato di quello stabilito in via generale.

Le indicazioni della Banca d'Italia hanno carattere minimale; il rispetto della normativa non fa venire meno l'esigenza che i competenti organi aziendali tengano sotto costante controllo l'adeguatezza patrimoniale in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
- art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;

e inoltre:

- dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 (1);
- dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, così come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE;
- dalla direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989 in materia di coefficiente di solvibilità delle banche, come modificata dalla direttiva 95/15/CE del 31 maggio 1995, dalla direttiva 96/10/CE del 21 marzo 1996 e dalle direttive 98/32/CE e 98/33/CE, entrambe del 22 giugno 1998;
- dall'Accordo internazionale di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche, aggiornato ad aprile 1998, e dall'"Emendamento all'Accordo sul Capitale per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*contratti perfettamente congruenti*", i contratti a termine su tassi di cambio (*forward foreign exchanges contracts*) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta;
- "*mercati ufficiali*", i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) funzionano regolarmente;
 - b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
 - c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata;
- "*partecipazione*", il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- "*portafoglio immobilizzato*", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalità di stabile investimento;
- "*portafoglio non immobilizzato*", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2);

(1) Cfr. G.U. n. 24 del 31.1.1994.

(2) Cfr. capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia

Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3).

4. Destinatari della disciplina

A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del Gruppo dei Dieci (4).

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attività di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (5).

A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano:

- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *trattamento specifico delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti (Sez. II, par. 2.5)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *riconoscimento della validità degli accordi di compensazione contrattuale (Sez. II, par. 5)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *previsione di un requisito patrimoniale individuale più elevato (Sez. II, par. 10)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *previsione di un requisito patrimoniale consolidato più elevato (Sez. III, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

(3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata di copertura quando:

- a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca.

(4) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

(5) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE II

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ INDIVIDUALE

1. Requisito minimo di patrimonializzazione

Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio).

Per le banche appartenenti a gruppi bancari l'ammontare minimo di patrimonio è pari al 7 per cento. Si applica in ogni caso quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo, in materia di coefficiente di solvibilità consolidato.

Sono esclusi dalle attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e gli strumenti finanziari che costituiscono il portafoglio non immobilizzato della banca; a questi ultimi si applicano i requisiti di cui al Cap. 3 del presente Titolo.

2. Calcolo delle attività di rischio: il sistema delle ponderazioni

Il rischio creditizio delle diverse attività che compongono il denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei seguenti fattori:

- natura delle controparti debitorie;
- rischio paese;
- garanzie ricevute.

Nell'All. A del presente Capitolo è riportato l'elenco delle diverse tipologie di attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, distinte per fattori di ponderazione.

2.1 Natura delle controparti debitorie

Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori della banca in relazione alla loro natura, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto ai par. 2.2 e 2.3 della presente Sezione:

- a) 0 per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione Europea;
- b) 20 per cento per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche (6) e le imprese di investimento;
- c) 50 per cento per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su immobili (cfr. par. 3 della presente Sezione);

(6) Ivi comprese le banche multilaterali di sviluppo.

- d) 100 per cento per le attività di rischio verso il settore privato; per le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza;
- e) 200 per cento per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi (7).

Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, relative a contratti derivati, sono ponderate al 50 per cento in considerazione della minore rischiosità che caratterizza normalmente le controparti di tali contratti.

2.2 Ponderazioni delle attività di rischio nelle ipotesi di unico azionista

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

2.3 Rischio paese

Le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei paesi rientranti nella zona A hanno ponderazione 0 o 20 per cento, a seconda dei casi, come specificato al par. 2.1 della presente Sezione.

Le attività di rischio verso le controparti diverse dalle banche dei paesi rientranti nella zona B hanno ponderazione 100 per cento. Le attività di rischio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti sono ponderate al 20 per cento. Si applica la ponderazione 0 per cento se la controparte è costituita da governi e banche centrali e le attività denominate nella valuta del paese debitore sono finanziate con provvista nella medesima valuta.

Nei confronti delle controparti di paesi che abbiano concluso accordi di ristrutturazione del debito estero nei precedenti cinque anni si applicano le ponderazioni previste per i paesi della zona B.

2.4 Garanzie ricevute

Nella misurazione del grado di rischio degli attivi le banche tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.

(7) Cfr. Cap. IX, Sez. III, del presente Titolo.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.

Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a specifici debiti facenti capo a un determinato soggetto.

I fattori di ponderazione dei garanti sono gli stessi di quelli indicati ai precedenti punti *a)* e *b)* del par. 2.1 della presente Sezione.

Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della c.d. zona B, si applica la ponderazione preferenziale pari a 0 soltanto se il credito garantito è espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed è finanziato con provvista nella medesima valuta.

Nel caso di garanzie rilasciate da banche della zona B, si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno.

Tra le garanzie reali sono ammesse le seguenti:

- a)* depositi di contanti presso la banca;
- b)* valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e depositati presso la stessa;
- c)* valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea;
- d)* valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;
- e)* valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A;
- f)* depositi di contante presso altre banche della zona A;
- g)* valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A.

Le banche applicano, per intero o pro-quota, alle attività di rischio, garantite in tutto o in parte dai valori sopra citati, la ponderazione:

- pari a 0 se si tratta di garanzie di cui ai punti *a)*, *b)*, e *c)*;
- del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie.

La ponderazione si applica a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai punti *a)*, *b)* e *f)*, ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

2.5 *Crediti cartolarizzati*

In caso di cartolarizzazione di propri crediti (8), le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni e forniscono ogni elemento utile che consenta di valutare se e in quale misura l'operazione comporti un effettivo trasferimento dei rischi su altri soggetti.

Qualora risulti che i rischi, o una parte di essi, permangono in capo alla banca cedente, la Banca d'Italia stabilisce uno specifico trattamento ai fini del coefficiente di solvibilità, dandone apposita comunicazione alla banca.

3. **Operazioni su immobili**

3.1 *Crediti ipotecari su immobili residenziali*

I crediti ipotecari destinati all'acquisto di immobili residenziali possono essere assoggettati alla ponderazione del 50 per cento a condizione che:

- a) il debitore sia una persona fisica che contrae il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di una attività professionale autonoma;
- b) l'immobile sia utilizzato dal debitore o dato dallo stesso in affitto;
- c) l'importo del credito al momento della sottoscrizione del contratto, sommato al capitale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari non ecceda le percentuali fissate dalle disposizioni in materia con riferimento al valore dell'immobile (9);
- d) i crediti non siano classificati tra le sofferenze o tra gli incagli.

3.2 *Crediti ipotecari su immobili non residenziali*

I crediti totalmente garantiti da ipoteche su immobili non residenziali (locali per uffici o per il commercio) situati in Italia possono essere ponderati al 50 per cento per una quota dei prestiti contenuta entro il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile oppure entro la minor somma tra il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile e il 60 per cento del valore del credito ipotecario. Alla parte del prestito eccedente si applica la ponderazione del 100 per cento.

La ponderazione del 50 per cento è subordinata alla circostanza che il credito non sia classificato tra le sofferenze o tra gli incagli.

Per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore e un acquirente tra loro indipendenti, assumendo che l'immobile sia offerto pubblicamente sul mercato e che le condizioni del mercato ne consentano l'ordinata

(8) Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, si rammenta che alle emissioni di valori mobiliari connesse con tali operazioni si applicano le disposizioni in materia di "emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari" (cfr. Tit. IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

(9) Cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, par. 1, delle presenti Istruzioni.

alienazione nel periodo di tempo normalmente necessario per negoziare la vendita, tenuto conto della natura dell'immobile.

Il valore di mercato deve essere calcolato da due periti indipendenti, che elaborano due distinte valutazioni nel momento in cui il prestito è contratto. Il prestito deve basarsi sulla più bassa delle due valutazioni. L'immobile deve essere nuovamente valutato da un perito almeno una volta l'anno (10).

Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso. Nella stima di tale valore non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente.

Il valore del credito ipotecario e le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione devono essere nuovamente valutati almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10 per cento.

La ponderazione del 50 per cento è applicabile, nei limiti sopra definiti, solo agli immobili utilizzati dal proprietario o da questi dati in locazione.

Le banche possono applicare la ponderazione del 50 per cento, nei limiti sopra definiti, anche ai prestiti già in essere al 18 marzo 1999. In tale caso gli immobili dovranno essere stimati secondo i criteri di valutazione sopra delineati entro i successivi tre anni.

Nel caso di crediti ipotecari su immobili non residenziali ubicati in un paese estero, la ponderazione del 50 per cento è ammessa purché il paese appartenga all'Unione Europea, le competenti autorità di vigilanza consentano la medesima ponderazione e siano rispettate le specifiche condizioni previste dalla regolamentazione del suddetto paese.

3.3 *Strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari*

Gli strumenti finanziari — limitatamente a quelli definiti all'art. 1, comma 2, lett. *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del T.U.F. — emessi a fronte di crediti garantiti da ipoteche sono ponderati al 50 per cento a condizione che:

- 1) i suddetti strumenti finanziari siano completamente e direttamente riferibili a un insieme di crediti ipotecari di cui all'All. A, punti 3.1 e 3.6, del presente Capitolo;
- 2) i crediti ipotecari non siano classificati tra le sofferenze o tra gli incagli al momento dell'emissione degli strumenti finanziari stessi;
- 3) gli investitori in tali strumenti — o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto — godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo ipotecarie sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale degli strumenti finanziari.

(10) Per i prestiti di importo non superiore a 1 milione di euro e al 5 per cento del patrimonio di vigilanza della banca finanziatrice, l'immobile può essere valutato da un perito con frequenza triennale.

Occorre cioè che sia contrattualmente prevista la possibilità di escutere l'ipoteca per soddisfare "pro-quota" le ragioni creditorie dei detentori dei titoli in questione.

Nel caso di strumenti finanziari emessi a fronte di crediti o prestiti di cui al punto 1) erogati da banche di paesi dell'Unione Europea o del G-10, tali crediti devono soddisfare il requisito di cui al punto 2) secondo le regole vigenti nei rispettivi paesi.

Tra gli strumenti finanziari assistiti da crediti ipotecari rientrano i titoli denominati *mortgage-backed securities*, con esclusione di quelli caratterizzati dal più elevato grado di subordinazione nel rimborso (c.d. *junior notes*), emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti ipotecari (cfr. par. 2.5 della presente Sezione).

3.4 Operazioni di leasing

Sono ponderate al 50 per cento le operazioni di leasing aventi ad oggetto immobili residenziali e immobili destinati ad uso professionale (locali per uffici o per il commercio), situati in Italia, non classificate tra le sofferenze o tra gli incagli a condizione che la banca conservi la proprietà integrale dell'immobile fino al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte del locatario.

Per le operazioni di leasing aventi ad oggetto immobili residenziali la ponderazione del 50 per cento è ammessa a condizione che siano verificate le altre condizioni previste al par. 3.1 della presente Sezione.

4. Settori economici di appartenenza delle controparti debentrici e dei garanti

Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati.

4.1 Governi e banche centrali

Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" (ponderazione 0) rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.

4.2 Enti del settore pubblico centrale e locale e banche multilaterali di sviluppo

Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione del 20 per cento) rientrano i seguenti soggetti:

- a) gli enti pubblici territoriali;
- b) gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;
- c) gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative.

Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" (ponderazione 0) (11) ed "enti del settore pubblico" (ponderazione 20 per cento) di paesi esteri, si distinguono due ipotesi:

- se si tratta di paesi appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, occorre riferirsi ai criteri definiti dalle competenti autorità di vigilanza bancaria di tali paesi;
- se si tratta di altri paesi della zona A (12), occorre riferirsi in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

Le banche multilaterali di sviluppo comprendono: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la Nordic investment Bank, la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Società interamericana di investimento.

4.3 *Banche e imprese di investimento mobiliare*

Alle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie si applica la ponderazione prevista per la casa madre. Analogamente, alle succursali all'estero delle banche italiane si applica la ponderazione del 20 per cento prevista per le banche italiane.

La ponderazione del 20 per cento è ammessa anche alle esposizioni nei confronti di imprese di investimento mobiliare dei paesi dell'UE e del G-10 nonché degli altri paesi della zona A nei quali sussistano regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle delle direttive 89/647/CEE e 93/6/CE o all'Accordo di Basilea del luglio 1988. La ponderazione del 20 per cento è estesa, altresì, alle esposizioni recanti l'esplicita garanzia delle medesime imprese di investimento.

4.4 *Settore privato*

Il settore privato è costituito da tutti i soggetti per i quali non si applicano ponderazioni pari a 0 e al 20 per cento.

(11) Salvo quanto indicato al par. 2.3 della presente Sezione.

(12) Per i paesi della zona B si fa rinvio a quanto disposto al par. 2.3 della presente Sezione.

Nel settore privato sono quindi ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*.

5. Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio si suddividono in due categorie:

- garanzie rilasciate e impegni;
- contratti derivati.

Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che, a fronte dell'operazione, si determini un'esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità.

I fattori di conversione per determinare gli "equivalenti creditizi" di garanzie e impegni sono i seguenti:

- 100 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio pieno";
- 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio";
- 20 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio-basso";
- 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso".

Gli "equivalenti creditizi" possono essere calcolati secondo il metodo del valore corrente o dell'esposizione originaria. A partire dal 31.12.2000, gli "equivalenti creditizi" sono calcolati esclusivamente secondo il metodo del valore corrente.

I criteri per l'individuazione delle tipologie di rischio e per il calcolo degli equivalenti creditizi sono indicati nell'All. B, par. 1 e 2, del presente Capitolo.

Le banche che concludono con controparti (13) sia italiane sia estere accordi di compensazione — ai quali è possibile riconoscere un effetto di riduzione del rischio di credito per i contratti derivati e che presentano le caratteristiche indicate nell'All. B, par. 3, del presente Capitolo — effettuano il calcolo degli equivalenti creditizi secondo quanto previsto nel medesimo All. B, par. 3, del presente Capitolo.

Le banche applicano immediatamente la metodologia di calcolo sopra indicata e sottopongono alla Banca d'Italia gli schemi contrattuali, corredati dei necessari pareri giuridici.

La Banca d'Italia, ove ravvisi che l'accordo sottoposto non presenta le caratteristiche necessarie perché vi sia un'effettiva riduzione del rischio di credito, rende noto alla banca o alle banche interessate che non è possibile applicare i metodi di calcolo degli equivalenti creditizi previsti nell'All. B, par. 3, del presente Capitolo.

(13) Per controparti si intendono tutti i soggetti (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di contrarre accordi di compensazione contrattuale.

6. Deduzioni

Dalla somma delle attività di rischio ponderate si deducono le componenti negative del patrimonio di vigilanza che rappresentano elementi rettificativi del valore delle attività di rischio, distinte per le varie classi di ponderazione.

7. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità individuale

Il calcolo del coefficiente di solvibilità individuale si effettua con periodicità trimestrale, con riferimento alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Il coefficiente di solvibilità riferito al 31 dicembre di ciascun anno è calcolato con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio, anche se quest'ultimo non è stato ancora approvato.

Tale disposizione si applica anche al calcolo del coefficiente riferito al 30 giugno di ciascun anno. In relazione a ciò, gli amministratori procedono, ai fini del calcolo del coefficiente, alle valutazioni delle attività di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno con gli stessi criteri previsti per la redazione del bilancio.

Il numeratore del coefficiente di solvibilità individuale è costituito dal patrimonio di vigilanza individuale riferito alle medesime date.

8. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilità in apposita sezione della matrice dei conti.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al coefficiente di solvibilità individuale si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

9. Adempimenti degli organi aziendali

Gli organi aziendali, almeno due volte l'anno e con riferimento alle situazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attività aziendale in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza.

Gli organi aziendali si adoperano affinché il grado di patrimonializzazione presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attività.

Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, gli enti destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del parametro patrimoniale richiesto, è necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate.

Le decisioni assunte sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.

10. Provvedimenti concernenti singole banche

La Banca d'Italia ha facoltà di stabilire nei confronti di singole banche un più elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni.

I conseguenti provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosità con particolare riguardo:

- alla qualità, alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi;
- alla situazione di liquidità;
- alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.).

Il provvedimento viene pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia. La banca per la quale è previsto un requisito patrimoniale più elevato ne fa menzione nel primo bilancio approvato dopo il provvedimento della Banca d'Italia.

Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche che pongano in essere a favore di altre banche piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi.

SEZIONE III

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ CONSOLIDATO

1. Metodologia di calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato

La capogruppo provvede a calcolare il coefficiente di solvibilità consolidato secondo le istruzioni di seguito indicate.

1.1 Requisito minimo di patrimonializzazione

Il gruppo bancario è tenuto a rispettare un requisito minimo di patrimonio consolidato pari all'8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdite per inadempimento dei debitori (rischio creditizio).

1.2 Struttura del coefficiente di solvibilità consolidato

La struttura del coefficiente di solvibilità consolidato è analoga a quella del coefficiente di solvibilità individuale previsto nella Sez. II del presente Capitolo.

Pertanto, salvo quanto diversamente disposto nel seguito della presente Sezione, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato trovano applicazione le medesime regole previste per il calcolo del coefficiente di solvibilità individuale delle banche.

1.3 Perimetro e metodi di consolidamento

Per il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato, le società ed enti appartenenti al gruppo bancario sono sottoposti al consolidamento dei propri conti con quelli della capogruppo attraverso il metodo dell'integrazione globale.

I soggetti sottoposti a controllo congiunto sono consolidati con il metodo dell'integrazione proporzionale.

I soggetti collegati almeno al 20 per cento sono trattati con il metodo del patrimonio netto (14).

Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le società di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia può, con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione.

(14) La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere per le società collegate almeno al 20 per cento un diverso metodo di consolidamento ove ritenga che venga a configurarsi una situazione di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere sia alla capogruppo sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attività dei seguenti soggetti:

- a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca;
- b) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;
- c) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto b);
- d) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) società finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle società di cui al precedente punto b) che controllano almeno una banca.

1.4 Gruppi bancari aventi rilievo internazionale

In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente consolidato dei gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioè che includono succursali o controllate estere) non si tiene conto delle garanzie reali indicate nei punti e), f), e g) del par. 2.4 della Sez. II del presente Capitolo.

I crediti ipotecari su immobili non residenziali (cfr. Sez. II, par. 3.2, del presente Capitolo), le operazioni di leasing sui medesimi immobili (cfr. Sez. II, par. 3.4, del presente Capitolo) e le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi a fronte di crediti ipotecari (15) (cfr. Sez. II, par. 3.3 del presente Capitolo) sono ponderati al 100 per cento qualora gli stessi siano posti in essere direttamente dalla banca con succursali o controllate all'estero.

2. Compiti della capogruppo e delle società componenti il gruppo bancario

La capogruppo emana, nei confronti delle società componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato e assicura il costante rispetto del requisito minimo di patrimonializzazione richiesto per il gruppo.

A tal fine la capogruppo si avvale dei poteri di controllo sulle attività poste in essere dalle società componenti il gruppo bancario che le competono ai sensi di quanto previsto nel Tit. I, Cap. 2, Sez. III, delle presenti Istruzioni.

(15) Ad eccezione di quelle aventi ad oggetto immobili residenziali alle quali si applica sempre la ponderazione del 50 per cento.

Condizione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni è l'esistenza nel gruppo di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile nonché di idonee procedure di controllo.

Le società controllate sono tenute a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo. In particolare, gli amministratori delle società del gruppo forniscono alla capogruppo tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente in esame e la necessaria collaborazione per il rispetto delle presenti istruzioni.

2.1 *Adempimenti degli organi aziendali*

Gli organi aziendali della capogruppo, almeno due volte l'anno, con riferimento alle situazioni al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attività del gruppo nel suo complesso in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza consolidato al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza.

Gli organi aziendali della capogruppo si adoperano affinché il grado di patrimonializzazione del gruppo stesso presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attività.

Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, i gruppi destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del requisito patrimoniale richiesto, è necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate.

Tali iniziative possono consistere in disposizioni della capogruppo nei confronti delle società componenti il gruppo bancario.

Le decisioni assunte dalla capogruppo e dalle società componenti il gruppo medesimo sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.

3. **Provvedimenti concernenti singoli gruppi bancari**

La Banca d'Italia ha facoltà di stabilire nei confronti di singoli gruppi bancari un più elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni.

Tali provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosità con particolare riguardo:

- alla qualità, alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi;
- alla situazione di liquidità;
- alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.) di cui il gruppo si avvale.

Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche appartenenti al gruppo bancario che pongano in essere, a favore di altre banche, piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi.

Provvedimenti particolari possono essere adottati se la situazione patrimoniale del gruppo, pur rispettando il requisito minimo richiesto, è fortemente condizionata dalla presenza di "interessi di minoranza" (16), i quali rappresentano risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi società componente il gruppo.

Allo scopo possono essere imposti coefficienti specifici e può essere revocata la facoltà riconosciuta alle singole banche appartenenti al gruppo bancario di usufruire del requisito ridotto pari al 7 per cento delle attività di rischio.

4. Inoltro delle segnalazioni sul coefficiente di solvibilità consolidato alla Banca d'Italia

Il calcolo del coefficiente di solvibilità su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

La capogruppo e, nei casi specificamente previsti, la singola banca segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilità consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalità e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

(16) Trattasi di elementi patrimoniali di minoranze azionarie in società controllate.

Allegato A

**FATTORI DI PONDERAZIONE:
CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO (CREDITI PER CASSA
E OPERAZIONI FUORI BILANCIO) (17)**

- | | |
|-----|--|
| 0% | <p>1.1 Cassa.</p> <p>1.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso la banca.</p> <p>1.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e depositati presso la stessa.</p> <p>1.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea.</p> <p>1.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.</p> <p>1.6 Crediti per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.</p> <p>1.7 Crediti per cassa recanti l'esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B denominati nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.</p> <p>1.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti dei paesi appartenenti all'Unione Europea o recanti l'esplicita garanzia degli stessi.</p> |
| 20% | <p>2.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo.</p> <p>2.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A.</p> <p>2.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso altre banche della zona A.</p> <p>2.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A</p> |

(17) Le operazioni fuori bilancio ricomprendono sia le garanzie rilasciate e gli impegni sia i contratti derivati.

segue *Allegato A*

- 2.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di banche multilaterali di sviluppo o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.6 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di imprese di investimento mobiliare dei paesi dell'UE e del G-10 nonché degli altri paesi della zona A nei quali sussistano regole prudenziali giudicate equivalenti; crediti per cassa e operazioni fuori bilancio recanti l'esplicita garanzia delle medesime imprese di investimento.
- 2.7 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.9 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.10 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore a 1 anno nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.
- 2.11 Valori all'incasso.
- 2.12 Quote non versate del capitale sottoscritto del Fondo europeo per gli investimenti.
- 50%
- 3.1 Crediti ipotecari su immobili residenziali.
- 3.2 Operazioni di leasing su immobili residenziali.
- 3.3 Contratti sui tassi d'interesse e di cambio, sui titoli di capitale e su altre merci nei confronti del settore privato.
- 3.4 Ratei attivi di cui non sia individuabile la controparte.
- 3.5 Strumenti finanziari riferibili a crediti ipotecari di cui ai punti 3.1 e 3.6 del presente Allegato.
- 3.6 Crediti ipotecari su immobili non residenziali (locali per uffici o per il commercio).
- 3.7 Operazioni di leasing su immobili destinati ad uso professionale (locali per uffici o per il commercio).
- 100%
- 4.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona B, diversi da quelli denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

segue *Allegato A*

- 4.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona B.
 - 4.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore ad 1 anno nei confronti di banche della zona B.
 - 4.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti del settore privato (diversi da quelli ponderati al 50 per cento).
 - 4.5 Attività materiali.
 - 4.6 Partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza.
 - 4.7 Altre attività.
- 200% 5.1 Partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.

*Allegato B***ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE AI FINI DEL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ****1. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI****1.1 Premessa**

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno escluse le seguenti voci degli "impegni e rischi":

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- i titoli da ricevere per operazioni da regolare appartenenti al portafoglio non immobilizzato;
- gli impegni di vendita di titoli e di altri valori;
- gli impegni derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
- i rischi per rate di imposta non scadute connessi con la gestione di esattorie e ricevitorie;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere al momento della segnalazione;
- i contratti derivati.

1.2 Crediti di firma "in pool"

Ove la capofila agisca sulla base di un mandato con rappresentanza, ciascun partecipante al "pool" (compresa la capofila) segnala la sola quota di rischio a proprio carico.

Qualora, invece, la capofila agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione pro-quota del rischio viene effettuata dai soli partecipanti diversi dalla capofila, che è invece tenuta a segnalare l'intero importo del credito di firma.

Tuttavia, la capofila attribuisce la quota di pertinenza degli altri partecipanti, nella misura in cui questi siano banche della zona A, alle attività recanti l'esplicita garanzia di banche; se i partecipanti sono banche della zona B, l'assoggettamento alla ponderazione preferenziale è consentito solo se l'operazione sottostante ha durata residua fino a 1 anno.

1.2.1 Rischi della capofila in operazioni di provvista "in pool"

Nelle statistiche di vigilanza ciascun partecipante a un'operazione di provvista "in pool" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) rileva, conformemente a quanto previsto per i finanziamenti attivi per cassa "in pool", la sola quota effettivamente ricevuta.

In considerazione di tale impostazione segnaletica, la capofila che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, in quanto risponde verso l'ente erogante per l'intero ammontare della provvista, ricomprende l'importo delle quote dei partecipanti fra i propri rischi fuori bilancio classificandolo fra quelli a "rischio pieno".

segue *Allegato B*

1.3 Vita residua

La vita residua dei depositi e dei finanziamenti da effettuare a favore di banche viene calcolata avendo riguardo sia alla durata del rapporto da costituirsi a data futura sia al tempo intercorrente fra quest'ultima data e quella di contrattazione.

1.4 Classificazione delle garanzie rilasciate e degli impegni per categoria di rischio

1.4.1 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso"

Sono ricomprese le aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento a utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria non superiore a 1 anno o revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso.

1.4.2 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso"

Sono ricomprese le aperture di credito documentario irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e altre transazioni autoliquidantisi.

1.4.3 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio"

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

- 1) aperture di credito documentario irrevocabili o confermate a esclusione di quelle nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e di altre transazioni autoliquidantisi;
- 2) prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;
- 3) garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie;
- 4) lettere di credito *stand-by* irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito;
- 5) attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario (18);
- 6) facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.);
- 7) aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento a utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore a 1 anno;
- 8) *put options* emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute;
- 9) garanzie con carattere di sostituti del credito, totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali che soddisfano i requisiti di cui alla Sez. II, par. 3.1, del presente Capitolo direttamente escutibili dal garante.

Vanno altresì ricompresi i finanziamenti stipulati ancora da erogare concernenti le operazioni di credito fondiario che:

- abbiano per oggetto immobili residenziali e siano finalizzate all'acquisto di immobili residenziali abitati, destinati a essere abitati o dati in locazione dal debitore;

(18) La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata, a seconda dei casi, dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

segue *Allegato B*

- abbiano per oggetto immobili non residenziali (locali per uffici o per il commercio) e siano finalizzate all'acquisto di immobili non residenziali utilizzati, destinati a essere utilizzati o dati in locazione dal debitore.

1.4.4 *Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"*

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

- 1) garanzie con carattere di sostituti del credito;
- 2) accettazioni;
- 3) girate su effetti non a nome di un'altra banca;
- 4) lettere di credito *stand-by* irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito;
- 5) crediti ceduti con clausola "pro-solvendo" diversi dagli effetti riscontati;
- 6) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute (19);
- 7) depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;
- 8) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
- 9) impegni relativi alla partecipazione al Fondo interbancario di tutela dei depositi;
- 10) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

2. CONTRATTI DERIVATI

2.1 Premessa

Nel calcolo del coefficiente di solvibilità non vengono considerati:

- i contratti derivati su tassi di interesse e di cambio, su titoli di capitale e altri beni negoziati su mercati ufficiali;
- i contratti derivati su tassi di cambio (ad eccezione di quelli connessi all'oro) di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

2.2 Calcolo degli equivalenti creditizi

Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su tassi d'interesse e di cambio, le banche possono seguire alternativamente il metodo del valore corrente oppure il metodo dell'esposizione originaria.

Gli equivalenti creditizi sui contratti derivati aventi ad oggetto azioni, merci e metalli preziosi, ad eccezione dell'oro, devono essere calcolati esclusivamente secondo il metodo del valore corrente.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti.

A partire dal 31.12.2000, le banche sono tenute a calcolare gli equivalenti creditizi di tutti i contratti derivati esclusivamente mediante il metodo del valore corrente.

(19) La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

segue *Allegato B*

2.2.1 Metodo del valore corrente

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore della banca. Il procedimento di calcolo approssima il costo che la banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Le banche che abbiano prescelto il metodo del valore corrente non possono adottare il metodo alternativo.

Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura.

A) Calcolo del costo di sostituzione

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo quando alla banca spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i *futures* e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore della banca fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per *gli interest rate swaps* e i *forward rate agreements*, le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i *cross currency swaps*) il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento della segnalazione.

B) Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto *time value* che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti — con valore intrinseco sia positivo sia negativo — moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Tabella 1

Vita residua	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio e oro	Contratti su azioni	Contratti su metalli preziosi eccetto oro	Contratti su altre merci
Fino a 1 anno..	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
Oltre 1 anno e fino a 5 anni....	0,5 %	5 %	8 %	7 %	12 %
Oltre 5 anni	1,5 %	7,5 %	10 %	8 %	15 %

segue *Allegato B*

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

Qualora il valore nominale risulti amplificato (ad es., da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, si tiene conto del valore nominale effettivo.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i *basis swaps* in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

Per i contratti che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli *equity index swaps*), la vita residua è pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione; in ogni caso, per i contratti su tassi di interesse con vita residua finale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, il fattore di maggiorazione è soggetto a una soglia inferiore dello 0,5%.

Per i contratti su tassi di interesse e tassi di cambio è possibile utilizzare il metodo dell'esposizione originaria. Tale metodo si differenzia dal precedente non tanto nelle finalità quanto nel procedimento di calcolo.

L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

Tabella 2

Durata originaria	Contratti relativi ai tassi di interesse	Contratti relativi ai tassi di cambio e oro
Fino a 1 anno	0,5 %	2 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1 %	5 %
Incremento per ogni anno successivo .	1 %	3 %

Qualora il valore nominale risulti amplificato (ad es., da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, si tiene conto del valore nominale effettivo.

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

3. COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE)

Il rischio di credito sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione tra una banca e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra una banca e la sua controparte.

segue *Allegato B*

La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che:

- 1) la banca abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) la banca abbia messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto 1), i diritti e gli obblighi della banca sono limitati all'importo netto di cui al punto 1), in conformità:
 - del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, del diritto dello Stato in cui la succursale è situata;
 - del diritto che disciplina le singole operazioni compensate;
 - del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale.
- 3) la banca abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

La Banca d'Italia, dopo essersi consultata, se necessario, con le altre autorità competenti in materia, accerta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Nel caso di contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo del valore corrente, il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione. In applicazione del metodo dell'esposizione originaria, il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione.

Nel caso di altri accordi di compensazione, in applicazione del metodo del valore corrente, il costo di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione della posizione netta derivante dall'accordo. Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura i singoli importi netti possono essere presi in considerazione unicamente per i contratti su cambi a termine e per gli altri contratti simili nei quali vi è corrispondenza fra il capitale di riferimento e i flussi monetari, nei casi in cui le somme da ricevere o da versare diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espresse nella medesima valuta.

In applicazione del metodo dell'esposizione originaria, per i contratti perfettamente congruenti il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto dell'accordo di compensazione. I contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. In entrambi i casi i capitali di riferimento vanno moltiplicati per le percentuali indicate nella Tabella 2 del presente Allegato. Per gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, l'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i fattori di conversione, indicati nella Tabella 3 del presente Allegato, da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

segue *Allegato B***Tabella 3**

Durata originaria	Contratti relativi ai tassi di interesse	Contratti relativi ai tassi di cambio e oro
Fino a 1 anno	0,35 %	1,50 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	0,75 %	3,75 %
Incremento per ogni anno successivo .	0,75 %	2,25 %

In ogni caso, per le banche che applicano il metodo del valore corrente, l'esposizione creditizia a fronte delle transazioni a termine compensate bilateralmente è calcolata come somma dei seguenti valori:

- 1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti con valore positivo;
- 2) maggiorazione commisurata all'ammontare nominale di capitale sottostante.

La maggiorazione per le transazioni compensate (M_{netto}) è uguale alla media ponderata della maggiorazione lorda (M_{lordo}) (20) e della stessa maggiorazione lorda corretta per il rapporto fra costo netto corrente di sostituzione e costo lordo corrente di sostituzione (RNL). Tale maggiorazione, espressa in termini di formula, è data da:

$$M_{\text{netto}} = 0,4 * M_{\text{lordo}} + 0,6 * \text{RNL} * M_{\text{lordo}}$$

dove, per il totale delle transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci,

$$\text{RNL} = \frac{\text{Costo netto di sostituzione}}{\text{Costo lordo di sostituzione}}$$

La scala delle maggiorazioni lorde da applicare in questa formula è uguale a quella prevista nel par. 2.2.1 del presente Allegato.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.

(20) M_{lordo} è pari alla somma delle singole maggiorazioni (calcolate moltiplicando gli importi nominali di capitale per i corrispettivi fattori di maggiorazione indicati nel par. 1.2 del presente allegato) di tutte le transazioni soggette di accordi di compensazione giuridicamente efficaci stipulati con un controparte.

TITOLO IV

Capitolo 3

REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO

Il presente Capitolo è stato abrogato dal 2° aggiornamento (17 marzo 2008) della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2008](#), pag. 20).

Le sue disposizioni sono state valide fino al 31 dicembre 2013 ai soli fini del calcolo del *floor* transitoriamente previsto (cfr. [Titolo II, Capitolo 6, Sezione II, paragrafo 6 della Circolare n. 263](#)) per le banche ed i gruppi bancari utilizzatori delle metodologie IRB (rischio di credito) o AMA (rischio operativo) e sono tuttora valide per gli stessi fini per i soggetti diversi da banche, gruppi bancari e SIM che utilizzano dette metodologie.

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dal [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e dalla [Circolare n. 285 \(Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013, pag. II.1\)](#).

TITOLO IV - Capitolo 3

REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO

PARTE PRIMA

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Lo sviluppo dell'operatività delle banche sui mercati finanziari e l'ampliamento dell'intermediazione in valori mobiliari e in valute può determinare un aumento dei rischi connessi a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari).

Ai fini di un controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse, nel Cap. 8 del presente Titolo è previsto un sistema di "monitoraggio", basato su una rilevazione che fornisce indici sintetici di misurazione dell'esposizione delle singole banche a tale profilo di rischio.

In relazione alle attività di intermediazione mobiliare svolte, le banche sono tenute all'osservanza di requisiti patrimoniali, volti a fronteggiare il rischio di oscillazioni dei prezzi di mercato dei valori mobiliari componenti il "portafoglio di negoziazione", nonché il rischio di cambio con riferimento all'intero bilancio bancario.

Con le presenti disposizioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale, viene previsto l'obbligo di rispettare requisiti patrimoniali per i rischi di mercato per le banche e i gruppi bancari con riferimento all'intero "portafoglio titoli non immobilizzato" (titoli detenuti a fini di negoziazione e/o posseduti per esigenze di tesoreria). Con riferimento al medesimo portafoglio viene, inoltre, previsto un ulteriore requisito patrimoniale, a copertura dell'eventuale rischio di concentrazione. Con riferimento all'intero portafoglio, viene previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio di cambio. Il requisito consolidato è costruito come somma dei requisiti individuali delle singole banche e imprese di investimento appartenenti al gruppo bancario.

La metodologia utilizzata per la definizione dei requisiti patrimoniali si fonda sul c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale si identificano requisiti di capitale separati per i diversi tipi di rischio.

In particolare, le disposizioni di vigilanza del presente capitolo prevedono l'osservanza di distinti requisiti patrimoniali volti a fronteggiare le seguenti categorie di rischio:

- rischio di posizione su titoli di debito e titoli di capitale;
- rischio di regolamento;
- rischio di controparte;
- rischio di concentrazione;
- rischio di posizione su merci;
- rischio di cambio.

La valutazione dell'esposizione ai rischi di mercato derivante dall'operatività in opzioni riveste un'importanza particolare, in considerazione del peculiare profilo di rischio che presentano tali strumenti. La disciplina prevede metodologie differenti, caratterizzate da tecniche con gradi di complessità crescente, a seconda della tipologia di operatività in opzioni del singolo intermediario.

Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per gli intermediari bancari, autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F., dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a) e b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

e inoltre:

- dall'"Emendamento dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996, aggiornato ad aprile 1998;
- dalla direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi come modificata dalla direttiva 98/31/CE del 22 giugno 1998;
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate in Italia;
- dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in attuazione della deliberazione del CICR, il quale stabilisce che la Banca d'Italia, anche in conformità con quanto concordato in sede internazionale, predispone regole che gli enti creditizi nazionali devono rispettare per contenere i rischi connessi con le oscillazioni dei corsi dei titoli, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del T.U.F.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività e passività in valuta*", tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in lire o in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere non appartenenti all'Unione Monetaria Europea. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni su oro;
- "*capitale nozionale*" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;
- "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi come definiti nel Cap. 5 del presente Titolo;
- "*delta equivalent value*", il prodotto tra il valore corrente dell'attività finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il *fattore delta*;
- "*durata finanziaria (duration)*", l'indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi;
- "*fattore delta*", il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e la variazione unitaria di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.
Il *fattore delta* approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante;
- "*fattore gamma*" il tasso di variazione del *fattore delta*;

- "*fattore vega*", la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità implicita di prezzo;
- "*mercati ufficiali*", i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del T.U.F. e relative disposizioni di attuazione nonché gli altri mercati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) funzionano regolarmente;
 - b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
 - c) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata;
- "*operazioni fuori bilancio*", i contratti derivati e:
 - a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci;
 - b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito al Cap. 1 del presente Titolo;
- "*portafoglio immobilizzato*", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalità di stabile investimento;
- "*portafoglio non immobilizzato*", portafoglio costituito dagli strumenti finanziari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (1).
Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi:
 - i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su titoli di debito e di capitale, su valute e su merci stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato (2);
 - le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine al ricorrere delle condizioni previste per il loro computo nelle attività di rischio (3);
 - le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente a quelle i cui valori in garanzia e i cui titoli prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato;
- "*posizione compensata*", il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda;

(1) Cfr. capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.

(2) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata di copertura quando:

- a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca.

(3) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3.

- "*posizione corta (o debitoria) lorda*", gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati;
- "*posizione corta (o debitoria) lorda in valuta*", le passività in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attività in valuta;
- "*posizione generale lorda*" sui titoli di capitale, la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe o corte relative ai titoli di capitale in portafoglio;
- "*posizione generale netta*" sui titoli di capitale, la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio;
- "*posizione lunga (o creditoria) lorda*", i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o di cambio prefissati;
- "*posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta*", le attività in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attività in valuta;
- "*posizione netta in valuta*", la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;
- "*posizione netta lunga o corta*" su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine non si prendono in considerazione i *futures* e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse nonché i contratti derivati sui tassi di interesse e su indici. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto; per i contratti derivati su indici azionari, la compensazione è ammessa purché si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza;
- "*posizione residua*", l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;
- "*prestiti subordinati di 3° livello*", i prestiti subordinati che soddisfano le seguenti condizioni:
 - siano stati interamente versati;
 - non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare (4);
 - abbiano durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;
 - rispondano alle condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare ad eccezione, ovviamente, di quella concernente la durata del prestito (4);

(4) Cfr. Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo.

- siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

4. Destinatari della disciplina

A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi del Gruppo dei Dieci (5).

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attività di tali enti sono sottoposte nei paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (6).

A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano:

- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

5. Banche non assoggettate alla disciplina

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato, le banche per le quali, di norma, il portafoglio non immobilizzato risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro.

Ogni qualvolta il portafoglio non immobilizzato risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.

6. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte prima del presente Capitolo:

- *autorizzazione all'emissione di prestiti subordinati di terzo livello (Sez. II):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

(5) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

(6) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

- *autorizzazione all'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico su titoli di debito (Sez. III, par 2.1):*
Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

PARTE PRIMA

SEZIONE II

REQUISITO PATRIMONIALE SUI RISCHI DI MERCATO

Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, che le banche e i gruppi bancari sono tenuti a rispettare in via continuativa, risulta dalla somma dei seguenti requisiti:

a) *con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato:*

- rischio di posizione (Parte prima - Sezione III)
- rischio di regolamento (Parte prima - Sezione IV)
- rischio di controparte (Parte prima - Sezione V)
- rischio di concentrazione (Parte prima - Sezione VI)

b) *con riferimento all'intero bilancio:*

- rischio di cambio (Parte prima - Sezione VII)
- rischio di posizione su merci (Parte prima - Sezione VIII)

Nel calcolo dei requisiti patrimoniali occorre tenere conto del trattamento delle opzioni (cfr. Parte prima, Sez. IX, del presente Capitolo). Nel caso in cui una banca adotti l'“approccio semplificato” le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) del portafoglio non immobilizzato, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Nel caso in cui la banca adotti l'“approccio di scenario”, le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio generico del portafoglio non immobilizzato, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Nel caso in cui la banca adotti il “metodo *delta-plus*”, le opzioni vanno incluse in base al “*delta-equivalent value*” all'interno del calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui sopra. I requisiti patrimoniali per tenere conto dei rischi “gamma” e “vega” si calcolano a parte (cfr. Parte prima, Sez. IX, par. 3 del presente Capitolo).

I prestiti subordinati di 3° livello sono dedotti dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato per un ammontare non superiore al 250 per cento del patrimonio “libero”.

Il patrimonio “libero” è convenzionalmente determinato deducendo dal patrimonio di base i seguenti importi (7):

- il 50 per cento della somma degli “elementi da dedurre” e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilità;

(7) Cfr. Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo.

- l'eventuale eccedenza del 50 per cento degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilità rispetto al patrimonio supplementare ammesso.

Costituisce condizione necessaria per l'emissione dei prestiti subordinati di 3° livello il preventivo rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine trovano applicazione le disposizioni previste al Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo in materia di procedure per la richiesta di autorizzazione alla computabilità nel patrimonio di vigilanza dei prestiti subordinati.

PARTE PRIMA

SEZIONE III

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI POSIZIONE
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO**1. Premessa**

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.

Il rischio di posizione è calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca e comprende due distinti elementi:

a) *il rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *il rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

- i titoli di debito (cfr. par. 2 della presente Sezione);
- i titoli di capitale (cfr. par. 3 della presente Sezione);
- i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.) (cfr. parr. 4 e 5 della presente Sezione).

2. Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative:

- ai titoli di debito rappresentati da attività "in bilancio" e da contratti derivati sui titoli di debito;
- ai contratti derivati su tassi di interesse;
- alle azioni privilegiate non convertibili a dividendo fisso;
- agli altri strumenti il cui valore presenta un andamento analogo ai titoli di debito;

- alle posizioni (lunghe e corte) relative alla data di regolamento delle operazioni fuori bilancio del portafoglio immobilizzato.

Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli di debito.

Sono escluse dal calcolo le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito.

Le banche che decidono di far transitare in conto economico gli effetti reddituali dei contratti interni (8) devono includere nel calcolo del rischio di posizione i contratti interni rientranti nel portafoglio non immobilizzato.

2.1 *Rischio generico su titoli di debito*

Le banche possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo è basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (*duration*).

L'adozione del metodo basato sulla durata finanziaria è subordinata ad una autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei 30 giorni successivi la ricezione della richiesta. In questo caso non è più possibile tornare a utilizzare il metodo basato sulla scadenza, salvo casi eccezionali.

2.1.1 *Metodo basato sulla scadenza*

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'All. A, par. 1, del presente Capitolo, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in fasce temporali di vita residua. Esso è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nel citato All. A, par. 1, del presente Capitolo (9).

Alle banche appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura ridotta" (cfr. all. A, par. 1, del presente Capitolo). Resta fermo l'obbligo per il gruppo bancario nel suo insieme di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. Si rammenta che alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena".

(8) I contratti interni possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio non immobilizzato) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere e tra queste ultime.

(9) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, è volto a tenere conto dell'eventualità sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo è presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.

2.1.2 Metodo basato sulla durata finanziaria

Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*) è descritto nell'All. A, par. 2, del presente Capitolo.

2.1.3 Trattamento delle operazioni fuori bilancio

Le operazioni "fuori bilancio" sono rilevate, per vita residua, come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo (10).

Esemplificando:

- 1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli *interest rate swaps*) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (11) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi;
- 2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, *futures*, *forward rate agreements*, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (12).

Possono essere compensate le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (13) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico o il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;
- c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; 2) differiscano per non più di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; 3) differiscano per non più di trenta giorni se superiore a un anno.

(10) Per una descrizione dettagliata delle modalità di rilevazione delle "operazioni fuori bilancio" che entrano nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito, cfr. fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", sezione VII, sottosezione 3.2.3.

(11) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(12) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i *forward rate agreements* e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i *futures* negoziati sul MIF).

(13) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto (cfr. Parte prima, Sez. I, par. 3, del presente Capitolo).

2.2 *Rischio specifico su titoli di debito*

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito è pari alla somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte nei diversi titoli ponderate secondo i coefficienti di seguito indicati, che tengono conto della natura del soggetto emittente o del garante.

TITOLI DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	TITOLI QUALIFICATI (vita residua del valore capitale del titolo)			ALTRI TITOLI
	da 0 a 6 mesi	oltre 6 mesi e fino a 24 mesi	oltre 24 mesi	
0 per cento	0,25 per cento	1 per cento	1,60 per cento	8 per cento

Si precisa che:

- 1) sono "titoli della Amministrazione Centrale", i valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di paesi della zona A e dall'Unione Europea; sono ricompresi anche i titoli emessi o garantiti da paesi della zona B purché i titoli siano denominati nella comune valuta nazionale del debitore o del garante e finanziati nella medesima valuta.
- 2) sono "titoli qualificati":
 - a) i titoli emessi che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità (14), rappresentino attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento;
 - b) i titoli che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 1. siano di emittenti dell'Unione Europea quotati nei mercati dei paesi di origine ovvero emessi da soggetti residenti in un paese della zona A e quotati in un mercato regolamentato del paese d'origine;
 2. siano giudicati di qualità adeguata dalla banca subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - per i titoli quotati in Italia, l'emittente non abbia chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non sia stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo (requisito di liquidità);
 - per i titoli quotati all'estero, se questi rispondano ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidità previsti dalle autorità di vigilanza del paese in cui il titolo è quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia.

(14) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo.

- c) i titoli che siano classificati di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno due agenzie di *rating* riconosciute (cfr. All. B del presente Capitolo) oppure da almeno una società di *rating* riconosciuta a condizione che nessun'altra società di *rating* riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore;
- 3) sono "altri titoli" i titoli diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2).

Le posizioni relative a contratti derivati su tassi di interesse vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione pari allo 0%.

3. Rischio di posizione su titoli di capitale

3.1 Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:

- a) per rischio generico su titoli di capitale: 8 per cento della posizione generale netta;
- b) per rischio specifico su titoli di capitale: 8 per cento della posizione generale lorda.

Ai "titoli qualificati" (15) si applica un requisito ridotto corrispondente al 4 per cento. In tal caso, le posizioni relative a un medesimo emittente non devono rappresentare più del 5 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale. Sono ammesse posizioni superiori al 5 per cento e fino a un massimo del 10 per cento, purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale.

Ai fini del calcolo del rischio di posizione sui titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative ad azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio) nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (16).

Le banche che decidono di far transitare in conto economico gli effetti reddituali dei contratti interni (17) devono includere nel calcolo del rischio di posizione i contratti interni rientranti nel portafoglio non immobilizzato.

La somma, in valore assoluto, delle posizioni lunghe e delle posizioni corte costituisce la posizione generale lorda. La differenza, in valore assoluto, fra le posizioni lunghe e le posizioni corte, calcolate "mercato per mercato" — cioè distintamente per ciascun paese nel quale risultano quotati i singoli titoli detenuti

(15) Rientrano tra i "titoli qualificati" i valori che presentano un elevato grado di liquidità, secondo quanto indicato nell'All. C del presente Capitolo, e che sono emessi dai soggetti indicati nel par. 2.2, lett. a) e b), punto 1, della presente Sezione.

(16) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, in quanto esse vanno ricomprese tra i titoli di debito.

(17) I contratti interni possono intercorrere sia tra differenti unità operanti in Italia (ad esempio, tra il gestore del portafoglio immobilizzato e quello del portafoglio non immobilizzato) sia tra la casa madre e le proprie filiali estere e tra queste ultime.

dalle banche — costituisce la posizione generale netta dei titoli quotati sui mercati ufficiali.

Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (18) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. Se il bilanciamento delle posizioni rientra in una precisa strategia di arbitraggio della banca e le posizioni stesse sono sottoposte a controllo separato, è richiesto un requisito patrimoniale del 2 per cento di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione a fronte del rischio di divergenza e di mancata esecuzione.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice.

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

3.2 *Contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardano indici ampiamente diversificati*

Le banche che non ricorrono alla facoltà di scomposizione per i contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati possono chiedere alla Banca d'Italia di non applicare sui medesimi alcun requisito patrimoniale per il rischio specifico.

La Banca d'Italia, nel valutare le richieste della specie, fa riferimento ai seguenti criteri:

- l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende più di 200 titoli;
- l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli;
- nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite è elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano più del 60 per cento del paniere stesso.

In aggiunta al requisito patrimoniale per il rischio generico, alle posizioni nette lunghe o corte relative ai contratti in discorso si applica un requisito patrimoniale del 2 per cento finalizzato alla copertura del rischio di esecuzione.

(18) Ad esempio, i *futures* e le opzioni su indici di borsa.

4. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.)

Ai fini del calcolo del rischio di posizione su certificati di partecipazione a o.i.c.r. le banche prendono in considerazione unicamente le posizioni lunghe.

Tali posizioni sono aggregate in tre categorie secondo i medesimi criteri previsti per il rischio specifico dei titoli di debito (19), applicando i seguenti requisiti patrimoniali in relazione alla tipologia di titoli più rischiosa, in base al soggetto emittente, prevista dal regolamento dell'o.i.c.r.:

- 1) titoli emessi o garantiti da Governi Centrali e Banche Centrali di paesi della zona A e dalla Unione Europea: 0 per cento;
- 2) "titoli qualificati": 1,6 per cento;
- 3) altri titoli: 8 per cento.

I titoli di capitale, indipendentemente dall'emittente, sono da classificare nel raggruppamento "altri titoli".

5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento

Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti simili entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati:

— primo giorno lavorativo successivo	90%
— secondo e terzo giorno lavorativo successivo	75%
— quarto giorno lavorativo successivo	50%
— quinto giorno lavorativo successivo	25%

Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente.

(19) Cfr. par. 2.2 della presente Sezione.

PARTE PRIMA*SEZIONE IV***REQUISITI INDIVIDUALI****RISCHIO DI REGOLAMENTO
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO**

Il rischio di regolamento è il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.

Esso è calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca.

Il requisito patrimoniale richiesto è determinato applicando alla differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli (quando tale differenza può comportare ovviamente una perdita per la banca) i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente dalla natura della controparte:

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	Fattore di ponderazione
dal 5° al 15°	8 per cento
dal 16° al 30°	50 per cento
dal 31° al 45°	75 per cento
dal 46° in poi	100 per cento

In alternativa, il requisito patrimoniale può essere determinato moltiplicando il valore convenuto alla scadenza per i seguenti fattori di ponderazione:

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	Fattore di ponderazione
dal 5° al 15°	0,5 per cento
dal 16° al 30°	4 per cento
dal 31° al 45°	9 per cento

Nel caso in cui il mancato adempimento si protrae oltre il 45° giorno lavorativo, il requisito patrimoniale si determina in ogni caso in misura pari al 100 per cento della differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli.

Nella determinazione del rischio di regolamento si considerano anche i differenziali maturati e non ancora regolati relativi sia a contratti derivati sia alle altre operazioni fuori bilancio riguardanti il portafoglio non immobilizzato (20).

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

(20) Inclusi, pertanto, i contratti su tassi di cambio e su merci (ricompresi nelle attività di rischio "fuori bilancio" considerate nel calcolo del coefficiente di solvibilità) detenuti a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura dei rischi relativi a titoli del portafoglio non immobilizzato.

PARTE PRIMA

SEZIONE V

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CONTROPARTE
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO**1. Definizione del rischio di controparte**

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. Tale rischio, sempre con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca, è determinato con riguardo:

- 1) alle operazioni su valori mobiliari e su merci per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, sulla base dei pagamenti effettuati senza ricevere titoli ovvero delle consegne di titoli senza ricevere il corrispettivo;
- 2) ai riporti passivi e alle operazioni pronti contro termine passive con obbligo di rivendita da parte del cessionario;
- 3) alle concessioni di titoli in prestito, sulla base della differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli dati in prestito ed il valore corrente delle garanzie ricevute;
- 4) alle operazioni attive di riporto e di pronti contro termine con obbligo di rivendita da parte del cessionario;
- 5) alle assunzioni di titoli in prestito;
- 6) ai contratti derivati che sono esclusi dal calcolo del coefficiente di solvibilità, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa (21), perché, qualora riguardino tassi di interesse su titoli di capitale, si riferiscono al portafoglio non immobilizzato, oppure perché, nel caso siano relativi a tassi di cambio e oro e a merci, hanno finalità di negoziazione;
- 7) ai depositi di garanzia presso borse valori ed esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi.

Con riferimento ai punti da 2) a 5) il rischio di controparte non assume rilievo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) le operazioni sono state effettuate sui mercati ufficiali ove siano operanti meccanismi di compensazione e garanzia;
- b) i titoli ceduti sono lasciati in deposito dal cessionario per tutta la durata del contratto presso la banca cedente e i medesimi titoli sono costituiti a garanzia reale dell'operazione. In tali casi si richiede, altresì, che il cessionario si sia impegnato a non trasferire la proprietà dei titoli.

(21) Cfr. Cap. 2, Sez. II, par. 4, del presente Titolo.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale richiesto è calcolato applicando all'ammontare del rischio come sopra indicato le seguenti ponderazioni differenziate in relazione alla natura della controparte:

- a) 0 per cento per le esposizioni nei confronti di (o garantite da) Governi centrali e Banche centrali di paesi della zona A e dalla Unione Europea (22);
- b) 1,6 per cento per le esposizioni che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità, rappresentino attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento (23) nonché quelle nei confronti di (o garantite da) imprese di investimento di paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci o di paesi della zona A in cui vigono regole equivalenti a quelle della direttiva 93/6/CE ovvero da Borse o stanze di compensazione di mercati ufficiali;
- c) 4 per cento per le esposizioni relative a contratti derivati nei confronti di (o garantite da) soggetti diversi da quelli di cui ai punti a) e b);
- d) 8 per cento per le esposizioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Il calcolo dell'esposizione creditizia dei pagamenti e delle consegne di titoli o merci effettuati anticipatamente si determina tenendo conto rispettivamente del valore corrente del titolo o della merce, nel caso in cui si è anticipato il corrispettivo e si deve ricevere il titolo o la merce, e della somma di denaro dovuta dalla controparte, nel caso in cui si è anticipato il titolo o la merce e si deve ricevere il corrispettivo.

Per i contratti derivati si applicano i metodi del valore corrente o dell'esposizione originaria (24).

Per le operazioni di riporto, di pronti contro termine e di prestito titoli si utilizza il valore corrente, prendendo in considerazione:

- per le operazioni passive di riporto e di pronti contro termine e per le concessioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli ceduti (o dati in prestito) e il finanziamento ottenuto comprensivo degli interessi maturati (o le garanzie ricevute);
- per le operazioni attive di riporto e di pronti contro termine e per le assunzioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, fra il finanziamento concesso (o il valore corrente delle garanzie prestate) e il valore corrente dei titoli ricevuti comprensivo degli interessi maturati (o dei titoli presi in prestito).

Per le assunzioni di titoli in prestito la quota della differenza positiva imputabile alla "eccedenza di garanzie" non rientra nel calcolo del rischio di controparte del beneficiario del prestito qualora questi abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccedenza stessa in caso di inadempimento del soggetto che presta i titoli. Quest'ultima condizione si considera soddisfatta qualora i titoli dati in garanzia siano depositati presso istituti che curano la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari.

Per i depositi in garanzia presso borse valori e per le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi, l'esposizione creditizia corrisponde al valore di bilancio.

(22) Analogamente vanno considerate anche le esposizioni che rappresentino, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità, attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione dello 0 per cento. Cfr. Cap. 2, Sez. II, par. 2, del presente Titolo.

(23) Cfr. All. A del Cap. 2 del presente Titolo.

(24) Cfr. All. B del Cap. 2 del presente Titolo.

PARTE PRIMA

SEZIONE VI

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO**1. Requisito patrimoniale**

Le Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Cap. 5 del presente Titolo) dispongono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza, per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio non immobilizzato, superano il limite individuale di fido. Tale requisito è calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato che hanno determinato il superamento del suddetto limite.

Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purché rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) il patrimonio di vigilanza, che residua dopo la copertura dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito ed i rischi di mercato (cfr. Parte prima, Sezioni III, IV, e V, del presente Capitolo), sia sufficiente a coprire il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dalla presente Sezione, l'eventuale requisito patrimoniale consolidato previsto nella Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo nonché gli altri requisiti patrimoniali;
- 2) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio non immobilizzato verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario;
- 3) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario.

Relativamente al portafoglio non immobilizzato, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto alla Parte prima, Sezioni IV e V, del presente Capitolo. La posizione di rischio connessa con il

portafoglio non immobilizzato viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito al Cap. 5 del presente Titolo.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare è determinato secondo il procedimento di seguito indicato:

- a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio non immobilizzato a tutte le altre posizioni di rischio;
- b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido;
- c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato a loro riferibili allo scopo di individuare quelle più rischiose a cui riferire l'eccedenza;

A tal fine le posizioni del portafoglio non immobilizzato sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico (cfr. Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo), e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento (cfr. Parte prima, Sez. IV, del presente Capitolo) e di controparte (cfr. Parte prima, Sez. V, del presente Capitolo); nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale;

- d) si prendono in considerazione le posizioni così ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto b);
- e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto d);
- f) qualora l'eccedenza si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è determinata:

- sommando le posizioni individuate conformemente al punto d) negli scaglioni di cui alla colonna 2 della Tabella 1 della presente Sezione, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione;
- moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 della Tabella 1 della presente Sezione;
- sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti.

Tabella 1 (25)

Posizione di rischio complessiva (% sul patrimonio di vigilanza)				Eccedenza (% sul patrimonio di vigilanza)				Coefficiente
(col. 1)				(col. 2)				(col. 3)
da	25%	a	40%	da	0%	a	15%	200%
da	40%	a	60%	da	15%	a	35%	300%
da	60%	a	80%	da	35%	a	55%	400%
da	80%	a	100%	da	55%	a	75%	500%
da	110%	a	250%	da	75%	a	225%	600%
	oltre il 250%				oltre il 225%			900%

(25) Nella presente Tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra.

PARTE PRIMA

SEZIONE VII

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI CAMBIO

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all'8 per cento della "posizione netta aperta in cambi".

Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il 2 per cento del patrimonio.

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

- 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in oro (26);
- 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio, o del prezzo per l'oro (cfr. Parte prima, Sez. XI, del presente Capitolo);
- 3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte;
- 4) sommando la posizione netta, lunga o corta, in oro al maggior valore fra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte.

Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi".

Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi":

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
- c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni previste ai punti b) e c) non sono consentite quando si tratti di attività coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2 per cento del complesso delle attività e passività in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. L'oro è comunque trattato separatamente dalle valute.

(26) Ai fini del calcolo della posizione netta aperta in cambi non si prendono in considerazione le posizioni denominate nelle valute che partecipano all'Unione Economica e Monetaria (ivi inclusa la lira italiana) nonché quelle denominate in euro.

PARTE PRIMA

SEZIONE VIII

REQUISITI INDIVIDUALI

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

1. Premessa

Le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci.

Rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale sulle posizioni in merci tutte le attività e passività in bilancio e fuori bilancio su merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di "finanziamento delle scorte".

La banca può calcolare il requisito patrimoniale con il metodo semplificato oppure con il metodo basato sulle fasce di scadenza.

2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato

Le banche che adottano il metodo semplificato, mantengono per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

- 1) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce;
- 2) il 3% della posizione lorda, data dalla somma della posizione lunga e di quella corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce.

3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso, la banca è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

La banca utilizza una struttura di scadenze separata (cfr. Tabella 2 della presente Sezione) per ciascuna merce. Le posizioni nella stessa merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza; le scorte sono imputate alla prima fascia.

Tabella 2

Struttura di scadenze	Coefficiente di spread (in %)
(col. 1)	(col. 2)
fino a 1 mese	1,50
oltre 1 fino a 3 mesi	1,50
oltre 3 fino a 6 mesi	1,50
oltre 6 fino a 12 mesi	1,50
oltre 1 anno fino a 2	1,50
oltre 2 anni fino a 3	1,50
oltre 3 anni	1,50

Le posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza e le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di 10 giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliera.

Il requisito patrimoniale della banca per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi (27):

- 1) il doppio della posizione compensata nella stessa fascia per ciascuna fascia di scadenza moltiplicato per il relativo coefficiente di spread di cui alla colonna 2 della Tabella 2 della presente Sezione e per il prezzo a pronti della merce;
- 2) la posizione non compensata nella stessa fascia di scadenza moltiplicata per il prodotto tra 0,6% (coefficiente di riporto) e il numero di fasce di scadenza in cui viene riportata (28) e per il prezzo a pronti della merce;
- 3) il doppio della posizione compensata tra fasce di scadenza differenti moltiplicato per il relativo coefficiente di spread di cui alla colonna 2 della Tabella 2 della presente Sezione e per il prezzo a pronti della merce;
- 4) la posizione non compensata residua finale, moltiplicata per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce.

(27) Ai fini del calcolo del requisito si definiscono:

- "posizione compensata nella stessa fascia", la posizione in merci in una determinata fascia di scadenza compensata con una posizione contraria nella stessa fascia dello stesso importo;
- "posizione non compensata nella stessa fascia", la posizione residua lunga o corta in una determinata fascia di scadenza;
- "posizione compensata tra due fasce di scadenza", la posizione non compensata in merci nella stessa fascia di scadenza che è compensata da una posizione contraria non compensata di una fascia di scadenza successiva;
- "posizione non compensata", la posizione non compensata in merci nella stessa fascia che non può essere compensata con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva;
- "posizione netta in ciascuna merce", la differenza tra la posizione lunga e corta della banca nelle stesse merci e in contratti derivati (*future*, *swap*, contratti a premio o *warrant*) nell'identica merce.

(28) In pratica, se le posizioni non compensata si riferisce a due fasce di scadenza contigue, il prodotto è pari a 0,6% in quanto l'intervallo tra le due fasce è pari a 1. Nel caso in cui, invece, le fasce non fossero contigue (ad esempio "oltre 1 fino a 3 mesi" e "oltre 6 fino a 12 mesi") allora il prodotto è dato da 0,6% per l'intervallo tra le due fasce (nell'esempio, sarebbe $0,6\% \cdot 2 = 1,2\%$).

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce calcolati come indicato sopra.

PARTE PRIMA

SEZIONE IX

TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

1. Premessa

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo è difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare.

Le banche possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) approccio semplificato;
- 2) metodo delta-plus;
- 3) approccio di scenario.

2. Approccio semplificato

Le banche che operano esclusivamente su opzioni acquistate possono adottare l'approccio semplificato.

Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio è il seguente:

- per le posizioni lunghe (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *put* oppure per le posizioni corte (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *call*, il requisito patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;
- per gli acquisiti di opzioni *call* oppure per gli acquisiti di opzioni *put*, il requisito patrimoniale è pari al minore tra i seguenti due importi:
 - 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento;
 - 2) valore di mercato dell'opzione (29).

(29) Nel caso di opzioni su valute e su merci non rientranti nel portafoglio non immobilizzato, si può considerare il valore contabile, in luogo del valore di mercato.

3. Metodo delta-plus

3.1 Premessa

Il metodo delta-plus impiega i parametri di sensibilità relativi alle opzioni. Le banche che adottano questo metodo iscrivono le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il *fattore delta* (posizione ponderata per il *delta*) nei sistemi di misurazione relativi al rischio di posizione del portafoglio non immobilizzato, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci.

Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le banche devono calcolare anche requisiti patrimoniali per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo). Questi fattori di sensibilità saranno calcolati secondo un modello di borsa omologato oppure secondo il modello di Black e Scholes (cfr. All. D del presente Capitolo) oppure in base a un modello della banca, precedentemente comunicato alla Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando l'equivalente *delta* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Parte prima, Sez. III, par. 2.2 e 3, del presente Capitolo.

3.2 Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del "fattore delta"

Le posizioni ponderate per il *delta* relative ad opzioni su titoli di debito entrano nel calcolo del requisito patrimoniale secondo una delle procedure descritte nella Parte prima, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il *delta* nelle fasce temporali indicate nell'All. A del presente Capitolo.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su certificati di partecipazione in o.i.c.r. è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Parte prima, Sez. III, par. 4, del presente Capitolo.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Parte prima, Sez. III, par. 3, del presente Capitolo.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Parte prima, Sez. VII, del presente Capitolo, quello per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo.

Per gli altri derivati le banche adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a

scadenza (30). Le banche trattano gli strumenti a tasso variabile con *caps* o *floors* come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (31).

3.3 Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori "gamma" e "vega"

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$\text{impatto gamma} = \frac{1}{2} * \text{gamma} * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante (32), è calcolato come segue:

- per le opzioni su tassi di interesse, se lo strumento sottostante è un'obbligazione, il valore di mercato dello strumento è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'All. A, Tabella 1, del presente Capitolo. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse, anche in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nell'All. A, Tabella 1, del presente Capitolo;
- per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,08;
- per le opzioni su merci, il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (33).

Ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante avrà un "impatto *gamma*" positivo o negativo. Questi singoli impatti *gamma* saranno sommati per dar luogo a un "impatto *gamma*" netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Il requisito patrimoniale totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

(30) Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su una *future* di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al valore corretto per il *delta*, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi.

(31) Le "opzioni di tipo europeo" sono le opzioni in cui il titolare può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto. Tale giorno è fissato dalle parti se il contratto di opzione ha carattere privatistico; secondo gli usi del mercato, se il contratto è stipulato in un mercato regolamentato. Diversamente, le "opzioni di tipo americano", sono le opzioni in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(32) Per le opzioni su tassi di interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima fascia temporale di cui all'All. A, Tabella 1, del presente Capitolo. Per le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono al medesimo mercato nazionale; per le opzioni su valute e oro, sono da considerare strumenti sottostanti uguali ciascuna coppia di valute e oro.

(33) Per le opzioni su merci sono da considerarsi strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima merce (cfr. Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo, definizione di "posizione nella stessa merce").

I requisiti patrimoniali per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a $\pm 25\%$. Il requisito patrimoniale totale per il rischio *vega* sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

4. Approccio di scenario

4.1 Premessa

L'approccio di scenario impiega tecniche di simulazione per calcolare le variazioni di valore di un portafoglio di opzioni e delle connesse operazioni di copertura indotte da variazioni ipotetiche nel livello e nella volatilità dei prezzi degli strumenti sottostanti. In base a questo approccio, il requisito per il rischio generico è determinato dallo scenario (ossia dalla combinazione di variazioni di prezzo e di volatilità) che comporta la perdita massima.

Le banche che intendono adottare l'approccio di scenario per il trattamento delle opzioni devono seguire le modalità indicate nella Parte seconda del presente Capitolo ai fini del riconoscimento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato.

4.2 Calcolo dei requisiti patrimoniali

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio generico occorre costruire una serie di matrici in cui le banche riportano le variazioni del valore del portafoglio di opzioni conseguenti a date variazioni simultanee del tasso o prezzo sottostante e della volatilità di tale prezzo o tasso. Per ciascuno strumento sottostante verrà costruita una matrice distinta

Le opzioni e le connesse posizioni di copertura sono valutate entro un determinato intervallo intorno al valore corrente dello strumento sottostante.

L'intervallo per i tassi di interesse è conforme alle variazioni ipotizzate di tasso indicate nell'All. A, Tabella 3, del presente Capitolo.

Gli altri intervalli sono $\pm 8\%$ per i titoli di capitale, per le valute e l'oro; $\pm 15\%$ per le merci.

Per tutte le categorie di rischio dovranno essere utilizzate almeno 7 osservazioni (compreso il valore corrente) per dividere l'intervallo in segmenti equidistanti.

Per la definizione della seconda dimensione della matrice — relativa alla variazione della volatilità del tasso o prezzo sottostante — ci si riferisce a una variazione nella misura di $\pm 25\%$. La Banca d'Italia può chiedere alle singole banche l'utilizzo di diverse variazioni della volatilità.

All'interno della matrice così costruita, ciascuna casella contiene il profitto netto o la perdita netta dell'opzione e dello strumento sottostante di copertura. Il requisito patrimoniale è pari alla perdita maggiore contenuta nella matrice.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando l'equivalente delta di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Parte prima, Sez. III, parr. 2.2 e 3, del presente Capitolo.

* * *

Le banche con rilevante operatività in opzioni sono tenute a tenere sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operatività, per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio *rho*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse e il rischio *theta*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

PARTE PRIMA

SEZIONE X

REQUISITI CONSOLIDATI

1. Determinazione dei requisiti patrimoniali consolidati

I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di controparte, di concentrazione, di cambio e di posizione su merci.

Le banche appartenenti a gruppi bancari che non sono tenute al rispetto del requisito individuale (cfr. Parte prima, Sez. I, parr. 4 e 5, del presente Capitolo) non vengono prese in considerazione per il calcolo del requisito consolidato.

Per ogni tipologia di rischio il requisito patrimoniale consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle singole banche, società di intermediazione mobiliare e società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. appartenenti al gruppo bancario. Per il rischio di regolamento e per il rischio di controparte si può procedere all'elisione delle esposizioni creditizie derivanti dai rapporti interni al gruppo. Relativamente al rischio generico di posizione su titoli di debito il requisito consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle singole banche, società di intermediazione mobiliare e società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. appartenenti al gruppo bancario calcolati applicando le ponderazioni in "misura piena" indicate nell'All. B del presente Capitolo (34).

Per le società estere appartenenti a gruppi bancari italiani, aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci i requisiti patrimoniali sono calcolati sulla base delle normative dei singoli paesi di appartenenza. In mancanza di una regola nazionale ovvero per le società estere aventi sede in paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo dei Dieci, i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sono calcolati sulla base del presente Capitolo.

Con riferimento alle società estere inserite in un gruppo bancario italiano e aventi sede in paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo dei Dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali è richiesto solo per quelle la cui operatività in titoli non immobilizzati sia superiore allo 0,5% della complessiva operatività in titoli non immobilizzati del gruppo di appartenenza.

(34) Si rammenta che — come indicato nella Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo — alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena".

2. Gruppi bancari aventi rilievo internazionale

In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente a fronte del rischio di controparte i gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioè che includono succursali o controllate estere) applicano la ponderazione prevista dalla normativa relativa al coefficiente di solvibilità consolidato (cfr. Cap. 2, Sez. II, del presente Titolo). Pertanto, a tali gruppi bancari non si applica il trattamento più favorevole previsto per le esposizioni verso Borse o stanze di compensazione di cui alla Parte prima, Sez. V, par. 2, del presente Capitolo.

PARTE PRIMA

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo (cfr. Parte prima, Sez. XII, del presente Capitolo).

Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (35) si tiene conto del pertinente capitale nozionale.

Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i *warrants* occorre prendere in considerazione uno dei metodi indicati nella Parte prima, Sez. IX, del presente Capitolo.

Le operazioni in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalità di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in lire o in euro al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione (36).

Le immobilizzazioni finanziarie e materiali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite al tasso di cambio "storico" (36).

(35) Ad esempio, un *interest rate swap* o un *forward rate agreement*.

(36) L'utilizzo delle lire è consentito durante la fase transitoria dell'Unione Monetaria Europea fino al 31.12.2001 (cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali").

PARTE PRIMA

SEZIONE XII

SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI

1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

A tal fine, è necessario che le banche e i gruppi bancari, con riferimento anche alle singole componenti, si dotino di:

- un sistema informativo che consenta un monitoraggio costante dei rischi assunti nell'operatività in valori mobiliari e valute;
- una metodologia di misurazione dell'esposizione che sia condivisa dai diversi settori (in particolare, dai settori operativi e da quelli che si occupano del controllo) e che consenta un approccio integrato alla gestione dei rischi;
- un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi di mercato da parte delle singole unità operative. Tale sistema deve definire chiaramente le linee di responsabilità nella gestione del rischio;
- un sistema di segnalazioni periodiche all'alta direzione che consenta di comprendere con immediatezza l'esposizione a rischio;
- un efficace sistema di *auditing* interno.

I sistemi e le procedure scelti devono risultare coerenti con il tipo e il livello di attività in valori mobiliari e in cambi svolta. Al fine di garantire questa coerenza anche in situazioni di rapido cambiamento dell'operatività della banca, del gruppo e dei mercati in cui essi operano, le metodologie e i sistemi di controllo dovrebbero essere soggetti periodicamente a processi di revisione volti a verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.

Le funzioni di rilevazione, misurazione e gestione del rischio devono essere espletate indipendentemente dall'attività di negoziazione di valori mobiliari e valute.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano alla Banca d'Italia i requisiti individuali con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le disposizioni

riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Le capogruppo di gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia i requisiti consolidati con periodicità semestrale (30 giugno, 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

PARTE SECONDA**MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI MERCATO***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato", emanato nel gennaio del 1996 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la direttiva dell'Unione Europea n. 98/31/CE del 22.6.1998 consentono alle banche la possibilità di adottare i propri modelli interni — costituiti essenzialmente per la funzione di gestione dei rischi — per determinare il requisito patrimoniale a fronte dei rischi connessi con l'attività di negoziazione del portafoglio non immobilizzato.

In particolare, le banche possono calcolare i requisiti a fronte del rischio di posizione in titoli del portafoglio non immobilizzato, del rischio di posizione su merci e del rischio di cambio dell'intero portafoglio, in alternativa alla metodologia standardizzata, sulle basi di propri modelli interni, purché questi soddisfino talune condizioni e siano esplicitamente riconosciuti dall'Autorità di vigilanza nazionale.

Le presenti istruzioni delineano una procedura che subordina il riconoscimento da parte della Banca d'Italia alla verifica di una serie di criteri, qualitativi e quantitativi, finalizzati ad accertare che il modello sia adeguatamente conosciuto e seguito dall'alta direzione della banca e possieda le caratteristiche minime necessarie per valutare correttamente il livello di esposizione giornaliera al rischio.

La procedura di riconoscimento non solleva gli organi aziendali dalla responsabilità della gestione dei rischi che la banca si assume nella sua operatività.

I modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La Banca d'Italia si attende che la metodologia VaR sia integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi (ad esempio, analisi di sensitività, limiti parametrici basati su stime degli effetti di variazioni dei prezzi di mercato sul valore delle posizioni ecc.) e che il vertice della banca sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello.

La Banca d'Italia, oltre a controllarne l'affidabilità prima del riconoscimento, verifica periodicamente che il modello sia in grado di fornire un'adeguata rappresentazione dell'esposizione al rischio della banca, anche richiedendo all'intermediario un periodo di sperimentazione "in loco" e di provare il modello simulando una situazione di forti perturbazioni sui mercati.

Nel caso in cui la banca non rispetti i criteri previsti all'atto del riconoscimento, la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento del modello interno e imporre alla banca di calcolare i requisiti patrimoniali sulla base della normativa descritta nella Parte prima del presente Capitolo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

e inoltre:

- dall'"Emendamento dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato" del gennaio 1996;
- dalla direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi come modificata dalla direttiva 98/31/CE del 22 giugno 1998.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*rischio specifico*", rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.
Tali variazioni possono essere determinate dalla quotidiana attività di negoziazione (*day-to-day risk* o rischio idiosincratice) oppure da un repentino movimento dei prezzi rispetto a quelli generali del mercato (rischio di evento). Un caso particolare di rischio di evento è il rischio di inadempienza dell'emittente provocato da una variazione delle aspettative del mercato sul rischio di *default* dell'emittente stesso;
- "*test retrospettivi*", test che raffrontano i risultati di negoziazione con le misure del rischio prodotte dai modelli.
- "*valore a rischio (VaR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale (37).

(37) A titolo esemplificativo, nel caso in cui le oscillazioni del valore del portafoglio siano distribuite normalmente e tra loro indipendenti, il VaR è calcolato come segue:

$$\text{VaR}_x = \text{VM}_x * \alpha * \sigma_x$$

dove : VM_x è il valore di mercato della posizione X, σ_x è la volatilità calcolata su un appropriato periodo di detenzione e α rappresenta il multiplo della volatilità corrispondente al quantile selezionato della distribuzione di probabilità.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari.

Al fine del riconoscimento del modello a livello di gruppo rileva la rispondenza ai criteri qualitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo degli intermediari presso cui sono allocate le operazioni che determinano un'esposizione ai rischi di mercato e la capacità del modello, complessivamente considerato, di rispondere ai criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo.

Nel caso in cui il modello interno sia applicato — ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali — solo da alcune componenti del gruppo bancario, i requisiti patrimoniali consolidati sono pari alla somma di quelli derivanti dall'utilizzo del modello interno e da quelli standardizzati applicati alle banche, alle SIM e alle società finanziarie di cui all'elenco speciale dell'art. 107 T.U. appartenenti al gruppo bancario che non si avvalgono del modello interno.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte seconda del presente Capitolo:

- *riconoscimento del modello interno (Sez. II)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *approvazione delle modifiche di rilievo apportate al modello interno (Sez. II)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *approvazione della modifica della struttura di subportafogli per il calcolo del rischio specifico (Sez. IV, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *nullaosta alla modifica della combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata (Sez. IV, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.
- *esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione (Sez. IV, par. 5)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi (Sez. IV, par. 5)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *revoca del riconoscimento del modello (Sez. IV, par. 5)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

PARTE SECONDA

SEZIONE II

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

La Banca d'Italia riconosce i modelli interni predisposti dalle banche subordinatamente alla verifica di requisiti qualitativi e quantitativi: nella prima categoria, sono ricompresi i requisiti di tipo organizzativo che la banca richiedente deve soddisfare (cfr. Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo); nella seconda le caratteristiche minime di solidità e affidabilità statistica del modello utilizzato (cfr. Parte seconda, Sez. III, par. 2, e Sez. IV del presente Capitolo).

La procedura di riconoscimento si struttura in tre fasi:

1) *presentazione della domanda di riconoscimento del modello*

La domanda deve essere corredata dalle risposte al questionario di cui all'All. E del presente Capitolo e da ogni informazione e documentazione che la banca ritiene utile per una agevole e completa valutazione del modello, ivi compresi gli organigrammi, i risultati di test effettuati, le evidenze statistiche.

L'inoltro della domanda è approvato dal consiglio di amministrazione con un'apposita delibera;

2) *esame del modello*

La Banca d'Italia esamina il modello sulla base di criteri qualitativi e quantitativi (cfr. Sez. III del presente Capitolo).

Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione verranno approfonditi con gli esponenti aziendali coinvolti nei diversi aspetti del processo di misurazione e gestione del rischio;

3) *comunicazione dell'esito della domanda*

La Banca d'Italia comunica l'esito della domanda entro 120 giorni dalla ricezione della stessa; il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

La Banca d'Italia, ove rigetti la domanda, specifica le aree nelle quali si sono individuate le lacune che hanno impedito il riconoscimento del modello.

La Banca d'Italia si riserva, anche in caso di riconoscimento del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti agli standard richiesti e di assumere le conseguenti determinazioni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

Il riconoscimento del modello da parte della Banca d'Italia viene accordato qualora lo stesso sia ritenuto idoneo a un corretto calcolo dei requisiti patrimoniali. Resta ferma la responsabilità degli amministratori in ordine alle scelte di portafoglio e alle misure organizzative assunte in base alle informazioni derivanti dal modello.

Qualora la banca decida di apportare modifiche di rilievo ad un modello già riconosciuto, ne dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, la quale verifica che le modifiche proposte non inficino le condizioni previste per il riconoscimento. La Banca d'Italia si pronuncia entro di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; il termine è sospeso in caso di necessità di informazioni aggiuntive.

PARTE SECONDA

SEZIONE III

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL MODELLO INTERNO

1. Criteri qualitativi

La banca che intende utilizzare un proprio modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato deve possedere un sistema di gestione del rischio concettualmente corretto ed applicato in maniera esaustiva. Tali condizioni si ritengono soddisfatte qualora:

- a) il modello sia *strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio* e sia in grado di fornire all'alta direzione le informazioni sull'esposizione al rischio della banca.

In particolare, è necessario che:

- 1) i requisiti patrimoniali si basino sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente al calcolo degli obblighi di vigilanza;
- 2) il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dalla direzione;
- 3) i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla banca;

- b) la banca disponga di un'*unità di controllo del rischio*, indipendente dalle unità di negoziazione, che risponda direttamente all'alta direzione.

L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione del rischio ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio;

- c) il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della banca partecipino attivamente al processo di controllo dei rischi (cfr. Cap. 11, Sez. II, par. 1, del presente Titolo) ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi siano esaminati da dirigenti di livello gerarchico tale da poter imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Cap. 11, Sez. II, par. 2, del presente Titolo);
- d) la banca disponga di personale specializzato nell'impiego di modelli nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione interna e dei servizi di *back-office*;

- e) la banca stabilisca procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie definita di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi (38);
- f) la banca ponga in essere frequentemente un rigoroso programma di prove di *stress* (cfr. Sezione V del presente Capitolo), il cui esito venga valutato dall'alta direzione e tenuto presente nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;
- g) la banca proceda ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame deve prendere in considerazione:
 - l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del rischio e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
 - l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione quotidiana del rischio e l'attendibilità complessiva del sistema informativo per l'alta direzione;
 - le modalità seguite per approvare i modelli di misurazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
 - le tipologie dei rischi di mercato individuati dal modello interno e la convalida di eventuali modifiche del processo di misurazione del rischio;
 - l'accuratezza e la completezza dei dati, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;
 - il processo di verifica che la banca impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
 - il processo di verifica che la banca impiega per valutare i test retrospettivi.

È inoltre necessario che vi siano verifiche periodiche del sistema di misurazione del rischio, dell'attività svolta dall'unità di controllo, del rispetto delle procedure di gestione del rischio da parte delle unità di negoziazione.

2. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

All'atto della richiesta di riconoscimento del modello la banca fornisce ogni informazione utile ai fini della *comprensione delle proprietà statistiche del modello stesso*.

I modelli interni devono rispettare alcuni vincoli nella scelta dei parametri di misurazione del rischio; in particolare, le banche si adoperano affinché:

- relativamente al rischio di tasso di interesse, il modello incorpori i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse.

(38) È opportuno che tale sistema sia ben documentato, ad esempio mediante un manuale di gestione del rischio che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche impiegate per misurare i rischi di mercato.

La banca definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei metodi generalmente accettati.

Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva dei rendimenti deve essere suddivisa in almeno 6 segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento relative a diversi strumenti finanziari;

- per il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpori i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della banca;
- per il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative;
- per il rischio di posizione su merci, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la banca detiene posizioni significative;

Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti.

Esso inoltre deve tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni;

- il modello rifletta accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio, gli specifici rischi connessi con le opzioni.

Le banche possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali (39) e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio, comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio.

(39) A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo

PARTE SECONDA

SEZIONE IV

**CALCOLO DEI REQUISITI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE
SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE SU MERCI****1. Premessa**

Le banche possono utilizzare i modelli interni riconosciuti dalla Banca d'Italia per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di posizione, generico e specifico, su titoli di debito e di capitale (cfr. Parte prima, Sez. III, del presente Capitolo), di cambio (cfr. Parte prima, Sez. VII, del presente Capitolo) e di posizione su merci (cfr. Parte prima, Sez. VIII, del presente Capitolo).

Le banche possono utilizzare il modello interno per il calcolo di tutti i requisiti patrimoniali di cui sopra ovvero solo per alcuni di essi; in quest'ultimo caso i requisiti patrimoniali saranno una combinazione tra quelli calcolati con il modello e quelli calcolati secondo la metodologia standardizzata di cui alla Parte prima del presente Capitolo per i rischi non valutati dal modello.

2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante il modello interno

Le banche che utilizzano il modello interno devono soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore tra i due importi seguenti:

- 1) la misura del "valore a rischio" (VaR) del giorno precedente;
- 2) la media delle misure del VaR giornaliero nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3, eventualmente maggiorata sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par. 5 della presente Sezione).

Per poter calcolare, tramite il modello, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito le banche devono dimostrare che il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nella Parte seconda, Sez. II, del presente Capitolo, sia in grado di:

- spiegare la variazione storica dei prezzi nel portafoglio (40);
- riflettere la concentrazione del portafoglio (41);

(40) Una misura in grado di spiegare la variazione storica dei prezzi è il valore della R^2 di una regressione; in questo caso il modello della banca dovrebbe essere in grado di spiegare almeno il 90% della variazione storica dei prezzi o di includere esplicitamente stime della variabilità dei residui non catturati nei fattori della regressione. Per i modelli per i quali non è possibile calcolare un indice della bontà di stima le banche definiscono insieme alla Banca d'Italia misure di valutazione alternative.

(41) Il modello interno della banca deve risultare sensibile alle variazioni nella composizione del portafoglio in modo da prevedere requisiti patrimoniali crescenti via via che aumenta la concentrazione del portafoglio.

- resistere a una situazione sfavorevole (42);
- essere convalidato da test retrospettivi volti a verificare che il rischio specifico sia valutato in modo adeguato.

Inoltre, le banche devono dimostrare di essere in possesso di metodologie idonee a valutare adeguatamente il rischio di evento e il rischio di inadempimento per le posizioni in titoli di debito e in titoli di capitale. Qualora la banca non sia in grado di fornire tale dimostrazione, il requisito patrimoniale dovrà includere una maggiorazione. Per la determinazione di tale maggiorazione viene effettuato un calcolo analogo a quello utilizzato per il modello per il rischio generale di mercato nel caso in cui quest'ultimo non abbia superato i test retrospettivi. In particolare, alla misura del rischio specifico calcolata dalla banca sulla base del proprio modello viene applicato un fattore moltiplicativo di 4.

Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno è dato dalla seguente formula:

$$C_t = \max \left(\text{VaR}_{t-1} + \beta_t * \text{RSM}_{t-1}, \delta_t * \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} \text{VaR}_{t-i} + \beta_t * \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} \text{RSM}_{t-i} \right)$$

dove:

C_t è il requisito patrimoniale al giorno t ;

VaR_{t-i} è il valore a rischio calcolato secondo il modello per il portafoglio detenuto al giorno $t-i$

δ_t è il fattore moltiplicativo, non inferiore a 3;

β_t rappresenta il fattore moltiplicativo, che varia in relazione all'adeguatezza del modello interno a calcolare il rischio di evento e di inadempimento. Tale fattore assume valore 0 oppure 1 a seconda che la banca dimostri o meno di essere in grado di valutare adeguatamente il rischio di evento e di inadempimento. Complessivamente, quindi, il fattore moltiplicativo ($\delta_t + \beta_t$) può assumere un valore pari al massimo a 4;

RSM_{t-i} è l'ammontare di capitale destinato alla copertura dei rischi specifici degli strumenti finanziari sul portafoglio detenuto il giorno $t-i$, calcolato secondo il modello interno (sulla base delle due ipotesi alternative di seguito riportate).

Ai fini del calcolo della maggiorazione per il rischio specifico (cfr. la formula sopra riportata), il fattore moltiplicativo può essere applicato dalla banca a due misure alternative di valore a rischio (RSM_{t-i}):

- a) la parte di rischio specifico della misura del VaR che dovrebbe essere isolata conformemente alle norme di vigilanza (cfr. Parte seconda, Sez. III, del

(42) Il modello interno della banca deve essere in grado di segnalare un rischio crescente nel caso di situazione sfavorevole. Tale risultato può essere ottenuto incorporando nel periodo di stima del modello almeno un intero ciclo economico e assicurando che il modello si sia rivelato accurato nella fase discendente del ciclo. Alternativamente, il risultato può essere ottenuto attraverso una simulazione delle situazioni storicamente o probabilisticamente peggiori (*worst-case*).

presente Capitolo, per quanto concerne la specificazione dei fattori di rischio di mercato) (43);

- b) le misure del VaR di subportafogli di debito o di posizioni in titoli di capitale che contengono un rischio specifico.

Le banche che utilizzano l'opzione b) individuano la loro struttura di subportafogli e la comunicano alla Banca d'Italia. La banca che intende modificare tale struttura chiede l'autorizzazione della Banca d'Italia, la quale si pronuncia entro i 30 giorni successivi alla richiesta; il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata

Le banche possono utilizzare una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno a condizione che ciascuna categoria generale di rischio (44) sia valutata sulla base di un unico approccio (modelli interni o metodo standardizzato) e che tutti gli elementi del rischio di mercato siano misurati.

Alla parte calcolata sulla base dei modelli interni si applicheranno i criteri di cui alla Parte seconda del presente Capitolo.

I coefficienti patrimoniali calcolati in base al metodo standardizzato e ai modelli interni dovranno essere aggregati mediante sommatoria semplice.

Le banche che usano modelli interni solo per alcune categorie di rischio dovranno estendere quanto prima i loro modelli a tutti i rischi di mercato cui sono esposte.

La banca che abbia adottato uno o più modelli interni non può chiedere di tornare a utilizzare la metodologia standardizzata per la misurazione dei rischi già valutati mediante tali modelli.

Le banche possono chiedere alla Banca d'Italia di modificare la combinazione dei due approcci solo nel senso di un maggiore utilizzo del modello interno. Qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni alla modifica nei 60 giorni successivi alla comunicazione, la banca può utilizzare la nuova combinazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali; il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

Nel caso in cui la banca adotti una combinazione che preveda il calcolo del rischio specifico di posizione su titoli secondo la metodologia standardizzata, il requisito patrimoniale è definito dalla seguente formula:

(43) In particolare: per i titoli di capitale, il sistema di misurazione dovrebbe impiegare un fattore di rischio distinto per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative; per i titoli di debito, il modello dovrebbe incorporare i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse.

(44) Per categoria generale di rischio si intende uno dei rischi per i quali è definito uno specifico requisito patrimoniale.

$$C_t = \max (\text{VaR}_{t-1}, \delta_t * \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} \text{VaR}_{t-i}) + \text{RSS}_{t-1}$$

dove:

C_t è il requisito patrimoniale al giorno t ;

VaR_{t-i} è il valore a rischio calcolato secondo il modello per il portafoglio detenuto al giorno $t-i$

δ_t è il fattore moltiplicativo, non inferiore a 3;

RSS_{t-i} è l'ammontare supplementare di capitale per la copertura dei rischi specifici degli strumenti finanziari sul portafoglio detenuto il giorno $t-i$, calcolato secondo la metodologia standardizzata.

4. Calcolo del VaR

Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 10 giorni.

Inoltre, il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione, il periodo di osservazione può risalire ai 6 mesi precedenti in termini di media ponderata.

Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le banche procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

Per il calcolo del VaR, le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni della banca sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

5. Test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno, con la variazione effettiva del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla banca al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati di negoziazione. Tale capacità si ritiene raggiunta da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi di negoziazione non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto quotidianamente.

La banca deve essere in grado, ove richiesto, di effettuare test retrospettivi sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni di fine giornata.

Se la variazione effettiva del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti

si applica il fattore di maggiorazione descritto nella Tabella 1 della presente Sezione.

Tabella 1 Fattori di maggiorazione

Numero di scostamenti	Fattore di maggiorazione
meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

La banca notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi e che hanno determinato l'aumento del fattore di maggiorazione, conformemente alla Tabella 1 della presente Sezione.

La banca può chiedere alla Banca d'Italia l'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione qualora lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali. La Banca d'Italia autorizza la banca a non tenere conto della maggiorazione entro un termine di 30 giorni dalla richiesta.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento del modello interno.

PARTE SECONDA**SEZIONE V****PROVE DI STRESS****1. Programma di prove di stress**

Le banche che utilizzano i modelli interni devono disporre di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere gravemente sulla posizione di una banca. Tali test rappresentano un elemento chiave nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. Fra tali fattori rientrano eventi a bassa probabilità concernenti tutte le principali fattispecie di rischio, ivi incluse le varie componenti dei rischi di mercato, di credito e operativi. Gli scenari di stress devono poter mettere in evidenza l'impatto di questi eventi sulle posizioni con caratteristiche di prezzo sia lineari che non lineari (ad es., opzioni e strumenti con comportamento analogo).

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui le banche possono trovarsi esposte. I criteri qualitativi mettono in risalto due obiettivi delle prove di stress:

- a) la valutazione della capacità del patrimonio di vigilanza della banca di assorbire ingenti perdite potenziali;
- b) l'individuazione delle misure che la banca può intraprendere per ridurre il rischio e preservare il patrimonio.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'alta direzione e, periodicamente, al consiglio di amministrazione.

Le banche combinano le prove di stress definite dalla Banca d'Italia (cfr. par. 2 della presente Sezione) con quelle da loro elaborate in funzione delle caratteristiche di rischio proprie di ogni banca (cfr. par. 3 della presente Sezione).

2. Prove di stress definite dalla Banca d'Italia**2.1 Prove che non richiedono simulazioni da parte delle banche**

Al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero coperti da una data stima del valore a rischio, le banche

comunicano alla Banca d'Italia i dati sulle perdite più elevate subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati vengono raffrontati con la copertura patrimoniale derivante dal modello interno della banca.

2.2 Prove che richiedono simulazioni da parte delle banche

Le banche sottopongono i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e forniscono i relativi risultati alla Banca d'Italia.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione (45) tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri presuntivi di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della banca a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

3. Prove di stress condotte dalle singole banche

Al fine di cogliere le specificità del proprio portafoglio, ciascuna banca deve individuare situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

I risultati dei test sono periodicamente riesaminati dall'alta direzione della banca e trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dalla direzione e dal consiglio di amministrazione. Inoltre, se i risultati delle prove indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, la banca adotta idonee misure per gestire adeguatamente questi rischi.

(45) A titolo di esempio, il crollo borsistico del 1987; la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994; la caduta delle borse del sud-est asiatico dell'ottobre del 1997.

*Allegato A***ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO
SU TITOLI DI DEBITO****1. Metodo basato sulla scadenza**

Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di dieci fasi distinte, di seguito indicate.

I FASE: *Calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione*

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio:

I.1 Titoli di proprietà

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2 Operazioni fuori bilancio

I.2.1 Contratti derivati con titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2.3 Altre operazioni fuori bilancio:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.3 Totale portafoglio non immobilizzato

posizioni lunghe
posizioni corte

Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali:

- a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;
- b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto a), sussistano all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto;

segue *Allegato A*

- c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistano posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprietà") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto.

II FASE: *Attribuzione delle posizioni nette relative a ciascuna emissione nelle fasce temporali pertinenti e loro ponderazione*

II.1 In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (46) in una delle fasce temporali di seguito indicate.

Sono previste *tredici fasce* per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; *quindici fasce* per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento.

II.2 All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.

II.3 Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.

Tabella 1: Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione

Zone	Fasce temporali di scadenza				Fattori di ponderazione	
	cedola pari o superiore al 3%		cedola inferiore al 3%		misura piena	misura ridotta
Zona 1	fino a 1 mese		fino a 1 mese		0 %	0 %
	da oltre 1 mese	fino a 3 mesi	da oltre 1 mese	fino a 3 mesi	0,20 %	0,13 %
	da oltre 3 mesi	fino a 6 mesi	da oltre 3 mesi	fino a 6 mesi	0,40 %	0,27 %
	da oltre 6 mesi	fino a 1 anno	da oltre 6 mesi	fino a 1 anno	0,70 %	0,47 %
Zona 2	da oltre 1 anno	fino a 2 anni	da oltre 1 anno	fino a 1,9 anni	1,25 %	0,83 %
	da oltre 2 anni	fino a 3 anni	da oltre 1,9 anni	fino a 2,8 anni	1,75 %	1,17 %
	da oltre 3 anni	fino a 4 anni	da oltre 2,8 anni	fino a 3,6 anni	2,25 %	1,50 %
Zona 3	da oltre 4 anni	fino a 5 anni	da oltre 3,6 anni	fino a 4,3 anni	2,75 %	1,83 %
	da oltre 5 anni	fino a 7 anni	da oltre 4,3 anni	fino a 5,7 anni	3,25 %	2,17 %
	da oltre 7 anni	fino a 10 anni	da oltre 5,7 anni	fino a 7,3 anni	3,75 %	2,50 %
	da oltre 10 anni	fino a 15 anni	da oltre 7,3 anni	fino a 9,3 anni	4,50 %	3,00 %
	da oltre 15 anni	fino a 20 anni	da oltre 9,3 anni	fino a 10,6 anni	5,25 %	3,50 %
		oltre 20 anni	da oltre 10,6 anni	fino a 12 anni	6,00 %	4,00 %
			da oltre 12 anni	fino a 20 anni	8,00 %	5,33 %
			oltre 20 anni	12,50 %	8,33 %	

(46) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione.

segue *Allegato A*

III FASE: *Compensazione all'interno di una stessa fascia*

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.

La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia.

La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia.

IV FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa fascia*

Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando un "fattore di non compensabilità verticale", pari al 10 per cento, alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia (47).

V FASE: *Compensazione all'interno di una stessa zona*

Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona.

La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona.

La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.

VI FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa zona*

Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i "fattori di non compensabilità" — cfr. Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

(47) Se, ad esempio, in una data fascia temporale la somma delle posizioni ponderate lunghe è di 100 milioni e la somma delle posizioni ponderate corte è di 90 milioni, la quota di non compensabilità verticale per quella fascia è pari al 10% di 90 milioni, ossia 9 milioni.

segue *Allegato A*

VII FASE: Compensazione tra zone diverse

Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3.

In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi:

- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;
- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

VII.1 Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2.

La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2.

La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

- siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- siano di segno opposto, il minore di tali valori è la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale".

VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi:

- qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.

La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.

La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione:

- a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale";
- b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale".

segue *Allegato A***VIII FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate tra zone diverse*

Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilità" — riportati nella Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

IX FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni finali non compensate*

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina è quello della completa copertura patrimoniale (100 %) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalità precedentemente illustrate.

X FASE: *Calcolo del requisito patrimoniale complessivo*

Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei quattro requisiti previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.

Tabella 2: *Fattori di non compensabilità orizzontale*

Zone (48)	Fascia temporale	Entro la zona	Fra zone adiacenti	Fra le zone 1 e 3
Zona 1	da 0 a 1 mese	40% (misura piena) 30% (misura ridotta)	40% (misura piena) 30% (misura ridotta)	150% (misura piena) 100% (misura ridotta)
	da 1 a 3 mesi			
	da 3 a 6 mesi			
	da 6 a 12 mesi			
Zona 2	da 1 a 2 anni	30% (misura piena) 20% (misura ridotta)	40% (misura piena) 30% (misura ridotta)	150% (misura piena) 100% (misura ridotta)
	da 2 a 3 anni			
	da 3 a 4 anni			
Zona 3	da 4 a 5 anni	30% (misura piena) 20% (misura ridotta)	40% (misura piena) 30% (misura ridotta)	150% (misura piena) 100% (misura ridotta)
	da 5 a 7 anni			
	da 7 a 10 anni			
	da 10 a 15 anni			
	da 15 a 20 anni oltre 20 anni			

(48) Le zone per i titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni.

segue *Allegato A***2. Metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*)**

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito con il metodo della *duration* occorre procedere secondo i seguenti punti:

- 1) calcolare la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento e ripartirle nello scadenziario articolato in 15 fasce temporali, indicato nella Tabella 3 del presente Allegato;
- 2) moltiplicare tale importo per gli specifici fattori di ponderazione (compresi tra 0,6% e 1%) che esprimono la variazione presunta dei tassi di interesse di strumenti aventi la medesima durata finanziaria modificata;
- 3) le posizioni lunghe e corte ponderate in ciascuna fascia sono assoggettate a un fattore di non compensabilità verticale del 5 per cento (4 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari), inteso a cogliere il rischio di base;
- 4) le posizioni nette per ciascuna fascia sono riportate per la compensazione orizzontale applicando i fattori di non compensabilità indicati nella Tabella 2 del presente Allegato e procedendo secondo le fasi dalla V alla IX descritte nel par. 1 del presente Allegato;
- 5) il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei tre requisiti previsti, nell'ordine, alle fasi VI, VIII e IX e del requisito previsto al precedente punto 3).

Tabella 3: Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso di interesse

Zone	Fasce temporali di scadenza	Variazioni ipotizzate di tasso
		%
Zona 1	fino a 1 mese	1,00
	da 1 a 3 mesi	1,00
	da 3 a 6 mesi	1,00
	da 6 a 12 mesi	1,00
Zona 2	da 1,0 a 1,9 anni	0,90
	da 1,9 a 2,8 anni	0,80
	da 2,8 a 3,6 anni	0,75
Zona 3	da 3,6 a 4,3 anni	0,75
	da 4,3 a 5,7 anni	0,70
	da 5,7 a 7,3 anni	0,65
	da 7,3 a 9,3 anni	0,60
	da 9,3 a 10,6 anni	0,60
	da 10,6 a 12 anni	0,60
	da 12 a 20 anni	0,60
	oltre 20 anni	0,60

*Allegato B***SOCIETÀ DI RATING RICONOSCIUTE****A) Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia**

— Italrating DCR s.p.a.

B) Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia

— MOODY'S Investors Service
— Standard & Poor's
— Fitch - IBCA Investors Service
— Duff & Phelps Credit Rating Co.
— Thomson BankWatch, Inc.

C) Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A (49)

Società di rating riconosciute dalle locali autorità di vigilanza per le emissioni di emittenti locali e per le emissioni quotate sul mercato locale.

(49) Per i paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo del Dieci, purché vengano regolate da regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelle della Direttiva 93/6/CEE o dell'Emendamento all'Accordo di Basilea del gennaio 1996.

*Allegato C***TITOLI DI CAPITALE QUOTATI CHE PRESENTANO
UN "ELEVATO GRADO DI LIQUIDITÀ"**

Ai sensi della disciplina in materia di rischio specifico sui titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato riconosciuto, possono rientrare tra i titoli "qualificati" quelli che presentano un "elevato grado di liquidità".

Sono considerati tali i titoli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche oggettive:

- a) per i titoli quotati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell'indice MIB30 o dell'indice MIB30;
- b) per i titoli quotati in un mercato regolamentato estero:
 - ove si tratti di titoli quotati in un Paese dell'UE o del G-10, presentano un elevato grado di liquidità, secondo le autorità competenti del medesimo Paese;
 - ove si tratti di titoli quotati in un Paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un Indice di Liquidità e Capitalizzazione (ILC) non inferiore a quello dei titoli compresi nel paniere di riferimento dell'indice MIB30.

L'indice di liquidità e capitalizzazione (ILC) dei titoli di capitale quotati in un mercato regolamentato è calcolato con metodologia analoga a quella in uso per selezionare i titoli che compongono il paniere di riferimento degli indici MIB30 e MIB30, convertendo preliminarmente in euro i dati espressi in altre valute.

A tal fine, si procede a:

- 1) determinare la capitalizzazione media giornaliera (CapMG) del titolo, risultante dal prodotto del numero dei titoli in circolazione alla data di riferimento del calcolo per il prezzo medio nei sei mesi precedenti. Per i titoli denominati in valute diverse dall'euro può essere adottato indifferentemente il tasso di cambio effettivo di ciascun giorno o quello medio del semestre;
- 2) determinare il volume medio giornaliero degli scambi (VolMG), sulla base del medesimo periodo di sei mesi, adottando la medesima convenzione di cui sopra per i titoli denominati in valute diverse dall'euro;
- 3) calcolare il coefficiente α del titolo in questione come rapporto tra CapMG e VolMG;
- 4) determinare con analoga procedura il coefficiente α dell'intero mercato (α_m) nel quale il titolo è quotato;
- 5) calcolare l'indicatore ILC del titolo secondo la formula:

$$ILC = CapMG + \alpha_m * VolMG$$

Non possono rientrare tra i titoli di capitale "qualificati" quelli che presentano un coefficiente α superiore a 10.000.

Ai fini della selezione dei titoli di capitale "qualificati", il calcolo dell'ILC deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l'ente per lo stesso periodo.

Allegato D

MODELLO DI BLAK E SCHOLES PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DELTA NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPZIONI

Viene di seguito descritta la metodologia maggiormente diffusa per il calcolo del coefficiente *delta* nella determinazione del valore delle opzioni ai fini dell'applicazione dei requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Si raccomanda agli intermediari che intendono operare sul mercato delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi che consentano di calcolare il coefficiente *delta* da applicare alle opzioni utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti negoziati. Rimane rimessa alla prudente valutazione degli amministratori della banca — avuto riferimento alla tipologia di opzioni in considerazione — la scelta del modello ritenuto più idoneo.

Le banche sono tenute a far pervenire alla Banca d'Italia una descrizione dei sistemi concretamente utilizzati quando questi si discostino in misura rilevante dai modelli cui si fa riferimento nel seguito.

Il modello principale di riferimento per la valutazione delle opzioni è quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni *call* europee (50) su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione.

Opzioni call

La formula per la determinazione del valore dell'opzione *call* è la seguente:

$$C = S N(d_1) - K e^{-rt} N(d_2)$$

$$\text{dove: } d_1 = \frac{\log(S/K) + (r + \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

C = valore dell'opzione

S = prezzo dell'attività sottostante

K = prezzo di esercizio della *call*

r = tasso di interesse esente da rischio (51)

σ = volatilità del prezzo dell'attività sottostante (52)

(50) Si definiscono:

- "opzione *call*", la facoltà riconosciuta al titolare dell'opzione di acquistare o non acquistare l'attività finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato;
- "opzione *put*", la facoltà riconosciuta al titolare dell'opzione di vendere o di non vendere l'attività finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato;
- "opzione di tipo *europeo*", l'opzione in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto di opzione. Tale giorno è fissato tra le parti secondo loro volontà, qualora il contratto di opzione presenta carattere privatistico; secondo gli usi dei mercati ufficiali, se il contratto è stipulato negli stessi. L'opzione di tipo europeo si contrappone a quella di tipo "americano", in cui l'acquirente di quest'ultima può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(51) Operativamente, come tasso di interesse esente da rischio può essere adottato il rendimento dei BOT a sei mesi.

(52) La volatilità del prezzo dell'attività sottostante di una opzione può essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali del valore giornaliero dell'attività medesima rilevata nei sei mesi precedenti.

segue *Allegato D*

t = tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione

e^{-rt} = fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo e la data di scadenza dell'opzione.

$N(x)$ è la funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata.

La volatilità del rendimento del titolo sottostante può essere stimata in due modi:

- 1) come volatilità storica, in base all'analisi delle serie temporali dei prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione;
- 2) come volatilità implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione *call* e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento iterativo la formula di Black e Scholes in funzione di σ .

Il modello di Black e Scholes ipotizza:

- che l'andamento dei prezzi dell'attività sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale;
- l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni;
- che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata della opzione.

Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo è costituito dalle variazioni del prezzo del titolo.

La sensibilità rispetto al fattore prezzo è misurata dal coefficiente *delta* — derivata prima di C rispetto a S — che misura il rapporto tra le variazioni di C e quelle di S in costanza degli altri fattori. Il coefficiente *delta* consente quindi di stimare l'impatto su C di una data variazione del prezzo dell'attività sottostante:

$$\text{variazione di } C = \text{delta} \cdot \text{variazione di } S$$

Matematicamente, il *delta* si ricava dalla formula di Black e Scholes:

$$\text{delta} = N(d_1)$$

Il *delta* varia in un intervallo compreso tra 0 e 1. Il suo valore è minimo quando S è molto inferiore a K e la scadenza dell'opzione è prossima. In tal caso, la probabilità di aumenti di prezzo tali da portare l'opzione *call in the money* (53) alla scadenza è molto remota: il mercato si attende che l'opzione scada senza valore e pertanto il legame con il prezzo del titolo è molto debole. Il *delta* tende all'unità per prezzi (S) molto superiori a K , in quanto è molto probabile che l'opzione venga esercitata.

Al termine del presente allegato A è riportata una esemplificazione della procedura di calcolo del coefficiente *delta* secondo la formula di Black e Scholes per le opzioni *call*.

Opzioni put

Nel caso di opzioni *put* di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parità *call – put*.

(53) Un'opzione *call* è detta *in the money* quando il prezzo di mercato dell'attività sottostante è maggiore del prezzo di esercizio dell'opzione; *at the money* se i due prezzi sono eguali e *out the money* se il prezzo di esercizio è maggiore di quello di mercato dell'attività.

segue *Allegato D*

Il valore (P) del *put* europeo sarà:

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - S N(-d_1)$$

In tal caso il *delta* risulta pari al complemento a 1 del *delta* di un'opzione *call* uguale per condizioni, vale a dire:

$$\text{delta} = |N(d_1) - 1|$$

* * *

Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tenere conto di situazioni specifiche.

Si riportano di seguito i più diffusi.

Opzioni su valute

Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tenere conto del rendimento associato alla valuta (che di solito non viene riconosciuto al detentore dell'opzione).

In tali casi è sufficiente sostituire nelle citate formule il valore S con Se^{-qt} , dove q è il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquisibile nel caso di *call*, quella vendibile nel caso di *put*).

Le formule base diventano pertanto (54):

$$C = Se^{-qt} N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - Se^{-qt} N(-d_1)$$

dove:

$$d_1 = \frac{\log(S/K) + (r - q - \sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Pertanto: $\text{delta per opzioni call} = e^{-qt} \cdot N(d_1)$

$\text{delta per opzioni put} = e^{-qt} \cdot |N(d_1) - 1|$

(54) L'approccio proposto per le opzioni su valute è adottabile anche per le operazioni su indici di borsa purché tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sarà il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice.

segue *Allegato D***Opzioni su obbligazioni**

Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula tradizionale di Black e Scholes richiede i seguenti aggiustamenti:

- ove non vi siano stacchi di cedole durante la vita dell'opzione: sia il prezzo dell'obbligazione sottostante sia quello di esercizio dell'opzione sono espressi "tel-quel";
- per le operazioni con scadenza successiva allo stacco di una o più cedole: il prezzo dell'attività sottostante è calcolato sottraendo al corso "tel-quel" dell'obbligazione il valore attualizzato delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione (55).

Opzioni su futures

Nel caso di opzioni su contratti a termine e *futures*, si può fare riferimento alla formula di Black:

$$C = [FN(d_1) - KN(d_2)] \cdot e^{-rt}$$

$$P = [KN(-d_2) - FN(-d_1)] \cdot e^{-rt}$$

dove:

$$d_1 = \frac{\log(F/K) + (\sigma^2/2)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

F = prezzo a termine o *futures*

Pertanto: $\text{delta per opzioni call} = e^{-rt} \cdot N(d_1)$

$\text{delta per opzioni put} = e^{-rt} \cdot |N(d_1) - 1|$

Opzioni su tassi di interesse (*caps, floors, ecc.*) (56)

Il modello delle opzioni europee su futures può essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dall'emittente al detentore a una o più scadenze periodiche future:

- nel caso del *cap*, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio (*strike rate*) fissato nel contratto;
- nel caso del *floor*, della differenza positiva tra lo *strike rate* e il livello corrente dell'indice.

(55) Tale metodologia può essere adottata anche per le opzioni su azioni nel caso di stacco dividendi durante la vita dell'opzione.

(56) Ai fini che qui interessano, i contratti cc.dd. *collar* possono essere scomposti in due opzioni: un *cap* e un *floor*.

segue *Allegato D*

In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che dà vita ad una serie di possibili pagamenti. In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto è applicata la formula di Black sostituendo al prezzo *future* il valore *forward* del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andrà computato lo *strike rate*.

Opzioni americane

Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facoltà aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che può essere più o meno rilevante a seconda dei casi.

Per le opzioni *call* occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validità da quello senza distribuzione di dividendi. In pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto dà la possibilità di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo.

Per le opzioni *put* la diversità tra opzioni europee ed americane è in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio.

Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare:

- 1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee;
- 2) formule analitiche complesse;
- 3) procedimenti numerici basati, ad esempio, sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo.

Dei tre approcci, quello di più generale applicazione è il terzo, in quanto consente di simulare, nell'arco della vita dell'opzione, l'effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonché le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell'esercizio anticipato. Uno svantaggio dei modelli binomiali è dato dalla lunghezza dei tempi di calcolo degli stessi.

segue *Allegato D*

**ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO
DEL COEFFICIENTE *DELTA* SECONDO LA FORMULA
DI BLACK E SCHOLES (opzioni call)**

1) Determinare la volatilità annualizzata (σ) del prezzo dell'attività sottostante:

Giorni	Prezzo dell'attività sottostante (a)	Variazioni del prezzo di ciascun giorno rispetto al precedente (57) (b)	Media aritmetica dei valori di cui alla colonna b (c)	Scarto dei valori di cui alla colonna b rispetto alla media (d)	Volatilità giornaliera = deviazione standard (e)	Volatilità annualizzata (58) (f)
1	P_1	—		—		
2	P_2	$V_1 = \log \frac{P_2}{P_1}$		$S_1 = V_1 - \bar{M}$		
3	P_3	$V_2 = \log \frac{P_3}{P_2}$	$\bar{M} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} V_i}{n-1}$	$S_2 = V_2 - \bar{M}$	$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} S_i^2}{n-1}}$	$\sigma = \sigma_g \cdot \sqrt{\frac{\text{giorni}}{\text{lavorativi nell'anno}}}$
...		
n	P_n	$V_{n-1} = \log \frac{P_n}{P_{n-1}}$		$S_{n-1} = V_{n-1} - \bar{M}$		

- 2) calcolare il rapporto tra prezzo corrente dell'attività cui l'opzione fa riferimento e prezzo di esercizio dell'opzione;
- 3) determinare il logaritmo naturale del risultato dell'operazione di cui al punto 2);
- 4) elevare al quadrato il valore della volatilità (punto 1) e dividerlo per 2;
- 5) aggiungere al risultato di cui al precedente punto 4) il valore assoluto del tasso di interesse dei BOT a 6 mesi in essere alla data di valutazione (ad esempio, se il tasso BOT è pari al 10 % andrà aggiunto 0,10);
- 6) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 5) per il periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione (numero giorni alla scadenza / 365);
- 7) calcolare la radice quadrata del dato relativo al tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione;
- 8) moltiplicare il dato ottenuto al precedente punto 7) per la volatilità del prezzo dell'attività sottostante (punto 1);

(57) Per il calcolo delle variazioni potrà essere utilizzata, per semplicità operativa, anche la formula:

$$V_n = \frac{P_n - P_{n-1}}{P_{n-1}}$$

che per variazioni dei prezzi non eccessive fornisce risultati sostanzialmente analoghi.

(58) Calcolata ipotizzando una crescita lineare della variabilità nell'anno.

segue *Allegato D*

- 9) il valore indicato nella formula con d_1 si ottiene sommando il risultato di cui al punto 3) con quello del punto 6) e dividendo per il dato ottenuto al punto 8);
- 10) il coefficiente *delta* è pari al valore assoluto della funzione di distribuzione normale in corrispondenza del dato ottenuto al precedente punto 9) (d_1 nella formula).

I valori della distribuzione normale sono rilevabili dalle "tavole" della distribuzione normale, in genere, allegate ai manuali di statistica ovvero calcolabili con appositi programmi elaborativi.

*Allegato E***QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI****1. Premessa**

Il questionario di cui al presente Allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della banca ai criteri qualitativi, indicati alla Parte seconda, Sez. III, par. 1, del presente Capitolo e la capacità del modello di soddisfare i criteri quantitativi di cui alla Parte seconda, Sez. III, par. 2, del presente Capitolo.

Le indicazioni fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della banca e/o delle caratteristiche tecniche del modello.

2. Aspetti qualitativi*I. Le strutture***A. Consiglio di Amministrazione e alta direzione**

- 1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalità con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia.
- 2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione.
- 3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti.
- 4) Indicare il tipo di informazioni fornite al CdA, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e la periodicità delle comunicazioni fornite dalle unità addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei *reports* prodotti.
- 5) Indicare se il CdA prende in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato.

B. Unità di controllo del rischio

- 1) Indicare la posizione dell'unità organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde.
- 2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone.
- 3) Descrivere quali tra le seguenti attività viene svolta dalla unità di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilità e la frequenza degli interventi:
 - a) progettazione del processo di controllo del rischio;
 - b) progettazione del modello;
 - c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio;

segue *Allegato E*

- d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi;
 - e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari più complessi;
 - f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello;
 - g) valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento di nuove attività;
 - h) effettuazione di test retrospettivi;
 - i) effettuazione di prove di stress.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
 - 5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia.

C. Internal Auditing

- 1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde.
- 2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio.
- 3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
- 5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione.
- 6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validità e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia.
- 7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione.

D. Dealing Room

- 1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative.
- 2) Descrivere le principali tipologie di attività svolte dalle unità di negoziazione per strumenti e mercati.
- 3) Descrivere le modalità del coordinamento tra le unità di negoziazione.
- 4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento.
- 5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unità di negoziazione.

II) *Il processo di controllo*

A. Deleghe e limiti

- 1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della banca con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione.

segue *Allegato E*

- 2) Descrivere le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicità con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti.
- 3) Descrivere le modalità di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unità di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unità di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio.
- 4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornerali.
- 5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi.
- 6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se è prevista la possibilità di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati.
- 7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della banca.
- 8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe.

B. Prove di stress

- 1) Descrivere il programma di prove di stress.
- 2) Descrivere quali scenari di stress — oltre a quelli prescritti dall'Accordo di Basilea — sono stati elaborati dalla banca date le caratteristiche del proprio portafoglio.
- 3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti.
- 4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress.
- 5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilità dell'azienda a situazioni di tensione.

III) I Sistemi informatici

A. Misure di sicurezza

- 1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste.
- 2) Indicare se sono previste procedure di recovery.
- 3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati.

B. Affidabilità del sistema

- 1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello.
- 2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione.

segue *Allegato E*

- 3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello.
- 4) Nel caso in cui vengano utilizzate più basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni.
- 5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualità dei dati utilizzati.
- 6) Indicare se l'acquisizione dei dati viene curata per tutte le unità in Italia e all'estero. Descrivere le modalità e i tempi dell'aggiornamento dei dati dall'estero.
- 7) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative.
- 8) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli.
- 9) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello.
- 10) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati.
- 11) Indicare l'unità organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello.
- 12) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi.

3. Aspetti quantitativi

1) *Informazioni sulla performance del modello*

A. Informazioni generali sul VaR

Fornire le seguenti informazioni:

- 1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli;
- 2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello;
- 3) numeri degli scostamenti tra risultati effettivi di negoziazione e valore a rischio;
- 4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano "preliminarmente" un adeguato grado di liquidità e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate" e "altre" e descrivere le modalità con cui vengono trattate queste ultime.

B. Prove di stress

- 1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca;
- 2) indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati;
- 3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla banca;

segue *Allegato E*

- 4) descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress.

II) *Trattamento dei fattori di rischio.*

A. **Rischio di tasso di interesse**

- 1) indicare le modalità di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della *duration*);
- 2) descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al *clumping*);
- 3) indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello;
- 4) descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli *spread* tra strumenti finanziari diversi;
- 5) indicare il numero delle valute considerate;
- 6) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo della posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?
- 7) descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni in valute diverse.

B. **Rischio di cambio**

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine;
- 2) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?

C. **Rischio di variazione dei prezzi delle azioni**

- 1) descrivere le modalità di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilità del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilità delle singole azioni); descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati.

D. **Rischio di variazione dei prezzi delle merci**

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine.

E. **Rischi non lineari e volatilità delle opzioni**

Descrivere i seguenti punti:

- 1) modelli di *pricing* adottati per le principali tipologie di opzioni;
- 2) metodologie per il calcolo dei rischi.

segue *Allegato E*

- 3) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: *maturity* e *volatility ladder*);
- 4) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio;
- 5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario;
- 6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile);

F. Rischio specifico

- 1) descrivere la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti.

III) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio

Fornire informazioni sui seguenti punti:

- 1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo);
- 2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato;
- 3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalità, *fat tails*, ecc.);
- 4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione;
- 5) modalità di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilità condizionata, ecc.);
- 6) eventuali disponibilità di elaborazioni basate su più intervalli temporali;
- 7) metodologia di aggregazione delle esposizioni "all'interno" e "tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni);
- 8) eventuale disponibilità di test sulla stabilità delle volatilità e delle correlazioni utilizzate;
- 9) periodicità di aggiornamento dei parametri utilizzati.

TITOLO IV

Capitolo 4

REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO COMPLESSIVO

Il presente Capitolo è stato abrogato dal 2° aggiornamento (17 marzo 2008) della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2008](#), pag. 20).

Le sue disposizioni sono state valide fino al 31 dicembre 2013 ai soli fini del calcolo del *floor* transitoriamente previsto (cfr. [Titolo II, Capitolo 6, Sezione II, paragrafo 6 della Circolare n. 263](#)) per le banche ed i gruppi bancari utilizzatori delle metodologie IRB (rischio di credito) o AMA (rischio operativo) e sono tuttora valide per gli stessi fini per i soggetti diversi da banche, gruppi bancari e SIM che utilizzano dette metodologie.

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dal [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e dalla [Circolare n. 285 \(Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013, pag. II.1\)](#).

TITOLO IV - Capitolo 4

REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO COMPLESSIVO*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I principali rischi connessi con l'attività bancaria sono quelli di controparte e di mercato, nel cui ambito confluiscono i rischi di regolamento, di tasso di interesse e di concentrazione connessi con il portafoglio non immobilizzato delle banche; rientrano altresì tra i rischi di mercato i rischi derivanti dall'evoluzione dei tassi di cambio.

A fronte di ciascuno di questi rischi sono stati approntati specifici strumenti prudenziali, i coefficienti patrimoniali, che stabiliscono requisiti patrimoniali minimi (cfr. Capitoli. 2 e 3 del presente Titolo). Inoltre, altri requisiti patrimoniali sono previsti per gli investimenti in partecipazioni e in immobili per recupero crediti (cfr. Capitoli. 9 e 10 del presente Titolo).

La somma di tutti i requisiti patrimoniali rappresenta il requisito patrimoniale minimo complessivo che una banca deve avere a presidio dei rischi operativi e di immobilizzazione finanziaria.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di prevedere ulteriori requisiti patrimoniali che concorreranno alla determinazione del requisito minimo complessivo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. a) e b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto

l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.

3. Destinatari della disciplina

A livello individuale, le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (1). La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali in Italia di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (2).

A livello consolidato, le presenti disposizioni si applicano:

- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. I, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

(1) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

(2) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE II

REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO COMPLESSIVO

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti a rispettare costantemente il requisito patrimoniale minimo complessivo, dato dalla somma dei seguenti requisiti patrimoniali:

- 1) requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio di controparte per il portafoglio immobilizzato (1);
- 2) requisito patrimoniale minimo a fronte dei rischi di mercato (2);
- 3) requisito patrimoniale per gli immobili assunti per recupero crediti (3);
- 4) requisito patrimoniale per le partecipazioni assunte per recupero crediti (4).

Qualora la Banca d'Italia stabilisca ulteriori requisiti patrimoniali oltre a quelli sopra elencati, questi concorreranno a determinare il requisito patrimoniale minimo complessivo.

(1) Si tratta del requisito patrimoniale previsto dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità individuale e consolidato, indicato al Cap. 2 del presente Titolo.

(2) Si tratta del requisito patrimoniale, individuale e consolidato, indicato al Cap. 3 del presente Titolo.

(3) Si tratta del requisito patrimoniale indicato al Cap. 10, Sez. II, par. 3, del presente Titolo.

(4) Si tratta del requisito patrimoniale indicato al Cap. 9, Sez. V, par. 2, del presente Titolo.

TITOLO IV

Capitolo 5

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

Il presente Capitolo è stato abrogato dal 2° aggiornamento (17 marzo 2008) della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2008](#), pag. 20).

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dal [regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) e dalla [Circolare n. 285 \(Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013, pag. II.1\)](#).

TITOLO IV - Capitolo 5

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità delle banche connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza; essa accoglie i principi e le disposizioni della direttiva 92/121/CEE (1); si applica su base consolidata qualora l'impresa bancaria sia organizzata in forma di gruppo.

Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che la banca potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio.

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la banca assicura al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte.

La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima banca siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti più stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della banca nonché delle società nelle quali la banca possiede quote significative del capitale.

In conformità di quanto disposto dalla direttiva CEE, è prevista una fase transitoria fino al 31.12.2001 nel corso della quale le banche allineeranno gradualmente la propria situazione a quella richiesta "a regime".

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della banca. È quindi importante procedere con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

(1) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 29 del 5 febbraio 1993.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
- art. 65 che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o sue componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

e inoltre:

- dal decreto n. 242633 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993;
- dalla direttiva 92/121/CEE del 21 dicembre 1992 sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

Sono considerati "gruppo di clienti connessi" due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

- a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (2);

ovvero:

- b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con

(2) Ferma restando la responsabilità della banca in ordine alla corretta individuazione del gruppo di clienti connessi, occorre fare come minimo riferimento, per i rapporti tra società, alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati, così come definite dall'art. 26 del d.lgs. n. 127/91 e, per le società bancarie e finanziarie, dall'art. 59, comma 1, lett. a) del T.U.

tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica").

L'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato non costituisce di per sé elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi (3);

- "*esposizione*", la somma delle attività di rischio nei confronti di un cliente, così come definite dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità (4); vi rientrano, quindi — oltre ai finanziamenti — le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati ecc; alle operazioni fuori bilancio aventi ad oggetto operazioni connesse ai tassi di interesse e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul coefficiente di solvibilità ai fini della quantificazione dell'"equivalente creditizio";
- "*grandi rischi*", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;
- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito al Cap. 1, Sezioni II e III, del presente Titolo;
 - "*portafoglio non immobilizzato*", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (5).

Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi:

- i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato (6);
- le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine al ricorrere delle condizioni previste per il loro computo nelle attività di rischio (7);
- le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente a quelle i cui valori in garanzia e i cui titoli prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato;
- "*posizione di rischio*", l'esposizione ponderata secondo le regole specificamente previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice o delle eventuali garanzie acquisite (cfr. Sez. III del presente Capitolo).

(3) Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e società posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti, singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazione del gruppo di clienti connessi.

(4) Cfr. Cap. 2 del presente Titolo.

(5) Cfr. Capitolo 1, parr. 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.

(6) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata di copertura quando:

- a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca.

(7) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3.

La posizione di rischio è calcolata al netto degli elementi rettificativi del patrimonio di vigilanza specificamente riferibili alla controparte: da essa si deducono le rettifiche di tipo analitico e le minusvalenze nette riferite a titoli emessi dall'affidato;

— "soggetti collegati":

- l'"azionista rilevante", il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15% del capitale sociale, o comunque il controllo, della società capogruppo ovvero della singola banca non appartenente ad un gruppo bancario (8). Non assume la qualifica di azionista rilevante l'Amministrazione centrale dello Stato (9);
- le "società partecipate in misura rilevante", le società nelle quali la banca detiene una partecipazione non inferiore al 20% del capitale, o comunque di controllo. Sono escluse le società appartenenti al gruppo bancario e quelle comunque consolidate secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (cfr. Sez. IV del presente Capitolo).

Nel calcolo dell'esposizione riferita a soggetti collegati rientrano anche gli affidamenti concessi al gruppo di clienti legati a tali soggetti da connessione giuridica.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e ai gruppi bancari.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *esonero dai limiti generali dei rapporti della banca autorizzata in Italia con la banca estera controllante avente sede in paesi extracomunitari e con le società da questa controllate (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. II, par. 4)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *fissazione di limiti individuali e globali più stringenti di quelli generali (Sez. II, par. 5)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

(8) Per il calcolo della percentuale si fa riferimento al Titolo II, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

(9) Sono invece considerati azionisti rilevanti gli enti pubblici territoriali.

SEZIONE II

LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Limiti generali

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere:

- a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (*limite globale*);
- b) ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza (*limite individuale*).

Per le posizioni di rischio riferite a soggetti collegati il limite individuale è pari al 20% del patrimonio di vigilanza.

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un limite individuale pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza.

2. Attività di rischio del portafoglio non immobilizzato

Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato delle banche e dei gruppi bancari possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

In tal caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita al portafoglio non immobilizzato che eccede i suddetti limiti (cfr. Cap. 3, Sez. VI, del presente Titolo).

3. Attività non soggette ai limiti

I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano ai:

- rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario;
- finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati e non ancora stipulati.

L'esonero è esteso ai rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi appartenenti all'Unione Europea e con le società da questa controllate purché comprese nella medesima vigilanza su base consolidata cui sono soggette la banca estera e la banca concedente il finanziamento.

La Banca d'Italia può esonerare i rapporti con la banca estera controllante, in via diretta o indiretta, avente sede in Paesi extracomunitari e con le società da questa controllate, purché sussistano condizioni di reciprocità e un adeguato sistema di vigilanza su base consolidata nel Paese d'origine.

4. Succursali italiane di banche extracomunitarie

Alle succursali italiane di banche extracomunitarie si applica unicamente un limite individuale pari al proprio patrimonio di vigilanza (10).

La Banca d'Italia può esonerare tali succursali dall'applicazione della presente disciplina quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (11).

5. Provvedimenti della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può fissare limiti individuali e globali più stringenti di quelli previsti in via generale, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa (12). Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La Banca d'Italia può, inoltre, fissare limiti individuali più stringenti nei confronti di soggetti che, in virtù delle partecipazioni detenute nel capitale di banche appartenenti a un gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo.

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti ad assicurare il rispetto costante dei limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio riduzioni del patrimonio, fusione fra soggetti affidati), tali limiti vengano superati, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, il soggetto debordante comunica alla Banca d'Italia gli interventi che intende adottare.

(10) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa-madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

(11) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

(12) Cfr. Cap. 12 del presente Titolo.

SEZIONE III

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO

1. Sistema delle ponderazioni

Le attività di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%). Al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa alla natura della controparte debitrice e alle eventuali garanzie ricevute, si applicano i seguenti fattori di ponderazione, sostanzialmente analoghi a quelli adottati dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità:

- a) zero per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione europea;
- b) 20% per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche, le banche multilaterali di sviluppo e le imprese di investimento mobiliare;
- c) 50% per i crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati a essere abitati o dati in locazione dal debitore delle attività di rischio;
- d) 100% per le altre attività di rischio.

Per le attività di rischio nei confronti di banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attività e al Paese di appartenenza della banca medesima (13).

Nell'All. A del presente Capitolo sono riportate in dettaglio le classi di attività di rischio suddivise per i fattori di ponderazione sopra indicati.

Le ponderazioni relative a garanzie ricevute sono applicabili solo se le garanzie sono esplicite e non soggette a condizione. In presenza di tali garanzie, le banche e i gruppi bancari hanno la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito (14).

2. Ponderazioni delle attività di rischio nelle ipotesi di unico azionista

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

(13) Per i rapporti con le filiali di banche, ovunque insediate, si applica la medesima ponderazione prevista per i rapporti con la casa-madre. Tale principio non riguarda i rapporti con le filiazioni bancarie per le quali si fa riferimento al relativo paese di insediamento.

(14) Le attività di rischio relative a contratti su tassi di interesse e di cambio sono considerate in capo alla controparte contraente.

SEZIONE IV

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi su base consolidata si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle società facenti parte del gruppo bancario e di quelle di cui la Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (15).

Ai fini del calcolo dell'esposizione nei confronti delle società controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

Nelle altre ipotesi di consolidamento, la Banca d'Italia si riserva di far conoscere di volta in volta alla banca interessata le modalità di applicazione della presente disciplina con riferimento alle società incluse nella vigilanza su base consolidata, ma non appartenenti al gruppo bancario (16).

(15) Nel caso del consolidamento proporzionale, l'esposizione delle società partecipate nei confronti di soggetti terzi viene ovviamente considerata in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

(16) Si tratta delle ipotesi previste dall'art. 65, comma 1, lett. d-g), del T.U.

Esse quindi riguardano:

1. le società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69 del T.U.;
2. le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati al punto 1;
3. le società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati ai punti 1 e 2;
4. le società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate al punto 1, che controllano almeno una banca.

SEZIONE V

GRANDI RISCHI

1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi

L'assunzione di rischi, nelle diverse forme in cui si assicura il sostegno finanziario alla clientela, deve avvenire nel rispetto di regole di comportamento che garantiscano alla banca la possibilità di conoscere il rischio, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza del grande prestatore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione del rischio dell'intermediario si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve comunque avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sul rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connota la banca sia quando esso connota il prestatore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilità della capogruppo, e la competenza va rimessa al consiglio di amministrazione, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi e dei soggetti collegati.

Inoltre il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prestatore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel

suo complesso. La banca assicura pertanto l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici.

Inoltre, nel corso della istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza. La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano alla Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, i grandi rischi esistenti con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Le segnalazioni individuali vengono effettuate dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari, con esclusivo riferimento ai propri rischi e dalle capogruppo di gruppi bancari con riferimento ai rischi assunti dal gruppo unitariamente inteso.

Le segnalazioni sono inviate dalle singole banche su supporto magnetico.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre) mentre quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

Le segnalazioni su base consolidata sono inviate dalla capogruppo con apposita rilevazione su supporto magnetico. Quelle relative al 31 dicembre e al 30 giugno sono trasmesse entro il 25 del quarto mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 maggio e 25 novembre).

Per l'individuazione dei grandi rischi su base consolidata è utilizzato il patrimonio di vigilanza consolidato riferito a giugno, per le segnalazioni di giugno e settembre, e a dicembre per quelle di dicembre e del marzo successivo.

Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti Istruzioni con riferimento alle modalità di redazione dello schema di segnalazione, si fa rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

SEZIONE VI

REGIME TRANSITORIO

1. Limiti

Le banche che alla data di entrata in vigore delle istruzioni sulla concentrazione dei rischi (ottobre 1993) presentavano singole posizioni di rischio eccedenti i limiti fissati dalla presente disciplina possono graduare come segue il limite individuale:

- 40% del patrimonio entro il 31.12.1998;
- 25% del patrimonio entro il 31.12.2001.

Le soglie previste per ciascuna delle scadenze sopra indicate sono inderogabili. Entro il 30 settembre 1994 le banche hanno comunicato alla Banca d'Italia le posizioni di rischio eccedenti il limite del 40% e hanno presentato un programma, approvato dal consiglio di amministrazione, degli interventi da adottare per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il programma copre in dettaglio il periodo fino al 1998 e fornisce indicazioni sugli eventuali interventi necessari per conseguire il riallineamento all'obiettivo previsto fino al 2001. Entro il 30 giugno 1998 le banche hanno comunicato alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare per il definitivo riallineamento ai limiti previsti dalla disciplina a regime.

2. Rischi a scadenza protratta

I rischi in essere per i quali a ottobre 1993 fosse già stata contrattualmente stabilita una scadenza successiva al 31.12.2001 potranno essere mantenuti fino alla scadenza prefissata anche se comportano il superamento del limite individuale.

Per tali rischi e per tutte le altre operazioni per le quali le banche sono tenute a rispettare termini contrattuali, qualunque sia la scadenza finale prevista nel contratto, le banche non sono tenute ad adottare iniziative di rientro (17).

(17) Tali operazioni sono soggette alle segnalazioni di cui alla Sez. V del presente Capitolo.

*Allegato A***FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITÀ DI RISCHIO**

- A) *Attività di rischio a ponderazione 0:*
- A.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di governi centrali o banche centrali della zona A e dell'Unione europea, e quelle assistite da esplicita garanzia di questi ultimi soggetti;
 - A.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione europea;
 - A.3) le attività di rischio per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B, se denominate nella valuta del paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
 - A.4) le attività di rischio per cassa assistite da esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;
 - A.5) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso la banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza;
 - A.6) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi dalla banca o altro soggetto del gruppo bancario di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti;
 - A.7) le attività di rischio fuori bilancio classificate a fini del coefficiente di solvibilità come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso" (ad es., i margini disponibili su linee di credito revocabili), a condizione che l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del limite individuale di fido previsto dalle presenti istruzioni. Ciò può avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtù della quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto, ovvero nel caso in cui la banca eroghi un finanziamento di ammontare inferiore al predetto limite.
 - A.8) le partecipazioni in compagnie di assicurazione per la parte compresa nel 40% del patrimonio di vigilanza della banca che detiene la partecipazione;
 - A.9) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o garantite da banche o imprese di investimento della zona A (18);
 - A.10) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche o imprese di investimento della zona A.
- B) *Attività di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale:*
- B.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei confronti di o garantiti da banche o imprese di investimento della zona A;
 - B.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o assistite da garanzia di banche della zona B;

(18) Ai fini della presente disciplina sono considerate imprese di investimento della zona A quelle aventi sede nei paesi dell'Unione Europea o del G-10 e quelle aventi sede negli altri paesi della zona A nei quali vi siano sistemi di vigilanza consolidata; le imprese di investimento aventi sede in paesi diversi da quelli suddetti appartengono alla zona B.

segue *Allegato A*

- B.3) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche della zona B;
- B.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contante presso banche della zona A, o titoli di durata non superiore a tre anni emessi da tali banche, diverse da quella che ha concesso il fido o da altre banche ricomprese nel gruppo del quale quest'ultima fa parte;
- B.5) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea;
- B.6) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzie di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzie reali su valori emessi da tali banche.

C) *Attività di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale:*

- C.1) le attività di rischio per cassa rappresentate da crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal debitore ovvero concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione;
- C.2) le attività di rischio fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, finalizzati all'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati dal debitore o concessi da questi in locazione nel limite del 50% del valore di stima dell'abitazione;
- C.3) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio (che presentino i medesimi requisiti previsti rispettivamente ai punti C.1 e C.2 del presente Allegato) relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili di tipo residenziale abitati o destinati ad essere abitati dal locatario fintanto che il locatario stesso non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto;
- C.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche o imprese di investimento della zona A, con vita residua superiore a tre anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità;
- C.5) le attività di rischio fuori bilancio classificate nel coefficiente di solvibilità come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso".

* * *

Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;
- 50 per cento per i titoli emessi da banche multilaterali di sviluppo;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai punti A.5, A.6 e B.4 del presente Allegato, ai quali non si applica alcun scarto prudenziale.

segue *Allegato A*

* * *

Per l'individuazione delle voci contenute nella matrice dei conti corrispondenti alle attività di rischio sopra elencate, si fa rinvio al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO IV

Capitolo 6

FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE

Capitolo ABROGATO
dall'11° agg. del 28.3.2006

TITOLO IV

Capitolo 7

LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Capitolo ABROGATO
dall'11° agg. del 28.3.2006

TITOLO IV

Capitolo 8

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Il presente Capitolo è stato abrogato con l'emanazione della Circolare n. 263 (Titolo III, Capitolo 1).

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dalla [Circolare n. 285](#) ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.1).

TITOLO IV - Capitolo 8

**CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il rischio che una variazione dei tassi di interesse si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria di una banca è connesso all'attività bancaria e costituisce certamente una delle alee tipiche che l'imprenditore bancario è chiamato ad affrontare. È quindi indispensabile, in un'ottica di sana e prudente gestione, che la banca sia dotata di tutti gli strumenti informativi e organizzativi che permettano di gestire tale forma di rischio con consapevolezza e in maniera integrata con tutti gli altri rischi aziendali.

La Banca d'Italia, coerentemente con le risultanze emerse in sede internazionale, individua le banche per le quali l'entità del rischio assunto risulta particolarmente elevata e ne valuta la posizione. Essa interviene nei casi in cui il potenziale rischio assunto — calcolato sulla base di un indice sintetico — risulta non correlato all'entità dei mezzi patrimoniali e alle prospettive di reddito della banca.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. b), ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, in contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - art. 53, comma 3, lett. d), ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;
- e, inoltre:
- dai documenti del Comitato di Basilea sulla "Misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse delle banche" (aprile 1993) e sui "Principi per la gestione del rischio di tasso di interesse" (gennaio 1997).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*duration finanziaria*", la reattività del prezzo di uno strumento finanziario a variazioni dei tassi d'interesse. La *duration* finanziaria è data dalla scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto interessi e capitale, ponderata per il valore attuale di tali flussi;
- "*patrimonio di vigilanza*", il patrimonio così come definito al Cap. 1 del presente Titolo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane (1).

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. I, par. 4)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

(1) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE II

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE**1. Disciplina**

La Banca d'Italia utilizza il sistema semplificato descritto nel par. 2 della presente Sezione al fine di produrre un indice sintetico che misuri l'esposizione delle singole banche al rischio di tasso di interesse.

Sulla base dei risultati della rilevazione sono individuate le banche per le quali la misura dell'indice di rischio assunto si discosti in maniera rilevante dalla media nazionale comunicata periodicamente dalla Banca d'Italia.

Per tali soggetti la Banca d'Italia valuta la posizione di rischio tenendo conto dell'adeguatezza del patrimonio e delle prospettive di reddito e può prescrivere limitazioni nell'assunzione futura di tali rischi ovvero una copertura patrimoniale specifica.

Nel valutare la situazione delle banche che risultino significativamente esposte, la Banca d'Italia tiene altresì conto degli strumenti di misurazione e controllo del rischio di tasso di interesse utilizzati da tali soggetti.

2. Modalità di calcolo dell'indice di rischio di tasso di interesse

L'esposizione al rischio di tasso di interesse è calcolata tenendo conto delle indicazioni del Comitato di Basilea e di alcune ipotesi semplificatrici, in relazione tra l'altro alla disponibilità delle informazioni presenti nelle segnalazioni statistiche.

L'esposizione di ogni banca è misurata considerando il complesso delle attività e delle passività relative alle unità operanti in Italia e alle unità operanti all'estero.

L'indice di rischio di tasso di interesse va calcolato sulla base di un sistema di misurazione che prevede la distribuzione delle posizioni attive e passive in 14 fasce di scadenza temporale sulla base della loro vita residua (cfr. All. A del presente Capitolo). La classificazione per vita residua va operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti attivi e passivi sia "in bilancio" che "fuori bilancio".

Le attività e le passività a tasso variabile vanno ricondotte nelle diverse fasce temporali per data di rinegoziazione del tasso di interesse. Le diverse posizioni ricadenti in ciascuna fascia temporale sono ponderate con pesi che approssimano la *duration* finanziaria delle posizioni stesse. Gli aggregati da includere nel calcolo sono indicati nell'All. B del presente Capitolo.

Le posizioni attive e passive ponderate vanno compensate all'interno della stessa fascia e le posizioni nette risultanti nelle diverse fasce debbono essere pienamente compensate fra loro.

La riserva obbligatoria è ripartita nelle diverse fasce in proporzione alla durata residua dell'aggregato soggetto a riserva (cfr. Tit. IX, Cap. 3, delle presenti Istruzioni).

Le sofferenze (al netto delle svalutazioni analitiche) vanno collocate nella fascia "5 - 7 anni" conformemente a una stima della vita residua di tali crediti effettuata sulla base del loro tasso di rotazione.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (1) mentre la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

- nella fascia "a vista", sino a concorrenza dell'importo dei c/c attivi;
- per il rimanente importo nelle successive quattro fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "6 mesi - 1 anno") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti (2).

Le operazioni pronti contro termine su titoli sono trattate come operazioni di finanziamento e di raccolta.

Le attività e le passività in bilancio "non sensibili" alle variazioni dei tassi d'interesse (cassa, partecipazioni, immobilizzazioni, patrimonio ecc.) sono da includere nella fascia "indeterminata".

L'"esposizione al rischio di tasso di interesse complessiva" si ottiene procedendo dapprima al calcolo degli sbilanci fra attività e passività separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti, e successivamente alla sommatoria dei valori assoluti ottenuti.

L'"indice di rischiosità" è espresso come rapporto fra l'"esposizione al rischio di tasso di interesse" e il patrimonio di vigilanza (cfr. All. A del presente Capitolo).

L'indice di rischiosità calcolato dalle banche sulla base delle proprie evidenze interne può risultare diverso da quello determinato tenendo conto delle sole segnalazioni di vigilanza. Le banche, qualora ritengano che tale ultimo indice non rappresenti in misura adeguata la propria esposizione al rischio di tasso di interesse, comunicano alla Banca d'Italia l'indice da esse calcolato, evidenziando la distribuzione nelle diverse fasce temporali delle operazioni non rilevabili dalle segnalazioni di vigilanza.

(1) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

(2) Ad esempio, nella fascia "fino a 1 mese" è stato inserito 1/12 dell'importo residuo, nella fascia "6 mesi - 1 anno" 6/12.

Allegato A

**PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO
CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA**

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

POSIZIONI IN EURO

FASCE DI VITA RESIDUA	CLASSE	ATTIVITÀ	PONDERAZIONE	ATTIVITÀ PONDERATE (A)	PASSIVITÀ	PONDERAZIONE	PASSIVITÀ PONDERATE (B)	POSIZIONI NETTE (A) - (B)
A vista e a revoca	10		0.0000			0.0000		
da oltre 1 giorno a 7 giorni	25		0.0000			0.0000		
da oltre 7 giorni a 1 mese	35		0.0000			0.0000		
da oltre 1 mese a 3 mesi	40		0.0020			0.0020		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	50		0.0040			0.0040		
da oltre 6 mesi a 1 anno	60		0.0070			0.0070		
da oltre 1 anno a 18 mesi	70		0.0125			0.0125		
da oltre 18 mesi a 2 anni	80		0.0125			0.0125		
da oltre 2 anni a 3 anni	160		0.0175			0.0175		
da oltre 3 anni a 4 anni	170		0.0225			0.0225		
da oltre 4 anni a 5 anni	180		0.0275			0.0275		
da oltre 5 anni a 7 anni	310		0.0325			0.0325		
da oltre 7 anni a 10 anni	330		0.0375			0.0375		
da oltre 10 anni a 15 anni	430		0.0450			0.0450		
da oltre 15 anni a 20 anni	460		0.0525			0.0525		
oltre 20 anni	490		0.0600			0.0600		
non determinata	900, 999		0.0000			0.0000		

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IN EURO (E.E.): SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE LE POSIZIONI NETTE

POSIZIONI IN VALUTA

FASCE DI VITA RESIDUA	CLASSE	ATTIVITÀ	PONDERAZIONE	ATTIVITÀ PONDERATE (A)	PASSIVITÀ	PONDERAZIONE	PASSIVITÀ PONDERATE (B)	POSIZIONI NETTE (A) - (B)
A vista e a revoca	10		0.0000			0.0000		
da oltre 1 giorno a 7 giorni	25		0.0000			0.0000		
da oltre 7 giorni a 1 mese	35		0.0000			0.0000		
da oltre 1 mese a 3 mesi	40		0.0020			0.0020		
da oltre 3 mesi a 6 mesi	50		0.0040			0.0040		
da oltre 6 mesi a 1 anno	60		0.0070			0.0070		
da oltre 1 anno a 18 mesi	70		0.0125			0.0125		
da oltre 18 mesi a 2 anni	80		0.0125			0.0125		
da oltre 2 anni a 3 anni	160		0.0175			0.0175		
da oltre 3 anni a 4 anni	170		0.0225			0.0225		
da oltre 4 anni a 5 anni	180		0.0275			0.0275		
da oltre 5 anni a 7 anni	310		0.0325			0.0325		
da oltre 7 anni a 10 anni	330		0.0375			0.0375		
da oltre 10 anni a 15 anni	430		0.0450			0.0450		
da oltre 15 anni a 20 anni	460		0.0525			0.0525		
oltre 20 anni	490		0.0600			0.0600		
non determinata	900, 999		0.0000			0.0000		

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE IN VALUTA (E.V.): SOMMA ALGEBRICA DI TUTTE LE POSIZIONI NETTE
(DA EFFETTUARSI SEPARATAMENTE PER CIASCUNA VALUTA)

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE COMPLESSIVO (E.C.): SOMMA DEI VALORI DI E.E. E E.V.

INDICE DI RISCHIO: E.C. / PATRIMONIO DI VIGILANZA

Allegato B

**PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO
CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA**

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE (1)

Attività**110 - Titoli a tasso fisso (tipo tasso = 83)**

La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti attivi e passivi in bilancio e "fuori bilancio" (2). Sono escluse dalla rilevazione le operazioni attive aventi codice valuta convenzionale 399.

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di governi centrali di paesi OCSE
264002 360802
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di banche multilaterali di sviluppo
264004 360804
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati altri
264006 360806
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di governi centrali di paesi OCSE
264008 360808
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di banche multilaterali di sviluppo
264010 360810
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati altri
264012 360812
- titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - di governi centrali di paesi OCSE
264014 360814
- titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - di banche multilaterali di sviluppo
264016 360816

(1) Nel presente prospetto vengono riportate le voci delle segnalazioni statistiche di vigilanza utilizzate per il calcolo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse. In particolare, si è fatto riferimento alle sezioni "dati patrimoniali", "vita residua" e "saldi medi" della matrice dei conti. Convenzionalmente le voci aventi vita residua fino a 7 giorni sono state fatte confluire nello scaglione di vita residua fino a 1 mese.

(2) Le valute nazionali dei paesi appartenenti all'UEM (ivi incluse le lire), durante il "periodo transitorio" (1.1.1999 - 31.12.2001), devono essere trattate come una unica valuta.

segue *Allegato B*

- titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - altri
264018 360818
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di governi centrali di paesi OCSE
264102 361202
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di banche multilaterali di sviluppo
264104 361204
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati altri
264106 361206
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di governi centrali di paesi OCSE
264108 361208
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di banche multilaterali di sviluppo
264110 361210
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati altri
264112 361212
- titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di governi centrali di paesi OCSE
264114 361214
- titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di banche multilaterali di sviluppo
264116 361216
- titoli di proprietà immobilizzati impegnati - altri
264118 361218

120 - Titoli a tasso indicizzato (tipo tasso = 84)*vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione*

- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di governi centrali di paesi OCSE
264002 360802
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati di banche multilaterali di sviluppo
264004 360804
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - quotati altri
264006 360806
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di governi centrali di paesi OCSE
264008 360808
- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati di banche multilaterali di sviluppo
264010 360810

segue *Allegato B*

- titoli di proprietà non immobilizzati non impegnati - non quotati
altri
264012 360812
- titoli di proprietà non immobilizzati impegnati di governi centrali
di paesi OCSE
264014 360814
- titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - di banche multila-
terali di sviluppo
264016 360816
- titoli di proprietà non immobilizzati impegnati - altri
264018 360818
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di governi
centrali di paesi OCSE
264102 361202
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati di banche
multilaterali di sviluppo
264104 361204
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - quotati altri
264106 361206
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di go-
verni centrali di paesi OCSE
264108 361208
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati di
banche multilaterali di sviluppo
264110 361210
- titoli di proprietà immobilizzati non impegnati - non quotati altri
264112 361212
- titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di governi centrali di
paesi OCSE
264114 361214
- titoli di proprietà immobilizzati impegnati - di banche multilaterali
di sviluppo
264116 361216
- titoli di proprietà immobilizzati impegnati - altri
264118 361218

130 - Impieghi in c/c a tasso fisso (tipo tasso = 83)

vita residua a vista

- conti correnti di corrispondenza attivi per servizi resi con società
specializzate
104102

segue *Allegato B*

vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione

- conti correnti attivi con clientela ordinaria
266300 362200

140 - Impieghi a tasso fisso (diversi da quelli con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte)

vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione

- provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio
265600
- pronti contro termine attivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con clientela ordinaria
265720 361020
- pronti contro termini attivi altri con clientela ordinaria
265730 361030
- altri crediti verso clientela ordinaria: altri crediti
266404 362404
- operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
266500
- altri investimenti finanziari
361100

vita residua da 5 a 7 anni

- sofferenze verso clientela ordinaria
117140 117160 117902 246102 343112 343122
- dubbi esiti
- (239302 356902)

145 - Impieghi a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato a favore delle a controparte

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

- altri crediti verso clientela ordinaria: con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte
266402 362402

segue *Allegato B***150 - Impieghi a tasso indicizzato diversi da quelli con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte (tipo tasso = 84)***vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione*

- provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio
265600
- conti correnti attivi con clientela ordinaria
266300 362200
- operazioni con fondi di terzi in amministrazione
266500
- altri crediti verso clientela ordinaria: altri crediti
266404 362404
- altri investimenti finanziari
361100

155 - Impieghi a tasso indicizzato con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte (tipo tasso = 84)*vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione*

- altri crediti verso clientela ordinaria: con opzione di rimborso anticipato a favore della controparte
266402 362402

160 - Intercredito, Banche Centrali, UIC e Ministero del Tesoro*vita residua a vista*

- depositi presso Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e istituzioni creditizie:
101702 101704 101716 101718 101738
- rapporti con il Tesoro e le amministrazioni pubbliche
101102 101122
- c/c di corrispondenza: saldi attivi liquidi
253504

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione (tipo tasso = 83)

- rapporti attivi con il Tesoro, la Cassa DD.PP., le Casse di risparmio postali e l'UIC: vincolati
264700

segue *Allegato B*

- pronti contro termine attivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con banche
265724 361024
- pronti contro termini attivi altri con banche
265734 361034
- pronti contro termine attivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
265728 361028
- pronti contro termini attivi altri con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
265738 361038
- prestiti subordinati attivi computabili nel patrimonio dell'emittente
265503 265504 361303 361305
- prestiti subordinati attivi: altri
265506 361308
- depositi presso Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e banche - vincolati: altri
267700
- altri rapporti attivi con banche
268900
- altri rapporti attivi con banche e autorità bancarie centrali: vincolati
361600

vita residua per data di riprezzamento dei rendimenti come da segnalazione (tipo tasso = 84)

- rapporti attivi oltre il breve termine a tasso fisso con il Tesoro, la Cassa DD.PP, le Casse di risparmio postali, e l'UIC - vincolati
264700
- prestiti subordinati attivi: computabili nel patrimonio dell'emittente
265503 265504 361303 361305
- prestiti subordinati attivi: altri
265506 361308
- depositi c/o Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e banche vincolati: altri
267700
- altri rapporti attivi con banche
268900
- altri rapporti attivi con banche e autorità bancarie centrali: vincolati
361600

segue *Allegato B**vita residua a vista*— rapporti attivi con istituzioni creditizie
341310 341312*vita residua da 5 a 7 anni*— sofferenze verso banche
117184 246112 343114 343124— dubbi esiti
- (239306 356908)**170 - Riserva obbligatoria***Ripartire per fasce di vita residua la voce:*— riserva obbligatoria
101712*in base alle proporzioni, rispetto al totale, delle seguenti voci:**vita residua a vista* (1)

387002 387004 387006 387008 387806 387808

*vita residua come da segnalazione (per i rapporti con scadenza prede-
terminata fino a 2 anni)* (1)387010 387012 387014 387016 387202 387204 387602
387604 387802 387804 388000**180 - Operazioni fuori bilancio: attivo****185 - Portafoglio non immobilizzato***posizioni lunghe*

269702 269706 269710

362902 362906 362910

(1) Sono escluse le passività nei confronti delle banche centrali del SEBC e della altre banche e istituzioni monetarie e finanziarie soggette alla riserva obbligatoria del SEBC.

segue *Allegato B***190 - Altre posizioni***posizioni lunghe*

269902	269906	269910	269914	269918	269922	269926
269930	269934	269938	269942	269946	269950	
363002	363006	363010	363014	363018	363022	363026
363030	363034	363038	363042	363046	363050	

199 - TOTALE ATTIVITÀ DA PONDERARE

somma voci da 110 a 190

Passività**210 - Raccolta vincolata, obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso (tipo tasso = 83)****211 - Obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente***vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione*

- obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore della banca segnalante
272504
- obbligazioni con opzione di rimborso anticipato a favore della banca segnalante
363602
- altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore della banca segnalante
363702

213 - Raccolta vincolata, obbligazioni a tasso fisso e altri titoli di debito*vita residua a vista*

- buoni fruttiferi e certificati di deposito scaduti da rimborsare: con scadenza inferiore a 18 mesi
170546

segue *Allegato B*

- buoni fruttiferi e certificati di deposito scaduti da rimborsare: con scadenza pari o superiore a 18 mesi
170548
- obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni cum warrant scadute da rimborsare
177504
- altre obbligazioni scadute da rimborsare
177706
- altri titoli di debito scaduti da rimborsare
177904

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

- rapporti passivi con l'UIC
272000
- obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito - altri
272508
- depositi e conti correnti di clientela ordinaria: con scadenza
273900
- titoli ex art. 117 del T.U rimborsabili prima di 18 mesi
274504
- titoli ex art. 117 del T.U. altri
274508
- pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con clientela ordinaria
276520
- pronti contro termine passivi altri con clientela ordinaria
276530

vita residua a vista

- obbligazioni convertibili scadute e da rimborsare
351504
- altre obbligazioni scadute da rimborsare
351708
- altri titoli di debito emessi scaduti da rimborsare
352004

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione

- pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con clientela ordinaria
363520
- pronti contro termine passivi altri con clientela ordinaria
363530

segue *Allegato B*

- provvista da clientela ordinaria vincolata
364400
- obbligazioni: altri titoli
363604
- altri titoli di debito - altri titoli
363704

215 - Raccolta vincolata, obbligazioni e altri titoli di debito a tasso indicizzato (tipo tasso = 84)

216 - Obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso anticipato a favore dell'emittente

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

- obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri titoli di debito con opzione di rimborso a favore della banca segnalante
272504
- obbligazioni con opzione di rimborso a favore della banca segnalante
363602
- altri titoli di debito con opzione di rimborso a favore della banca segnalante
363702

217 - Altra raccolta vincolata e obbligazioni a tasso indicizzato

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

- rapporti passivi con l'UIC
272000
- obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito altri e altri titoli di debito
272508
- depositi e conti correnti di clientela ordinaria con scadenza
273900
- titoli ex art. 117 del T.U. rimborsabili prima di 18 mesi
274504
- titoli ex art. 117 del T.U. altri
274508
- provvista da clientela ordinaria: vincolata
364400
- obbligazioni: altri titoli
363604

segue *Allegato B*

- altri titoli di debito - altri titoli
363704

220 - Raccolta in c/c e depositi

Vita residua secondo i c/c attivi (che hanno vita residua fino a un anno) fino a concorrenza e il resto per 1/12 fino a 1 mese, per 2/12 da 1 a 3 mesi, per 3/12 da 3 a 6 mesi, per 6/12 da 6 a 12 mesi.

- depositi a risparmio c/c passivi
170102 170160 170902, 170904 170954 170960 174902

vita residua a vista

- provvista da clientela ordinaria: libera
349502

240 - Raccolta intercreditizia

vita residua a vista

- depositi di istituzioni creditizie
173902
- c/c di corrispondenza: saldi liquidi passivi
256504

vita residua per data di scadenza del capitale come da segnalazione (tipo tasso = 83)

- rapporti passivi con Banca d'Italia e banche
271800
- pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con banche
276524 363524
- pronti contro termine passivi altri con banche
276534 363534
- pronti contro termine passivi appartenenti al portafoglio non immobilizzato con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
276528 363528
- pronti contro termine passivi altri con Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e autorità bancarie centrali
276538 363538
- prestiti subordinati passivi computabili nel patrimonio dell'emittente
278903 278906 364503 364506

segue *Allegato B*

- prestiti subordinati passivi altri
278908 364508
- rapporti passivi con banche e autorità bancarie centrali
363300

*vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione
(tipo tasso = 84)*

- rapporti passivi con Banca d'Italia e banche
271800
- prestiti subordinati passivi computabili nel patrimonio dell'emittente
278903 278906 364503 364506
- prestiti subordinati passivi altri
278908 364508
- rapporti passivi con banche e autorità bancarie centrali
363300

vita residua a vista

- rapporti passivi con banche: liberi
351302 351310

250 - Altra provvista a tasso fisso (tipo tasso = 83)

vita residua per scadenza del capitale come da segnalazione

- altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre operazioni
274104
- altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre
274108
- titoli di proprietà: scoperti tecnici
276700 364000
- fondi di terzi in amministrazione
277700
- finanziamenti ad organismi internazionali
363900

255 - Altra provvista a tasso indicizzato (tipo tasso = 84)

vita residua per data di revisione dei rendimenti come da segnalazione

- altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre operazioni
274104

segue *Allegato B*

- altre forme di provvista da clientela ordinaria: altre
274108
- titoli di proprietà: scoperti tecnici
276700 364000
- fondi di terzi di amministrazione
277700
- finanziamenti da organismi internazionali
363900

270 - Operazioni fuori bilancio: passivo**280 - Portafoglio non immobilizzato***posizioni corte*

269704 269708 269712
362904 362908 362912

285 - Altre operazioni*posizioni corte*

269904 269908 269912 269916 269920 269924 269928
269932 269936 269940 269944 269948 269952
363004 363008 363012 363016 363020 363024 363028
363032 363036 363040 363044 363048 363052

299 - TOTALE PASSIVITÀ DA PONDERARE

somma voci da 210 a 285

Totale**300 - SBILANCIO ATTIVITÀ - PASSIVITÀ**

Differenza tra voci 199 e 299.

310 - SBILANCIO PONDERATO

Sbilanci ponderati tra attività e passività (di cui alla voce 300) moltiplicati per le ponderazioni di cui allo schema riportato nell' All. A del presente Capitolo.

TITOLO IV

Capitolo 9

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

Il presente Capitolo è stato abrogato dal 9° aggiornamento (12 dicembre 2011) della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2011](#), pag. II.6), in vigore dal 30 giugno 2012.

La Sezione VII del Capitolo, tuttavia, è ancora efficace perché la sua validità è stata prorogata con Comunicazione del 28 giugno 2012 ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2012](#), pag. II.72).

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dalla [Circolare n. 285](#) ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.1).

TITOLO IV - Capitolo 9

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente disciplina sulle partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari introduce regole prudenziali coerenti con il processo di despecializzazione portato a compimento con il T.U., che consente agli intermediari bancari di operare sull'intera gamma delle attività finanziarie.

Le disposizioni tengono conto, inoltre, del principio della neutralità della norma di vigilanza, in base al quale la regolamentazione non deve condizionare le scelte dell'imprenditore bancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di gruppo.

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e dei limiti prudenziali stabiliti dal Ministro del tesoro, la cui attuazione è demandata alla Banca d'Italia.

In primo luogo viene stabilita una regola quantitativa generale secondo la quale il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in immobili, non deve eccedere l'ammontare del patrimonio di vigilanza. Tale limite trova applicazione a livello individuale e consolidato.

Le ulteriori regole concernenti l'assunzione di partecipazioni da parte delle banche e dei gruppi bancari trovano applicazione con riferimento a due distinte fattispecie:

- a) partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione;
- b) partecipazioni in altri soggetti, nel prosieguo indicati come "imprese non finanziarie".

Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo è previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la capacità dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti e di valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e organizzativa nonché la compatibilità dell'articolazione in gruppo con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non finanziarie arricchisce la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa ed è volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con buone prospettive economiche e di sviluppo.

Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata.

Nell'acquisizione di interessenze al capitale di imprese assume specifico rilievo la capacità del banchiere di selezionare le stesse in base alla loro capacità imprenditoriale, scegliendo tra queste le più meritevoli.

Le banche e i gruppi bancari devono pertanto dotarsi di strutture e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

Le imprese in cui acquisire partecipazioni devono essere selezionate dalle banche e dai gruppi bancari sulla base sia dei complessivi vantaggi economici e patrimoniali ad essi rivenienti dalle relative operazioni sia della necessità di evitare che le nuove opportunità si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. c), ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;
- art. 67, comma 1, lett. c), ove è previsto che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni, concernenti il gruppo bancario, aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;

e inoltre:

- dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, di attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, a norma dell'art. 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- dall'art. 12 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;
- dal decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*impresa non finanziaria*", la società che svolge attività diversa da quella bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero non sia società strumentale;
- "*partecipazione*", il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Sono escluse le azioni per investimento dei fondi di previdenza.

Non rientrano nella definizione di partecipazione le acquisizioni di interessenze in società il cui oggetto sociale si limiti esclusivamente al possesso di beni immobili e non preveda lo svolgimento di attività collaterali (ad es. attività immobiliari di tipo meramente speculativo). Tali investimenti sono assimilabili a quelli che la banca effettua direttamente in beni immobili (cfr. Tit. IV, Cap. 10, delle presenti Istruzioni).

Non rientrano nella definizione di partecipazione le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine).

In quanto assimilabili a operazioni di prestito, sono inoltre escluse le operazioni di acquisto di azioni che prevedono, a una data e a un prezzo prefissati, il rimborso dell'investimento da parte dell'emittente purché siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- configurino investimenti a reddito predeterminato;
- non determinino duplicazione delle attività di rischio (cfr. Tit. IV, Cap. 1, Sez. II, delle presenti Istruzioni);
- sussistano accordi tra gli azionisti in modo che le azioni acquisite dalle banche non siano svantaggiate nel rimborso (ad esempio, clausole che privilegino le banche in caso di liquidazione, esistenza di riserve patrimoniali non costituite dalle banche a tutela degli investimenti effettuati);
- "*partecipazione per recupero crediti*", la partecipazione assunta a seguito dell'attivazione delle garanzie ricevute dai soggetti sovvenzionati ovvero l'acquisizione di quote del capitale del debitore per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
- "*partecipazione qualificata*", la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa partecipata;
- "*patrimonio di vigilanza*", l'aggregato definito al Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- "*requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo*", somma dei requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilità, sui rischi di mercato e altri requisiti (cfr. Tit. IV, Cap. 3, delle presenti Istruzioni);
- "*società finanziaria*", la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";

- "*società strumentale*", la società non finanziaria nella quale la banca o il gruppo bancario detiene, anche congiuntamente ad altri soggetti, una

partecipazione di controllo e che esercita in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario all'attività della banca o del gruppo o, nel caso di detenzione congiunta, dei soggetti partecipanti; tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società stessa.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle capogruppo di gruppi bancari e alle banche non appartenenti a gruppi bancari. Limitatamente alla Sez. II del presente Capitolo la disciplina si applica anche alle singole banche appartenenti ai gruppi bancari.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *nulla osta sul programma di riallineamento rispetto al limite generale (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione all'assunzione di partecipazioni qualificate in società bancarie e finanziarie e in imprese di assicurazione (Sez. III, parr. 1 e 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in società strumentali (Sez. III, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione a operare come banca o gruppo bancario abilitato (Sez. IV, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione a operare come banca o gruppo bancario specializzato (Sez. IV, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

LIMITE GENERALE ALL' ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

1. Limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni

Le banche e i gruppi bancari non possono acquisire partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra il patrimonio di vigilanza e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

Il limite quantitativo generale trova applicazione a livello sia individuale sia consolidato e riguarda anche le banche appartenenti a gruppi bancari.

2. Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del margine disponibile si fa riferimento alle definizioni di patrimonio, immobili e partecipazioni di cui al Cap. 7, Sez. I, del presente Titolo.

Gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria non rilevano ai fini del calcolo del margine disponibile. Nel caso in cui gli immobili siano ceduti in locazione finanziaria ad altra società del gruppo bancario, il valore contabile dei cespiti impegna il margine disponibile a livello consolidato.

Gli immobili acquisiti in locazione finanziaria sono da considerare nel margine disponibile per un importo pari al valore originario del bene al netto della somma delle quote capitale dei canoni passivi corrisposti.

Rientrano nel limite quantitativo generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari (1).

Ove, in relazione ad eventi particolari, si verifichi una riduzione del patrimonio di vigilanza di entità tale da comportare il superamento dei limiti previsti per l'acquisizione di partecipazioni sia in società finanziarie (cfr. Sez. III del presente Capitolo) sia in imprese non finanziarie (cfr. Sez. IV del presente Capitolo), le banche presentano un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile da sottoporre al nulla osta della Banca d'Italia.

(1) L'adesione delle banche a iniziative consortili non societarie non è soggetta ad autorizzazione né trovano applicazione i limiti previsti dalla disciplina generale per le partecipazioni in imprese non finanziarie.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE (1)

1. Partecipazioni in banche e società finanziarie

L'acquisizione da parte di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario di partecipazioni in banche e società finanziarie è sottoposta, secondo le modalità indicate al par. 4 della presente Sezione, a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora l'ammontare della partecipazione superi una delle seguenti soglie:

- 10%, 20% del capitale della società partecipata, e in ogni caso il controllo;
- 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante.

Gli aumenti delle partecipazioni che non determinino il superamento di una delle soglie indicate al primo alinea ovvero oltre il controllo sono effettuabili in autonomia (2).

L'acquisizione di partecipazioni di qualsiasi ammontare in società di investimento a capitale variabile (SICAV) non è soggetta alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Le banche che partecipano al capitale delle SICAV sono tenute a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alle SICAV stesse quando:

- possiedono azioni nominative in numero non inferiore a ventimila;
ovvero
- qualora nello statuto della SICAV sia previsto un limite quantitativo all'emissione di azioni ordinarie, detengono una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale, rappresentato da azioni nominative.

L'acquisizione di partecipazioni finanziarie non può essere effettuata qualora la loro eventuale deduzione dal patrimonio di vigilanza faccia venir meno il rispetto del requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo (3).

2. Partecipazioni in imprese di assicurazione

Per l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione trovano applicazione le medesime soglie autorizzative previste al par. 1 della presente Sezione.

(1) Per le partecipazioni assunte dalle banche di credito cooperativo, cfr. Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, par. 4, delle presenti Istruzioni.

(2) Restano fermi gli interventi autorizzativi previsti dalla disciplina in materia di partecipazioni in banche (cfr. Tit. II, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

(3) Cfr. Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo.

In ogni caso, le partecipazioni in imprese di assicurazione acquisite da un gruppo bancario o da una banca non appartenente a un gruppo possono essere acquisite fino a un limite pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

Le singole banche appartenenti a un gruppo bancario non possono comunque detenere partecipazioni in imprese di assicurazione oltre il limite del 60% del proprio patrimonio di vigilanza.

Le partecipazioni acquisite dalle imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Istruzioni (1).

3. Partecipazioni in società strumentali

L'acquisizione di partecipazioni in società strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia (2).

Sono assimilate alle partecipazioni non finanziarie (cfr. Sez. IV del presente Capitolo) le partecipazioni in società che svolgono attività ausiliaria della banca o del gruppo che, nel caso di detenzione congiunta della partecipazione di controllo, siano inferiori al 20% del capitale della società.

4. Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla singola banca, quando questa non fa parte di un gruppo bancario ovvero dalla capogruppo, sia per gli investimenti propri sia per quelli delle sue controllate.

Essa è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (3) nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

Nel caso di partecipazione in una società strumentale, l'eventuale sussistenza di un "controllo di fatto" ovvero la detenzione congiunta del controllo deve essere dichiarata in sede di inoltro della richiesta di autorizzazione.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante, sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili, sull'adeguatezza patrimoniale con particolare riferimento al coefficiente di solvibilità.

La Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa delle banche richiedenti è tale da sostenere un'ulteriore articolazione e se quest'ultima è compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

(1) A queste partecipazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

(2) Il carattere di strumentalità può non sussistere all'atto dell'acquisizione della partecipazione purché sia formalmente dichiarata l'intenzione della banca o del gruppo bancario di vincolare la partecipata al rispetto di tale obiettivo.

(3) Non è necessario l'invio dello statuto ove la banca sia stata già autorizzata ad acquisire la partecipazione ovvero il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilievo ai fini dell'assunzione di partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione, aventi sede legale in Paesi extracomunitari; in tal caso, infatti, occorre valutare l'adeguatezza della legislazione e dei controlli di vigilanza del Paese di origine.

In caso di operazioni che comportano l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di una banca o di una capogruppo, si applica anche la disciplina autorizzativa prevista nel Tit. II, Cap. 1, Sez. II, delle presenti Istruzioni.

* * *

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo del regime autorizzativo delle partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione.

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE (1)

1. Partecipazioni detenibili

I gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono assumere partecipazioni nel comparto non finanziario nei limiti massimi di seguito indicati, determinati rispetto al loro patrimonio di vigilanza e al capitale della società partecipata.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi sono ponderate al 200% ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità (cfr. Cap. 2 del presente Titolo).

1.1 Limite complessivo

Il complesso delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 15% del patrimonio di vigilanza (2).

Al fine di limitare l'immobilizzazione dell'attivo, i gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono acquisire partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati per un ammontare non eccedente il 50% del limite sopra descritto.

1.2 Limite di concentrazione

Per contenere la concentrazione del rischio i gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono acquisire partecipazioni al capitale di una singola impresa o gruppo di imprese non finanziarie (3) entro il limite del 3% del patrimonio di vigilanza (2).

1.3 Limite di separatezza

A tutela della "separatezza" tra banca e industria, gli investimenti in società non finanziarie non devono superare il limite del 15% del capitale della società partecipata. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare dell'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante (2). La somma delle eccedenze (4)

(1) Per le partecipazioni assunte dalle banche di credito cooperativo, cfr. Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, par. 4, delle presenti Istruzioni.

(2) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(3) Per la definizione di gruppo di imprese, si fa riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi prevista dalla direttiva 92/121/CEE in materia di grandi fidi delle banche.

(4) Per il computo di dette eccedenze si deve tenere conto del valore di libro della partecipazione.

rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro l'1% del patrimonio di vigilanza (1).

Nel calcolo di tale limite alle partecipazioni vanno sommate le azioni possedute a qualunque titolo che comportino l'attribuzione del diritto di voto. Vanno quindi comprese le azioni detenute a garanzia dei prestiti (azioni detenute in pegno) e quelle detenute a titolo di investimento dei fondi di previdenza.

Le azioni detenute in pegno per le quali la banca mantenga il diritto di voto non entrano nel calcolo del limite di separatezza purché sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) le imprese affidate, cui le azioni detenute in pegno si riferiscono, si vengano successivamente a trovare in stato di difficoltà (2);
- b) la banca non intervenga nella gestione ordinaria della società affidata, esprimendo il voto esclusivamente nei momenti rilevanti nella vita della società partecipata. In tale contesto, il voto può essere esercitato nelle assemblee straordinarie ovvero nelle assemblee ordinarie, limitatamente all'approvazione del bilancio e all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (3).

2. Banche e gruppi bancari abilitati

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, a una maggiore operatività nel comparto delle partecipazioni non finanziarie qualora abbiano un patrimonio di vigilanza non inferiore a 1 miliardo di euro e rispettino il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia considera inoltre:

- l'ampiezza dell'esperienza maturata nel comparto della assistenza finanziaria alle imprese industriali e i risultati conseguiti;
- la situazione tecnica della singola banca o del gruppo bancario, valutata con riferimento alla concentrazione dei fidi, all'equilibrio della situazione finanziaria e all'esposizione ai rischi di mercato;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa nel selezionare la clientela.

I gruppi bancari abilitati e le banche abilitate non appartenenti a gruppi bancari devono rispettare i limiti di seguito indicati:

(1) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(2) Ove la banca acquisti la proprietà delle azioni dell'impresa debitrice, si applica la disciplina della Sez. V del presente Capitolo.

(3) Le suddette limitazioni al diritto di voto devono essere formalizzate dalla banca, eventualmente nell'ambito di apposite convenzioni con la società cui appartengono le azioni detenute in pegno. La banca può designare propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione della società, purché in misura minoritaria e può nominare un componente il collegio sindacale.

- l'ammontare complessivo delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 50% del patrimonio di vigilanza (1);
- le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 6% del patrimonio di vigilanza (1);
- il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale della società partecipata. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1). La somma delle eccedenze (2) rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza (1).

La Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

3. Banche e gruppi bancari specializzati

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, ad acquisire partecipazioni entro limiti più ampi rispetto a quelli precedentemente definiti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari devono avere una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine, un patrimonio di vigilanza non inferiore a 1 miliardo di euro e devono rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

Nell'esame delle richieste di autorizzazione la Banca d'Italia segue i medesimi criteri indicati per i gruppi bancari e le banche abilitati.

I gruppi bancari specializzati e le banche specializzate non appartenenti ai gruppi bancari devono rispettare i limiti di seguito indicati:

- l'ammontare delle "partecipazioni qualificate" in imprese non finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza (1);
- le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 15% del patrimonio di vigilanza (1);
- il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1). La somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza (1).

La Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

(1) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(2) Per il computo di dette eccedenze si deve tenere conto del valore di libro della partecipazione.

* * *

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo dei limiti di detenibilità per l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie.

SEZIONE V

PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE
A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO, PER RECUPERO
CREDITI, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA**1. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento**

I limiti di detenibilità indicati alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capitolo non si applicano per le azioni detenute nell'ambito della partecipazione a consorzi di garanzia e collocamento fino a 7 giorni dalla chiusura del collocamento stesso (1).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre il suddetto termine sono da imputare tra le partecipazioni detenute ovvero nel portafoglio non immobilizzato. Essi pertanto impegnano i limiti secondo le modalità previste alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capitolo.

2. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Al fine di recuperare il credito la banca creditrice può acquisire partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero interessenze detenute dal debitore.

Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dal consiglio di amministrazione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. La delibera deve essere portata a conoscenza della Banca d'Italia unitamente ai principali elementi caratterizzanti l'iniziativa: in particolare, devono essere indicati i tempi di realizzazione dell'attivo e la precisazione che l'operatività dell'impresa deve essere limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, tali partecipazioni devono essere smobilizzate dalla banca alla prima favorevole occasione.

Le partecipazioni acquisite per recupero crediti possono essere detenute anche in eccedenza rispetto ai limiti indicati nella Sez. IV del presente Capitolo.

L'eccedenza rispetto ai limiti, di concentrazione, complessivo e di separazione, sia a livello consolidato sia a livello individuale, costituisce requisito patrimoniale da sommare agli altri requisiti.

Qualora l'assunzione della partecipazione comporti il superamento di più di uno dei limiti indicati, il requisito patrimoniale è pari al valore maggiore delle eccedenze.

(1) Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.

3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Le banche possono convertire in azioni crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nei limiti previsti dalla Sez. IV del presente Capitolo, purché l'acquisizione sia finalizzata a consentire il riequilibrio.

Le banche devono porre estrema cautela nel realizzare interventi della specie per la complessità e l'elevato grado di incertezza che li caratterizzano. Andrà pertanto attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti:

- redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da più banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione nei confronti dell'impresa in difficoltà;
- acquisizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione;
- individuazione di una banca (banca capofila) con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso.
- approvazione del piano da parte del consiglio di amministrazione delle banche interessate.

In particolare, il consiglio di amministrazione dovrà valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

La banca capofila, dopo avere verificato che i consigli di amministrazione delle altre banche interessate abbiano approvato il piano, trasmette, per informativa, alla Banca d'Italia copia della delibera di approvazione del proprio consiglio di amministrazione e del piano di risanamento (1). Essa inoltre provvede a comunicare alla Banca d'Italia gli eventuali scostamenti di rilievo che dovessero verificarsi rispetto alle previsioni del piano.

(1) Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane potranno aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella contenuta nel presente paragrafo. Il piano viene trasmesso dalla banca italiana con la maggiore esposizione verso l'impresa in difficoltà.

SEZIONE VI

TERMINI

La Banca d'Italia si pronuncia sulle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni nel comparto bancario e finanziario (cfr. Sez. III del presente Capitolo) nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso di acquisizione di partecipazioni al capitale di una banca o di una capogruppo mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio, il termine è ridotto a 30 giorni.

La Banca d'Italia si pronuncia sulle autorizzazioni previste per abilitare le banche ad una maggiore operatività nel settore delle partecipazioni non finanziarie (cfr. Sez. IV del presente Capitolo) nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.

SEZIONE VII

ARCHIVIO ELETTRONICO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Struttura dell'archivio

Presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico delle partecipazioni denominato "Assetti Partecipativi Enti (APE)" (cfr. All. C del presente Capitolo), aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari.

Sono tenuti alla segnalazione i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari. Per i gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa capogruppo; tale obbligo, pertanto, non riguarda le banche e le società finanziarie vigilate appartenenti ai suddetti gruppi.

Formano oggetto di segnalazione:

- le partecipazioni dirette (detenute anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti) e indirette (cioè detenute attraverso società controllate), italiane ed estere superiori a uno dei seguenti limiti:
 - 1) 2% del capitale sociale dell'impresa partecipata;
 - 2) 0,50% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca partecipante;
 - 3) valore della partecipazione pari o superiore a 5 milioni di euro.
- i diritti di voto (detenuti direttamente o indirettamente) derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione (azioni per negoziazione, pegni ecc.), quando tali diritti — sommati a quelli eventualmente posseduti per finalità partecipative — siano pari o superiori al 10% del totale dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui il gruppo bancario o la banca segnalante possieda una partecipazione di controllo congiunto in un'impresa che partecipa a sua volta in altre imprese, nella segnalazione occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) dall'impresa controllata in modo congiunto. Ove fra tali società controllate figurino società bancarie e finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia, le partecipazioni da queste detenute non devono essere segnalate.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere alle banche oppure alle capogruppo dei gruppi bancari la trasmissione di informazioni relative alle partecipazioni detenute dai seguenti soggetti (cfr. Tit. VI, Cap. 2, delle presenti Istruzioni):

- a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca (c.d. soggetti a "latere");
- b) società finanziarie, aventi sede in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo di un gruppo bancario o una singola banca, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;

- c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto b);
- d) le società, diverse dalla capogruppo di un gruppo bancario e dalle società finanziarie di cui al precedente punto b), che controllano almeno una banca.

Quando viene segnalato un soggetto a "latere", occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) da quest'ultimo; dalla rilevazione vanno in ogni caso escluse le partecipazioni detenute dalle società vigilate dalla Banca d'Italia.

2. Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2001 le banche possono segnalare gli importi delle partecipazioni in milioni di lire ovvero in unità di euro. In quest'ultimo caso, la scelta di segnalare gli importi in euro, una volta effettuata, è irreversibile.

Qualora si scelga di segnalare gli importi in unità di euro, dovranno continuare a essere indicati in milioni di lire i dati contabili delle società partecipate che si riferiscono a bilanci chiusi prima della data di avvio della rilevazione in euro.

Dal 31 marzo 2002 le segnalazioni saranno effettuate esclusivamente in unità di euro.

Per quanto concerne gli arrotondamenti:

- i dati da riportare in milioni di lire devono essere arrotondati trascurando le frazioni pari o inferiori a L. 500.000 ed elevando al milione superiore le frazioni da L. 500.001 in su;
- i dati da riportare in euro devono essere arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Allegato A

**QUADRO RIEPILOGATIVO PER LE PARTECIPAZIONI
IN BANCHE, IN SOCIETÀ FINANZIARIE E STRUMENTALI,
IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE**

	SOGGETTI PARTECIPATI		
	<i>Banche e società finanziarie</i>	<i>Imprese di assicurazione</i>	<i>Società strumentali</i>
<i>Soglie autorizzative</i>	10%, 20% e controllo del capitale del partecipato ovvero 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante	10%, 20% e controllo del capitale del partecipato ovvero 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante	controllo del capitale del partecipato
<i>Limiti per la detenzione</i>	nessuno	40% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1)	nessuno (2)

- (1) Il limite è pari al 60% del patrimonio di vigilanza per le singole banche appartenenti a un gruppo bancario.
(2) Si rammenta che nel caso in cui la società esercente attività strumentale sia controllata dalla banca, essa è sottoposta a consolidamento.

Allegato B

**QUADRO RIEPILOGATIVO PER LE PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE NON FINANZIARIE**

	LIMITI DI DETENZIONE		
	<i>Limite "di concentrazione"</i>	<i>Limite "complessivo" (1)</i>	<i>Limite "di separatezza"</i>
Banche "ordinarie"	3% del patrimonio di vigilanza	15% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato (2)
Banche "abilitate"	6% del patrimonio di vigilanza	50% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato (3)
Banche "specializzate"	15% del patrimonio di vigilanza	60% del patrimonio di vigilanza (4)	15% del capitale del partecipato (3)

- (1) Almeno il 50% del plafond complessivo deve essere utilizzato per la acquisizione di partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati.
- (2) Il limite può essere superato purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% sia contenuta entro l'1% del patrimonio di vigilanza.
- (3) Il limite può essere superato purché il valore della partecipazione sia contenuto entro il 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% sia contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza.
- (4) Questo limite si riferisce alle sole partecipazioni "qualificate".

Allegato C

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
ASSETTI PARTECIPATIVI ENTI (APE)**

A. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE

La segnalazione si compone di due sezioni:

- **Sezione 1:** informazioni sui rapporti (cfr. par. A.I e Tav. 1 del presente Allegato);
- **Sezione 2:** informazioni sui soggetti (cfr. par. A.II e Tav. 2 del presente Allegato).


Entrambe le sezioni informative sono organizzate in voci, sottovoci e attributi informativi, ciascuno dei quali consente di rilevare un aspetto specifico del fenomeno.

A.I Informazioni sui rapporti (Sezione 1)

I singoli rapporti partecipativi sono rilevati dal binomio "partecipante-partecipato". La concatenazione delle coppie nelle quali un soggetto figura, da un lato, come "partecipato" e, dall'altro, come "partecipante" consente di rappresentare la catena dei rapporti facenti capo all'ente segnalante.

Esempio

Il gruppo Alfa, composto dalla capogruppo A e dalle sue controllate B, C e D (secondo l'articolazione di seguito indicata), possiede la partecipazione nell'impresa E nella misura del 20%.



In tale situazione la segnalazione è strutturata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	QUOTA
1)	A	B	100%
2)	B	C	90%
3)	B	D	60%
4)	C	E	20%

Ad ogni coppia "partecipante-partecipato" sono associate una o più voci, che consentono di rilevare le caratteristiche del rapporto (percentuale dei diritti di voto disponibili nell'assemblea ordinaria, valore contabile della partecipazione), nonché alcuni attributi informativi riguardanti il legame fra l'ente segnalante e il soggetto partecipato (controllo esclusivo, controllo congiunto, strumentalità ecc.).

In particolare, il rapporto intercorrente fra l'ente segnalante e il soggetto partecipato viene classificato nelle seguenti fattispecie:

- controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- controllo: accordi con altri soci

segue *Allegato C*

- controllo: altre forme di controllo
- controllo congiunto
- controllo congiunto indiretto
- influenza notevole (1)
- soggetti "a latere"
- altri legami

Il legame con un'impresa partecipata viene classificato in modo univoco all'interno della segnalazione. Ad esempio, nel caso in cui il controllo di una società venga raggiunto attraverso una pluralità di partecipazioni di minoranza possedute da varie società del gruppo, tutte le partecipazioni devono essere classificate come di "controllo". In caso di controllo congiunto di una società, le imprese controllate in via esclusiva da quest'ultima vanno classificate nella fattispecie "controllo congiunto indiretto".

Viene inoltre rilevato se la partecipazione è:

- "strumentale", nel caso di partecipazioni in imprese industriali;
- detenuta nel portafoglio di *merchant banking* (2) da società specializzate in tale comparto di attività;
- detenuta per recupero crediti.

Le voci e sottovoci vanno compilate applicando le seguenti regole.

A.I.1 Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

Nel caso di partecipazioni o di diritti di voto posseduti in società di diritto estero occorre applicare in via analogica la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria.

A.I.1.1 Partecipazione

In tale sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni possedute a titolo di partecipazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società a capitale variabile (società cooperative, SICAV ecc.), la percentuale dei diritti di voto va calcolata convenzionalmente ponendo al numeratore i diritti di voto esercitabili alla data di riferimento della segnalazione e al denominatore i diritti di voto esistenti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

I diritti di voto il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (a seguito di un accordo di voto, della costituzione delle azioni in pegno ecc.) devono formare oggetto di segnalazione solo nella voce "Diritti di voto ceduti".

A.I.1.2 Partecipazione su base consolidata

Nella presente sottovoce occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni possedute per finalità diverse da quelle di partecipazione, quando le interessenze complessivamente detenute dal gruppo (capogruppo e imprese controllate) nell'impresa partecipata siano pari o superiori alla soglia di presunzione (10%) di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 87/92.

(1) Si precisa che, ai fini della disciplina segnaletica, l'influenza notevole si presume, anche con riferimento a società partecipate estere o diverse da banche o da società finanziarie, quando il gruppo bancario o la banca partecipante disponga di almeno il 20% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dell'impresa partecipata.

(2) Tale attività si caratterizza essenzialmente per il fatto che le partecipazioni vengono acquisite al fine di successivi smobilizzi.

segue *Allegato C*

Se, ad esempio, due società del gruppo Alfa possiedono, rispettivamente, il 5% a titolo di negoziazione e il 6% a titolo di partecipazione delle azioni emesse dall'impresa A, il totale delle azioni complessivamente detenute dal gruppo (11%) supera l'anzidetta soglia di presunzione, qualificandosi come partecipazione su base consolidata e, pertanto, l'interessenza del 5% detenuta dalla prima società va imputata alla presente sottovoce (cfr. esempio 5).

A.I.1.3 *Operazioni di credito: con diritto di voto limitato*

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.), quando l'esercizio del diritto di voto sia limitato, secondo le vigenti istruzioni di vigilanza.

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni sono state ricevute in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca non intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso la banca non deve procedere alla segnalazione dei rapporti partecipativi "a valle" della suddetta società.

A.I.1.4 *Operazioni di credito: con diritto di voto pieno*

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto, non soggetti a limitazioni (cfr. par. A.I.1.3 del presente Allegato), relativi ad azioni acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.).

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni sono state ricevute in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso vanno segnalati anche i rapporti "a valle" qualora ricorra anche una situazione di controllo di tale società.

A.I.1.5 *Altri rapporti*

Nella presente sottovoce va indicata la percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria derivanti da operazioni e rapporti (azioni di negoziazione, usufrutto, accordi di voto, azioni per investimento dei fondi di previdenza del personale, ecc.) diversi da quelli indicati nelle precedenti sottovoci (1).

A.I.2 *Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria*

La percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria — derivanti da partecipazioni, da operazioni di credito e da altri rapporti — va segnalata unicamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria.

A.I.3 *Diritti di voto ceduti*

Deve formare oggetto di segnalazione nella presente voce la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni possedute a titolo di partecipazione, il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (accordo di voto, pronti contro termine, pegno ecc.).

(1) Dalla rilevazione vanno esclusi i diritti di voto esercitati dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento relativamente alle azioni incluse nei portafogli dei fondi stessi.

segue Allegato C

A.I.3.1 *Nell'assemblea ordinaria***A.I.3.2** *Nell'assemblea straordinaria*

La percentuale dei diritti di voto ceduti relativi all'assemblea straordinaria va segnalata esclusivamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria.

A.I.4 *Valore contabile del rapporto***A.I.4.1** *Valore contabile della partecipazione*

Va indicato il valore contabile risultante dalla contabilità del partecipante (al netto di eventuali fondi di svalutazione) di tutte le azioni (ordinarie, privilegiate ecc.) possedute a titolo di partecipazione, ivi incluse quelle conferite in un accordo di voto.

A.I.4.2 *Valore contabile della partecipazione su base consolidata*

Va indicato il valore contabile risultante dalla contabilità del partecipante (al netto di eventuali fondi di svalutazione) delle azioni i cui diritti di voto sono rilevati nella sottovoce a.2 "Partecipazione su base consolidata" (cfr. Tav. 1 del presente Allegato).

* * *

Di seguito sono riportati alcuni esempi illustrativi delle istruzioni segnaletiche sopra indicate.

Esempio 1

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 7% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. Supponendo che il capitale della società B sia formato esclusivamente da azioni ordinarie, i diritti di voto detenuti nell'assemblea ordinaria coincidono per definizione con quelli posseduti nell'assemblea straordinaria. Di conseguenza, la rilevazione va limitata alla sola voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria", sottovoce "partecipazione":

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	7%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

segue Allegato C

Esempio 2

La società A partecipa al capitale ordinario dell'impresa B nella misura del 7%. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. Assumendo che il capitale dell'impresa B sia formato in misura paritetica da azioni ordinarie e da azioni privilegiate, l'anzidetta percentuale scende al 3,5% dei diritti di voto nell'assemblea straordinaria. In questo caso, poiché le due percentuali differiscono, vi è l'obbligo di compilare sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria" sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria". Di conseguenza, la segnalazione va effettuata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	7%	99	99
B. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	società A	società B	3,5%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

Esempio 3 (1)

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 8% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. La società A detiene anche il 3% dei diritti di voto (non soggetti a limitazioni) nell'assemblea ordinaria della medesima impresa B relativi ad azioni acquisite in garanzia da un cliente a fronte di un'operazione di credito.

I diritti di voto detenuti a titolo diverso da quello di partecipazione (3%), sommati a quelli posseduti per finalità di partecipazione (8%), superano la percentuale (10%) prevista nella Sez. VII del presente Capitolo e pertanto devono essere rilevati. La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	8%	99	99
a.4 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno	società A	società B	3%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

(1) In questo esempio e in quelli successivi si ipotizza per semplicità che la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia identica a quella dell'assemblea straordinaria.

segue Allegato C

Esempio 4

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 8% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. La società A ha ceduto in pegno il 5% delle azioni suddette e dei relativi diritti di voto. La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	3%	99	99
C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI					
C.1 Nell'assemblea ordinaria	società A	società B	5%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

Esempio 5

Le società B e C, controllate al 100% dalla capogruppo A (1), detengono azioni della società D in misura pari, rispettivamente, al 5% a scopo di negoziazione (per un valore contabile di 20) e al 6% a titolo di partecipazione (per un valore contabile di 34). Poiché il gruppo possiede nel suo insieme interessenze in D (11%) in misura superiore alla soglia di presunzione (10%) prevista dall'art. 4 del d.lgs. 87/92, si ha partecipazione a livello consolidato nella società D. La rilevazione va pertanto effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	100%	10	99
a.1 Partecipazione	società A	società C	100%	10	99
a.2 Partecipazione su base consolidata	società B	società D	5%	99	99
a.1 Partecipazione	società C	società D	6%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO					
d.1 Partecipazione	società A	società B	340	10	99
d.1 Partecipazione	società A	società C	450	10	99
d.2 Partecipazione su base consolidata	società B	società D	20	99	99
d.1 Partecipazione	società C	società D	34	99	99

(1) Le partecipazioni di controllo in B e in C hanno un valore contabile pari, rispettivamente, a 340 e a 450

segue Allegato C

Esempio 6

La società A controlla in modo congiunto (50%) l'impresa B; questa controlla a sua volta in modo totalitario la società C. Il valore contabile delle due partecipazioni è uguale, rispettivamente, a 321 e a 220. Per quanto detto nel par. A.I del presente Allegato, quest'ultimo rapporto va classificato nella categoria "controllo congiunto indiretto". La segnalazione va effettuata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	50%	40	99
a.1 Partecipazione	società B	società C	100%	50	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	321	40	99
d.1 Partecipazione	società B	società C	220	50	99

A.II Informazioni sui soggetti partecipati (Sezione 2)

Le informazioni (dati contabili e altre informazioni) sui soggetti partecipati vanno fornite solo con riferimento alle società diverse da quelle vigilate dalla Banca d'Italia.

a) dati contabili

I dati contabili vanno desunti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società incluse nel consolidamento e per quelle trattate con il metodo del patrimonio netto queste informazioni possono essere tratte dal bilancio (o dal progetto di bilancio o dalla situazione opportunamente rettificata) preso a base, rispettivamente, del processo di consolidamento e della valutazione al patrimonio netto.

— Totale di bilancio

Il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo. Nel caso delle imprese bancarie e finanziarie occorre considerare anche l'importo delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi nonché i titoli di terzi in deposito.

— Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal capitale sociale, dalle riserve, dalle riserve di rivalutazione, dal fondo rischi bancari/finanziari generali e dal fondo rischi su crediti. Vanno inclusi, altresì, gli utili e le perdite portati "a nuovo".

— Risultato economico

Va indicato l'utile o, con segno negativo, la perdita d'esercizio.

È consentito omettere la segnalazione dei dati contabili quando i diritti di voto posseduti nell'impresa partecipata siano inferiori al 10% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e quando l'impresa partecipata sia in liquidazione, salvo che il valore della partecipazione sia superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca segnalante. Ove venga esercitata tale facoltà, occorre attivare la voce "assenza di dati contabili" in alternativa alle precedenti voci.

segue *Allegato C*

b) altre informazioni

- l'attività economica prevalente del partecipato, rilevata secondo lo schema "Codici di attività economica dei soggetti partecipati" (cfr. Tav. 3 del presente Allegato);
- l'eventuale quotazione dell'impresa partecipata, da indicare secondo le modalità previste nello "Schema della segnalazione — Sezione 2" (cfr. Tav. 2, legenda, del presente Allegato).

B. MONETA DI CONTO E ARROTONDAMENTI

Nelle voci relative alle "percentuali dei diritti di voto" vanno segnalate le percentuali arrotondate al secondo decimale.

Gli importi relativi alle altre voci vanno rilevati in milioni di lire, cioè eliminando le ultime sei cifre. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando le frazioni pari o inferiori a L. 500.000 ed elevando al milione superiore le frazioni da L. 500.001 in su.

I dati da riportare in unità di euro devono essere arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

La conversione in lire delle partite in valuta va operata sulla base del tasso di cambio a pronti corrente alla data di riferimento della segnalazione. Le partecipazioni in valuta possono essere convertite al tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto, se in bilancio l'ente segnalante ha fatto ricorso a tale facoltà secondo quanto previsto dall'art. 21, primo comma, del d.lgs. 87/92.

C. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

La segnalazione, compilata utilizzando la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia, va trasmessa su supporto elettronico alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio (1).

La *Sezione 1 (Informazioni sui rapporti)* va trasmessa con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il giorno 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento della segnalazione (rispettivamente, 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre, 25 febbraio) dalle capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche non appartenenti a gruppi.

Quando i destinatari delle presenti istruzioni non detengono partecipazioni o diritti di voto da segnalare, sono tenuti a produrre, relativamente al periodo di riferimento, la c.d. "segnalazione negativa" (cfr. istruzioni tecniche del Servizio Informazioni Sistema Creditizio). Essa va effettuata una sola volta e interrompe l'inoltro delle segnalazioni successive fino a quando non risultino nuovamente verificati i presupposti per l'invio di una segnalazione positiva (ad esempio, l'acquisto di una partecipazione o il superamento della soglia di rilevazione prevista per i diritti di voto derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione).

(1) Le istruzioni tecnico-informatiche per la compilazione della segnalazione sono contenute nella corrispondente disciplina emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

segue *Allegato C*

La *Sezione 2 (Informazioni sui soggetti)* va trasmessa con periodicità annuale con la segnalazione riferita al 30 giugno (da trasmettere entro il 25 agosto) nel caso in cui nell'anno solare precedente sia stata trasmessa almeno una segnalazione diversa da quella negativa relativa alla "Sezione 1" (1). Quando in corso d'anno viene acquisita una partecipazione in una società non vigilata dalla Banca d'Italia, con la prima segnalazione del rapporto partecipativo devono essere trasmesse anche le informazioni relative alla impresa partecipata.

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

(1) I dati contabili relativi alle imprese partecipate che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre vanno comunicati unitamente alla prima segnalazione trimestrale dei rapporti (sezione 1) successiva alla data di riferimento del bilancio.

segue Allegato C

TAV. 1

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE — SEZIONE I
RAPPORTI

	VOCE	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA	
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:	95000						
a.1 Partecipazione	02	X	X	P	Y	Z	
a.2 Partecipazione su base consolidata	04	X	X	P	Y	Z	
a.3 Operazioni di credito: con diritto di voto limitato	06	X	X	P	Y	Z	
a.4 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno	08	X	X	P	Y	Z	
a.5 Altri rapporti	10	X	X	P	Y	Z	
B. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	95010	00	X	X	P	Y	Z
C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI	95020						
c.1 Nell'assemblea ordinaria	02	X	X	P	Y	Z	
c.2 Nell'assemblea straordinaria	04	X	X	P	Y	Z	
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:	95030						
d.1 Partecipazione	02	X	X	I	Y	Z	
d.2 Partecipazione su base consolidata	04	X	X	I	Y	Z	

LEGENDA

PARTECIPANTE: codice identificativo del soggetto partecipante (codice C.R.)

PARTECIPATO: codice identificativo del soggetto partecipato (codice C.R.)

VALORE: quando nello schema è indicato "P", occorre segnalare con due decimali la percentuale dei diritti di voto; quando nello schema è indicato "I", va rilevato un importo espresso in milioni di lire o unità di euro

TIPO: l'attributo riguarda la natura del rapporto partecipativo; Y può assumere i seguenti valori:

- 10 controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- 20 controllo: accordi con altri soci
- 30 controllo: altre forme di controllo
- 40 controllo congiunto
- 50 controllo congiunto indiretto
- 60 influenza notevole
- 70 soggetti "a latere"
- 99 altri legami

NATURA: l'attributo assume i seguenti valori:

- 1 individua le partecipazioni in imprese non finanziarie che abbiano i requisiti previsti dalla vigente disciplina di vigilanza per essere qualificate come "strumentali" (carattere ausiliare dell'attività, controllo o controllo congiunto);
- 2 individua le partecipazioni detenute nel portafoglio di *merchant banking* da società specializzate in tale comparto di attività;
- 3 individua le partecipazioni acquisite per recupero crediti;
- 99 negli altri casi.

segue *Allegato C*

TAV. 2

**SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE — SEZIONE 2
INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI PARTECIPATI**

	VOCE	PARTECIPATO	DATA	IMPORTO	ATT. EC.	Q/NQ
A. PATRIMONIO:	95050.00	X	T	I	A	Q
B. RISULTATO D'ESERCIZIO:	95060.00	X	T	I	A	Q
C. TOTALE DI BILANCIO:	95070.00	X	T	I	A	Q
D. ASSENZA DATI CONTABILI:	95100.00	X	T	I	A	Q

LEGENDA

- PARTECIPATO:** codice identificativo del soggetto partecipato (codice C.R.)
- DATA:** data di chiusura del bilancio cui fanno riferimento i dati contabili segnalati
- IMPORTO:** Va segnalato l'importo espresso in milioni di lire o unità di euro ovvero il valore convenzionale 1 (uno) nel caso di assenza di dati contabili (voce 95100.00)
- ATT.EC.:** l'attributo A (attività economica) assume i valori indicati nella Tav. 3 del presente Allegato
- Q/NQ:** l'attributo Q (indicatore di quotazione) assume i seguenti valori:
- 0 società non quotata (incluse le "quotande")
 - 1 società quotata in Italia
 - 2 società quotata in un altro paese dell'UE
 - 4 società quotata in un altro paese della zona A
 - 8 società quotata in un paese della zona B

Ai fini della presente segnalazione deve intendersi come *quotata* una società le cui azioni ordinarie siano quotate su un mercato regolamentato.

Quando una società è quotata in più paesi ricompresi in raggruppamenti diversi, va segnalato un valore pari alla somma dei suddetti codici (ad esempio, se un'impresa è quotata sia a Milano che a New York, occorre segnalare un valore pari a 5).

segue *Allegato C*

TAV. 3

CODICI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEI SOGGETTI PARTECIPATI

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
10	BANCA
15	HOLDING FINANZIARIA (1)
20	FINANZIARIA DI CREDITO
25	SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (2)
30	ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
35	SOCIETÀ DI MERCHANT BANKING
45	GESTIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
50	INTERMEDIARIO IN CAMBI
55	ALTRA SOCIETÀ FINANZIARIA
60	ASSICURAZIONE — RAMO VITA
62	ASSICURAZIONE — RAMO DANNI
64	ASSICURAZIONE — MISTA
66	ASSICURAZIONE — BROKERAGGIO E AGENZIA ASSICURATIVA
70	IMPRESA NON FINANZIARIA

(1) Le società che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale vanno classificate fra le "imprese non finanziarie" (codice 70). Le società che svolgono un ruolo di *merchant banking*, caratterizzato essenzialmente dal fatto che le partecipazioni vengono acquisite con la finalità di successivi smobilizzi, vanno ricondotte nella categoria delle "società di *merchant banking*" (codice 35).

(2) Nella presente categoria devono essere incluse anche le società fiduciarie che svolgono attività di gestione dinamica dei patrimoni; viceversa, quelle che svolgono attività di gestione statica dei patrimoni vanno ricondotte nella categoria "altra società finanziaria".

TITOLO IV

Capitolo 10

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

TITOLO IV - Capitolo 10

INVESTIMENTI IN IMMOBILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le strategie di investimento in immobili delle banche rientrano nell'autonomia dell'imprenditore bancario, al quale spetta compiere le scelte meglio rispondenti alle proprie esigenze gestionali. Gli investimenti vanno effettuati nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale bancario; resta pertanto esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

Sul piano "quantitativo", gli investimenti immobiliari possono essere effettuati nel rispetto della regola finanziaria fissata in materia di trasformazione delle scadenze, secondo la quale l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può comunque eccedere il patrimonio. Tale regola si applica a livello consolidato ai gruppi bancari e a livello individuale alle singole banche, facenti parte o meno di un gruppo.

Sono inoltre fissate regole prudenziali particolari volte, da un lato, a non ostacolare le banche nella tutela delle proprie ragioni di credito; dall'altro, a contenere i profili di rischio connessi ad una eccessiva immobilizzazione dell'attivo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. b), che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 53, comma 3, lett. d), che prevede che la Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1 del medesimo articolo;
- art. 67, comma 1, lett. b), che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, al fine di realizzare la vigilanza consolidata ha la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 78, che disciplina i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche italiane e delle succursali in Italia di banche extracomunitarie;

ed inoltre:

- dalla delibera CICR del 22 aprile 1995 che individua i criteri in materia di contenimento del rischio connesso ad operazioni di investimento immobiliare.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*immobili*", gli immobili di proprietà; sono esclusi gli immobili acquisiti con i fondi di previdenza del personale e quelli connessi ad operazioni di leasing finanziario;
- "*patrimonio*", il patrimonio di vigilanza, come definito nel Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo.

La Banca d'Italia può escludere dai destinatari della disciplina le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *esonero dalla disciplina delle succursali di banche extracomunitarie (Sez. I, par. 4)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *assunzione di provvedimenti specifici nei confronti di singole banche (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

DISCIPLINA

1. Immobili acquisibili

Le banche e i gruppi bancari possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria; è esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.

A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

2. Limiti

Le banche e i gruppi bancari possono effettuare investimenti in immobili nel rispetto della regola finanziaria generale prevista nel Tit. IV, Cap. 7, delle presenti Istruzioni in materia di limiti alla trasformazione delle scadenze. Secondo tale regola l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni va contenuto entro il limite del patrimonio.

La Banca d'Italia può assumere provvedimenti specifici nei confronti di singole banche circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari ovvero il mantenimento di immobili già acquisiti quando, per effetto di altri fattori (ad esempio, qualità del credito), le banche presentino una eccessiva immobilizzazione dell'attivo.

3. Immobili per recupero crediti

Alle banche è consentito di superare il limite quantitativo generale solo quando ciò sia dovuto ad operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle proprie ragioni di credito. L'eccedenza rispetto al limite generale costituisce requisito patrimoniale da includere nel calcolo del requisito patrimoniale minimo complessivo (cfr. Tit. IV, Cap. 4, delle presenti Istruzioni).

Considerata la loro origine, gli immobili della specie devono comunque essere smobilizzati quanto prima.

SEZIONE III

DISCIPLINA TRANSITORIA DEI FONDI DI PREVIDENZA
NON AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA**1. Investimenti in immobili**1.1 *Limiti*

Le banche possono investire parte dei fondi di previdenza in beni immobili, a condizione che siano, per loro natura, destinazione e ubicazione, facilmente alienabili e tali da garantire una redditività equa, certa, durevole. Non devono essere effettuati acquisti in immobili da adibire a sede degli uffici aziendali.

Allo scopo di assicurare ai fondi in discorso un opportuno grado di liquidità, detti investimenti non devono in ogni caso superare il 50% dell'ammontare dei fondi di previdenza.

Le banche devono comunicare di volta in volta alla Banca d'Italia le operazioni realizzate allegando copia della delibera assunta sull'argomento dai competenti organi amministrativi. Dalla delibera deve risultare in particolare che gli organi medesimi hanno verificato l'esistenza di tutti i requisiti richiesti.

1.2 *Società immobiliari*

Alle banche è consentito, nel rispetto della disciplina degli investimenti immobiliari, acquisire, a valere sui fondi di previdenza, l'intero capitale di società immobiliari, le quali possono considerarsi sostitutive di investimenti in immobili.

L'oggetto sociale di tali società deve essere statutariamente circoscritto all'acquisto e alla gestione di immobili dei fondi di previdenza della banca controllante.

2. Investimenti in azioni

L'acquisizione di azioni per investimento dei fondi di previdenza delle banche è consentita nel rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano la materia, fermo restando che deve trattarsi di azioni quotate in mercati regolamentati detenute in misura tale da soddisfare l'esigenza di un opportuno frazionamento dell'investimento, in relazione anche alle possibilità di smobilizzo.

TITOLO IV

Capitolo 11

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il presente Capitolo è abrogato, fatta eccezione per la Sezione V, dalle date di efficacia delle disposizioni introdotte con il 15° aggiornamento (2 luglio 2013) della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 7, luglio 2013](#), pag. II.1).

Tali date di efficacia sono il 1° febbraio 2015 per le norme in materia di sistemi informativi (Sezione II, par. 4) e il 1° luglio 2014 per le altre norme (Sezione II, parr. 1-3 e 5, Sezioni III e IV).

TITOLO IV - Capitolo 11

**SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI,
COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La competitività della banca, la sua stabilità di medio e lungo periodo, la possibilità stessa che sia garantita una gestione sana e prudente non possono prescindere dal buon funzionamento del sistema dei controlli interni.

Una corretta percezione dei rischi consente alle banche di allocare il capitale in modo appropriato, favorendo efficienti combinazioni di rischio e rendimento nelle diverse attività. Gli strumenti di vigilanza prudenziale, tipicamente i coefficienti patrimoniali, nell'imporre una dotazione di capitale minima per fronteggiare i rischi, propongono modelli di misurazione semplificati, non sufficienti da soli ad assicurare uno sviluppo equilibrato dell'impresa.

Le Autorità di vigilanza avvertono, quindi, l'esigenza di affiancare agli strumenti prudenziali di tipo quantitativo indicazioni volte a favorire, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, la definizione nelle banche di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace.

Nell'ambito dei meccanismi di controllo delle società, il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale al collegio sindacale. Per l'importanza dei compiti che esso assolve la legislazione bancaria ha predisposto un collegamento funzionale con l'attività di vigilanza. L'art. 52 del T.U. prevede la tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia da parte del collegio sindacale degli atti o fatti che possano costituire irregolarità nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività.

Il T.U. ha reso organico il quadro delle norme primarie sulla materia affidando alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, il compito di dettare istruzioni di carattere generale sulla struttura amministrativa e contabile e sui controlli interni delle banche e dei gruppi bancari (artt. 53 e 67).

Il CICR, con delibera del 2 agosto 1996, ha enunciato i principi generali sui quali devono basarsi le istruzioni della Banca d'Italia in tema di:

- controlli interni aziendali;
- erogazione del credito;
- misurazione, controllo e gestione dei rischi di mercato;
- succursali all'estero;
- emissione e gestione dei mezzi di pagamento.

La stessa delibera ha stabilito inoltre che la Banca d'Italia emani disposizioni alle capogruppo di gruppi bancari affinché le istruzioni applicative siano osservate all'interno del gruppo, complessivamente considerato, e presso le società che lo compongono.

È stato previsto infine che la Banca d'Italia stabilisca requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti delle banche con la clientela.

Le presenti disposizioni applicano i principi indicati dal CICR tenendo conto degli orientamenti emersi presso l'Istituto monetario europeo e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

La Sez. II del presente Capitolo detta criteri di massima e raccomandazioni con riferimento al sistema dei controlli interni in generale, alla gestione dei rischi, al ruolo della funzione di revisione interna (*internal audit*), ai sistemi informativi e ai controlli sulle succursali all'estero.

La Sez. III del presente Capitolo riguarda i compiti della capogruppo in materia di controlli interni al gruppo bancario.

Nella Sez. IV del presente Capitolo sono indicati gli adempimenti del collegio sindacale e gli obblighi informativi dello stesso e della società di revisione nei confronti della Banca d'Italia.

La Sez. V del presente Capitolo contiene disposizioni riguardanti l'emissione, la gestione e la negoziazione di assegni bancari.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
- art. 53, comma 1, lettera d), il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, emani disposizioni aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 61, comma 5, che dispone l'applicazione dell'art. 52 al collegio sindacale delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari;
- art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e inoltre:

- dall'art. 13 della direttiva 89/646/CEE del 5 dicembre 1989, che prevede che le autorità competenti dello Stato membro di origine esigano che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno;
- dall'art. 5 della direttiva 95/26/CE del 29 giugno 1995, che stabilisce che gli Stati membri prevedano obblighi informativi per le persone incaricate della revisione legale dei conti nei confronti delle autorità competenti;
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto del 1996 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.

Si rammenta altresì che l'art. 144, comma 1, del T.U., prevede meccanismi sanzionatori per l'inosservanza, tra l'altro, dei provvedimenti emanati dall'organo di vigilanza; il successivo comma 2, inoltre, dispone sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione, tra l'altro, degli artt. 52 e 61, comma 5, del medesimo T.U.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle capogruppo.

Le disposizioni in materia di comunicazioni del collegio sindacale, contenute nella Sez. IV del presente Capitolo, si rivolgono alle sole banche italiane e alle capogruppo.

SEZIONE II

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Sistema dei controlli interni: principi generali

Paragrafo abrogato dal 1°
luglio 2014.

Per garantire una sana e prudente gestione le banche devono coniugare nel tempo la profittabilità dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.

A tal fine è indispensabile che le banche si dotino di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, coerentemente con la complessità e le dimensioni delle attività svolte.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della banca. Se ne possono individuare alcune tipologie, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- i *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es., i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back-office*;
- i *controlli sulla gestione dei rischi*, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- l'*attività di revisione interna*, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche *in loco*.

Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale in ordine alle scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche pongono in essere soluzioni organizzative che:

- assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
- assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di *reporting* ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda (del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se significative) e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

Il sistema dei controlli interni deve essere periodicamente soggetto a ricognizione e validazione in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

1.1 *Ruolo del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione*

Per il conseguimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace un ruolo fondamentale è attribuito ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione nelle banche.

Gli organi amministrativi (1), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

- promuovono una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo: tutti i livelli di personale all'interno dell'organizzazione devono essere consapevoli del ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli interni ed esserne pienamente coinvolti;
- rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire;

In particolare, il consiglio di amministrazione:

- approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio. Esso deve essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone, conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;

(1) Per organi amministrativi si intendono il consiglio di amministrazione e l'alta direzione. Per consiglio di amministrazione si intende, oltre all'organo consiliare, anche il comitato esecutivo ovvero altri organi collegiali delegati; per alta direzione si intende l'amministratore delegato e/o il direttore generale nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzioni di gestione.

- approva la struttura organizzativa della banca; assicura che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato — con particolare riguardo ai meccanismi di delega — e li sottopone a revisione ove se ne ravvisi la necessità; prevede strumenti di verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- verifica che l'alta direzione definisca l'assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio prescelta; che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura; che siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento;
- si assicura che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo;
- si assicura che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate e che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del consiglio medesimo; nel caso emergano carenze o anomalie, adotta con tempestività idonee misure correttive.

L'alta direzione predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficienti ed efficaci. In particolare:

- assicura un'efficace gestione dell'operatività e dei connessi rischi, definendo politiche e procedure di controllo appropriate;
- verifica nel continuo, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema dei controlli interni, provvedendo altresì al suo adeguamento per gestire rischi nuovi ovvero migliorare il controllo di quelli già noti;
- individua e valuta, anche sulla base dell'analisi degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi;
- definisce i compiti delle unità operative dedicate alle funzioni di controllo, assicurando che le varie attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze tecniche. In tale ambito, vanno individuate e ridotte al minimo le aree di potenziale conflitto di interesse;
- stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare al consiglio di amministrazione, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione si attengono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, alle indicazioni e ai principi contenuti nelle presenti disposizioni, coerentemente con le dimensioni, la complessità e le specificità operative della banca.

Tali indicazioni rappresentano un quadro di riferimento minimale e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali, nell'ambito della loro autonomia nella scelta del modello organizzativo ritenuto più idoneo.

* * *

Nel presente paragrafo sono stati definiti le finalità e le tipologie di controllo in cui si sostanzia il sistema dei controlli interni; in tale ambito, sono stati inoltre indicati alcuni principi generali ai quali deve uniformarsi l'azione degli organi amministrativi.

Di seguito si forniscono criteri e linee guida che — indipendentemente dalle tipologie di controllo utilizzate — le banche devono applicare per la gestione e la supervisione delle principali categorie di rischi (par. 2 della presente Sezione); l'individuazione e la costante valutazione di questi ultimi è di cruciale importanza per preservare l'integrità patrimoniale e finanziaria dell'impresa e per la realizzazione delle strategie aziendali.

Si forniscono, inoltre, ulteriori indicazioni su alcuni aspetti e funzioni specifiche di particolare rilievo nel sistema dei controlli interni. Si tratta dell'attività di revisione interna (cfr. par. 3 della presente Sezione), dei sistemi informativi (cfr. par. 4 della presente Sezione) e dei controlli sulle succursali estere (cfr. par. 5 della presente Sezione).

2. Controllo dei rischi

Paragrafo abrogato dal 1° luglio 2014.

Le banche definiscono le proprie politiche di assunzione dei rischi. Tali politiche, e i principi che le ispirano, vanno approvate dal consiglio di amministrazione con apposite delibere.

Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio: di credito, di tasso di interesse, di mercato, di liquidità, operativi, di regolamento, di frode e infedeltà dei dipendenti, legali, di reputazione, ecc.

Per i rischi quantificabili le banche devono disporre di sistemi che consentano di identificare, misurare e controllare l'esposizione alle singole fattispecie di rischio, nonché di gestire l'esposizione complessiva, anche tenendo conto delle possibili correlazioni esistenti fra i diversi fattori di rischio. Esse fissano adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni.

Le banche definiscono procedure in grado di evidenziare situazioni di anomalia che possono costituire indicatori di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi.

Le banche la cui operatività lo richieda valutano l'opportunità di concentrare le funzioni di misurazione e controllo integrato dei rischi in una autonoma struttura. Tale unità può essere affiancata agli eventuali comitati di gestione dei diversi profili di rischio (ad esempio, al comitato per il rischio di credito, al comitato di liquidità, al comitato per l'*asset and liability management*). In tal caso sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza dell'unità dal processo di gestione operativa dei rischi.

Le banche valutano attentamente le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero che comportino l'offerta di nuovi prodotti. In particolare, occorre procedere preventivamente all'individuazione dei rischi e alla definizione di procedure di controllo adeguate. Tali procedure devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

2.1 *Rischio di credito*

Le modalità di gestione del rischio di credito dipendono dalle politiche di erogazione del credito.

Coerentemente con tali politiche, l'alta direzione definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito nonché le tecniche di controllo andamentale. Entrambe devono essere conosciute e approvate dal consiglio di amministrazione.

L'intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica.

Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (anche consolidati, se disponibili) nonché ogni altra informazione utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell'azienda. Al fine di conoscere la valutazione degli affidati da parte del sistema bancario le banche utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi.

Le deleghe in materia di erogazione del credito devono risultare da una delibera del consiglio di amministrazione. Nel caso di fissazione di limiti "a cascata" (quando cioè il delegato delega a sua volta entro i limiti a lui attribuiti), la griglia dei limiti risultanti deve essere documentata. Il soggetto delegante deve inoltre essere periodicamente informato sull'esercizio delle deleghe, al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Gli adempimenti delle unità operative nella fase di monitoraggio del credito erogato devono essere desumibili dalla regolamentazione interna. In particolare, devono essere fissati termini e modalità di intervento in caso di anomalia. I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti anomali, nonché le relative unità responsabili, devono essere fissati con delibera del consiglio di amministrazione, nella quale sono indicate le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza. Il consiglio di amministrazione deve essere regolarmente informato sull'andamento dei crediti anomali e delle relative procedure di recupero.

È indispensabile che le banche abbiano in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine occorre una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie.

Inoltre, il sistema dei controlli deve consentire la valutazione e il monitoraggio dell'esposizione al rischio di credito derivante da operazioni diverse dalla tipica attività di finanziamento. Le banche con una significativa operatività in tali comparti devono poter misurare con la necessaria tempestività il rischio di credito insito in queste attività, in particolare negli strumenti derivati.

La corretta rilevazione e gestione di tutte le informazioni necessarie riveste particolare importanza nelle procedure per l'assunzione di grandi rischi. Al riguardo le banche sono tenute al rispetto della disciplina dettata nel Tit. IV, Cap.5, Sez. VI, delle presenti Istruzioni.

Quando il rapporto è instaurato "a distanza" ovvero tramite soggetti terzi (ad esempio con l'attività fuori sede), le banche adottano particolari cautele (cfr. Tit. III, Cap. 2, Sez. III, delle presenti Istruzioni).

Con specifico riferimento alle operazioni di finanziamento a favore di soggetti interni alla struttura aziendale, le banche definiscono procedure atte a prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi; in particolare, esse si attengono al principio in base al quale tali finanziamenti non possono essere deliberati a un livello inferiore a quello dell'affidato (1).

2.2 *Rischi di tasso di interesse e di mercato*

È necessario che le banche si dotino di strumenti che permettano una gestione del rischio di tasso di interesse che grava sul complesso delle attività svolte (in bilancio e fuori bilancio) consapevole e integrata con gli altri rischi aziendali (2).

In particolare:

- i soggetti responsabili di ogni fase del processo di gestione del rischio di tasso di interesse sono chiaramente individuati;
- i sistemi di misurazione del rischio sono coerenti con il grado di complessità dell'operatività aziendale e consentono di rilevare tutte le fonti significative di rischio associate alle attività, passività e posizioni fuori bilancio della banca. Essi devono inoltre essere chiaramente compresi dai soggetti preposti alla gestione del rischio e dalla direzione della banca;
- i sistemi informativi consentono il monitoraggio delle esposizioni al rischio di tasso di interesse e la loro tempestiva segnalazione all'alta direzione e al consiglio di amministrazione.

Gli aspetti inerenti al controllo dei rischi di mercato sono trattati al Tit. IV, Cap. 3, Sez. X, delle presenti Istruzioni. Le previsioni ivi contenute riguardano anche le procedure di controllo del rischio di tasso di interesse gravante sul portafoglio non immobilizzato, nella cui definizione la banca tiene conto degli obiettivi e degli orizzonti temporali sottostanti le posizioni assunte nell'attività di

(1) Per le obbligazioni degli esponenti bancari, cfr. Tit. II, Cap. 3, delle presenti Istruzioni.

(2) Tale esigenza è richiamata nel Tit. IV, Cap. 8, delle presenti Istruzioni, nel quale sono inoltre illustrate le metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse.

negoiazione e di tesoreria. Le procedure devono essere integrate con quelle che la banca definisce per la gestione del rischio di tasso complessivamente assunto.

2.2.1 *Gestione del portafoglio di strumenti finanziari*

Le banche possono delegare la gestione del proprio portafoglio di strumenti finanziari ad altre banche, ad imprese di investimento o a società di gestione del risparmio. La delega non modifica la responsabilità delle singole banche nei confronti della gestione del rischio. Esse definiscono comunque le proprie politiche di assunzione dei rischi e fissano limiti all'assunzione degli stessi.

Nel caso in cui non sia previsto il preventivo benessere, il mandato conferito al soggetto terzo deve contenere indirizzi precisi riguardanti le politiche e i limiti di assunzione dei rischi. Le modalità di misurazione dei rischi, sulla base delle quali vengono fissati i limiti, devono essere approvate dai responsabili aziendali e specificate nel mandato.

Il flusso informativo dal mandatario alla banca mandante deve garantire a quest'ultima la possibilità di verificare costantemente il rispetto dei limiti fissati nonché delle regole prudenziali.

2.3 *Altri rischi*

La crescente complessità dell'attività bancaria rafforza l'esigenza che le banche definiscano politiche di gestione nonché procedure di identificazione e, laddove possibile, di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o ridurre le possibili perdite. Tali rischi sono riconducibili a inefficienze nelle procedure, controlli inadeguati, errori umani e tecnici, eventi imprevisti. Particolare attenzione va posta ai rischi operativi connessi con l'utilizzo di tecnologie che consentono il contatto a distanza con la clientela.

A fronte del rischio di regolamento, in particolare nelle operazioni in cambi, le banche definiscono procedure volte ad assicurare la corretta misurazione e il controllo dell'esposizione in relazione alla durata della stessa, compresa tra il momento in cui l'ordine di pagamento emesso diviene irrevocabile e quello in cui la ricezione dei fondi dalla controparte è verificata.

Le banche definiscono le procedure operative e di controllo volte a minimizzare i rischi legati a frodi e infedeltà dei dipendenti. Le politiche di gestione del personale devono evitare potenziali conflitti tra fini individuali e interessi della banca. Esse inoltre adottano adeguate misure interne atte a evitare ogni coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, e si attengono alle procedure previste dalle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" (c.d. "Decalogo"), emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Le banche valutano i rischi legali cui sono esposte; in particolare, nell'esercizio di attività non tradizionali e con soggetti non residenti verificano che alla controparte di una operazione non sia vietato da norme di legge o regolamentari porre in essere l'operazione stessa.

Le banche partecipanti ad accordi di compensazione, su base bilaterale o multilaterale, che misurano il rischio di controparte sulla base dell'esposizione netta anziché lorda, verificano che gli accordi siano giuridicamente fondati. A tal fine esse valutano se gli accordi forniscano la ragionevole certezza che, in caso di insolvenza della controparte, la compensazione venga riconosciuta anche nel paese di appartenenza della controparte.

Inefficienze nelle prassi operative possono pregiudicare la componente fiduciaria insita nel rapporto con il pubblico e accrescere la conflittualità; la perdita di reputazione che ne consegue può provocare riflessi negativi sulle componenti economico-patrimoniali. Al fine di evitare ciò, le banche:

- sviluppano una cultura aziendale improntata all'assistenza al cliente;
- provvedono ad assicurare l'informazione alla clientela sull'eventuale adesione al "Codice di comportamento del settore bancario e finanziario" predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana;
- danno adeguata pubblicità all'eventuale adesione all'"Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman bancario";
- si assicurano che il personale a contatto diretto con il pubblico sia a conoscenza delle procedure di reclamo interne alla banca e sia in grado di indirizzare correttamente la clientela nell'utilizzo di tali servizi, fornendo adeguate informazioni.

Nello svolgimento dei servizi di investimento le banche adottano strutture organizzative che riducono al minimo il rischio di conflitti di interesse e si attengono alle regole che ne disciplinano l'esercizio (1). In tale ambito, esse assicurano la separazione tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attività esercitate dalla banca, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 2, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.

3. Attività di revisione interna

Paragrafo abrogato dal 1° luglio 2014.

L'attività di revisione interna nelle banche deve essere svolta da una funzione indipendente (*internal audit*) volta da un lato a controllare, anche con verifiche *in loco*, la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi, dall'altro a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all'attenzione del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.

In tale ambito, la funzione di revisione interna tra l'altro:

- verifica il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;
- controlla l'affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile;

(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F. e relativi provvedimenti di attuazione.

- verifica che nella prestazione dei servizi di investimento le procedure adottate assicurino il rispetto, in particolare, delle disposizioni vigenti in materia di separazione amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela e delle regole di comportamento;
- effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a specifiche irregolarità, ove richiesto dal consiglio di amministrazione, dall'alta direzione o dal collegio sindacale;
- verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

I compiti e le responsabilità dell'*internal audit* sono definiti dall'alta direzione, nel rispetto dei principi delineati nel presente paragrafo, e tengono conto delle caratteristiche del complessivo apparato dei controlli, delle dimensioni, della rete territoriale, delle specificità operative della banca.

La regolamentazione dell'attività dell'*internal audit* è approvata dal consiglio di amministrazione.

È comunque necessario che l'*internal audit*:

- non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;
- sia dotato di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato ai compiti da svolgere;
- abbia accesso a tutte le attività della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni (ad esempio, dell'attività di elaborazione dei dati), l'*internal audit* deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

Il responsabile dell'*internal audit* dovrà regolarmente informare il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'alta direzione dell'attività svolta e dei risultati di questa.

Nelle banche di dimensioni contenute, la limitata complessità operativa può rendere eccessivamente oneroso destinare stabilmente personale alla funzione di *internal audit*. In tali casi, è possibile affidare a soggetti terzi (1) lo svolgimento di tale funzione. Resta ferma la necessità di rispettare tutti i principi contenuti nella presente Sezione, in particolare per quel che concerne le responsabilità dei vertici aziendali e la competenza e l'autonomia dei soggetti addetti a tale funzione. Inoltre, l'esternalizzazione deve risultare formalizzata in un accordo, che deve almeno definire:

- gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;
- le modalità e la frequenza dei rapporti all'alta direzione e al consiglio di amministrazione sulle verifiche effettuate;
- i collegamenti con le funzioni svolte dal collegio sindacale;

(1) Per soggetti terzi si intendono altre banche, società di revisione ovvero gli organismi associativi di categoria (ad es., Federazioni regionali delle banche di credito cooperativo).

- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche di un certo rilievo nell'operatività e nell'organizzazione della banca;
- la possibilità di effettuare controlli al verificarsi di esigenze improvvise;
- gli obblighi di riservatezza e la proprietà esclusiva della banca dei risultati dei controlli;
- l'accesso completo e immediato dell'Autorità di vigilanza alla documentazione prodotta dai soggetti terzi.

I vertici aziendali verificano periodicamente l'efficacia e l'efficienza dei controlli effettuati.

Nel rispetto di questi stessi principi, inoltre, le banche, indipendentemente dalla dimensione, possono esternalizzare specifici controlli, che richiedono conoscenze professionali specializzate, in aree operative di contenute dimensioni e/o rischiosità. In qualsiasi momento la banca deve comunque essere in grado di far intervenire, se lo ritiene, la propria funzione di revisione interna.

Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di *internal audit* ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, specificando le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta e le modalità con le quali verrebbero svolti tali controlli.

4. Sistemi informativi

Paragrafo abrogato dal 1° febbraio 2015.

L'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una gestione sana e prudente.

I sistemi informativi devono assicurare a tutti i livelli della struttura (dal consiglio di amministrazione, all'alta direzione, ai direttori operativi ecc.) un flusso informativo che consenta loro di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all'esterno.

L'utilizzo della tecnologia dell'informazione (IT) consente il trattamento di una enorme quantità di informazioni ed è necessaria per gestire realtà complesse. Tuttavia, l'utilizzo dell'IT può comportare rischi operativi aggiuntivi: un sistema informativo mal disegnato e insufficientemente controllato può inficiare la qualità delle informazioni sulle quali il management basa le proprie decisioni; la perdita di dati o di programmi dovuta alla carenza dei sistemi di sicurezza, o l'assenza di strumenti alternativi in caso di interruzione prolungata del sistema elettronico, possono provocare gravi danni alle banche e alla loro clientela.

È quindi indispensabile che le banche abbiano il *know how* necessario, un sistema di controlli e una organizzazione adatti a garantire l'affidabilità delle proprie basi di dati e dei propri sistemi elaborativi.

Le misure da adottare a tali fini dipendono in larga misura dalle dimensioni della banca, dalla complessità della sua operatività e dall'architettura del sistema stesso. Nel seguito sono tuttavia dettati alcuni principi generali ai quali tutte le banche devono ispirarsi per salvaguardare l'affidabilità dei propri sistemi informativi:

- le strategie riguardanti l'IT sono approvate dal consiglio di amministrazione e sono volte ad assicurare l'esistenza ed il mantenimento di una piattaforma tecnologica adeguata ai bisogni presenti e futuri della banca;
- le politiche, gli standard e i controlli per tutti gli aspetti riguardanti l'IT sono definiti e documentati;
- le procedure per l'approvazione e l'acquisizione sia dell'*hardware* sia del *software*, nonché per la cessione all'esterno di determinati servizi (*outsourcing*), sono formalizzate. Esse mirano ad assicurare che il prodotto soddisfi i bisogni per cui è stato acquistato o commissionato e sia adatto agli standard della banca. È inoltre garantita la continuità del servizio;
- l'*internal audit* è in grado di verificare l'adeguatezza dei controlli sugli aspetti riguardanti l'IT;
- gli ambienti di sviluppo e di produzione sono separati. Gli accessi ai diversi ambienti sono regolamentati e controllati attraverso apposite procedure disegnate tenendo conto dell'esigenza di limitare i rischi di frode derivanti da intrusioni esterne o da infedeltà del personale. A tal fine le procedure garantiscono la sicurezza logica dei dati trattati, restringendo, in particolare per l'ambiente di produzione, l'accesso ai dati stessi a individui autorizzati, e prevedendo che tutte le violazioni vengano evidenziate e siano soggette a controlli da parte dell'*internal audit*. Esse inoltre garantiscono la sicurezza fisica dei dati nonché minimizzano i rischi di interruzioni dell'operatività connesse con eventi esterni (incendi, mancanza di energia elettrica ecc.);
- in presenza di eventi che compromettono la funzionalità del sistema, un piano di emergenza assicura la continuità delle operazioni vitali e il ritorno in tempi ragionevoli all'operatività normale.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività connesse con il funzionamento dei sistemi informativi non esonera le banche dalle responsabilità di controllo.

5. Controlli sulle succursali estere

Paragrafo abrogato dal 1° luglio 2014.

Le succursali estere di banche italiane presentano peculiari esigenze di controllo.

Vengono di seguito formulate alcune indicazioni di carattere minimale cui le banche devono attenersi nell'orientare le proprie scelte in materia di controlli interni.

In particolare, le banche devono:

- verificare la coerenza dell'attività di ciascuna succursale o gruppo di succursali estere con gli obiettivi e le strategie aziendali;
- adottare procedure informative e contabili uniformi e comunque, ove ciò non sia possibile, agevolmente raccordabili con il sistema centrale, in modo da assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi nei confronti dell'alta direzione;
- conferire poteri decisionali secondo criteri rapportati alle potenzialità delle succursali e attribuire le competenze tra le diverse unità operative di ciascuna succursale in modo da assicurare la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attività;

- prevedere l'esercizio dei poteri di firma in forma congiunta; qualora le caratteristiche e la rischiosità delle operazioni lo richiedano, dovrà essere previsto l'intervento di dirigenti della succursale capo-area, ove esistente, o dell'alta direzione. Eventuali deroghe per operazioni di importo e rischiosità limitati devono essere disciplinate con apposito regolamento;
- assoggettare le succursali estere ai controlli dell'*internal audit*, che devono essere effettuati da personale in possesso della necessaria specializzazione;
- istituire presso le succursali con una operatività significativa un'unità avente funzioni di *internal audit*. Gli addetti a tale unità, di norma gerarchicamente dipendenti dalla funzione di audit centrale, riferiscono attraverso specifiche relazioni direttamente al dirigente preposto alla succursale capo-area, ove esistente, e all'alta direzione;
- effettuare il controllo documentale su tutti gli aspetti dell'operatività ed estenderlo anche al merito della gestione in modo da condurre ad una valutazione complessiva dell'andamento delle succursali estere, sotto il profilo del reddito prodotto e dei rischi assunti; l'esito delle verifiche dovrà essere sottoposto all'alta direzione, la quale curerà, almeno una volta all'anno, uno specifico riferimento all'organo amministrativo collegiale competente.

L'alta direzione deve avere cura di intensificare, a fini di controllo sulla propria struttura periferica, i rapporti con le parallele strutture centrali delle principali banche corrispondenti, concordando tra l'altro idonee procedure per la verifica delle posizioni reciproche.

Nella selezione dei dirigenti da proporre alla guida delle citate dipendenze, l'alta direzione deve tenere conto della capacità degli interessati di adeguarsi alla logica dell'organizzazione aziendale e alle regole di comportamento applicabili in generale alle banche italiane.

Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve essere coerente con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da parte del collegio sindacale, dell'*internal audit* e delle società di revisione esterne. Le verifiche in loco condotte dall'*internal audit* devono essere estese e riguardare almeno l'affidabilità delle strutture operative, i rischi assunti, i sistemi informativi, il funzionamento dei controlli interni, l'inserimento sul mercato. La periodicità minima delle verifiche, fissata dal consiglio di amministrazione, è graduata in relazione all'operatività svolta e ai mercati di insediamento. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza dell'alta direzione, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Fermi restando per il collegio sindacale gli obblighi previsti dall'art. 52 del T.U. (cfr. Sez. IV del presente Capitolo), le banche trasmettono alla Banca d'Italia, entro il 31 dicembre, una informativa generale sulle verifiche ispettive condotte nell'anno. Tale informativa deve riguardare i risultati delle ispezioni effettuate, le irregolarità emerse, le misure correttive intraprese e il loro stato di realizzazione, la programmazione della futura attività ispettiva. L'informativa è corredata dalle valutazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

SEZIONE III

Sezione abrogata dal 1°
luglio 2014.SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
DEL GRUPPO BANCARIO**1. Principi generali sui controlli interni del gruppo**1.1 *Ruolo della capogruppo*

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, deve esercitare:

- a) un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);
- b) un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;
- c) un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.

L'attività di direzione e coordinamento delle capogruppo deve essere improntata a criteri di equità e ragionevolezza.

1.2 *Controlli interni di gruppo*

La capogruppo dota il gruppo di un sistema dei controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo bancario, la capogruppo si ispira ai principi indicati nella Sez. II del presente Capitolo.

In particolare, a livello di gruppo — tenendo conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con riferimento all'assetto organizzativo e ai controlli interni dei soggetti non bancari sottoposti a vigilanza individuale — vanno previsti:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;

- meccanismi di integrazione dei sistemi contabili (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi contabili), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
- i compiti e le responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del gruppo e i meccanismi di coordinamento;
- procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato;
- sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) fra i soggetti componenti il gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri di misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo dei rischi all'interno del gruppo.

Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati.

Resta fermo che ciascuna banca appartenente al gruppo è tenuta a dotarsi di un sistema dei controlli interni che rispetti le indicazioni contenute nella precedente sezione.

Nell'ambito delle strategie di gruppo è possibile accentrare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di *internal audit* presso una delle società del gruppo stesso. In tal caso, la capogruppo è tenuta a informare preventivamente la Banca d'Italia.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo, nonché l'efficacia dei sistemi dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti che l'ordinamento consente, possano essere effettuati accertamenti periodici alle componenti il gruppo stesso. In tali casi, la capogruppo invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate, contenenti anche le considerazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

SEZIONE IV

Sezione abrogata dal 1°
luglio 2014.COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE E
COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE**1. Compiti del collegio sindacale**

La definizione dell'attività dei sindaci è in generale rimandata al diritto delle società e agli statuti; il ruolo ad essi affidato nelle banche ha, tuttavia, caratteristiche particolari.

Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi della banca e collaborando con essi, assolve alle proprie responsabilità istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione — senza fermarsi agli aspetti meramente formali — il rispetto delle norme che disciplinano l'attività della banca, nonché a preservare l'autonomia dell'impresa bancaria (cfr. par. 1.1 della presente Sezione).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio sindacale si avvale di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo, prima fra tutte l'*internal audit*.

Sussiste un raccordo funzionale tra il controllo esercitato dalla Banca d'Italia e l'attività dei sindaci. La percezione della situazione aziendale che deriva ai sindaci sia dallo svolgimento della funzione di controllo ad essi demandata dalla legge, sia dalla loro prossimità ai responsabili della gestione, fa del collegio sindacale un interlocutore privilegiato per la Banca d'Italia; quest'ultima può richiedere informazioni sui controlli svolti e sul funzionamento dei controlli interni. Inoltre, specifici obblighi informativi sono previsti dalla legge (cfr. par. 1.2 della presente Sezione).

1.1 Attività di controllo

Il collegio sindacale verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa; in particolare, svolge i compiti di controllo che la legge gli affida, verificando la correttezza delle procedure contabili. Esso, inoltre, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*internal audit* (cfr. Sez. II del presente Capitolo) e al sistema informativo-contabile.

Nell'effettuare il controllo sull'amministrazione e sulla direzione il collegio sindacale deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi responsabili.

La verifica delle procedure operative e di riscontro interno deve concludersi con osservazioni e proposte agli organi competenti, qualora si rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali.

Il collegio sindacale mantiene il collegamento con l'*internal audit* e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione aziendale. L'informativa sulle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettorato e quella sui resoconti periodici resi dall'esecutivo al competente organo amministrativo arricchisce gli strumenti utili affinché l'azione del collegio sindacale possa esplicarsi in modo continuo ed efficace.

Il collegio sindacale richiede, inoltre, alla società di revisione tutti i dati e le informazioni utili per il controllo di propria competenza, con particolare riferimento a quelli relativi all'adeguatezza e all'affidabilità del sistema amministrativo-contabile.

Il collegio sindacale della società capogruppo verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla capogruppo sulle società del gruppo (cfr. Sez. III del presente Capitolo).

Le irregolarità accertate vanno valutate tenendo presente la loro incidenza sul corretto funzionamento degli organi e dei vari settori operativi della banca, le cause che le hanno determinate nonché la significatività delle perdite che abbiano comportato, o che possano comportare.

1.2 *Comunicazioni del collegio sindacale*

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.) (1).

L'art. 61, comma 5, del T.U. prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni del collegio sindacale alle società finanziarie capogruppo. In tal caso l'attività di controllo dei sindaci e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 luglio 1991, n. 197, il collegio sindacale è inoltre tenuto a trasmettere entro 10 giorni al Ministro del tesoro copia dei propri accertamenti e contestazioni qualora riguardino violazioni delle norme in materia di antiriciclaggio, sulla cui osservanza i sindaci sono tenuti a vigilare.

2. **Comunicazioni della società di revisione**

Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 del T.U.F. impone al collegio sindacale i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, comma 2, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.) (1).

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 del T.U.F. impone alle società di revisione i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

SEZIONE V

EMISSIONE E GESTIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI

1. Premessa

La presente Sezione disciplina le soluzioni organizzative, procedurali e operative che le banche adottano per assicurare la piena osservanza della normativa in materia di assegni bancari e postali (1) (di seguito “assegni”) e per fronteggiare i rischi connessi all’emissione e alla gestione di tali strumenti di pagamento. Lo svolgimento di tali attività espone, infatti, gli intermediari a varie tipologie di rischio. Assumono rilievo, in particolare: i rischi connessi alle responsabilità patrimoniali previste a carico delle banche per l’inosservanza di specifiche disposizioni in materia di assegni; i rischi di credito legati alle eventuali facilitazioni concesse alla clientela, ad esempio, attraverso il riconoscimento della disponibilità di somme prima dell’avvenuto incasso di titoli; i rischi operativi nonché quelli reputazionali che possono discendere da una gestione impropria degli assegni da parte delle banche e da un uso non corretto dei medesimi ad opera della clientela stessa.

Le prescrizioni contenute nella presente Sezione sono da ricondurre alla vigilanza in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni. In particolare, la deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, ha rimesso alla Banca d’Italia il compito di indicare le cautele che le banche sono tenute ad osservare con riferimento all’emissione e alla gestione dei mezzi di pagamento nonché i requisiti minimi volti a garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela.

Le presenti disposizioni concorrono, inoltre, ad assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

2. Assegni

Le banche adottano ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto degli assegni.

Esse, limitando la lavorazione dei titoli al tempo strettamente necessario, si astengono dal trattenere in sospeso assegni tratti dai clienti oltre le disponibilità di conto; si astengono, altresì, dal riconoscere, prima dell’incasso, a soggetti non

(1) Ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (*Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*), così come modificato dal d.P.R. 28 novembre 2002, n. 298, “*Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all’assegno bancario*”. Cfr. anche art. 1, comma 2, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, in materia di riciclaggio e la legge 15 dicembre 1990, n. 386, recante una nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali.

affidati ovvero oltre i limiti dell'affidamento il corrispettivo di assegni tratti su un'altra banca.

Le banche rilevano i passaggi a debito dei conti non affidati nonché gli sconfinamenti rispetto al credito accordato; in ogni caso, l'assunzione di tali rischi deve essere contenuta negli importi e nella frequenza.

Si richiamano, inoltre, gli articoli 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, che prevedono l'obbligo di segnalare al Ministro dell'economia e delle finanze la presentazione di assegni di importo superiore a euro 12.500⁽¹⁾, privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o della clausola di non trasferibilità.

Si rammentano altresì gli obblighi posti a carico delle banche dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante una nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari⁽²⁾, e dalle relative disposizioni attuative⁽³⁾. In base alla normativa richiamata, il mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione o di provvista determina, al ricorrere di determinati presupposti, l'obbligo in capo alla banca di procedere all'iscrizione del traente in un apposito archivio – la c.d. “Centrale d’Allarme Interbancaria” (CAI) – istituito presso la Banca d’Italia. All’iscrizione conseguono, per la durata di sei mesi, la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni e il divieto di rilasciare al soggetto iscritto nuove autorizzazioni all’emissione nonché di stipulare con il medesimo nuove convenzioni di assegno (c.d. “revoca di sistema”). La legge n. 386/1990 prevede inoltre in capo alle banche specifici obblighi di segnalazione nell’archivio CAI con riguardo agli assegni emessi in difetto di autorizzazione o presentati al pagamento in tempo utile in difetto di provvista, a quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione e ai titoli denunciati come smarriti o rubati nonché obblighi di consultazione dell’archivio all’atto del rilascio di moduli di assegno e all’atto del pagamento di assegni⁽⁴⁾.

Le banche adottano disposizioni interne, modalità organizzative e procedure, sia operative che di controllo, atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 386/1990 e dalle relative norme attuative, anche in relazione alle conseguenze patrimoniali connesse all’inosservanza dei medesimi⁽⁵⁾. Tali

(1) Tale limite di importo è stato stabilito con decreto del Ministro dell’Economia e finanze 17 ottobre 2002, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) legge n. 197/1991.

(2) In base agli artt. 1-8-bis della legge n. 386/1990 per gli illeciti di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni amministrative accessorie di tipo interdittivo assistite da sanzioni penali.

(3) Cfr. decreto del Ministro della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458 e regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 e successive modificazioni.

(4) Artt. 9 - 10-bis legge n. 386/1990 nonché art. 125 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

(5) Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 386/1990, “*il trattario che omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio di cui all’articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell’archivio, è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno*”. Inoltre, ai sensi dell’art. 9 bis,

adempimenti coinvolgono le diverse strutture della banca nonché i suoi organi amministrativi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e sono oggetto del complessivo sistema dei controlli interni (controlli di linea, sulla gestione dei rischi, attività di revisione interna), nonché delle funzioni proprie del collegio sindacale. A tal fine si richiamano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente capitolo.

Inoltre, in una prospettiva di correttezza e trasparenza nelle relazioni d'affari, le banche svolgono una costante attività di sensibilizzazione della clientela in ordine ai rischi connessi a utilizzi impropri degli assegni, sollecitando un uso corretto e prudente degli stessi e rappresentando altresì la facoltà riconosciuta ai privati di accedere ai dati non nominativi contenuti nella CAI ⁽¹⁾.

2.1 Assegni tratti sulla banca

Le banche adottano opportune cautele in occasione dell'apertura di rapporti di conto corrente; in particolare, si astengono dal consegnare moduli di assegno a persone che non siano già note o per le quali non siano state acquisite idonee informazioni; il rilascio degli assegni va effettuato con prudenza, valutando la frequenza delle richieste del cliente, le disponibilità e l'andamento del relativo conto, la natura dell'attività svolta nonché l'esistenza di rapporti con altre banche. Oltre alle informazioni raccolte in attuazione degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla legge n. 197/1991 e delle prescrizioni relative alla conoscenza della clientela contenute nelle Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette emanate dalla Banca d'Italia, le banche, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali ⁽²⁾, assumono ogni altra informazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del cliente, utile ad averne una compiuta conoscenza. Tale quadro conoscitivo è oggetto di costante aggiornamento, alla luce delle operazioni progressivamente poste in essere dal cliente e delle ulteriori informazioni via via acquisite sul conto del medesimo.

Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell'ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in base alle disposizioni interne.

comma 5, della legge n. 386/1990, in caso di mancata comunicazione del preavviso di revoca entro i termini previsti "il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno".

(1) I dati non nominativi censiti nella CAI sono relativi agli assegni bancari e postali non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione o dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento nonché alle carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento o per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo (art. 10-bis l. 386/1990). L'accesso a tali dati è consentito per il tramite delle banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento che offrono tale servizio ovvero per il tramite della Banca d'Italia (art. 12 decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001; art. 14 reg. Banca d'Italia 29.1.2002).

(2) Cfr. d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Gli assegni privi di copertura non vanno tenuti in sospeso. Le banche, ricorrendone i presupposti, inviano tali assegni al protesto senza indugio.

I titoli che vengono onorati sono immediatamente addebitati nei rispettivi conti di modo che i saldi evidenzino le eventuali nuove facilitazioni di credito concesse. La contabilità deve rappresentare esattamente nella natura e nell'entità l'effettivo stato dei rapporti tra banca e cliente, rendendo altresì possibili i controlli aziendali, anche al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi.

Nella fase antecedente al rilascio di nuove autorizzazioni a emettere assegni, al momento della consegna dei moduli di assegno al cliente e in quello della presentazione al pagamento dei titoli, le banche consultano la CAI; in costanza del periodo di iscrizione nell'archivio, non è, infatti, consentito rilasciare al soggetto iscritto nuove autorizzazioni all'emissione di assegni né pagare gli assegni tratti dal medesimo anche se rientranti nei limiti della provvista ⁽¹⁾.

In caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione, la banca trattaria iscrive il traente nella CAI entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. Qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assenza, in tutto o in parte, di provvista, la banca invia il prescritto "preavviso di revoca" ⁽²⁾ entro dieci giorni lavorativi bancari dalla presentazione dell'assegno al pagamento ⁽³⁾; il ritardo nell'invio del preavviso può dar luogo a responsabilità patrimoniale della banca ⁽⁴⁾. Decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto

(1) Art. 9, commi 3 e 4, legge n. 386/1990. Si rammenta che l'art. 125 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, come modificato dall'art. 37 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sanziona penalmente il dipendente che consegna moduli di assegno a soggetti che risultino, in base ai dati dell'archivio CAI, interdetti dall'emissione di assegni o soggetti a revoca di sistema.

(2) Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 386/1990, in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo senza che egli abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nella CAI, con conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni ("preavviso di revoca"), invitandolo altresì a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

(3) Art. 9-bis, comma 2, legge n. 386/1990; art. 3, comma 3, e 15 decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001. Ai sensi dell'art. 6 reg. Banca d'Italia 29.1.2002, comma 1, "in caso di trasmissione telematica delle informazioni relative ad un assegno da parte dell'ente negoziatore del titolo all'ente trattario, quest'ultimo provvede ad effettuare i necessari controlli e a comunicarne l'esito all'ente negoziatore del titolo con le modalità ed entro il termine massimo previsto dagli accordi interbancari che disciplinano le relative procedure". Il successivo comma 2 stabilisce che "per gli effetti di cui all'art. 9-bis, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, l'assegno si intende presentato al pagamento nel giorno di scadenza del termine massimo di cui al comma precedente".

(4) Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 5, della legge n. 386/1990 "se la comunicazione non è effettuata entro tale termine, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno".

pagamento (1), purché siano trascorsi almeno dieci giorni dal ricevimento del preavviso di revoca da parte del traente medesimo, la banca trattaria ne iscrive il nominativo nella CAI. Le banche assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati (2).

Nei casi in cui non sia levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente spetta alle banche che abbiano rilevato illeciti di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista attivare le procedure sanzionatorie previste dalla richiamata legge n. 386/1990 mediante informativa al Prefetto territorialmente competente (3).

I richiamati obblighi previsti dalla legge n. 386/1990 vengono in rilievo sin dal momento del perfezionamento dei suddetti illeciti e, pertanto, l'eventuale "richiamo" dell'assegno da parte della banca negoziatrice, ove successivo a tale momento, non esime la banca trattaria dall'osservanza di tutti gli adempimenti di legge concernenti sia la revoca di sistema, sia l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa.

2.2 Assegni tratti su altre banche

La presentazione di un titolo tratto su altra banca non conferisce disponibilità di tesoreria se non dopo l'avvenuto incasso (4). Nella prassi, le banche tengono conto di ciò attribuendo all'operazione valute convenzionali, successive rispetto alla presentazione del titolo.

Il pagamento per cassa del titolo ovvero il suo accredito in conto seguito da prelievo (ovviamente nei casi in cui il conto non presenti altre disponibilità) rappresentano forme di credito che comunque comportano un rischio per la banca e pertanto vanno effettuate nel rispetto della normativa interna che conferisce ai singoli organi aziendali specifici poteri in materia. Va comunque evitato il pagamento per cassa di assegni di importo significativo, ovvero a soggetti che li presentino con frequenza. Vanno, altresì, evitati accreditamenti in conto che - considerati la frequenza delle richieste del cliente, le disponibilità e

(1) In base all'art. 8 della legge n. 386/1990, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale prevista dall'art. 3 e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (comma 1); il procedimento sanzionatorio non può essere iniziato prima che sia decorso il suddetto termine (comma 4). Ai sensi dell'art. 15, comma 2, decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001, "la prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario".

(2) Cfr. art. 3, commi 1 e 2, decreto del Ministro della Giustizia n. 458/2001 e art. 5, comma 4, reg. Banca d'Italia 29.1. 2002.

(3) Art. 8 legge n. 386/1990. Nello specifico caso di emissione di un assegno in difetto di provvista, il suddetto obbligo sussiste qualora l'assegno, presentato al pagamento in tempo utile, non sia pagato nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione (art. 8-bis, commi 1 e 2).

(4) Le semplici conferme telefoniche dell'esistenza delle disponibilità — ovviamente rese nel rispetto dei canoni di correttezza e diligenza professionale — non vincolano l'eventuale utilizzo delle disponibilità stesse ad altri fini.

l'andamento del relativo conto, la natura dell'attività svolta nonché l'esistenza di rapporti con altre banche - risultino utilizzati o utilizzabili al fine di emettere altri assegni in difetto dell'effettiva disponibilità delle somme portate dai titoli negoziati.

Nei conti dei beneficiari vanno effettuate le conseguenti registrazioni in modo che si evidenzi l'effettiva situazione con riferimento al saldo liquido e al margine disponibile del conto (quest'ultimo determinato sulla base dei versamenti di contante e di altri valori assimilabili al contante nonché sulla base delle conferme dell'avvenuto incasso delle rimesse).

2.3 Assegni «interni»

L'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni, consente che l'assegno bancario — in deroga al principio generale per cui tale titolo non può essere emesso sul traente — sia tratto tra diversi stabilimenti di uno stesso traente (c.d. assegno «interno»), purché non al portatore.

Le banche non devono ricorrere ad espedienti che, pur rispettando la lettera della legge, trasformino l'assegno «interno» in un titolo di fatto al portatore.

Inoltre l'emissione di assegni «interni», pur essendo consentita dalla legge, deve rivestire carattere eccezionale, per evitare che l'assegno bancario venga a surrogare l'assegno circolare (titolo assoggettato a particolari norme restrittive e cautelative).

Ai fini del rispetto sostanziale della legge, gli assegni «interni» devono essere pagati esclusivamente dallo sportello trassato. Le succursali dell'istituto traente e le altre banche possono pertanto ricevere gli assegni in parola soltanto per l'incasso.

2.4 Assegni post-datati

Le banche si astengono dall'acquistare assegni "post-datati" a garanzia di operazioni di affidamento o comunque dal negoziare titoli della specie, salvo che per l'immediato incasso ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto n. 1736/1933. Al fine di assicurare il rispetto di tali prescrizioni esse emanano apposite disposizioni organizzative, procedurali e operative nei riguardi delle proprie strutture e dipendenze, la cui osservanza è oggetto di specifici controlli interni.

La post-datazione non è coerente con la funzione di mezzo di pagamento che l'ordinamento attribuisce all'assegno bancario; essa, infatti, dà luogo a un improprio assolvimento da parte dell'assegno della funzione di differimento del pagamento tipica della cambiale.

L'utilizzo di assegni "post-datati", infine, può riconnettersi a fatti illeciti. Particolare attenzione va quindi rivolta al contesto in cui è richiesta l'operazione (situazione economica del cliente, frequenza delle operazioni), al fine di cogliere eventuali fatti rilevanti per le segnalazioni richieste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991 (cfr. in proposito le "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia).

2.5 Pagamento di assegni «non trasferibili» a persona diversa dal beneficiario

L'articolo 43 del regio decreto n. 1736/1933, dopo aver prescritto che l'assegno bancario non trasferibile «non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente», stabilisce al secondo comma che «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento». ⁽¹⁾.

La banca trattaria che effettua il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario assume il rischio — rilevante sul piano della responsabilità patrimoniale — di una eventuale contestazione del pagamento da parte dell'effettivo prenditore. Analogo rischio è assunto dalla banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che, errando nell'identificazione del girante per l'incasso, concorra a causare il pagamento dell'assegno a persona diversa dal soggetto legittimato.

Le banche risultano assumere tale rischio per esigenze di correttezza operativa nei casi in cui l'intestatario sia impossibilitato ad incassare personalmente il titolo e sia eccessivamente oneroso ricorrere al conferimento formale di apposita procura. Tenuto conto delle connesse responsabilità patrimoniali, le banche adottano opportune cautele, in particolare attuando la predetta prassi agevolativa nei confronti di clientela nota e in presenza di situazioni nelle quali risulti fuori di dubbio la sottostante legittimità delle operazioni.

(1) Si rammenta che la legge n. 197/1991 stabilisce limitazioni al trasferimento degli assegni di importo superiore a euro 12.500. Cfr. artt. 1, 4, comma 3, lettera a) e 5, comma 1, legge 197/1991; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2002.

TITOLO IV

Capitolo 12

INTERVENTI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

Il presente Capitolo è stato abrogato con l'emanazione della Circolare n. 263 (Titolo III, Capitolo 1).

Dal 1° gennaio 2014, la materia è disciplinata dalla [Circolare n. 285](#) ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.1).

TITOLO IV - Capitolo 12

INTERVENTI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La regolamentazione di vigilanza, attraverso le norme relative all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento dei rischi, alle partecipazioni detenibili e all'organizzazione aziendale, individua i requisiti minimi e gli elementi essenziali perché l'attività delle banche sia ispirata ai criteri di sana e prudente gestione perseguendo, nel contempo, gli obiettivi di stabilità complessiva, di efficienza e di competitività del sistema finanziario.

L'efficacia della complessiva azione di supervisione richiede che la vigilanza regolamentare sia accompagnata da un'attività di controllo in sede cartolare (cd. "attività di analisi") e ispettiva che consenta alla Banca d'Italia di intervenire qualora le banche non rispettino le regole prudenziali. L'osservanza di tali regole non esaurisce, peraltro, l'azione delle banche per una gestione "sana e prudente".

L'analisi delle situazioni tecniche è volta anche a valutare la coerenza delle condizioni operative delle banche con i canoni di correttezza gestionali. Dall'analisi possono conseguire interventi di vigilanza riconducibili al generale potere di supervisione attribuito dalla legge alla Banca d'Italia oltretutto ad aspetti specificamente regolamentati.

Per interventi si intendono tutte le azioni volte a porre le banche vigilate nelle condizioni di risanare le gestioni aziendali problematiche, di prevenire i deterioramenti tecnici, di garantire il rispetto della normativa. Gli interventi hanno in genere carattere preventivo e, pertanto, si collocano in una fase nella quale le anomalie che connotano la situazione aziendale non richiedono l'adozione degli strumenti previsti dalla legge per la disciplina delle crisi.

Gli interventi possono essere effettuati anche nei confronti delle capogruppo di gruppi bancari con riferimento sia al gruppo complessivamente considerato sia a singole componenti. In tale contesto è stato tenuto presente il ruolo attribuito dal T.U. alla capogruppo, sia per quanto attiene alla sua funzione di direzione e coordinamento, sia in quanto referente delle disposizioni di vigilanza.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 3, lett. a), b) e c) che prevede il potere della Banca d'Italia di convocare gli esponenti delle banche e di ordinare la convocazione degli organi collegiali, ovvero procedere direttamente alla convocazione degli stessi per l'esame della situazione aziendale o l'assunzione di determinate decisioni;
- art. 53, comma 3, lett. d) che prevede il potere della Banca d'Italia di adottare specifici provvedimenti nei confronti di singole banche aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 61, comma 4, che riconosce alla capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, il potere di emanare disposizioni alle singole componenti per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- art. 67, comma 1, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
e inoltre:
 - dalla delibera CICR del 2 agosto 1996 che dà facoltà alla Banca d'Italia di adottare, nell'esercizio della vigilanza consolidata, i necessari provvedimenti.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia, alle capogruppo di gruppi bancari e alle singole società facenti parte di un gruppo bancario.

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *convocazione degli esponenti aziendali delle banche (Sez. II, par. 1.2) e della capogruppo (Sez. II, par. 2.2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *ordine di convocazione di un'apposita riunione degli organi collegiali della banca (Sez. II, par. 1.2) e della capogruppo (Sez. II, par. 2.2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *convocazione diretta degli organi collegiali della banca (Sez. II, par. 1.2) e della capogruppo (Sez. II, par. 2.2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

- *adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca (Sez. II, par. 1.2) o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti (Sez. II, par. 2.2):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

1. Vigilanza individuale*1.1 Analisi delle situazioni aziendali*

L'analisi delle situazioni aziendali assume un ruolo centrale per valutare la capacità patrimoniale e organizzativa delle banche di fronteggiare i diversi rischi assunti.

Il percorso di analisi si avvale di tutte le informazioni disponibili acquisite con le segnalazioni periodiche inviate dalle banche, con il bilancio ufficiale nonché con ogni altra documentazione rassegnata alla Banca d'Italia. I profili rilevanti nella valutazione sono l'adeguatezza del patrimonio, la redditività, la rischiosità degli impieghi, la liquidità e l'organizzazione aziendale (1).

Vengono inoltre considerati tutti gli altri aspetti della situazione aziendale che consentano di disporre di un quadro completo per la valutazione complessiva della gestione aziendale: ad esempio, la funzionalità degli organi sociali, l'andamento dei volumi intermediati e dei servizi prestati, l'evoluzione delle quote di mercato, le prospettive operative.

Al termine del percorso di analisi, per le banche caratterizzate da elementi di debolezza la Banca d'Italia individua l'azione di vigilanza più idonea a favorire il recupero di condizioni di equilibrio.

La scelta dell'intervento da attuare e le modalità di rappresentazione alla banca dipendono dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità dei responsabili aziendali e dalla disponibilità di adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie.

1.2 Interventi della Banca d'Italia

Per l'effettuazione degli interventi possono essere utilizzati diversi strumenti — incontri generali, incontri settoriali, lettere, fino ad arrivare ai provvedimenti di cui all'art. 53, comma 3, del T.U. — ognuno dei quali ha caratteristiche specifiche e un diverso grado di intensità.

L'intensità degli interventi dipende dal grado di anomalia delle situazioni aziendali rilevato e dalla sensibilità e capacità dimostrate dagli esponenti aziendali nell'attuare le azioni di risanamento.

(1) Le metodologie seguite dalla Banca d'Italia nell'ambito della vigilanza cartolare sono illustrate nel Bollettino di Vigilanza n. 2 del 1996.

Qualora la situazione complessiva ovvero specifici aspetti della gestione aziendale lo rendano necessario, la Banca d'Italia può convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per un esame congiunto finalizzato a richiamare l'attenzione degli stessi in ordine agli aspetti problematici rilevati e alla necessità di assumere coerenti provvedimenti, dei quali la banca fornisce pronto riscontro.

Analoga sollecitazione può essere rivolta dalla Banca d'Italia con lettera nella quale si rendono noti l'analisi condotta, le carenze emerse e gli eventuali provvedimenti specifici adottati nei confronti della banca. A seguito di tale intervento, i competenti organi aziendali formalizzano il programma che intendono porre in essere per la soluzione delle problematiche sollevate, precisando i relativi tempi di attuazione.

La Banca d'Italia può anche richiedere che gli organi collegiali della banca si riuniscano per l'esame di specifici argomenti e proporre l'assunzione di determinate decisioni; in caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, può procedere direttamente alla convocazione degli organi aziendali stabilendo l'ordine del giorno.

Nei casi di più accentuata anomalia, la Banca d'Italia può adottare nei confronti della banca provvedimenti specifici in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento dei rischi, partecipazioni detenibili, organizzazione e controlli interni. Tali provvedimenti possono sostanziarsi nell'adozione di misure più restrittive di quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale sulle materie di cui sopra, quali, ad esempio, la fissazione di coefficienti patrimoniali più severi.

2. Vigilanza consolidata

2.1 *Analisi delle situazioni del gruppo bancario*

La Banca d'Italia verifica l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia da parte del gruppo bancario e analizza la situazione tecnico-organizzativa del gruppo valutando se essa sia caratterizzata da sana e prudente gestione e da connotazioni soddisfacenti in termini di stabilità ed efficienza anche in relazione ai risultati delle analisi delle singole componenti.

La Banca d'Italia approfondisce i profili di analisi attinenti: la capacità del patrimonio consolidato di rispettare i requisiti patrimoniali; l'attitudine dei flussi di reddito a preservare il patrimonio consolidato; la capacità del gruppo di allocare le risorse finanziarie in maniera efficiente; l'adeguatezza dell'organizzazione rispetto agli indirizzi strategici della capogruppo e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

La Banca d'Italia verifica altresì che la capogruppo abbia fornito al gruppo una organizzazione che le consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo sia sull'equilibrio gestionale delle singole società appartenenti al gruppo. La Banca d'Italia accerta in particolare che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emani disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza.

2.2 *Interventi della Banca d'Italia*

La Banca d'Italia ha la facoltà di assumere nei confronti della capogruppo provvedimenti specifici concernenti il gruppo complessivamente considerato o singole componenti, per motivi attinenti all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni.

La Banca d'Italia può inoltre:

- convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti della capogruppo per esaminare la situazione del gruppo e/o delle sue componenti. In tale ambito, la Banca d'Italia può richiedere che la capogruppo adotti misure correttive, ovvero si attivi, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento, affinché le necessarie misure siano assunte da parte degli altri componenti il gruppo;
- ordinare, ove la situazione lo richieda, la convocazione degli organi collegiali della capogruppo fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di determinate decisioni concernenti sia il gruppo complessivamente considerato, sia singole componenti. In tale contesto, la Banca d'Italia può disporre che le proprie indicazioni siano sottoposte dalla capogruppo alle decisioni dei competenti organi delle società del gruppo interessate;
- procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo nel caso in cui gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto all'alinea precedente.

TITOLO IV

Capitolo 13

CENTRALE DEI RISCHI

Cfr. le seguenti comunicazioni modificative ed integrative:	
<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
novembre 2000	3

TITOLO IV - Capitolo 13

CENTRALE DEI RISCHI*Sezione I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il CICR, con delibera del 29 marzo 1994, assunta ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) del T.U., ha dettato i principi generali che regolano il servizio di centralizzazione dei rischi.

Il servizio offerto dalla Centrale dei rischi si propone di fornire ai soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni uno strumento informativo in grado di accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della clientela. Esso rappresenta uno strumento essenziale per il regolare funzionamento del mercato del credito.

Assumono quindi rilevanza, al di là del formale rispetto degli obblighi normativi, la piena collaborazione e il senso di responsabilità dei partecipanti nell'assicurare il corretto funzionamento del servizio e l'attendibilità delle informazioni rese. Resta, comunque, nella piena autonomia dei partecipanti medesimi il compito di valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono alla formazione del giudizio sull'effettiva potenzialità economica degli affidati.

La Banca d'Italia effettua, presso gli utilizzatori del servizio, gli accertamenti ispettivi che si rendano necessari ai fini del regolare svolgimento del servizio medesimo, a garanzia degli stessi utilizzatori.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 107, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco

speciale disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

- art. 51, il quale dispone che le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

e inoltre:

- dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme per la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 29 marzo 1994 (pubblicata in G.U. n. 91 del 20.4.94).

Si rammentano, infine:

- gli artt. 54, 68 e 107, comma 4, del T.U., che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni rispettivamente presso le banche, i soggetti indicati nell'art. 65 del T.U. e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;
- l'art. 144 del T.U., che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza delle disposizioni dell'art. 53 del medesimo T.U.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*coobbligazione*", la relazione di tipo giuridico intercorrente tra più soggetti, dalla quale discende una loro responsabilità solidale nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti degli intermediari.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (1).

Sono, inoltre, tenuti all'invio delle segnalazioni alla Centrale dei rischi gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U. che fanno parte di un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del T.U. ovvero che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. ed esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma (2).

(1) Sono tenute ad effettuare la segnalazione alla Centrale dei rischi anche le succursali in Italia di banche comunitarie (cfr. Tit. VII, Cap. 2, delle presenti Istruzioni).

(2) Cfr. il provvedimento della Banca d'Italia del 10.8.95 (pubblicato nella G.U. n. 200 del 28.8.95).

SEZIONE II

SEGNALAZIONI

Le banche autorizzate in Italia e gli altri soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni comunicano mensilmente alla Centrale dei rischi la propria esposizione creditizia verso ciascun cliente, qualora la stessa raggiunga o superi i previsti limiti di censimento. La rilevazione mensile dei rischi concerne anche le forme di coobbligazione.

Sulla base delle segnalazioni ricevute, la Centrale dei rischi restituisce con la stessa periodicità un flusso di ritorno personalizzato per ogni intermediario, con il quale viene fornita la posizione globale di rischio nei confronti dell'intero sistema dei singoli clienti segnalati. Gli intermediari ricevono altresì un flusso di ritorno statistico che contiene informazioni sui rischi complessivamente censiti, organizzate sulla base di diversi criteri di aggregazione.

Gli intermediari, utilizzando il servizio di prima informazione, possono interrogare la Centrale dei rischi per conoscere la posizione globale di rischio censita al nome di soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse all'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni.

I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. L'obbligo di riservatezza va osservato dagli intermediari partecipanti al servizio nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di erogazione del credito.

I soggetti censiti nelle anagrafi della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome.

Qualunque infrazione alle disposizioni, ivi comprese le irregolarità riscontrate nelle segnalazioni e il mancato invio delle stesse nei termini previsti, è passibile delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del T.U.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di provvedere agli accertamenti ispettivi che si rendano necessari ai fini del regolare svolgimento del servizio.

* * *

Per quanto concerne il funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, le regole di classificazione dei rischi e le procedure per lo scambio di informazioni, si rinvia al fascicolo "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari partecipanti" (Circ. n. 139 dell'11.2.1991).

TITOLO V (operatività)

TITOLO V

Capitolo 1

PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

TITOLO V - Capitolo 1

PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il T.U. prevede che i profili tecnici delle operazioni di credito particolari siano definiti dalla normativa amministrativa.

In relazione a ciò il CICR, nella riunione del 22 aprile 1995, ha determinato:

- *con riferimento al credito fondiario*, l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;
- *con riferimento al credito agrario*, le attività connesse o collaterali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal testo unico.

Le presenti disposizioni danno attuazione alle decisioni del CICR, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di parità concorrenziale fra le banche che hanno guidato la riforma della legislazione concernente i crediti "speciali". Esse contengono norme di interesse generale per la disciplina del mercato, al cui rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

Relativamente al credito su pegno di cose mobili, che resta disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, il T.U. ha previsto che le banche già abilitate possano continuarne l'esercizio.

Le banche che intendono intraprendere tale attività devono richiedere il nulla osta della Banca d'Italia nonché la licenza del questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le peculiari caratteristiche operative del credito pignoratorio richiedono lo svolgimento di funzioni specifiche, quali la stima e la conservazione dei beni, per le quali è necessario che le banche siano provviste di un'organizzazione tipica. La sussistenza e l'adeguatezza di quest'ultima sono alla base delle valutazioni della Banca d'Italia ai fini del rilascio del nulla osta di sua competenza.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 38, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;
 - art. 42, comma 4, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;
 - art. 43, comma 3, che definisce le attività connesse o collaterali ai fini del credito agrario e del credito peschereccio, indicando l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;
 - art. 44, comma 3, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito agrario sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;
 - art. 48, comma 2, il quale prevede che il credito su pegno può essere esercitato dalle banche dotate delle necessarie strutture subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1);
- e inoltre:
- dalle delibere del CICR del 22 aprile 1995.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*credito agrario*", il credito definito dall'art. 43, comma 1, del T.U.;
- "*credito alle opere pubbliche*", il credito definito dall'art. 42, comma 1, del T.U.;
- "*credito fondiario*", il credito definito dall'art. 38, comma 1, del T.U.;
- "*credito peschereccio*", il credito definito dall'art. 43, comma 2, del T.U.;
- "*credito su pegno*", il credito disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, come previsto dall'art. 48 del T.U.;
- "*beni immobili ipotecati*", i beni immobili oggetto di ipoteca. Deve trattarsi di beni che ne siano capaci ai sensi dell'art. 2810, primo comma, del codice civile; ad esempio: terreni, fabbricati, componenti tecnologiche fisse dei complessi aziendali — quali impianti fissi, serbatoi, impianti di depurazione — qualora sia possibile considerarle beni immobili o pertinenze di immobili;

(1) L'esercizio del credito su pegno è disciplinato dagli artt. 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31 della legge 10 maggio 1938, n. 745, nonché dagli artt. 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.

- "*finanziamenti integrativi*", i finanziamenti con garanzia ipotecaria su beni gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle succursali in Italia di banche comunitarie.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *nulla osta per l'esercizio del credito su pegno (Sez. IV, par. 1 e 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *revoca del nulla osta (Sez. IV, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

CREDITO FONDIARIO

1. Limiti di finanziabilità

Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all'80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare.

Il limite dell'80 per cento può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente.

Le garanzie integrative possono essere costituite da fidejussioni bancarie, da polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, dalla garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di crediti verso lo Stato, da cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici nonché dal pegno su titoli di Stato.

Le garanzie integrative vanno acquisite almeno in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.

La Banca d'Italia si riserva di indicare altre forme di garanzia integrativa.

Resta ferma la possibilità per le banche di acquisire ogni altra garanzia ritenuta opportuna per la concessione dei finanziamenti.

Qualora i finanziamenti siano erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori il limite di finanziabilità deve essere rispettato durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

Paragrafo integrato
([Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2005](#), pag. 11;
[Bollettino di Vigilanza n. 9, settembre 2001](#), pag. 3).

2. Finanziamenti integrativi

Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.

In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.

SEZIONE III

CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE, CREDITO AGRARIO
E CREDITO PESCHERECCIO**1. Credito alle opere pubbliche**

Il credito alle opere pubbliche finanzia la realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità e può essere erogato a favore di soggetti pubblici o privati.

I finanziamenti di credito alle opere pubbliche possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione.

2. Credito agrario

Il credito agrario finanzia le attività agricole (1) e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali.

I finanziamenti di credito agrario possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione.

3. Credito peschereccio

Il credito peschereccio finanzia le attività di pesca e acquacoltura nonché quelle a esse connesse o collaterali.

Ai fini del credito peschereccio l'acquacoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

4. Attività connesse o collaterali

Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, quali quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

(1) Sono considerate attività agricole quelle esercitate dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135, primo comma, del codice civile.

SEZIONE IV

CREDITO SU PEGNO

1. Disciplina

Le banche che intendono iniziare l'attività di credito su pegno richiedono il nulla osta della Banca d'Italia.

Ai fini della valutazione della richiesta da parte della Banca d'Italia, le banche devono specificare le modalità operative di svolgimento dell'attività e le strutture organizzative a essa dedicate, con particolare riferimento ai soggetti incaricati delle funzioni estimative, alle misure di sicurezza per la conservazione dei beni, al personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, anche in relazione agli obblighi di identificazione della stessa previsti dalla legge.

Testo superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 48, comma 2 del T.U. (cfr. disposizioni di vigilanza del 5/12/2007: semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza, punto 5; in [Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2007](#), pag. 4).

2. Termini

La Banca d'Italia risponde alla richiesta di nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Dopo l'ottenimento del nulla osta da parte della Banca d'Italia, le banche richiedono la licenza del questore ai sensi dell'art. 115 del R.D. 773/31.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuto rilascio della licenza.

3. Revoca del nulla osta

La Banca d'Italia, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni per l'esercizio del credito pignoratorio da parte di banche già abilitate, può revocare il nulla osta ovvero stabilire limitazioni.

Della revoca del nulla osta viene informato il questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell' art. 115 del R.D. 773/31.

TITOLO V

Capitolo 2

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO V - Capitolo 2

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I servizi di investimento rientrano tra le attività finanziarie esercitabili dalle banche. Per le banche autorizzate in Italia, il T.U.F. subordina comunque all'autorizzazione della Banca d'Italia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tali servizi.

Le presenti istruzioni fissano le procedure che le banche devono osservare per essere autorizzate e i criteri di valutazione che la Banca d'Italia segue nel procedimento autorizzativo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 10, comma 3, il quale stabilisce che le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna;
- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

e dai seguenti articoli del T.U.F.:

- art. 1, comma 5, che definisce i "servizi di investimento";
- art. 18, comma 1, che riserva alle banche e alle imprese di investimento l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento;
- art. 19, comma 4, che prevede che la Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia.

Si segnalano, inoltre, altre disposizioni rilevanti per la prestazione dei servizi di investimento:

- direttiva 77/780/CEE, relativa agli enti creditizi;
- direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;
- direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

- Parte II, Titolo II, Capo II, del T.U.F., che disciplina lo svolgimento dei servizi di investimento, e relativi provvedimenti di attuazione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*mercati regolamentati*", i mercati disciplinati dalla Parte III, Titolo I, Capo I, del T.U.F. e dai relativi provvedimenti di attuazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento (Sez. II)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *revoca dell'autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento (Sez. II, par. 5)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Prestazione dei servizi di investimento

Nell'ambito dell'oggetto sociale bancario rientra lo svolgimento dei servizi di investimento. Per servizi di investimento si intende:

- negoziazione per conto proprio;
- negoziazione per conto terzi;
- collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle banche e alle imprese di investimento (1), nel rispetto delle regole di trasparenza e correttezza che ne disciplinano l'esercizio (2).

La Banca d'Italia autorizza la prestazione dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia. Per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento prestati da altri intermediari tali banche devono essere autorizzate all'esercizio del servizio di collocamento.

Inoltre, le banche si attengono a quanto previsto nel Titolo II, Capitolo 2, par. 4, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare (3), che stabilisce regole di organizzazione amministrativa e contabile, al fine di assicurare la separatezza tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attività esercitate dalla banca.

2. Procedura autorizzativa

Nella domanda di autorizzazione, le banche indicano i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione; l'istanza è corredata da una *relazione illustrativa*, approvata dal competente organo aziendale, concernente:

- le *attività* che la banca intende svolgere nel settore operativo per il quale l'autorizzazione è richiesta, descrivendo se ed in quale misura tali attività si estendono agli strumenti finanziari innovativi; per l'attività di negoziazione

Modificato	(cfr.
Disposizioni di Vigilanza del 2 luglio 2009,	
Bollettino di Vigilanza n. 7, luglio 2009 , pag. 3).	

(1) Il T.U.F. consente, inoltre, alle società di gestione del risparmio di svolgere il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati e il collocamento.

(2) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F., e relativi provvedimenti di attuazione. Le disposizioni concernenti lo svolgimento dei servizi si applicano anche alle banche comunitarie.

(3) Cfr., inoltre, Titolo IV, Capitoli 1 e 3, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare. Alle banche comunitarie si applicano esclusivamente le disposizioni indicate nel par. 2.4 della Premessa alle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.

- andranno altresì indicati i mercati regolamentati sui quali si intende iniziare ad operare; per l'attività di collocamento, e con riferimento a ogni tipologia di prodotti, se il collocamento avviene con o senza garanzia;
- la *struttura tecnico-organizzativa* e il *sistema dei controlli interni* che la banca intende porre in essere in relazione, in particolare: *a)* agli obiettivi prefissati, dettagliando le risorse e le strutture destinate allo scopo; *b)* al controllo dei rischi; *c)* al rispetto degli obblighi derivanti dal T.U.F. e dai relativi provvedimenti di attuazione;
 - *l'analisi costi/benefici* in relazione all'ingresso nei nuovi settori di operatività.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 60 giorni dalla sua ricezione. Il termine è interrotto se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente; il termine può essere sospeso, dandone comunicazione agli interessati, qualora la Banca d'Italia richieda ulteriori elementi informativi.

Le banche autorizzate comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività.

3. Criteri di valutazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta, oltre alla complessiva situazione tecnica, l'idoneità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni della banca istante ad assicurare che lo svolgimento dei servizi di investimento avvenga nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e della normativa che ne disciplina l'esercizio. Essa tiene conto, tra l'altro, dei riflessi che l'ingresso in tali settori di operatività può comportare sulla struttura dei costi e sulla gestione dei rischi.

La Banca d'Italia valuta in particolare, in relazione al tipo di attività:

- a)* il *sistema dei controlli interni*, con riferimento: all'adeguatezza dei sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi; all'affidabilità e all'efficacia funzionale del sistema informativo-contabile;
- b)* l'*adeguatezza* delle risorse umane e tecniche che si intendono destinare al settore;
- c)* per l'attività di negoziazione, l'*idoneità della struttura tecnico-organizzativa* della banca ad adeguarsi alle procedure che presiedono al funzionamento dei mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- d)* per l'attività di gestione, la *coerenza dell'assetto organizzativo* rispetto alle regole di separatezza amministrativa e contabile.

4. Rinuncia alle autorizzazioni

Le banche che intendono rinunciare a una o più delle autorizzazioni ne danno comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Revoca delle autorizzazioni

La Banca d'Italia può revocare le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di investimento qualora la banca non abbia iniziato ad operare entro il termine di un anno dalla data di rilascio delle autorizzazioni medesime.

TITOLO V

Capitolo 3

RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE

Cfr., in aggiunta alle integrazioni e modifiche riportate nel testo del Capitolo, la seguente comunicazione:

<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
settembre 2008	5
ottobre 2007	9
luglio 2006	4
aprile 2006	23
luglio 2000	18

TITOLO V - Capitolo 3

RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano le diverse forme di raccolta bancaria che comportano l'emissione di titoli, favorendo altresì la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela.

Per le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi vengono indicate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a tali forme negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali. La "tipizzazione" dei menzionati strumenti non preclude, ovviamente, l'emissione di altri titoli di raccolta.

L'opportunità di raccogliere risparmio mediante lo strumento obbligazionario viene offerta a tutti gli intermediari. Sono agevolate, sul piano delle modalità, le emissioni di importo rilevante ovvero quelle effettuate da banche in possesso di determinati requisiti patrimoniali e reddituali.

La disciplina dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi è volta a individuare caratteristiche tipiche minime che consentano di distinguere tali strumenti di raccolta da altri potenzialmente fungibili.

Per quel che concerne la raccolta mediante titoli diversi dalle obbligazioni, dai certificati e dai buoni, sussistono esigenze informative della Banca d'Italia con riferimento alle emissioni di importo rilevante o che rappresentino comunque una quota significativa delle passività della banca.

Il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e la deliberazione Consob del 23 dicembre 1998 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di dematerializzazione degli strumenti finanziari, applicabili anche agli strumenti di raccolta emessi dalle banche. In particolare, è previsto che gli strumenti finanziari "negoziati" o "destinati alla negoziazione" ovvero che abbiano caratteristiche di "diffusione tra il pubblico" non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina civilistica, e che gli stessi — a decorrere dal 1° gennaio 1999 — devono essere immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

La Banca d'Italia può prevedere limiti specifici alla raccolta in titoli della banche nel caso in cui le relative caratteristiche contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 129 del T.U., la Banca d'Italia può differire o vietare l'emissione e il collocamento di titoli che possano compromettere la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 10, comma 1, in base al quale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria;
- art. 11, comma 1, ove la raccolta del risparmio è definita come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma;
- art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, i quali prevedono che l'esercizio dell'attività bancaria, con particolare riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, è riservata alle banche;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinare l'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società;
- art. 53, comma 3, lett. d), ove è prevista la facoltà per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche anche in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- articoli di cui al titolo VI, capo I, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e in particolare art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

e inoltre

- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, che detta direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche;
- dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che, nell'ambito delle disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, disciplina la ridenominazione e la dematerializzazione degli strumenti di debito privati;
- dal regolamento della Consob adottato con deliberazione del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, che disciplina la gestione accentrata e la dematerializzazione degli strumenti finanziari, i tempi e i modi della ridenominazione in euro degli strumenti finanziari privati.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*altri titoli*", strumenti di raccolta che comportano l'emissione da parte delle banche di titoli di credito diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi;

- *"banche autorizzate in Italia"*, le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- *"banche comunitarie"*, le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia;
- *"certificati di deposito"* e *"buoni fruttiferi"*, titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono "titoli individuali" in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, può essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze può quindi tener conto (1); sono emessi generalmente "a flusso continuo";
- *"durata media delle obbligazioni"*, la media ponderata delle scadenze delle quote capitale di ciascun titolo con pesi pari alle quote capitale medesime;
- *"obbligazioni"*, titoli di credito con le caratteristiche di cui all'art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di risparmio a medio e lungo termine. Essi sono tipicamente "titoli di massa": i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches e il relativo periodo di collocamento può essere anche protratto nel tempo. Vengono rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento; possono anche essere irredimibili (2);
- *"patrimonio di vigilanza"*, l'aggregato definito al Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- *"prestiti irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia"*, passività il cui contratto prevede le seguenti condizioni:
 - a) in caso di perdite di bilancio, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
 - b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
 - c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito può essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati;
- *"raccolta complessiva"*, il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela;
- *"strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate"*, le passività di cui al Tit. IV, Cap. 1, Sez. II, par. 3, delle presenti Istruzioni;
- *titoli con "caratteristiche di diffusione tra il pubblico"*, titoli per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; b) limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.

(1) Ciò non toglie, ovviamente, che la banca possa offrire, in blocco, certificati (o buoni) tra loro identici.

(2) Ai fini della presente disciplina il termine "obbligazioni" indica le obbligazioni non convertibili e quelle convertibili in titoli di altre società.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono indirizzate alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie. Le disposizioni di cui alle Sezioni IV e V del presente Capitolo si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia.

Oltre alle disposizioni menzionate, si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia anche quelle relative all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2012](#), pag. II.9).

SEZIONE II

OBBLIGAZIONI

1. Banche emittenti

L'emissione di obbligazioni è consentita a tutte le banche.

Il taglio minimo delle emissioni non deve essere inferiore a 10.000 euro (1). È consentito l'utilizzo di un taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro (1) per le emissioni di importo non inferiore a 150 milioni di euro ovvero per quelle effettuate da banche in possesso dei seguenti requisiti:

- un patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro;
- i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile;
- l'ultimo bilancio certificato.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle diverse possibilità concernenti le modalità di emissione.

2. Caratteristiche dei titoli

Le obbligazioni devono indicare, se non dematerializzate (2) (3):

- la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;
- l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interesse e il modo di pagamento e di rimborso;
- le eventuali garanzie da cui sono assistite.

Le obbligazioni bancarie devono avere durata originaria minima pari ad almeno 36 mesi ovvero inferiore a 36 mesi purché la durata media non risulti inferiore a 24 mesi. In nessun caso la durata media può scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi; i titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

Il rimborso anticipato delle obbligazioni su iniziativa della banca non può avvenire prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche ovvero del collocamento. Il rimborso anticipato delle

(1) Tagli più elevati, anche nell'ambito di una stessa emissione, sono consentiti per importi comunque multipli di 1.000 euro.

(2) Secondo quanto previsto dall'art. 2413, comma 1, del codice civile.

(3) Nel caso di banche extracomunitarie, le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale; nel caso di banche comunitarie, le informazioni possono riferirsi alla casa madre.

obbligazioni su richiesta del sottoscrittore non può avvenire prima che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche.

Resta ferma la possibilità per le banche di procedere al riacquisto, sul mercato, delle obbligazioni emesse.

Non è consentita l'emissione di titoli denominati "obbligazioni" che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti Istruzioni. È del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per le obbligazioni ma diversamente denominati (1).

3. Dematerializzazione e cartolarizzazione dei titoli

A decorrere dal 1° gennaio 1999, le obbligazioni negoziate o destinate alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani ovvero che abbiano "caratteristiche di diffusione tra il pubblico" non possono essere rappresentate da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina civilistica, e devono essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, scegliendo una delle società previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F. (2).

Per le obbligazioni che non abbiano tali caratteristiche, le banche emittenti possono assoggettarsi volontariamente al sistema predetto (3). In alternativa, le banche possono procedere alla cartolarizzazione dei singoli titoli ovvero di un titolo unico rappresentativo dell'intero prestito. In tale ultima ipotesi, il titolo unico va accentrato presso una delle società previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F. e le eventuali successive operazioni di mercato vanno effettuate tramite l'emissione di un fissato bollato sul quale sono riportati gli estremi del deposito a custodia.

(1) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti "tipizzato" dall'ordinamento ovvero qualora l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello italiano. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

(2) Cfr. artt. 28 e segg. del d.lgs. 213/98 e il regolamento Consob del 23 dicembre 1998.

(3) Cfr. art. 4, comma 3, del regolamento Consob del 23 dicembre 1998.

SEZIONE III

CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI

1. Banche emittenti

L'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi è consentita a tutte le banche.

2. Caratteristiche dei titoli

I certificati e i buoni sono titoli destinati alla circolazione e come tali devono possedere caratteristiche che ne agevolino l'individuazione da parte del pubblico.

I certificati e i buoni devono indicare (1):

- la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;
- il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie.

I certificati e i buoni hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni.

Per le emissioni a tasso variabile è consentito esclusivamente l'utilizzo di parametri finanziari. Gli emittenti possono adottare sia parametri a breve termine, sia a medio e lungo termine, sia una combinazione di più indicatori. I parametri devono essere calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. Deve trattarsi di indicatori del mercato monetario (ad es., rendimento dei BOT, EURIBOR, LIBOR), di indicatori a medio-lungo termine (ad es., RENDISTATO) e di indici di borsa (2).

Non è consentita l'emissione di titoli denominati "certificati di deposito" (o "buoni fruttiferi") che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti Istruzioni. È del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per i certificati (o i buoni) ma diversamente denominati (3).

Nel caso in cui l'emissione di certificati di deposito e di buoni fruttiferi avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta

(1) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale nel caso di banche extracomunitarie; nel caso di banche comunitarie, le informazioni possono riferirsi alla casa madre.

(2) Si rammenta che per i certificati di deposito non aventi le caratteristiche standard sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 129 T.U. (cfr. Tit. IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

(3) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti "tipizzato" dall'ordinamento ovvero l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello italiano. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

non cedibile a terzi e deve essere garantita la possibilità di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi (1).

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

(1) Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi né l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa espressa volontà delle parti. Inoltre, alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizzati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela previsti dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

SEZIONE IV

ALTRI TITOLI

1. Premessa

Le banche raccolgono risparmio anche attraverso l'emissione di titoli aventi caratteristiche diverse da quelle fissate per le obbligazioni e per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Sussistono esigenze conoscitive della Banca d'Italia nei casi in cui tali emissioni rappresentino una quota significativa delle passività della banca. In tali ipotesi le banche si attengono alla procedura di segnalazione indicata nel par. 3 della presente Sezione (1).

2. Caratteristiche

Gli "altri titoli" devono indicare, se non dematerializzati (2):

- la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione;
- il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali garanzie.

3. Dematerializzazione e cartolarizzazione

A decorrere dal 1° gennaio 1999, i titoli di debito negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani ovvero che abbiano "caratteristiche di diffusione tra il pubblico" non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina civilistica, e devono essere immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, scegliendo una delle società previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F. (3).

Per gli "altri titoli" che non abbiano tali caratteristiche, le banche emittenti possono assoggettarsi volontariamente al sistema predetto (4). In alternativa, le banche possono procedere alla cartolarizzazione dei singoli titoli ovvero di un titolo unico rappresentativo dell'intero prestito. In tale ultima ipotesi, il titolo unico va accentrato presso una delle società previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F. e le eventuali successive operazioni di mercato vanno effettuate tramite l'emissione di un fissato bollato sul quale sono riportati gli estremi del deposito a custodia.

(1) I libretti di deposito, in quanto non qualificabili come titoli, sono ovviamente esclusi dall'applicazione della presente disciplina.

(2) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale nel caso di banche extracomunitarie.

(3) Cfr. artt. 28 e segg. del d.lgs. 213/98 e il regolamento Consob del 23 dicembre 1998.

(4) Cfr. art. 4, comma 3, del regolamento Consob del 23 dicembre 1998.

4. Procedura di segnalazione

Le banche provvedono a segnalare alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio le emissioni già effettuate (che non siano state oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 129 del T.U.; cfr. Tit. IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni) il cui ammontare rappresenti almeno l'1 per cento della raccolta complessiva.

SEZIONE V

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
E
PASSIVITÀ SUBORDINATE

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività' subordinate (1) possono essere emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli.

Le clausole che regolano il rimborso di tali prestiti devono essere richiamate con chiarezza sui titoli e approvate per iscritto dal cliente.

La computabilità dei prestiti subordinati o irredimibili ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza è disciplinata nel Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

(1) Resta fermo, per le passività subordinate emesse sotto forma di obbligazioni, quanto previsto nella Sez. II del presente Capitolo; per i prestiti subordinati emessi sotto forma di certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli, quanto previsto nelle Sezioni III e IV del presente Capitolo.

SEZIONE VI

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sezione abrogata
(cfr. Comunicazione del
20/6/2012 par. 5,
[Bollettino di Vigilanza](#)
[n. 6, giugno 2012](#),
pag. II.9).

Per tutte le operazioni di raccolta le banche si attengono, ovviamente, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. Tit. X, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

Esse adottano altresì tutte le misure idonee ad agevolare l'individuazione da parte del pubblico dei diversi strumenti di raccolta. Inoltre:

- informano la clientela della circostanza che lo strumento di raccolta utilizzato sia o meno coperto (ed eventualmente in quale misura) dalla garanzia, a favore della banca emittente, del Fondo interbancario di tutela dei depositi ovvero del Fondo centrale di garanzia delle banche di credito cooperativo. La non esistenza di tale garanzia va evidenziata per iscritto nel contratto e stampata sui titoli, ove questi ultimi non siano dematerializzati;
- provvedono a riportare sul regolamento l'eventuale esistenza della facoltà, su iniziativa della banca emittente ovvero su richiesta del sottoscrittore, di rimborso anticipato e le relative condizioni;
- ove necessario, provvedono a riportare sul regolamento che l'emissione avviene senza la consegna materiale dei titoli;
- copia del regolamento deve essere consegnata all'acquirente dei titoli.

Allegato A

DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI

<i>EMISSIONI</i>	<i>TAGLIO MINIMO</i>
<ul style="list-style-type: none">• Emissioni di importo \geq 150 mln di euro• Emissioni effettuate da banche in possesso dei seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none">— un patrimonio di vigilanza \geq 25 mln di euro— i bilanci degli ultimi tre esercizi in utile— l'ultimo bilancio certificato	1.000 euro
<ul style="list-style-type: none">• Altre emissioni	10.000 euro

TITOLO V

Capitolo 4

ASSEGNI CIRCOLARI, TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDONALI

TITOLO V - Capitolo 4

**ASSEGNI CIRCOLARI,
TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 49 del T.U. attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari e di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. È inoltre previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini la misura, la composizione e le modalità di versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni.

In relazione alla rilevanza dello strumento e all'esigenza di preservare la regolare circolazione degli assegni circolari, l'emissione di tali assegni è consentita alle banche che presentino assetti organizzativi adeguati; è inoltre previsto un requisito patrimoniale minimo.

L'emissione irregolare di assegni circolari è sanzionata ai sensi dell'art. 144 del T.U. e può condurre alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Coerentemente alla delibera assunta dal CICR in data 22 aprile 1995, la cauzione è fissata nella misura del 20% dell'importo degli assegni in circolazione; misura uguale per tutte le banche. La relativa disciplina è ancorata alle regole vigenti in materia di anticipazioni presso la Banca d'Italia per quanto riguarda le tipologie dei titoli vincolabili a garanzia dell'emissione e i relativi criteri di valutazione.

Il CICR ha inoltre previsto che, in presenza di altri sistemi garanzia che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni, la cauzione può essere ridotta.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 49, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;
- art. 49, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione, in conformità delle deliberazioni del CICR, della misura, della composizione e delle modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1 del medesimo articolo;

e inoltre:

- dalla delibera CICR del 22 aprile 1995, che ha fissato i criteri per la determinazione, da parte della Banca d'Italia, della misura, della composizione e delle modalità di versamento della cauzione;
- dalla delibera CICR del 29 dicembre 1977, relativa alla speciale riserva del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*assegni circolari*", i titoli di credito all'ordine emessi da una banca a ciò autorizzata, per somme che siano presso di essa disponibili e pagabili a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente, secondo quanto previsto dall'art. 82 e ss. del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736;
- "*cauzione*", il deposito vincolato a garanzia dell'emissione di assegni circolari costituito presso la Banca d'Italia;
- "*patrimonio*", il patrimonio di vigilanza, come definito nel Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- "*riserva*", l'accantonamento che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono tenuti ad effettuare a fronte della circolazione dei titoli speciali;
- "*titoli speciali dei banchi meridionali*", vaglia cambiari, assegni di corrispondenti e fedi di credito emessi dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, ai sensi del titolo IV del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia ed alle succursali in Italia di banche comunitarie.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili (Sez. II, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili (Sez. II, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

ASSEGNI CIRCOLARI

1. Autorizzazione all'emissione

Possono essere autorizzate all'emissione di assegni circolari le banche in possesso dei seguenti requisiti:

- assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;
- patrimonio non inferiore a 25 milioni di euro.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. I provvedimenti autorizzativi, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli assegni assimilabili o equiparabili agli assegni circolari sono sottoposti alle medesime regole previste per gli assegni circolari; la loro emissione deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.

2. Cauzione

La cauzione è costituita in titoli presso la Banca d'Italia in misura pari al 20% degli assegni in circolazione. L'adeguamento della cauzione avviene con cadenza trimestrale sulla base della circolazione in essere alla fine, rispettivamente, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Per il primo mese di emissione la cauzione è pari allo 0,1% della raccolta di depositi, con un massimo di 500.000 euro.

Le tipologie dei titoli che possono essere depositati a garanzia sono quelle che la Banca d'Italia accetta a garanzia delle anticipazioni. Non possono essere depositate a garanzia obbligazioni proprie o di altra società del gruppo bancario di appartenenza.

Le regole sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia si applicano anche in materia di valutazione dei titoli. Sul valore così determinato si applica uno scarto del 15%, ad eccezione dei buoni ordinari del Tesoro che vengono valutati alla pari. Tale valutazione viene effettuata una sola volta, al momento del deposito dei titoli a garanzia.

Gli adeguamenti della cauzione alla circolazione devono essere effettuati entro i primi 15 giorni successivi al mese di riferimento sulla base di una dichiarazione scritta della banca, da redigere in forma libera, attestante la circolazione del mese precedente.

3. Mandati di corrispondenza

Le banche autorizzate possono affidare l'emissione di assegni circolari a banche corrispondenti in qualità di rappresentanti della banca emittente. In tal caso, è rimessa all'autonomia negoziale delle parti la definizione delle modalità di gestione del rapporto fermo restando, ovviamente, il rispetto della disciplina in materia di assegni circolari.

SEZIONE III

TITOLI SPECIALI DEI BANCHI MERIDIONALI

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno l'obbligo, a fronte del proprio debito rappresentato da vaglia cambiari, assegni di corrispondenti e fedi di credito, di accantonare una riserva in titoli di Stato in misura non inferiore al 20% della circolazione dei titoli (1).

L'adeguamento della riserva va operato con periodicità mensile entro il giorno 15 di ciascun mese sulla base della circolazione del mese precedente; ai fini cauzionali, i titoli vanno computati al valore corrente.

(1) Art. 19 del R.D. 28 aprile 1910, n. 204; art. 4 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1922; art. 2 del R.D.L. 10 giugno 1921, n. 736.

TITOLO V

Capitolo 5

ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

Il presente Capitolo è stato abrogato dal 12° aggiornamento della Circolare n. 263 ([Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2012](#), pag. II.1).

TITOLO V - Capitolo 5

**ASSUNZIONE DELL'INCARICO
DI BANCA DEPOSITARIA DEGLI ORGANISMI
DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il T.U.F. conferma il principio, già introdotto dall'art. 2-*bis* della legge 77/83, secondo il quale la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento e di una SICAV debba essere affidata ad una banca depositaria (art. 36, comma 2 e art. 50).

Al contempo, la disciplina sulla materia viene delegificata: gli artt. 38, comma 3, e 50 del T.U.F. attribuiscono alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il compito di determinare le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo.

È comunque previsto che le disposizioni di legge abrogate e le connesse disposizioni secondarie emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuino ad essere applicate fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del T.U.F. medesimo.

In attesa del completamento del quadro normativo, nella Sez. II del presente Capitolo si riporta, in via transitoria, il testo delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nell'ottobre 1992 in materia di banca depositaria.

Anche per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria di fondi pensione, trovano applicazione le disposizioni sopra richiamate. In particolare, per quel che concerne il requisito di adeguatezza organizzativa, vanno illustrate l'idoneità dell'organizzazione esistente ovvero le modifiche alla medesima, e i relativi tempi di attuazione, che si intendono apportare. La Banca d'Italia può vietare l'assunzione dell'incarico qualora verifichi la mancanza dei requisiti richiesti.

SEZIONE II

ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA
DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO
IN VALORI MOBILIARI - OICVM
(FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SOCIETÀ
DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - SICAV)

Fonti normative

L'attività di banca depositaria di fondi comuni di investimento e di SICAV è disciplinata, rispettivamente, dall'art. 2-bis della legge del 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e dell'art. 6 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (1).

Funzioni

La banca depositaria ha il compito di:

- a) custodire il patrimonio dell'OICVM (valori mobiliari e disponibilità liquide). Esigenze di certezza e garanzia richiedono che la custodia del patrimonio dell'OICVM sia affidata ad un'unica banca depositaria.

Ferma restando la responsabilità di quest'ultima per la custodia di tali beni, la stessa ha la facoltà di subdepositare la totalità o una parte dei valori mobiliari di pertinenza dell'OICVM presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia nonché, previo assenso dell'OICVM, presso:

- enti creditizi nazionali ed esteri;
- società di intermediazione mobiliare ex L. 1/91 autorizzate alla custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- organismi esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di insediamento all'attività di deposito centralizzato di valori mobiliari ovvero a quella di custodia di valori mobiliari.

Le banche depositarie, nell'affidamento di incarichi di subdepositario, valutano attentamente l'idoneità del medesimo all'efficiente espletamento dell'incarico.

Presso la banca depositaria i beni di pertinenza dell'OICVM sono rilevati in conti individuali intestati alla società di gestione – rubrica fondo ovvero alle SICAV, con indicazione, in caso di subdeposito, del subdepositario. Presso quest'ultimo, i valori mobiliari di pertinenza di ciascun OICVM sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria (con indicazione che si tratta di beni di terzi), separati da quelli relativi a valori mobiliari di proprietà della banca medesima;

- b) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza l'emissione e il rimborso delle parti di OICVM, il calcolo del valore delle parti stesse, la destinazione dei redditi del fondo. Presso la banca depositaria sono accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati nonché svolte le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi dell'OICVM ai partecipanti;

(1) Cfr. G.U. n. 27 del 14 febbraio 1992.

- c) procedere alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICVM;
- d) accertare che nelle operazioni relative all'OICVM la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dell'OICVM siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
- e) eseguire le istruzioni dell'OICVM, se non siano contrarie alla legge, al regolamento dell'OICVM ed alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalità delle operazioni e riguarda la legittimità di ciascuna di esse anche in relazione alla struttura del portafoglio dell'OICVM, come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dall'OICVM.

Responsabilità

La banca depositaria è responsabile nei confronti dell'OICVM e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire all'Organo di Vigilanza sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle funzioni di controllo.

Requisiti

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica dell'ente creditizio istante nonché le più restrittive norme di legge o statutarie, l'assunzione dell'incarico di banca depositaria è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'ammontare del patrimonio non sia inferiore a 37,5 milioni di euro;
- b) l'assetto organizzativo sia adeguato all'efficiente svolgimento dei compiti, tenuto conto anche delle specifiche responsabilità rivenienti dall'incarico. In tale contesto viene valutata dall'Organo di Vigilanza anche l'esperienza eventualmente maturata dalla banca nell'attività di intermediazione in valori mobiliari.

Inoltre, una banca che partecipi in misura superiore al 20% al capitale della società di gestione ovvero con un numero di 200.000 azioni nominative al capitale della SICAV può assumere l'incarico di depositaria, a condizione che la maggioranza degli amministratori della società di gestione o della SICAV, l'amministratore delegato, il direttore generale o i dirigenti muniti di rappresentanza della società medesima non svolgano funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa.

* * *

Data la complessità e la delicatezza dei compiti di banca depositaria, si richiama l'attenzione degli enti creditizi sulla necessità di un'attenta e ponderata valutazione della decisione di assumere l'incarico.

Il compiuto assolvimento delle funzioni postula il ricorso, anche attraverso il perfezionamento di strutture esistenti, ad idonee soluzioni organizzative che vanno individuate tenendo conto, tra l'altro, sia del numero dei fondi o dei patrimoni di SICAV per i quali viene assunto l'incarico sia, nel caso di fondi comuni, della circostanza che essi facciano o meno capo alla stessa società di gestione.

In via generale, vanno realizzati con l'OICVM i flussi informativi necessari all'efficace ed efficiente espletamento delle funzioni attribuite dalla legge alla banca depositaria.

In presenza di situazioni in cui l'incarico di banca depositaria sia svolto, per ciascun fondo facente capo alla medesima società di gestione, da differenti aziende di credito, si pone l'esigenza che vengano creati flussi informativi tra le banche depositarie allo scopo di conferire affidabilità all'attività di controllo demandata a ciascuna di esse. A tal fine, le banche depositarie interessate provvedono, d'intesa con la società di gestione, a stipulare appositi accordi volti ad attivare un periodico e reciproco scambio di informazioni in ordine alla composizione del portafoglio dei rispettivi fondi custoditi.

* * *

La Banca d'Italia, nell'approvare i regolamenti dei fondi ovvero gli statuti delle SICAV, è chiamata implicitamente a valutare se la scelta della banca depositaria corrisponda alle prescrizioni di legge e regolamentari.

A tal fine, le banche interessate ad assumere l'incarico di depositaria provvedono ad inoltrare apposita comunicazione alla Banca d'Italia, corredando la medesima della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti secondo la normativa vigente.

In particolare, per quel che concerne il requisito di adeguata organizzazione, vanno illustrate l'idoneità dell'organizzazione esistente ovvero le modifiche che si intendono apportare alla medesima.

Ove trattasi di banca avente sede statutaria nella CEE, la comunicazione va corredata da un'attestazione dell'Organo di Vigilanza del Paese di provenienza, unitamente alla sua traduzione in lingua italiana, in ordine alla misura del patrimonio ed alla sussistenza dei requisiti di idonea organizzazione aziendale.

TITOLO V

Capitolo 6

GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DA PARTE DI BANCHE

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO V - Capitolo 6

**GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E
ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI
DA PARTE DI BANCHE***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 10 del T.U disciplina l'oggetto sociale bancario, prevedendo che le banche possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna; sono comunque fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Tra le attività finanziarie esercitabili è espressamente ricompresa la possibilità di gestire, mediante apposite convenzioni, le risorse dei fondi pensione, nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dalla relativa normativa di attuazione.

Il d.lgs. 124/93 riserva infatti tale attività ai soggetti indicati nell'art. 6, comma 1: tra questi vi sono le banche autorizzate all'esercizio della gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

L'art. 6, comma 4, del d.lgs. 124/93, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, per le banche che intendono stipulare le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione.

L'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione è considerata attività ammessa al mutuo riconoscimento.

Inoltre, l'art. 9 del decreto medesimo prevede la possibilità per le banche che presentano i requisiti sopra esposti di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di fondi pensione aperti.

Le presenti disposizioni definiscono, per gli aspetti di competenza della Banca d'Italia, i requisiti e gli adempimenti procedurali che le banche devono rispettare per gestire i fondi pensione e istituire i fondi pensione aperti.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 10, comma 3, che stabilisce che le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna;

- art. 51, che dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

ed inoltre, dai seguenti articoli del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni:

- art. 6, comma 4, che prevede che con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti indicati dal comma 1 del medesimo articolo, ai fini della stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione;
- art. 9, che prevede la possibilità, per i soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo, di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di fondi pensione aperti.

Si rammentano inoltre le seguenti disposizioni rilevanti in materia:

- decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1996, n. 703, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi (1);
- decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1997, n. 211, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare (2);
- regolamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione del 27 gennaio 1998, recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*fondi pensione*", le forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;
- "*patrimonio*", il patrimonio di vigilanza, come definito nel Tit. IV, Cap.1, delle presenti Istruzioni;
- "*patrimonio libero*", il patrimonio eccedente il requisito patrimoniale minimo complessivo, come definito nel Tit. IV, Cap.4, delle presenti Istruzioni.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997.

(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *rilascio dell'intesa alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E
ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI
DA PARTE DI BANCHE**1. Gestione delle risorse dei fondi pensione**1.1 *Requisiti*

Possono svolgere l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione le banche:

- autorizzate alla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (1);
- dotate di un patrimonio minimo pari a 25 milioni di euro (2).

Nel caso di gestioni con garanzia di restituzione del capitale, le banche autorizzate in Italia devono disporre di un patrimonio libero, a livello individuale e consolidato, pari almeno all'ammontare delle risorse necessarie a far fronte all'impegno assunto.

1.2 *Compiti della Banca d'Italia*

La Banca d'Italia verifica il possesso dei requisiti indicati nel par. 1.1 della presente Sezione.

Inoltre, la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, verifica che le banche autorizzate in Italia siano in possesso di assetti organizzativi adeguati, in grado di assicurare nel tempo un corretto svolgimento dell'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione. In tale ambito, assume particolare rilievo la presenza di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace, e un sistema informativo affidabile.

Nel caso di gestioni con garanzia di restituzione del capitale, la Banca d'Italia valuta la capacità delle banche di misurare con esattezza e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie rilasciate. Le banche definiscono e sottopongono all'approvazione del consiglio di amministrazione i criteri e le procedure per la determinazione dell'impegno assunto, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e gli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi agli investimenti in titoli;

(1) Per le banche comunitarie si richiede che esse svolgano in Italia l'attività di gestione di patrimoni in regime di mutuo riconoscimento.

(2) Per le banche comunitarie si fa riferimento al patrimonio della casa madre.

- dei rischi connessi allo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

1.3 *Adempimenti procedurali*

Le banche autorizzate in Italia interessate ad assumere l'incarico di gestione delle risorse di fondi pensione inviano alla Banca d'Italia apposita comunicazione (1), previa deliberazione dei competenti organi aziendali, che ricomprenda almeno:

- la bozza di convenzione che la banca intende stipulare con il fondo pensione;
- una relazione illustrativa sulla struttura organizzativa e sui sistemi di controllo interno adottati ovvero sulle modifiche che si intendono apportare ai medesimi e i relativi tempi di attuazione;
- nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, la delibera del consiglio di amministrazione che approva i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni che verranno assunti nei confronti del fondo pensione.

La comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima della stipula della convenzione.

Le banche comunitarie inviano esclusivamente la bozza di convenzione che intendono stipulare con il fondo pensione. Tale comunicazione va inviata nell'ambito della procedura prevista per il primo insediamento in Italia ovvero per la modifica delle informazioni comunicate (cfr. Tit. VII, Cap. 2, Sez. II, parr. 1 e 2, delle presenti Istruzioni).

2. **Istituzione ed esercizio dell'attività dei fondi pensione aperti**

2.1 *Requisiti*

Possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di fondi pensione aperti, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 124/93, e della relativa normativa di attuazione, le banche che:

- siano autorizzate alla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (2);
- abbiano un patrimonio minimo pari a 25 milioni di euro (3).

Nel caso in cui, nell'ambito dell'attività svolta dal fondo, sia ricompresa anche la gestione con garanzia di restituzione del capitale, le banche autorizzate in Italia devono disporre di un patrimonio libero, a livello individuale e consolidato,

(1) Nel caso di banca appartenente a un gruppo bancario, la comunicazione va effettuata tramite la capogruppo.

(2) Per le banche comunitarie si richiede che esse svolgano in Italia l'attività di gestione di patrimoni in regime di mutuo riconoscimento.

(3) Per le banche comunitarie si fa riferimento al patrimonio della casa madre.

pari almeno all'ammontare delle risorse necessarie a far fronte all'impegno assunto.

Per le banche autorizzate in Italia, la possibilità di costituire fondi pensione aperti deve, inoltre, essere prevista nello statuto.

Le banche comunitarie, per poter istituire in Italia fondi pensione aperti, devono altresì richiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione all'esercizio di una attività diversa da quella ammessa al mutuo riconoscimento (cfr. Tit. VII, Cap. 2, Sez. II, par. 3, delle presenti Istruzioni).

2.2 *Compiti della Banca d'Italia*

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 124/93, l'autorizzazione, o il diniego, alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi pensione aperti da parte di una banca è rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione d'intesa con la Banca d'Italia.

Nel rilasciare l'intesa, la Banca d'Italia verifica il possesso dei requisiti indicati nel par. 2.1 della presente Sezione e valuta la complessiva situazione tecnica e organizzativa delle banche. In particolare, la Banca d'Italia verifica che le banche siano in possesso di assetti organizzativi adeguati, in grado di assicurare nel tempo un corretto esercizio dell'attività dei fondi pensione aperti. Particolare rilievo assume, in tale ambito, la presenza di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace, e un sistema informativo affidabile.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'attività svolta dal fondo, sia ricompresa anche la gestione con garanzia di restituzione del capitale, la Banca d'Italia valuta la capacità delle banche di misurare con esattezza e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie rilasciate. Le banche definiscono e sottopongono all'approvazione del consiglio di amministrazione i criteri e le procedure per la determinazione dell'impegno assunto, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e gli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi agli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi allo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

2.3 *Adempimenti procedurali*

Le banche interessate a istituire fondi pensione aperti inviano alla Banca d'Italia apposita comunicazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione inoltrata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. La comunicazione (1), previa deliberazione dei competenti organi aziendali, deve ricomprendere almeno:

(1) Nel caso di banca appartenente a un gruppo bancario, la comunicazione va effettuata tramite la capogruppo.

- copia del regolamento del fondo pensione aperto;
- una relazione illustrativa sulla struttura organizzativa e sui sistemi di controllo interno adottati ovvero sulle modifiche che si intendono apportare ai medesimi, e i relativi tempi di attuazione;
- nel caso in cui, nell'ambito dell'attività svolta dal fondo, sia ricompresa la gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, la delibera del consiglio di amministrazione che approva i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni che verranno assunti.

Le banche comunitarie inviano la comunicazione nell'ambito della richiesta di autorizzazione per l'esercizio in Italia di attività diversa da quelle ammesse al mutuo riconoscimento (cfr. Tit. VII, Cap. 2, Sez. II, par. 3, delle presenti Istruzioni).

Qualora lo statuto non preveda la possibilità di costituire fondi pensione aperti, le banche autorizzate in Italia inviano, oltre alla comunicazione, il progetto di modificazione dello statuto. Tale informativa assolve agli obblighi previsti nel Tit. III, Cap. 1, Sez. II, par. 2 (informativa preventiva) delle presenti Istruzioni.

TITOLO VI

(vigilanza informativa e ispettiva)

TITOLO VI

Capitolo 1

VIGILANZA INFORMATIVA SULLE BANCHE

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO VI - Capitolo 1

VIGILANZA INFORMATIVA SULLE BANCHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 51 del T.U. dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia costituisce momento di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza. Attraverso di essa, la Banca d'Italia può sia verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori bancari sia acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione dell'intermediario bancario.

Le informazioni che le banche trasmettono alla Banca d'Italia consentono, infine, di seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere alle banche di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di politica monetaria quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione delle banche sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine le banche pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U:

- art. 51 che dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - art. 66, comma 1, che prevede analogo obbligo per i soggetti appartenenti a gruppi bancari;
- e, inoltre, si rammentano:

- l'art. 54, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso le banche;
- l'art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza delle disposizioni degli artt. 51 e 66 del medesimo T.U.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari (1).

Per quanto concerne la disciplina del bilancio delle succursali in Italia di banche extracomunitarie si applica quanto disposto nel Tit. VII, Cap. 3, delle presenti Istruzioni.

(1) Alle succursali in Italia di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nel Tit. VII, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE II

LA MATRICE DEI CONTI

1. Disciplina

Lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche è costituito dalla *matrice dei conti*.

Lo schema informativo della matrice dei conti è composto da nove sezioni; le prime otto contengono — separatamente per le unità operanti in Italia e le filiali estere — dati analitici di stato patrimoniale e di conto economico nonché informazioni integrative rilevanti a fini di vigilanza. La nona sezione riguarda le segnalazioni prudenziali (patrimonio di vigilanza, coefficiente di solvibilità, grandi rischi, rischi di mercato, posizione patrimoniale).

Le istruzioni per la compilazione della matrice dei conti sono contenute nell'apposito «Manuale per la compilazione della matrice dei conti» al quale si fa rinvio (1).

Relativamente alla disciplina tecnico-operativa delle segnalazioni si rimanda alle apposite istruzioni emanate dalla Banca d'Italia (2).

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli amministratori, ai sindaci, al direttore generale e al capo contabile della banca, ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale.

2. Struttura delle segnalazioni

Le segnalazioni della *matrice dei conti* — salvo che non sia diversamente specificato (3) — hanno periodicità mensile e devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento. Le principali eccezioni a tale regola riguardano le seguenti segnalazioni (4):

- "Dati di fine esercizio", da trasmettere entro il giorno 25 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento;
- "Dati di conto economico", da trasmettere entro il giorno 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa al

(1) Circolare n. 49 dell'8.2.1989.

(2) Circolare n. 154 del 22.11.1991.

(3) Cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991.

(4) Cfr. Circolare n. 49 dell'8.2.1989.

- primo semestre ed entro il giorno 25 del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all'intero esercizio;
- "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali", per i cui termini di invio si rimanda a quanto disposto al Tit. IV, Capitoli 1, 2 e 3, delle presenti Istruzioni;
 - "Informazioni per Paese di controparte" (1), utili ai fini informativi della Banca Centrale Europea, da trasmettere entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento delle segnalazioni.

3. Lettera di attestazione

Le banche tenute a trasmettere alla Banca d'Italia la matrice dei conti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'All. A del presente Capitolo, sottoscritta dal Presidente del consiglio d'amministrazione, dal Presidente del collegio sindacale e dal Direttore generale. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. Le banche devono comunicare direttamente al Servizio Informazioni Sistema Creditizio (SISC) il nome e il recapito telefonico del funzionario o dei funzionari ai quali il SISC stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

4. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione delle segnalazioni di vigilanza vanno avanzati alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al SISC.

5. Flusso informativo di ritorno per le banche

Al fine di favorire forme di controllo di gestione e consentire utili confronti con il restante sistema, la Banca d'Italia trasmette periodicamente alle banche un flusso di ritorno elaborato sulla base delle segnalazioni periodiche di vigilanza di cui alla presente Sezione.

Il flusso di ritorno viene reso disponibile, su richiesta, anche per le associazioni di categoria.

(1) Limitatamente alle unità operanti in Italia e alle voci dell'attivo, del passivo e ai crediti di firma.

SEZIONE III

BILANCIO D'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

Le banche italiane e le società finanziarie capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove redatto, il bilancio consolidato (1).

Il bilancio di impresa e il bilancio consolidato vanno trasmessi corredati della documentazione prevista dalla legge: relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, verbale dell'assemblea dei soci (o di eventuali altri organi collegiali) che ha approvato il bilancio, bilancio delle società controllate (2), dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, rendiconto del fondo pensioni senza personalità giuridica, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, relazione della società di revisione.

La trasmissione del bilancio d'impresa e di quello consolidato va effettuata entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo collegiale previsto dallo Statuto.

Il bilancio e la relativa documentazione sono trasmessi alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale territorialmente competente, l'altro, a mezzo lettera, alla Amministrazione Centrale (Vigilanza Creditizia e Finanziaria — Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi). Le banche di credito cooperativo trasmettono un solo esemplare di tali documenti alla Filiale competente della Banca d'Italia.

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

(1) Per le banche extracomunitarie cfr. il Tit. VII, Cap. 3, par. 1.3, delle presenti Istruzioni.

(2) Ovvero prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio qualora le società controllate siano state incluse nel consolidamento.

*Allegato A*FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELLA BANCA

Alla Filiale della Banca d'Italia di _____

(denominazione della banca)_____
(codice ABI)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico che questa banca trasmette a codesto Istituto, ai sensi delle vigenti istruzioni, si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca scrivente.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

Il Presidente del consiglio d'amministrazione _____

Il Presidente del collegio sindacale _____

Il Direttore generale _____

TITOLO VI

Capitolo 2

VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE CONSOLIDATA

TITOLO VI - Capitolo 2

VIGILANZA INFORMATIVA SU BASE CONSOLIDATA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 66 del T.U. reca disposizioni concernenti l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata da parte della Banca d'Italia. In particolare, il T.U. dispone che, al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richieda ai soggetti indicati nelle lett. da a) a f) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lett. g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata (1).

L'acquisizione di elementi informativi sulle società appartenenti al gruppo bancario da parte della Banca d'Italia costituisce momento di forte rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su base consolidata.

Attraverso di essa, la Banca d'Italia, infatti, verifica l'osservanza delle disposizioni di vigilanza e acquisisce un corpus informativo necessario per la valutazione della situazione del gruppo nel suo complesso.

La capogruppo di un gruppo bancario assume un ruolo centrale nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata, in quanto è il diretto interlocutore della Banca d'Italia. Essa, nell'ambito della propria attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione

(1) Art. 65, comma 1, del T.U.: La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società appartenenti a un gruppo bancario;
- b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;
- e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al punto d);
- f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati ai punti d) ed e);
- g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate al punto d), che controllano almeno una banca;
- h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;
- i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali, quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati ai punti d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, di cui assicura la corretta applicazione.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 66 che dispone, tra l'altro, che al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiama ai soggetti indicati nelle lett. da a) a f) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lett. g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata;
- art. 61, comma 4, che prevede che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emani disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Si rammentano, infine:

- gli artt. 54 e 68, che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni rispettivamente presso le banche e i soggetti indicati nell'art. 65;
- l'art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza delle disposizioni dell'art. 66.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- capogruppo di un gruppo bancario;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- alle singole banche (1), non appartenenti a gruppi bancari, che hanno partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali (2) in misura pari o superiore al 20 per cento.

(1) Ad esclusione delle filiali italiane di banche estere.

(2) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

SEZIONE II

VIGILANZA INFORMATIVA

1. Gruppi bancari

Le capogruppo di gruppi bancari sono tenute all'invio delle segnalazioni consolidate.

La capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata: essa dirama ai componenti del gruppo le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e ne assicura la corretta applicazione.

Le società appartenenti al gruppo bancario e quelle partecipate in misura non inferiore al 20 per cento dal gruppo stesso forniscono alla capogruppo le informazioni necessarie per il consolidamento.

Ove rilevi ai fini della sana e prudente gestione, la Banca d'Italia ha facoltà di chiedere alla capogruppo informazioni relative ai soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), d), e) ed f) ovvero di richiedere l'inserimento di tali soggetti nel consolidamento.

La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati alle lett. g), h) e i) del comma 1 del richiamato articolo specifiche informazioni, ritenute utili all'esercizio della vigilanza consolidata, oltre alle informazioni desunte dal bilancio consolidato.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati o partecipati. In particolare, la capogruppo deve comunicare alla Banca d'Italia tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Ciò anche allo scopo di consentire alla Banca d'Italia l'adozione, nelle sedi competenti, degli opportuni interventi sul piano internazionale.

2. Banche tenute all'invio delle segnalazioni consolidate

Le singole banche non appartenenti a gruppi bancari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi almeno una società bancaria, finanziaria e strumentale, in misura pari o superiore al 20 per cento, sono tenute all'invio delle segnalazioni consolidate.

Ove rilevi ai fini della sana e prudente gestione, la Banca d'Italia ha facoltà di chiedere alla singola banca informazioni relative ai soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), d), e) ed f) ovvero di richiedere l'inserimento di tali soggetti nel consolidamento.

La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati alle lett. g), h) e i) del comma 1 del richiamato articolo specifiche informazioni, ritenute utili

all'esercizio della vigilanza consolidata, oltre alle informazioni desunte dal bilancio consolidato.

La singola banca tenuta all'invio delle segnalazioni consolidate segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti partecipati.

SEZIONE III

SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

1. Struttura delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni statistiche consolidate hanno periodicità semestrale da riferire al 30 giugno (primo semestre) e al 31 dicembre (intero esercizio) (1); la rilevazione dei rapporti intragruppo di stato patrimoniale ha periodicità trimestrale e va riferita alle date del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre (cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata", Circolare n. 115 del 7.8.1990).

La segnalazione statistica è costituita da:

- uno stato patrimoniale e un conto economico che contengono sia dati consolidati sia informazioni su singole società del gruppo;
- una sezione integrativa che contiene dati relativi alla distribuzione settoriale e territoriale delle attività e passività, alle operazioni "fuori bilancio" e ai rapporti intragruppo.

Le segnalazioni statistiche consolidate sono trasmesse entro il 25 maggio e il 25 novembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno) (2).

I dati relativi ai rapporti intragruppo di stato patrimoniale riferiti alle date del 31 marzo e del 30 settembre vanno trasmessi entro il 25 maggio e il 25 novembre successivi.

Le anzidette segnalazioni sono inviate, a cura della capogruppo o della singola banca, alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

È facoltà della Banca d'Italia richiedere a singoli gruppi la trasmissione, anche con carattere periodico, di altre informazioni necessarie ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, ivi inclusi dati su base sottoconsolidata relativi a particolari settori di attività del gruppo bancario.

Tali informazioni possono essere richieste direttamente alle società e agli enti, aventi sede in Italia, controllati o partecipati. Ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 65 del T.U. può essere richiesta anche la certificazione del bilancio.

(1) Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si sposta anche il termine di riferimento della segnalazione relativa al primo semestre.

(2) Le società capogruppo che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre e dal 30 giugno sono tenute a trasmettere le segnalazioni stesse entro il 25 del quinto mese successivo a quello di riferimento.

2. Altre segnalazioni

Si rammenta che le capogruppo di gruppi bancari e le singole banche tenute all'invio delle segnalazioni consolidate trasmettono le seguenti segnalazioni:

- con periodicità semestrale, entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno):
 - patrimonio di vigilanza consolidato (cfr. Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni);
 - coefficiente di solvibilità consolidato (cfr. Tit. IV, Cap. 2, delle presenti Istruzioni);
 - requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di mercato (cfr. Tit. IV, Cap. 3, delle presenti Istruzioni);
- con periodicità trimestrale, entro il 25 aprile, il 25 maggio, il 25 ottobre e il 25 novembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre):
 - grandi rischi su base consolidata (cfr. Tit. IV, Cap. 5, delle presenti Istruzioni);
 - i rapporti partecipativi del gruppo bancario (cfr. Tit. IV, Cap. 9, Sez. VII e All. C, delle presenti Istruzioni).

3. Soggetti non inclusi nel consolidamento

Le capogruppo di gruppi bancari e le singole banche tenute all'invio delle segnalazioni consolidate possono non includere nel consolidamento dei conti le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore — alla data di riferimento della segnalazione — al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 1) 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della capogruppo o della singola banca partecipante;
- 2) 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando le partecipazioni anzidette nel loro insieme superino di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Sono escluse dal consolidamento dei conti le SICAV in quanto non rientranti nel perimetro del gruppo bancario. La Banca d'Italia tuttavia può - in singoli casi - includere le SICAV nel perimetro del gruppo e nel consolidamento dei conti, qualora lo ritenga necessario per motivi di sana e prudente gestione.

Qualora l'esercizio della anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate (1) la banca comunica al Servizio Informazioni Sistema Creditizio (SISC) e alla Filiale della Banca d'Italia

(1) Ciò accade quando la banca possiede esclusivamente partecipazioni (di controllo esclusivo o congiunto) bancarie, finanziarie o strumentali al di sotto delle soglie indicate nel testo.

territorialmente competente che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato, in base al sistema interno di deleghe, a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza. Essa è effettuata entro tre mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Tale comunicazione vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro tre mesi dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato due volte l'anno, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre. Tale verifica vale anche per le segnalazioni dei grandi rischi su base consolidata riferite, rispettivamente, ai successivi mesi di settembre e di marzo.

4. Modalità di compilazione delle segnalazioni consolidate

Le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza consolidate sono contenute nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" (Circolare n. 115 del 7.8.1990).

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni consolidate e per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali — ciascuno per quanto di propria competenza — della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo o da esso partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento, nonché alla singola banca e alle società da essa partecipate nella medesima misura.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle partecipate.

5. Lettera di attestazione

La capogruppo o la singola banca, tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni consolidate, deve inviare alla Banca d'Italia una comunicazione redatta secondo il fac-simile di cui all'Al. A del presente Capitolo sottoscritta dal Presidente del consiglio d'amministrazione, dal Presidente del collegio sindacale e dal Direttore generale. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. Tali soggetti devono comunicare direttamente al SISC il nome e il recapito telefonico del funzionario o dei funzionari ai quali il SISC stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

6. Quesiti sulle segnalazioni

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione delle segnalazioni consolidate vanno avanzati dalla capogruppo o dalla singola banca alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al SISC.

*Allegato A***FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE
DELLA CAPOGRUPPO**ALLA FILIALE DELLA
BANCA D'ITALIA DI.....
(denominazione della capogruppo).....
(codice ABI)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico che questa capogruppo trasmette a codesto Istituto, ai sensi delle vigenti istruzioni, si basano sui dati della propria contabilità e su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e di suoi componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione di questa capogruppo.

.....
(data)

Il Presidente del consiglio d'amministrazione

Il Presidente del collegio sindacale

Il Direttore generale

TITOLO VI

Capitolo 3

ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI

Il presente Capitolo è stato abrogato e sostituito ([Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2011](#), pag. II.1).

TITOLO VI - Capitolo 3

ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia gestisce l'archivio elettronico dei componenti gli organi sociali delle banche e delle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari. Esso ha carattere "storico".

L'archivio deve essere aggiornato in occasione di modifiche nella composizione degli organi sociali. Per assicurare tempestività alle segnalazioni la Banca d'Italia ha predisposto una procedura informatica che utilizza supporti magnetici per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 51, che prevede che le banche inviano alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
- art. 66, ove è previsto che la Banca d'Italia richiede ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. la trasmissione di situazioni, dati e ogni altra informazione utile.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*organi sociali*", il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e la direzione (limitatamente al direttore generale, al condirettore generale, ai vice direttori generali, ai direttori centrali) (1); per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, i due principali esponenti della prima succursale.

(1) Le realtà aziendali di minori dimensioni, che non presentano un'articolata struttura direzionale, segnalano soltanto le informazioni relative al capo dell'esecutivo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle società capogruppo di gruppi bancari.

SEZIONE II

ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Premessa

Le informazioni per l'aggiornamento dell'archivio elettronico degli organi sociali sono comunicate alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

Le segnalazioni sono effettuate:

- dalle banche non appartenenti a un gruppo bancario, con riferimento ai propri organi sociali;
- dalle capogruppo di gruppi bancari, con riferimento agli organi sociali propri e delle società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo.

2. Termini e modalità d'invio delle comunicazioni

Le variazioni nella composizione degli organi sociali delle banche non appartenenti a gruppi sono comunicate alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla modifica.

Per le capogruppo di gruppi bancari, il termine per l'invio delle informazioni richieste è di 15 giorni.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia secondo le modalità previste nel "Manuale per la produzione delle segnalazioni OR.SO".

I supporti magnetici sono accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto segnalante o da persona da questi delegata.

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non segnalano con supporto magnetico; la variazione dei responsabili — come sopra individuati — delle succursali è comunicata con una lettera che riporta i dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, eventuale codice fiscale) e le date di inizio e di scadenza del mandato.

TITOLO VI

Capitolo 4

VIGILANZA ISPETTIVA

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO VI - Capitolo 4

VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le banche autorizzate in Italia.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, l'accertamento ispettivo mira a valutare la sussistenza delle condizioni che, riflettendosi sugli equilibri gestionali, assicurano vitalità alla banca: consapevoli e coerenti strategie imprenditoriali; capacità di governo dei rischi; adeguate strutture organizzative nonché meccanismi di controllo interno idonei, tra l'altro, a garantire l'attendibilità delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza ed alla Centrale dei Rischi. Le ispezioni possono essere rivolte anche alla valutazione di qualificati profili gestionali o di specifici settori operativi dei soggetti ispezionati.

Ai fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento.

Gli enti ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 54, comma 1, in base al quale la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere ad esse l'esibizione dei documenti e gli atti necessari;
- art. 54, commi 2 e 3, che disciplinano gli accertamenti, rispettivamente, presso succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari e, su richiesta dello Stato di origine, presso succursali in Italia di banche comunitarie;
- art. 54, comma 4, che contempla la facoltà per la Banca d'Italia di concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari le modalità di svolgimento delle ispezioni di succursali di banche insediate nei rispettivi territori;
- art. 68, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, individuati dall'art. 65;

- art. 128, comma 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

Inoltre, si rammenta:

- l'art. 10, commi 1 e 2, del T.U.F., che conferisce alla Banca d'Italia e alla Consob, per le materie di rispettiva competenza, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti presso i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi di investimento. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. Ambito di applicazione

La vigilanza ispettiva è svolta presso:

- le banche autorizzate in Italia (1);
- i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- le succursali in Italia di banche comunitarie nel caso in cui le competenti autorità dello Stato comunitario d'origine lo richiedano (2).

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *consegna del rapporto ispettivo (Sez. II, par. 4)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo dell'Ispettorato Vigilanza.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

(1) Per quanto concerne le succursali in Italia di banche extracomunitarie, l'art. 54, comma 4, del T.U. prevede che "a condizione reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le Autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori".

(2) Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del T.U., le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'ente.

2. Accertamenti nei confronti di banche

Gli accertamenti nei confronti di banche sono, di norma, svolti presso la loro direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

Con riferimento alle succursali di banche italiane stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d'Italia può richiedere alle Autorità dello Stato medesimo che esse effettuino accertamenti presso tali dipendenze ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

Per quanto attiene alle succursali di banche italiane insediate in Stati extra-comunitari la Banca d'Italia, a condizione di reciprocità, può concordare con le Autorità competenti di detti Stati modalità per l'ispezione di tali succursali.

3. Accertamenti nei confronti di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

Ai fini di vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nel consolidamento e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari.

Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società appartenenti a un gruppo bancario vengono effettuati, di massima, presso la capogruppo, attraverso la quale gli incaricati acquisiscono le informazioni concernenti le restanti società. In tale ambito, ai fini della valutazione complessiva della funzionalità del gruppo assumono particolare rilievo, da un lato, il giudizio sull'attività di direzione e coordinamento della capogruppo, dall'altro, la corrispondenza dei comportamenti delle società controllate agli obblighi di collaborazione informativa cui sono tenute.

Gli accertamenti compiuti nei confronti di soggetti non appartenenti a un gruppo bancario, ma inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, vengono condotti, in genere, nei confronti dei soggetti responsabili del consolidamento. Nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali le

ispezioni hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

3.1 *Rapporti con altre Autorità*

La Banca d'Italia può richiedere alle competenti Autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea di effettuare ispezioni presso soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata stabiliti nel territorio dello Stato medesimo.

Su richiesta delle Autorità competenti di uno Stato dell'UE, la Banca d'Italia può inoltre effettuare accertamenti ispettivi presso società, aventi sede legale in Italia, ricomprese nelle vigilanza consolidata di competenza dello Stato medesimo. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle Autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.

4. **Consegna del rapporto ispettivo**

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo delle "costatazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri del collegio sindacale e il responsabile dell'esecutivo; partecipa, altresì, il direttore della competente Filiale della Banca d'Italia.

Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel caso di accertamenti nei confronti di soggetti che facciano parte di un gruppo bancario, l'intermediario ispezionato è tenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del T.U., a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo delle "costatazioni".

Entro 30 giorni dalla consegna, il soggetto destinatario del "fascicolo" comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intenda assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Negli stessi termini di tempo, la capogruppo invia alla Banca d'Italia le proprie osservazioni in ordine alle contestazioni formulate sulla controllata e sulle iniziative individuate per la rimozione delle irregolarità riscontrate.

Se la contestazione dell'irregolarità richiede l'avvio di procedimenti sanzionatori, si applicano le disposizioni di cui al Tit. VIII, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

TITOLO VI

Capitolo 5

DELEGATO DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Le disposizioni del presente Capitolo non sono più applicabili per la modifica degli statuti delle banche cui si riferisce.

TITOLO VI - Capitolo 5

DELEGATO DELL'ORGANO DI VIGILANZA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli statuti degli "istituti di credito di diritto pubblico" e delle "banche di interesse nazionale" prevedevano la partecipazione di un Delegato dell'Organo di Vigilanza alle riunioni degli organi collegiali.

Fin tanto che gli statuti delle banche in questione — ora trasformate in società per azioni — conserveranno tali previsioni, continuano ad applicarsi — in via transitoria — le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nel maggio 1985 e riportate nella Sez. II del presente Capitolo.

Considerato, inoltre, che i nuovi statuti delle società per azioni bancarie ri-venienti dalla ristrutturazione delle ex "banche pubbliche" non contemplano più l'obbligo di invio alla Banca d'Italia dei verbali relativi alle sedute degli organi amministrativi, si fa presente che le banche in questione non sono tenute all'invio dei verbali medesimi.

SEZIONE II

DELEGATO DELL'ORGANO DI VIGILANZA
PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
E LE BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale prevedono la partecipazione con funzioni ricognitive di un «Delegato dell'Organo di Vigilanza» alle riunioni degli organi collegiali previsti dagli statuti stessi (1).

La partecipazione del Delegato consente alla Banca d'Italia di conoscere con la massima immediatezza l'attività delle aziende di credito di maggiore rilevanza e significatività nell'ambito del sistema.

A termini di statuto il Delegato può avvertire l'Organo amministrativo — nel corso stesso delle sedute — quando a suo avviso una assumenda delibera non si inquadra correttamente nella normativa vigente; ulteriori interventi possono essere comunque effettuati successivamente, in sede di esame dei verbali che i suddetti enti creditizi sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia, pure a termini di statuto.

La partecipazione del Delegato e l'esame dei verbali rappresentano per la Banca d'Italia strumenti finalizzati essenzialmente ad assicurare una diretta conoscenza di quegli aspetti di carattere generale che maggiormente interessano l'andamento della gestione aziendale. In tale contesto sia le iniziative che il Delegato ritenga di assumere durante le riunioni, sia quelle successive all'esame dei verbali vengono esercitate esclusivamente in relazione a decisioni tali da introdurre distorsioni nell'attività istituzionale degli enti stessi e realizzano un intervento preventivo a titolo di collaborazione, ferma restando a carico degli organi deliberanti la responsabilità delle decisioni eventualmente assunte.

Per consentire la partecipazione del Delegato gli istituti devono rimettere copia dell'avviso di convocazione, nelle forme e nei termini previsti dai singoli statuti, alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e, per conoscenza, all'Amministrazione Centrale, Servizio Normativa e Interventi, Ufficio Situazioni Aziendali I.

Analogamente deve essere inviata copia del verbale della riunione, unitamente al relativo ordine del giorno, entro 10 giorni dalla approvazione.

Si sottolinea l'esigenza che i verbali risultino redatti, pur nel rispetto delle necessarie esigenze di sintesi, secondo criteri di completezza e di chiarezza. Per quanto riguarda le delibere di concessione di finanziamenti, gli enti creditizi possono inviare — in luogo della parte del verbale contenente la descrizione analitica delle operazioni e sempre che nel corso delle discussioni non siano emerse osservazioni o dissensi — un elenco dei fidi deliberati da cui risultino il nome dei beneficiari e gli importi dei finanziamenti.

(1) Per gli istituti che operano anche attraverso proprie Sezioni di credito speciale (con o senza personalità giuridica) tale partecipazione in caso di identità di organi collegiali deve intendersi limitata alla parte della seduta degli stessi organi riguardante l'azienda bancaria.

Al fine di agevolarne l'esame, i verbali devono essere accompagnati da un indice degli argomenti trattati, con indicazione delle pagine relative.

Per gli istituti che operano anche attraverso proprie Sezioni di credito speciale (con o senza personalità giuridica) il verbale da trasmettere alla Banca d'Italia ai sensi della normativa citata in premessa deve contenere unicamente le delibere relative all'azienda bancaria madre (1).

(1) Resta fermo ovviamente l'obbligo, per le Sezioni di credito speciale che vi sono soggette, di trasmettere i verbali relativi alle deliberazioni dei propri organi amministrativi.

TITOLO VII

(BCC, banche estere e bancoposta)

TITOLO VII

Capitolo 1

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Cfr., in aggiunta alle integrazioni e modifiche riportate nel testo del Capitolo, la seguente comunicazione:

<i>Bollettino di Vigilanza</i>	pag.
luglio 2005	23
aprile 2005	8
marzo 2005	6
aprile 2002	3

TITOLO VII - Capitolo 1

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'ordinamento riserva alle banche di credito cooperativo alcune specificità normative rispetto alla disciplina generale.

Tali specificità si ricollegano alla "mutualità" e al "localismo" che caratterizzano la natura di queste imprese e che si riflettono nei rapporti intercorrenti tra la banca da un lato ed i soci, la clientela ed il territorio dall'altro.

In particolare, il T.U. prevede soglie massime per la quota di partecipazione di ciascun socio e limita la distribuzione tra i soci degli utili realizzati. L'interesse primario del socio si sostanzia quindi nel vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzo dei servizi e dei prodotti della banca.

Tale vantaggio è tutelato dalla previsione in base alla quale l'attività delle banche di credito cooperativo deve essere indirizzata prevalentemente a favore dei soci e rispondere nel complesso all'interesse collettivo della base sociale.

Il T.U., in attuazione del principio del localismo, circoscrive la possibilità di ingresso nella compagine sociale della banca ai soggetti residenti o operanti nel territorio di competenza della banca stessa. La zona di competenza territoriale individua inoltre l'area entro la quale la banca svolge la propria attività.

La concentrazione dell'attività bancaria all'interno dell'area territoriale di riferimento e, quindi, lo stretto collegamento con i soci e l'altra clientela, se da un lato costituisce il punto di forza delle banche di credito cooperativo, dall'altro non fa venir meno l'esigenza che, sul piano delle strutture organizzative e della professionalità degli esponenti aziendali, vi siano risorse idonee a valutare con attenzione il merito creditizio dei soggetti affidati e a seguire la corretta evoluzione dei rapporti di finanziamento.

Il T.U. assegna allo statuto il compito di disciplinare, coerentemente con i criteri prudenziali fissati dalla Banca d'Italia, le attività, le operazioni di impiego e di raccolta, nonché la zona di competenza territoriale della banca.

Lo statuto delle singole banche di credito cooperativo assume un ruolo centrale: esso costituisce non soltanto lo strumento che regola i rapporti tra i soci, ma rappresenta, diversamente dalle altre banche, il canale attraverso il quale le banche di credito cooperativo recepiscono i criteri prudenziali emanati dalla Banca d'Italia (1).

(1) Per la procedura di modifica statutaria trova applicazione la disciplina generale di cui al Tit. III, Cap. I, delle presenti Istruzioni.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 33, il quale contiene norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e valore nominale delle azioni (1);
- art. 34, il quale disciplina il rapporto tra i soci e le banche di credito cooperativo (2);
- art. 35, comma 1, il quale prevede che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci;
- art. 35, comma 2, il quale prevede che gli statuti delle banche di credito cooperativo contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia;
- art. 36, il quale prevede che la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni;
- art. 37, il quale disciplina la ripartizione degli utili delle banche di credito cooperativo;
- art. 53, comma 1, lett. d), il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 150, il quale regola il regime transitorio;

e inoltre:

- dall'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che individua la quota degli utili che le società cooperative devono destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attività di rischio*", le attività di rischio, considerate al valore di bilancio, così come definite dalla disciplina sul coefficiente di solvibilità (3); vi rientrano, quindi — oltre ai finanziamenti — le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc. Alle operazioni fuori bilancio aventi ad oggetto operazioni connesse ai tassi di interesse e di cambio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul coefficiente di solvibilità per la quantificazione dell' "equivalente creditizio". Sono inclusi i titoli del portafoglio non immobilizzato. È escluso il margine disponibile su linee di credito;

(1) Il comma 4 dell'art. 33 del T.U. è stato modificato dall'art. 4 del d. lgs. 213/98.

(2) Il comma 4 dell'art. 34 del T.U. è stato modificato dall'art. 4 del d. lgs. 213/98.

(3) Cfr. Tit. IV, Cap. 2, Sez. II, delle presenti Istruzioni.

- "*attività di rischio a ponderazione zero*", le attività di rischio come sopra descritte, a ponderazione zero ai fini della disciplina sul coefficiente di solvibilità (cfr. All. B del Tit. IV, Cap. 2, delle presenti Istruzioni);
- "*patrimonio*", il patrimonio di vigilanza come definito nel Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
- "*zona di competenza territoriale*", il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche di credito cooperativo italiane.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *obbligo a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (Sez. III, par. 1)*: Titolare della Filiale competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

SEZIONE II

DENOMINAZIONE — FORMA GIURIDICA — AZIONI — SOCI —
COMPETENZA TERRITORIALE**1. Denominazione**

La denominazione sociale delle banche di credito cooperativo contiene l'espressione "credito cooperativo".

In relazione al carattere "locale" di tali banche, esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

2. Forma giuridica e azioni

Le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro (1) (2).

Le banche di credito cooperativo non possono acquistare proprie azioni o fare anticipazioni su di esse; a tali banche è inoltre vietato compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

3. Soci

Possono diventare soci e clienti di banche di credito cooperativo i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità (3) nella zona di competenza territoriale delle banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative (4).

Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri

(1) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione.

(2) Art. 33, comma 4 del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

(3) La condizione dell' "operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

(4) Nel rispetto di tali requisiti, le banche di credito cooperativo possono acquisire soci residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale.

soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione, secondo quanto previsto dall'art. 2525, comma 3, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione).

Il numero dei soci non può essere inferiore a 200 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro (1) (2).

L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative.

Lo statuto stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione a socio.

Se risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, la Banca d'Italia può obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.

Fermi restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica le altre ipotesi in cui il socio può esercitare la facoltà di recesso. In queste ultime ipotesi, lo statuto prevede che il recesso è subordinato a una deliberazione del consiglio di amministrazione che viene adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della banca.

Sempre al fine di garantire certezza nei rapporti sociali, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci in modo tassativo, evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca.

4. Competenza territoriale

Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale (3).

La zona di competenza territoriale ricomprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i comuni ad essi limitrofi. Fra tutti i comuni deve esistere contiguità territoriale (4) (5).

Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto. In tal

(1) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, nessun socio può possedere azioni il cui valore complessivo superi 80 milioni di lire.

(2) Art. 34, comma 4, del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 213/98.

(3) Le banche di credito cooperativo non possono installare sportelli automatici A.T.M. fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i "Points of sale - P.O.S.".

(4) Il requisito della contiguità territoriale non ricorre nelle ipotesi in cui due o più comuni siano separati tra loro dal mare.

(5) Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l'apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi (cfr. Tit. III, Capitoli 2 e 3, delle presenti Istruzioni). L'operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l'operatività fuori zona (cfr. Sez. III, par. 2, del presente Capitolo).

caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi.

Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che la banca:

- a) abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci;
- b) sia in linea con la disciplina in materia di coefficienti patrimoniali obbligatori;
- c) abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al Tit. III, Cap. 2, Sez. II, par. 1, delle presenti Istruzioni.

Sostituito dalle
"Disposizioni di
vigilanza. Modificazioni
statutarie – apertura di
succursali da parte delle
banche" (cfr. [Bollettino
di Vigilanza n. 3, marzo
2007](#), pag. 21).

SEZIONE III

OPERATIVITÀ

1. Operatività prevalente a favore dei soci

Le banche di credito cooperativo assumono attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

Lo statuto indica le modalità con cui la banca intende dare attuazione al principio della "prevalenza".

Tale principio è rispettato quando più del 50% delle attività di rischio è destinato a soci o ad attività a ponderazione zero.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata dal socio della banca sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale (1).

Non rientrano nel limite della competenza territoriale:

- le attività di rischio nei confronti di altre banche e di società finanziarie capogruppo di gruppi bancari;
- le "attività di rischio a ponderazione zero".

3. Attività esercitabili

Le banche di credito cooperativo indicano nei propri statuti le attività che esercitano.

(1) Entro il limite indicato ("plafond dell'operatività fuori zona") sono contenute tutte le attività di rischio "fuori zona", tra le quali le attività che costituiscono il portafoglio titoli (immobilizzato e non immobilizzato) della banca e le partecipazioni. Per le partecipazioni valgono gli specifici limiti stabiliti al par. 4 della presente Sezione. Le attività di rischio nei confronti dei soci e quelle dagli stessi garantite, secondo le condizioni indicate al par. 1 della presente Sezione, si considerano assunte nella zona di competenza territoriale della banca.

Esse possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria nonché attività connesse e strumentali nel rispetto della disciplina di vigilanza.

Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che:

- l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, se autorizzata (1), può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente i titoli in caso di vendita;
- nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche contengono la propria "posizione netta aperta in cambi" (2) entro il 2% del patrimonio di vigilanza. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività (3).

4. Partecipazioni

Le banche di credito cooperativo possono assumere:

- a) partecipazioni in banche, società finanziarie e imprese che svolgono attività assicurativa in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata (4). Resta comunque preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo (5);
- b) partecipazioni in società strumentali (6);
- c) partecipazioni in società non finanziarie purché il valore dell'interessenza (7) sia contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante (8). Tale limite è elevato al 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria.

Per gli aspetti procedurali e autorizzativi si applicano le disposizioni generali contenute nel Tit. VI, Cap. 9, delle presenti Istruzioni. Sono ammesse le partecipazioni per recupero crediti, le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e le partecipazioni a consorzi di garanzia e collocamento di titoli di imprese non finanziarie.

(1) Cfr. Tit. V, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

(2) Cfr. Tit. IV, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.

(3) A tal fine valgono le definizioni contenute nei punti 5.9 e 5.10 del capitolo 1 del fascicolo "I bilanci degli enti creditizi - schemi e regole di compilazione".

(4) Per l'assunzione delle partecipazioni resta fermo il limite generale del patrimonio previsto dal Tit. IV, Cap. 9, delle presenti Istruzioni.

(5) Ivi compresa la detenzione congiunta di una partecipazione di controllo che attribuisca alla banca di credito cooperativo una influenza determinante nella gestione della società partecipata.

(6) Per partecipazioni in società strumentali si intendono le partecipazioni definite nel Tit. IV, Cap. 9, delle presenti Istruzioni.

(7) L'insieme di tali interessenze deve essere comunque contenuto entro il limite "complessivo" previsto dalla disciplina generale per le partecipazioni in imprese non finanziarie (cfr. Tit. IV, Cap. 9, delle presenti Istruzioni).

(8) Nel caso di partecipazioni che superano il limite di "separatezza" si applica la disciplina generale per le partecipazioni in imprese non finanziarie (cfr. Tit. IV, Cap. 9, delle presenti Istruzioni).

*SEZIONE IV***DELEGHE DI POTERI
IN MATERIA
DI EROGAZIONE DEL CREDITO**

La conoscenza diretta dei soci e della clientela non esclude la necessità che le banche di credito cooperativo assumano le attività di rischio con la massima attenzione; a tal fine, le decisioni attinenti all'erogazione del credito sono normalmente assunte in forma collegiale.

Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che siano attribuiti al presidente del consiglio di amministrazione limitati poteri, da esercitarsi in caso d'urgenza. Gli affidamenti accordati sono portati a conoscenza del consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Lo statuto, in relazione all'articolazione territoriale e alle dimensioni operative della banca, può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di delegare proprie attribuzioni in materia di erogazione del credito ad altri esponenti della banca (comitato esecutivo, capo dell'esecutivo, preposti alle succursali).

Il consiglio di amministrazione fissa i limiti quantitativi entro i quali sono esercitabili i poteri delegati in materia di erogazione del credito. Tali limiti devono essere di ammontare contenuto rispetto al patrimonio della banca e si riferiscono al gruppo di clienti connessi (1).

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, nell'ambito delle rispettive competenze, seguono costantemente l'andamento dei crediti ed effettuano verifiche periodiche sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti delegati e sull'effettiva funzionalità del sistema delle deleghe.

(1) Cfr. Tit. IV, Cap. 5, delle presenti Istruzioni.

SEZIONE V

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Le banche di credito cooperativo destinano almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale.

Una quota pari al 3% degli utili netti annuali, al netto dell'accantonamento minimo a riserva legale, è corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le restanti quote possono essere utilizzate, secondo quanto stabilito dallo statuto o dall'organo assembleare, per:

- a) la rivalutazione delle azioni, come previsto dalle norme in materia di cooperazione;
- b) l'assegnazione ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;
- c) la distribuzione ai soci dei dividendi;
- d) finalità di beneficenza o mutualità.

TITOLO VII

Capitolo 2

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

Il presente Capitolo è stato abrogato dall'atto di emanazione della Circolare n. 285 ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2013](#), pag. II.8), la quale regola la materia dal 1° gennaio 2014.

TITOLO VII - Capitolo 2

**BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE
COMUNITARIE IN ITALIA***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 15 e 16 del T.U. recepiscono nel nostro ordinamento i principi del mutuo riconoscimento e del controllo del Paese d'origine che integrano il mercato europeo dei servizi bancari, come previsto dalla Seconda Direttiva di coordinamento bancario (89/646/CEE).

La normativa consente alle banche e alle società finanziarie controllate da banche autorizzate in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) di esercitare in Italia le attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento, tramite una succursale ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità del Paese d'origine e sotto il controllo dell'Autorità stessa, che rimane responsabile della loro solidità finanziaria.

La disciplina contenuta nelle presenti Istruzioni, coerentemente con il T.U. e con il dettato comunitario, definisce per le banche comunitarie e le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento:

- le procedure da seguire per operare in Italia tramite l'insediamento di succursali ovvero prestando i propri servizi senza stabilimento (tali procedure sono sintetizzate nell'All. A del presente Capitolo);
- le norme delle quali la Banca d'Italia è tenuta a verificare il rispetto, applicabili in quanto di interesse generale ovvero riguardanti materie assegnate espressamente alla competenza dell'Autorità del Paese ospitante dalla Seconda Direttiva;
- i controlli e gli obblighi informativi a cui sono soggette.

Vengono inoltre ricordati i poteri di intervento che la legge attribuisce alla Banca d'Italia in caso di violazioni delle disposizioni contenute nella presente disciplina.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 13 che prevede, tra l'altro, l'iscrizione delle banche comunitarie all'albo;
- art. 15, comma 3, che disciplina l'insediamento in Italia delle succursali di banche comunitarie;

- art. 16, commi 3 e 5, riguardanti la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia;
- art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
- art. 18, comma 2, che ammette al mutuo riconoscimento le società finanziarie comunitarie controllate da banche;
- artt. 51, 54, comma 3, e 55 che disciplinano rispettivamente la vigilanza informativa, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie da parte della Banca d'Italia;
- artt. 79 e 95 in tema di provvedimenti straordinari e di liquidazione coatta amministrativa.

La materia è, inoltre, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992 relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero attraverso un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate al Tit. III, Cap. 3, delle presenti Istruzioni;
- "*ufficio di rappresentanza*", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche comunitarie e alle società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano qui di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *primo insediamento di banche comunitarie (Sez. II, par. 1)*: Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie già insediate (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

(1) Cfr. Boll. Vig. n. 122, ottobre-dicembre 1992.

- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie non insediate (Sez. IV):* Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di Servizi (Sez. IV):* Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie (Sez. V):* Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi
- *proposta di liquidazione coatta amministrativa della succursale operante sul territorio italiano (Sez. V):* Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *primo insediamento di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (Sez. VI):* Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria;
- *provvedimenti straordinari nei confronti di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (Sezioni V e VI):* Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II

SUCCURSALI IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento

Le banche comunitarie che intendono per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notificano tale intendimento all'Autorità competente del Paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato al ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione preventiva dell'Autorità competente del Paese d'origine della banca (1).

La comunicazione contiene le seguenti informazioni, di cui all'art. 19 della direttiva 89/646/CEE:

- a) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che la banca intende effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
- b) il recapito in Italia della succursale dove possono essere richiesti i documenti (2);
- c) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;
- d) l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità della banca;
- e) le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi intesi ad assicurare la protezione dei depositanti della succursale.

La succursale può stabilirsi e operare in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dall'Autorità del Paese d'origine.

Le banche comunitarie segnalano la data di inizio dell'attività della succursale — una volta espletati gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per la costituzione di società — ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del T.U. (3).

(1) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali. La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della comunicazione.

Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento. Per le banche comunitarie presenti in Italia con più succursali la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale (cfr. par. 2 della presente Sezione).

(2) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria comunica alla Banca d'Italia quale di esse ha identificato come principale (cfr. par. 2 della presente Sezione).

(3) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

2. Modifiche alle informazioni comunicate

La banca comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del par. 1 della presente Sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

Nel caso in cui la modifica riguardi l'insediamento di una nuova succursale essa va segnalata, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente mediante il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. Sez. III del presente Capitolo). Lo stesso modello va utilizzato per segnalare l'inizio effettivo dell'attività della nuova succursale.

La banca comunitaria presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata ad intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

Nel caso in cui l'Autorità competente del Paese d'origine esprima parere sfavorevole alle modifiche in questione, la banca ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia.

3. Attività esercitabili

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento (cfr. All. B del presente Capitolo).

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia, attraverso le proprie succursali, attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nel Paese d'origine;
- l'Autorità competente del Paese d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate (1).

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

La succursale può operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la relativa richiesta (2).

(1) La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, ovvero, per le banche comunitarie già insediate, alla Filiale territorialmente competente.

(2) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta.

4. Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche comunitarie, delle quali la Banca d'Italia verifica l'osservanza, sono di seguito riportate.

4.1 Disposizioni di politica monetaria

- Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria previste al Tit. IX, Cap. 3, delle presenti Istruzioni;
- le altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate.

4.2 Istruzioni di vigilanza

Tit.	I,	Cap.	3 :	Albo delle banche e dei gruppi bancari
Tit.	I,	Cap.	4 :	Abusivismo
Tit.	III,	Cap.	2 :	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
Tit.	III,	Cap.	5 :	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sezione II)
Tit.	IV,	Cap.	11 :	Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale, con esclusivo riferimento alle disposizioni inerenti gli assegni bancari
Tit.	IV,	Cap.	13 :	Centrale dei rischi
Tit.	V,	Cap.	1 :	Particolari operazioni di credito
Tit.	V,	Cap.	3 :	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II, III e VI
Tit.	V,	Cap.	4 :	Assegni circolari, titoli speciali dei banche meridionali
Tit.	V,	Cap.	5 :	Assunzione dell'incarico di banca depositaria di OICR (1)
Tit.	VI,	Cap.	1 :	Vigilanza informativa sulle banche. Si applicano le disposizioni relative alla Matrice dei conti (Sezione II), al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato (Sezione III), alle segnalazioni sull'andamento degli impieghi (Sezione IV)
Tit.	IX,	Cap.	1 :	Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari

(1) Oltre ai requisiti indicati nel Tit. V, Cap. 5, delle presenti Istruzioni, resta ferma la procedura autorizzativa prevista nel par. 3 della presente Sezione.

Tit. X, Cap. 1 : Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Tit. X, Cap. 2 : Proroga dei termini legali o convenzionali

4.3 Altre disposizioni

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, ulteriori rispetto a quelli indicati al Tit. VI, Cap. 1, delle presenti Istruzioni (cfr. par. 4.2 della presente Sezione) relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108, "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

Oltre alle disposizioni sopra richiamate, ai fini della tutela dell'interesse generale si applica la disciplina in materia di credito al consumo — prevista al Titolo VI, Capo II del T.U. e dal D.M. n. 435927 dell'8 luglio 1992 — e quella a tutela della concorrenza e del mercato stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Nell'esercizio in Italia dei servizi di investimento, le banche comunitarie sono tenute al rispetto delle norme del T.U.F., in quanto applicabili (1), e delle disposizioni indicate nel par. 2.4 della Premessa alle Istruzioni di Vigilanza per gli "Intermediari del Mercato Mobiliare".

Si richiama la disciplina in tema di antiriciclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, capo I, e ai relativi decreti di attuazione emanati dal Ministero del tesoro (2). Si segnalano inoltre le "Indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio" (c.d. Decalogo) emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3 bis, della l. 197/91.

Le banche comunitarie sono tenute, infine, all'osservanza delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 del T.U., volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.

Nel caso in cui una banca comunitaria, l'impresa madre di una banca comunitaria ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una banca comunitaria, intenda acquisire il controllo di una banca italiana, si applica la disciplina di cui al Tit. II, Cap. 1, Sez. II, par. 4, delle presenti Istruzioni.

5. I controlli

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali di banche comunitarie in Italia, con facoltà di effettuare ispezioni nei limiti dettati dalle norme comunitarie.

(1) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F. e relativi provvedimenti di attuazione.

(2) Decreti ministeriali del 19 dicembre 1991, 26 giugno 1992, 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992.

La Banca d'Italia valuta la situazione di liquidità delle succursali, in collaborazione con le Autorità competenti del Paese d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente ovvero tramite quelle Autorità.

Per quanto attiene ai rischi di mercato, la Banca d'Italia presta la propria collaborazione alle Autorità competenti del Paese d'origine affinché la succursale, ovvero la banca comunitaria, prenda le opportune iniziative per coprire i rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati finanziari italiani.

Se le Autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie ovvero concorda altre modalità di verifica.

6. Uffici di rappresentanza

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche UE non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 2, 3, 4 e 5 della presente Sezione.

Le banche comunitarie comunicano alla Banca d'Italia, con il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. Sez. III del presente Capitolo), l'inizio dell'operatività degli uffici di rappresentanza, allegando i nominativi dei responsabili dell'Ufficio (1).

(1) La comunicazione va inviata alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

SEZIONE III

MOD. 3 S.I.O.T.E.C.

Le banche comunitarie inviano alla Banca d'Italia il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. All. C del presente Capitolo) per le segnalazioni, di seguito indicate, relative a succursali e uffici di rappresentanza:

- comunicazioni preventive relative all'apertura di succursali non di primo insediamento;
- segnalazioni di inizio effettivo dell'attività delle succursali non di primo insediamento;
- segnalazioni di inizio effettivo dell'attività di uffici di rappresentanza;
- segnalazioni relative alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza;
- comunicazioni di rettifica dei dati trasmessi (cambio di indirizzo, variazioni del CAB, ecc.).

Le segnalazioni, ad eccezione ovviamente delle comunicazioni preventive, vanno inviate entro 5 giorni dall'evento.

A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di più succursali o uffici di rappresentanza, non di primo insediamento, la banca può inviare contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C. riguardanti le aperture.

I trasferimenti di succursali o uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente, le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

A fini di controllo dell'integrità della base statistica la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro 30 giorni dalla ricezione del prospetto.

SEZIONE IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA

Una banca comunitaria che intende esercitare per la prima volta in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento, e quindi in regime di libera prestazione di servizi, può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto una comunicazione preventiva da parte dell'Autorità competente del Paese d'origine (1).

Nella comunicazione sono indicate:

- le attività ammesse al mutuo riconoscimento che la banca intende esercitare;
- le modalità con le quali intende operare.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia in libera prestazione di servizi attività anche diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione della Banca d'Italia e al verificarsi delle seguenti condizioni (2):

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nel Paese d'origine;
- l'Autorità competente del Paese d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, la Banca d'Italia tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche autorizzate in Italia.

Le banche comunitarie possono operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la relativa richiesta (3).

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni di cui al par. 4 della presente Sezione, ad esclusione di quelle del Tit. I, Cap. 3 (albo delle banche e dei gruppi bancari), del Tit. VI, Cap. 1 (vigilanza informativa sulle banche), del Tit. IX, Cap. 3 (riserva obbligatoria), e del Tit. X, Cap. 2 (proroga dei termini legali o convenzionali), delle presenti Istruzioni.

(1) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali. La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della comunicazione.

(2) La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

(3) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta.

SEZIONE V

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Ordine di cessazione delle irregolarità

L'art. 79 del T.U. prevede che, in caso di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alle banche comunitarie di porre termine a tali irregolarità.

L'ordine è rivolto alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale medesima. Il provvedimento è comunicato all'Autorità competente del Paese d'origine alla quale, se necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinché la banca ponga termine alle irregolarità.

2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia

Nelle ipotesi in cui i provvedimenti dell'Autorità competente del Paese d'origine manchino o risultino inadeguati, le irregolarità commesse siano tali da pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia — dopo aver informato detta Autorità — adotta direttamente le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte delle banche.

Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attività o della succursale.

I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della medesima. Tale informativa è resa anche alla Commissione europea e all'Autorità del Paese d'origine.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora l'Autorità competente del Paese d'origine abbia revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria concessa alla banca comunitaria, la Banca d'Italia può promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale operante sul territorio nazionale.

SEZIONE VI

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in un Paese comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento — attraverso una propria succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi — sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione, prevista per le banche comunitarie alle Sezioni II e IV del presente Capitolo (1) (2).

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle Autorità competenti del Paese d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, previste dall'art. 18, comma 2, della direttiva CEE 89/646, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

- la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nel Paese d'origine;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti del Paese d'origine;
- la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della direttiva 83/350/CEE;
- lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nel Paese d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività. In tali disposizioni sono comprese quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. V del presente Capitolo.

(1) La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento. Per le società finanziarie presenti in Italia con più succursali la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale.

(2) Le imprese di investimento comunitarie osservano la disciplina prevista dal regolamento emanato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 (G.U. della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 1998). Esse sono, inoltre, tenute al rispetto delle "Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del mercato mobiliare" emanate dalla Banca d'Italia (per la parte loro applicabile cfr. Premessa, par. 2.2).

*Allegato A***OPERATIVITÀ DELLE BANCHE COMUNITARIE IN ITALIA**

FORME DI OPERATIVITÀ	PROCEDURE
<i>Prima succursale</i>	Preventiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'Autorità del Paese d'origine. La succursale può operare dopo aver ricevuto apposita comunicazione della Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dell'Autorità estera.
<i>Ulteriori succursali</i>	La banca comunitaria invia preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.
<i>Uffici di rappresentanza</i>	La banca comunitaria, ovvero la sua succursale italiana se già insediata, invia una comunicazione successiva alla Banca d'Italia a fini informativi.
<i>Libera prestazione di servizi</i>	Preventiva comunicazione alla Banca d'Italia dell'Autorità del Paese d'origine.

*Allegato B***LISTA DELLE ATTIVITÀ
AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO**

- raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- operazioni di prestito, compresi il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting;
- leasing finanziario;
- servizi di pagamento;
- emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito);
- rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi di interesse, valori mobiliari;
- partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
- gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- servizi di informazione commerciale;
- locazione di cassette di sicurezza.

Allegato C

BANCA D'ITALIA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina

1

Alla Banca d'Italia

Filiale di

Protocollo B.I.

Sez. 1 La presente comunicazione si riferisce a: 1 <input type="checkbox"/> Succursale 2 <input type="checkbox"/> Ufficio di rappresentanza	Sez. 2 Motivo della comunicazione: 1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva n. 2 <input type="checkbox"/> Apertura (Comunicazione preventiva n.) 3 <input type="checkbox"/> Chiusura 4 <input type="checkbox"/> Rettifica
Sez. 3 BANCA SEGNALANTE _____ <input style="width: 100px;" type="text"/> <small>(Codice A.B.I.)</small> SEDE LEGALE _____	
Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA	
COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ <input style="width: 40px;" type="text"/> <small>(ovvero CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro) (Sigla Prov.)</small> <input style="width: 100px;" type="text"/> <small>(Codice comune B.I.)</small> FRAZIONE _____ LOCALITÀ _____ INDIRIZZO _____ FRAZIONE _____ <input style="width: 40px;" type="text"/> <small>(C.A.P.)</small> C.A.B. succursale <input style="width: 60px;" type="text"/> DATA DI APERTURA <input style="width: 60px;" type="text"/> DATA DI CHIUSURA <input style="width: 60px;" type="text"/> Codice succursale B.I. <input style="width: 60px;" type="text"/> <small>(da indicare solo per chiusura o per rettifica)</small>	

segue *Allegato C*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 3 S.I.O.T.E.C.

Il presente modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sezione 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.

Il "Motivo della comunicazione" deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sezione 2 del modulo.

Comunicazioni preventive:

per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sezione 2. Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di: data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca) e C.A.B.

Apertura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data di chiusura, codice succursale B.I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza.

Si precisa che il codice C.A.B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.

Nei casi di apertura di ulteriori succursali va indicato il riferimento alla comunicazione preventiva.

Chiusura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo.

Con questa causale vanno segnalate anche le rinunce all'apertura di succursali per le quali erano già state inviate le comunicazioni preventive.

Rettifica:

con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati già trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.

La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I. e del codice succursale B.I. per le succursali).

Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco.

Trasferimenti e trasformazioni:

i trasferimenti di succursali e di uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

TITOLO VII

Capitolo 3

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

TITOLO VII - Capitolo 3

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal T.U., si compendiano le disposizioni che le banche extracomunitarie devono osservare in materia di apertura di succursali e uffici di rappresentanza, di prestazione di servizi senza stabilimento, di operatività e di vigilanza prudenziale. Le procedure che tali banche devono seguire per poter operare in Italia sono sintetizzate nell'All. A del presente Capitolo.

In generale, le succursali di banche extracomunitarie sono sottoposte alle stesse regole di vigilanza applicabili alle banche italiane, in quanto banche autorizzate in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del T.U. Rilevano, peraltro, anche l'adeguatezza del sistema dei controlli esercitati nel Paese d'origine, le condizioni di reciprocità e le eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca.

Il trattamento di vigilanza delle succursali di banche extracomunitarie appartenenti ai paesi del Gruppo dei Dieci tiene conto delle forme di reciproca collaborazione che, nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, hanno condotto all'armonizzazione dei principali strumenti prudenziali.

La presente disciplina si limita a richiamare gli strumenti per la copertura dei diversi profili di rischio applicati alle succursali di banche extracomunitarie, la cui illustrazione più ampia è contenuta nei relativi capitoli delle presenti Istruzioni.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 14, comma 4, che disciplina lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria (1);
- art. 15, comma 4, che regola lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale;

(1) Cfr. anche il decreto n. 242826 emanato dal Ministro del tesoro il 9 agosto 1993, che stabilisce i criteri di autorizzazione per lo stabilimento della succursale.

- art. 16, comma 4, che regola la prestazione di servizi senza stabilimento delle banche extracomunitarie in Italia;
- art. 53 che detta disposizioni in materia di vigilanza regolamentare (1);
- art. 54, commi 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, il potere della Banca d'Italia di svolgere ispezioni presso succursali di banche extracomunitarie e di concordare con le Autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori a condizione di reciprocità;
- art. 78 che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti straordinari nei confronti delle banche autorizzate in Italia.

Si rammenta infine:

- l'art. 96, comma 3, che prevede che le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente;
- il d.lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992, che dà attuazione alle Direttive 86/635/CEE e 89/117/CEE, nonché il decreto del Ministro del tesoro del 24 giugno 1992, n. 435830, in tema di conti annuali e consolidati;
- il decreto del Ministro del tesoro n. 161 del 18 marzo 1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*prestazione di servizi senza stabilimento*", lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero attraverso un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate al Tit. III, Cap. 3, delle presenti Istruzioni;
- "*responsabili della succursale*", i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria;
- "*ufficio di rappresentanza*", una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche extracomunitarie.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

(1) Cfr. anche: i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 giugno 1993, n. 242630 e n. 242633, concernenti l'operatività a medio e lungo termine, i rischi di mercato e la concentrazione dei rischi; la deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994, in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilità.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

- *parere al Ministro del tesoro ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie (Sez. II, parr. 1 - 4)*: Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *primo insediamento di uffici di rappresentanza (Sez. II, par. 6)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia (Sez. III, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *proroga delle autorizzazioni (Sez. IV)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione per prestare servizi senza stabilimento (Sez. V)*: Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;
- *esonero da specifiche disposizioni (Sez. VII, par. 1.2.1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI
E UFFICI DI RAPPRESENTANZA**1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale**

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è subordinato all'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è comunque previsto il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 6,3 milioni di euro (1);
- b) presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2 della presente Sezione;
- c) possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par. 3 della presente Sezione.

L'istruttoria delle domande di autorizzazione è curata dalla Banca d'Italia. Per le valutazioni di competenza la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze (2):

- esistenza nel Paese d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata;
- esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la succursale;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dalla banca da essa vigilata;
- attestazione dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza della banca.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità (3).

2. Programma di attività

Nel programma sull'attività iniziale della succursale sono indicati:

(1) Fino al 31.12.2001, l'ammontare del fondo di dotazione può essere versato anche in lire, applicando il tasso ufficiale di conversione.

(2) In conformità ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9 agosto 1993.

(3) Nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC non si tiene conto della condizione di reciprocità.

- a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attività indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. (1).

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento nonché la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.).

Se la banca intende svolgere attraverso la propria succursale in Italia attività diverse da quelle indicate nel richiamato articolo del T.U., è necessario che le attività medesime siano effettivamente esercitate nel Paese d'origine;

- b) la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le caratteristiche dimensionali previste;
- c) gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia.

Il programma di attività è accompagnato da una relazione tecnica riguardante i primi tre esercizi da cui risulti:

- l'ammontare degli investimenti che la casa madre intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;
- le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;
- i risultati economici attesi.

Nella valutazione della domanda si tiene inoltre conto della circostanza che le attività diverse da quelle indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U., che la succursale intende svolgere in Italia, possono essere esercitate dalle banche italiane.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9.8.93, l'ambito operativo della succursale può comunque essere limitato per esigenze di vigilanza prudenziale.

3. Requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili della succursale

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti agli esponenti delle banche italiane (cfr. Tit. II, Cap. 2, delle presenti Istruzioni).

La valutazione dell'esperienza professionale, per i soggetti di nazionalità italiana ed estera, è effettuata verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art.

(1) Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F. le banche extracomunitarie possono prestare in Italia i servizi di investimento, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Nell'ipotesi in cui la domanda per lo svolgimento dei servizi in questione sia presentata congiuntamente alla domanda di autorizzazione per lo stabilimento della prima succursale, occorre presentare la documentazione prevista nel Tit. V, Cap. 2, delle presenti Istruzioni; in tal caso, la Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni all'atto della trasmissione dell'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1, comma 3, del Regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998.

In ordine al requisito di onorabilità, i soggetti di nazionalità italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dagli artt. 4 e 5 del citato Regolamento 161/98. Per i soggetti di nazionalità estera, la valutazione dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

La verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità è condotta dal consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione ("curriculum vitae", dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.).

Per l'esame del possesso del requisito di onorabilità l'organo competente fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza (1).

Il consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

Il possesso dei requisiti non deve essere comprovato se l'autorità di vigilanza del Paese d'origine della casa madre attesta che la regolamentazione interna già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Le banche inviano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia intendono insediare la prima succursale.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) programma di attività contenente le informazioni indicate al par. 2 della presente Sezione (2);
- b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;

(1) I documenti sono:

— *per i soggetti di nazionalità italiana*: certificato generale del casellario giudiziale; certificati dei carichi pendenti; certificato della prefettura, attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (ove non sia possibile produrre detti certificati, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati); dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98; dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98.

— *per i soggetti di nazionalità estera*: la documentazione in uso nel Paese di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

(2) Nel caso in cui sia richiesta anche l'autorizzazione per la prestazione dei servizi di investimento di cui al T.U.F., va altresì prodotta la documentazione richiesta nel Tit. V, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

- c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in filiali e filiazioni nonché l'operatività della casa madre o del gruppo di appartenenza;
- d) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei nominativi che saranno posti alla direzione della succursale ovvero l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine indicata al par. 3 della presente Sezione;
- e) dichiarazione dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attività diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. deve essere, inoltre, attestato che tali attività sono effettivamente svolte anche dalla casa madre;
- f) attestazione da parte dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza;
- g) attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo è stato effettuato.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato.

La documentazione indicata ai punti d) e g) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

Le banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia trasmette il parere di competenza al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine è interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può, altresì, sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca ulteriori notizie.

Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione alla banca interessata.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le banche comunicano l'inizio dell'operatività ed effettuano le altre segnalazioni tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C.

5. Iscrizione all'albo

La banca interessata invia alla Filiale della Banca d'Italia situata nella provincia ove avrà sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalità previste dalla legge.

La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 del T.U.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività.

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione della succursale ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero estero equivalente, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma 3, del T.U.

6. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia intendono insediare l'ufficio.

La comunicazione contiene informazioni riguardanti:

- l'attività che si intende svolgere;
- il recapito;
- la data prevista di apertura;
- i nominativi dei responsabili dell'ufficio.

Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle Autorità competenti del Paese d'origine che dimostri che la banca segnalante ha adempiuto alle eventuali formalità previste dalla disciplina del Paese d'origine.

L'ufficio di rappresentanza inizia a operare trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia (1).

La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che l'ufficio stesso non svolga di fatto attività bancarie.

Le banche segnalano tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C. l'inizio dell'attività degli uffici di rappresentanza.

(1) La Banca d'Italia informa la banca istante del ricevimento della richiesta.

SEZIONE III

SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE
GIÀ INSEDIATE IN ITALIA**1. Succursali**

Le banche extracomunitarie già insediate in Italia possono procedere all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata con la procedura semplificata del silenzio-assenso.

Le banche inviano la domanda alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia è stabilita la prima succursale ovvero, in presenza di più succursali, alla Filiale della Banca d'Italia avente sede nella provincia di insediamento della succursale identificata dalla banca stessa come principale.

Le banche possono procedere allo stabilimento della succursale trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia, salvo che questa ne sospenda l'attuazione.

Nella domanda vanno indicate le seguenti informazioni inerenti la succursale:

- l'attività che intende svolgere;
- il recapito;
- la data prevista di apertura;
- il nominativo dei dirigenti responsabili.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale, previste alla Sez. II del presente Capitolo e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa di essa.

Ai fini della presente disciplina non si ritiene già insediata in Italia la banca extracomunitaria presente con un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'insediamento della prima succursale. In tal caso la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza.

In caso di simultanea apertura di più succursali le banche inviano una relazione scritta illustrando gli obiettivi sottesi alla strategia di operatività.

La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di una succursale va inviata dalla banca unitamente al mod. 3 S.I.O.T.E.C., che andrà utilizzato anche per le segnalazioni successive (cfr. Sez. VI del presente Capitolo).

2. Uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire in Italia ulteriori uffici di rappresentanza dopo il primo si attengono, in ogni caso, alla procedura di cui alla Sez. II, par. 6, del presente Capitolo.

Non è richiesto l'invio dello statuto della banca.

SEZIONE IV

DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI
E
CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Decorso il termine di 12 mesi dall'emanazione del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica senza che le iniziative di apertura di succursali abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta delle banche interessate, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Per gli uffici di rappresentanza il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Le banche possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza dandone comunicazione almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia con il mod. 3 S.I.O.T.E.C.

SEZIONE V

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente un'autorizzazione alla Banca d'Italia.

La domanda di autorizzazione va inoltrata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali e contiene i seguenti elementi informativi:

- le attività che le banche si propongono di svolgere;
- le modalità con le quali intendono operare.

Nell'esame delle domande di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze:

- che nel Paese d'origine della banca vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza che ricomprenda anche l'attività svolta all'estero;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le Autorità di vigilanza del Paese d'origine;
- che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle specifiche attività prescelte dalla banca;
- che le Autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza;
- che la banca già eserciti nel Paese d'origine le attività indicate nella domanda;
- che le attività vengano esercitate con le stesse modalità previste per le banche italiane e da queste possano essere svolte, a condizioni di reciprocità, nel Paese extracomunitario ove ha sede legale la banca richiedente.

L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, sentito il parere dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine.

Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto; in tale ipotesi, esso inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca ulteriori notizie.

Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione alla banca interessata.

Ai fini della prestazione dei servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, disciplinati dal T.U.F. e dai relativi provvedimenti applicativi, è richiesto il rilascio di un'autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.

La Banca d'Italia può richiedere ogni dato o documento ritenga necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

Le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni di cui al Cap. 2, Sez. II, par. 4, del presente Titolo, ad esclusione di quelle del Tit. I, Cap. 3 (albo delle banche e dei gruppi bancari), del Tit. III, Cap. 5 (cessione di rapporti giuridici a banche), del Tit. V, Cap. 5 (assunzione dell'incarico di banca depositaria di OICR), del Tit. VI, Cap. 1 (vigilanza informativa sulle banche), del Tit. IX, Cap. 3 (riserva obbligatoria), e del Tit. X, Cap. 2 (propraga dei termini legali o convenzionali), delle presenti Istruzioni.

SEZIONE VI

PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI

Le banche extracomunitarie inviano il mod. 3 S.I.O.T.E.C. (cfr. All. B del presente Capitolo) per le segnalazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza.

In particolare, il mod. 3 S.I.O.T.E.C. viene utilizzato per:

- le comunicazioni preventive relative all'apertura in Italia di ulteriori succursali dopo il primo insediamento, da inviare unitamente alla domanda di autorizzazione;
- le segnalazioni di inizio effettivo dell'attività di succursali e uffici di rappresentanza. Tali segnalazioni vanno inviate entro 5 giorni dall'apertura dei nuovi insediamenti alla Filiale della Banca d'Italia che ha sede nella provincia dove è insediata la prima succursale o, in assenza di succursali, dove è insediato l'ufficio di rappresentanza;
- le segnalazioni di chiusura di succursali e di uffici di rappresentanza;
- le segnalazioni di rettifica dei dati trasmessi (cambio di indirizzo, variazioni del CAB, ecc.). Tali comunicazioni vanno trasmesse, entro 5 giorni dall'evento, alla competente Filiale della Banca d'Italia.

A ciascun insediamento deve corrispondere l'invio di un mod. 3 S.I.O.T.E.C. Nel caso di simultanea apertura di più succursali o uffici di rappresentanza, la banca può inviare contemporaneamente tutti i modd. 3 S.I.O.T.E.C. riguardanti le aperture.

I trasferimenti di succursali e uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente, le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di richiesta di apertura.

A fini di controllo dell'integrità della base statistica la Banca d'Italia invia annualmente a ciascuna banca un prospetto riepilogativo che contiene riferimenti sulle succursali della banca stessa, in base alle informazioni desunte dai propri archivi. La banca verifica la correttezza delle informazioni e segnala eventuali discordanze entro 30 giorni dalla ricezione del prospetto.

SEZIONE VII

VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie in Italia, delle quali la Banca d'Italia verifica l'osservanza, sono di seguito riportate.

1.1 Disposizioni di politica monetaria

- Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria **previste al Tit. IX, Cap. 3, delle presenti Istruzioni;**
- le altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate.

Capitolo abrogato.
Si applica il [regolamento \(CE\) n. 1745/2003](#).

1.2 Istruzioni di vigilanza

Tit. I, Cap. 3 :	Albo delle banche e dei gruppi bancari		
Tit. I, Cap. 4 :	Abusivismo		
Tit. II, Cap. 2 :	Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo		
Tit. III, Cap. 4 :	Fusioni escissioni		
Tit. III, Cap. 5 :	Cessione di rapporti giuridici a banche		
Tit. IV, Cap. 1 :	Patrimonio di vigilanza	Questi Capitoli sono stati abrogati (cfr. le precisazioni date sui rispettivi frontespizi). Per la disciplina in vigore, cfr. la Circolare n. 285 (Disposizioni introduttive, Ambito di applicazione, Sezione II, par. 2).	
Tit. IV, Cap. 2 :	Coefficiente di solvibilità		
Tit. IV, Cap. 3 :	Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato		
Tit. IV, Cap. 4 :	Requisito patrimoniale minimo complessivo		
Tit. IV, Cap. 5 :	Concentrazione dei rischi		
Tit. IV, Cap. 6 :	Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese		Capitolo abrogato.
Tit. IV, Cap. 7 :	Limiti alla trasformazione delle scadenze		Capitolo abrogato.
Tit. IV, Cap. 8 :	Controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse		Capitolo abrogato.
Tit. IV, Cap. 9 :	Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).	
Tit. IV, Cap. 10 :	Investimenti in immobili		
Tit. IV, Cap. 11 :	Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).	

Tit. IV, Cap. 12 :	Interventi di vigilanza della Banca d'Italia	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. IV, Cap. 13 :	Centrale dei rischi	
Tit. V, Cap. 1 :	Particolari operazioni di credito	
Tit. V, Cap. 2 :	Prestazione dei servizi di investimento	
Tit. V, Cap. 3 :	Raccolta in titoli delle banche	
Tit. V, Cap. 4 :	Assegni circolari, titoli speciali dei banche meridionali	
Tit. V, Cap. 5 :	Assunzione dell'incarico di banca depositaria di OICR	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. VI, Cap. 1 :	Vigilanza informativa sulle banche	
Tit. VI, Cap. 3 :	Archivio elettronico degli Organi sociali	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. VI, Cap. 4 :	Vigilanza ispettiva	
Tit. VIII, Cap. 1 :	Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. IX, Cap. 1 :	Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari	Cfr. le precisazioni date sul frontespizio del Capitolo.
Tit. X, Cap. 1 :	Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. X, Cap. 2 :	Proroga dei termini legali o convenzionali	

1.2.1 Esonero da specifiche disposizioni

La Banca d'Italia può esonerare le succursali di banche extracomunitarie che ne facciano richiesta dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di:

- patrimonio di vigilanza individuale;
- coefficiente di solvibilità individuale;
- requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato;
- requisito patrimoniale complessivo;
- limiti alla concentrazione dei rischi;
- finanziamenti a medio e lungo termine;
- limiti alla trasformazione delle scadenze;
- controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse.

La richiesta va inoltrata alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

L'esonero viene accordato nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda a condizione che le attività svolte dalla banca siano sottoposte, nel Paese d'origine, a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati in Italia alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto della regolamentazione e dell'efficacia del sistema dei controlli di vigilanza esercitati dalle Autorità

Procedimento eliminato ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2007](#), pag. 3).

competenti del Paese d'origine. La Banca d'Italia, inoltre, tiene conto della condizione di reciprocità (1).

Le succursali interessate devono pertanto comunicare alla Banca d'Italia, al momento della richiesta, la disciplina vigente nel Paese d'origine relativamente agli strumenti di vigilanza per i quali richiedono l'esonero.

La Banca d'Italia può subordinare la concessione dell'esonero all'esistenza di determinati vincoli all'operatività della succursale insediata in Italia, con particolare riferimento alle forme della provvista o dell'assunzione di rischi.

In ogni caso, le succursali di banche extracomunitarie con sede in paesi del Gruppo dei Dieci sono escluse dall'applicazione della disciplina in materia di coefficiente di solvibilità individuale e di requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

1.3 *Il bilancio*

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie appartenenti a Paesi che abbiano stipulato accordi di reciprocità basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci delle banche con la normativa comunitaria sui bilanci bancari, trasmettono alla Banca d'Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, compilati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede.

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie che non abbiano stipulato i richiamati accordi di reciprocità inviano alla Banca d'Italia — oltre alla copia del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della casa madre compilati secondo le modalità sopra indicate — informazioni supplementari (2). Queste si riferiscono al complesso delle succursali italiane.

Le informazioni supplementari consistono in uno stato patrimoniale e in un conto economico redatti secondo le disposizioni del d.lgs. n. 87/92 e le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia riguardanti l'attività delle succursali (3).

I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originaria è certificata con apposita dichiarazione scritta dal soggetto che rappresenta la succursale.

La suddetta documentazione è trasmessa, secondo le modalità previste per le banche italiane, entro un mese dal giorno in cui è stato approvato il bilancio d'esercizio della casa madre.

(1) Nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC non verrà verificata l'esistenza della condizione di reciprocità.

(2) I bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.

(3) Cfr. Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16.1.95 e Circolare n. 166 del 30.7.92.

1.4 *Provvedimenti straordinari*

Per la disciplina in materia di provvedimenti straordinari applicabile dalla Banca d'Italia alle succursali di banche extracomunitarie insediate in Italia si rinvia al Tit. VIII, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

*Allegato A***OPERATIVITÀ DELLE BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA**

FORME DI OPERATIVITÀ	PROCEDURE
<i>Succursali e uffici di rappresentanza di primo insediamento</i>	Per le succursali: autorizzazione rilasciata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. Per gli uffici di rappresentanza: comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. L'ufficio può iniziare a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
<i>Ulteriori succursali</i>	Autorizzazione della Banca d'Italia. La banca può stabilirsi trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.
<i>Ulteriori uffici di rappresentanza</i>	Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. L'ufficio può iniziare a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
<i>Prestazione di servizi senza stabilimento</i>	Autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata sentito il parere dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine.

Allegato B

BANCA D'ITALIA

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(MOD. 3 S.I.O.T.E.C.)

pagina

1

Alla Banca d'Italia

Filiale di

Protocollo B.I.

Sez. 1 La presente comunicazione si riferisce a: 1 <input type="checkbox"/> Succursale 2 <input type="checkbox"/> Ufficio di rappresentanza	Sez. 2 Motivo della comunicazione: 1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva n. 2 <input type="checkbox"/> Apertura (Comunicazione preventiva n.) 3 <input type="checkbox"/> Chiusura 4 <input type="checkbox"/> Rettifica
Sez. 3 BANCA SEGNALANTE _____ <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ "/> (Codice A.B.I.) SEDE LEGALE _____	
Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ <input type="text" value=" _ "/> (Sigla Prov.) <small>(ovvero CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro)</small> <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ "/> (Codice comune B.I.) FRAZIONE _____ LOCALITÀ _____ INDIRIZZO _____ <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ "/> (C.A.P.) C.A.B. succursale <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ "/> DATA DI APERTURA <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ "/> DATA DI CHIUSURA <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ "/> Codice succursale B.I. <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ "/> <small>(da indicare solo per chiusura o per rettifica)</small>	

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

segue *Allegato B*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 3 S.I.O.T.E.C.

Il presente modulo va compilato barrando le corrispondenti caselle della Sezione 1 per le segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza.

Il "Motivo della comunicazione" deve essere sempre precisato barrando le relative caselle della Sezione 2 del modulo.

Comunicazioni preventive:

per le comunicazioni preventive va inserito il numero progressivo del modulo, assegnato dalla banca, nella Sezione 2. Devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3, 4 e 5 del modulo ad eccezione, chiaramente, di: data di chiusura, codice succursale B.I. (che viene attribuito dalla Banca d'Italia e successivamente comunicato alla banca) e C.A.B.

Apertura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo ad eccezione di: data di chiusura, codice succursale B.I. e C.A.B. nei casi di uffici di rappresentanza.

Si precisa che il codice C.A.B. va acquisito preventivamente presso la S.I.A.

Nei casi di apertura di succursali va indicato anche il riferimento alla comunicazione preventiva.

Chiusura:

devono essere completati tutti i campi previsti nelle Sezioni 3 e 4 del modulo.

Con questa causale vanno segnalate anche le rinunce all'apertura di succursali e di uffici di rappresentanza già autorizzati.

Rettifica:

con questa causale vanno segnalate tutte le variazioni ai dati già trasmessi, ivi compresi i cambi di indirizzo e di codice C.A.B.

La succursale o l'ufficio di rappresentanza per il quale viene inoltrato il modulo di rettifica deve essere individuato tramite il comune di insediamento (comprensivo del codice comune B.I. e del codice succursale B.I. per le succursali).

Devono essere riempiti soltanto quei campi che vengono rettificati; gli altri campi vanno lasciati in bianco.

Trasferimenti e trasformazioni:

i trasferimenti di succursali e di uffici di rappresentanza da un comune all'altro devono essere segnalati compilando due distinti moduli 3 S.I.O.T.E.C., uno di chiusura della sede di provenienza e uno di apertura della sede di destinazione. Analogamente le trasformazioni da ufficio di rappresentanza a succursale e viceversa devono essere segnalate compilando due moduli distinti, uno di chiusura e uno di apertura.

TITOLO VII

Capitolo 4

BANCOPOSTA

TITOLO VII - Capitolo 4

BANCOPOSTA*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2001, n. 144, ha disciplinato, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attività di bancoposta.

In particolare, tali attività comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziato per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il DPR 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attività di finanziamento.

Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attività siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati.

Per l'esercizio delle attività di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. è tenuta a istituire un sistema contabile separato rispetto alle altre attività e, pertanto, si avvale di strutture autonome (Divisione bancoposta).

Le presenti Istruzioni dettano le norme di vigilanza applicabili a Poste Italiane S.p.a. per l'attività di bancoposta, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e delle peculiari caratteristiche di tale istituzione.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.;
- D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298, che disciplina i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da Poste Italiane;

- artt. 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, da 50 a 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia);

e inoltre da:

- direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;
- d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "*Bancoposta*", la Divisione di Poste Italiane S.p.a. dedicata allo svolgimento delle attività definite dall'art. 2 del D.P.R. 144/2001;
- "*Poste*", la società per azioni Poste Italiane, istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;
- "*conto corrente postale* ", il conto corrente aperto presso Poste;
- "*assegno postale*", l'assegno tratto su Poste, così come regolamentato dal D.P.R. 298/2002;
- "*vaglia postale*", lo strumento di trasferimento nazionale e internazionale di fondi emesso da Poste;
- "*bollettino di conto corrente postale*", il modulo utilizzabile per il versamento di fondi su un conto corrente postale;
- "*risparmio postale*", la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.a.

SEZIONE II

ATTIVITÀ DI BANCOPOSTA

1. Attività di bancoposta

Le attività finanziarie svolte da bancoposta sono:

- a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del T.U., e attività connesse e strumentali;
- b) raccolta del risparmio postale;
- c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), numeri 4) e 5) del T.U.;
- d) servizio di intermediazione in cambi;
- e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;
- f) servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b) c) ed e) e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e) f) e g), del T.U.F., nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 144/2001, Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

La promozione e il collocamento nei confronti del pubblico di strumenti finanziari e di prodotti finanziari da parte di Poste, presso la propria sede e dipendenze, non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del T.U.F.

Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di apposite strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. Inoltre, Poste è tenuta a istituire un sistema di "separazione contabile" separato dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La separazione organizzativa e contabile

Il d.lgs. 261/99, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/67/CE, ha stabilito per Poste un obbligo di separazione contabile. Tale obbligo deriva dalla necessità di quantificare l'onere del "servizio postale universale" (1) in modo da

(1) Il servizio universale comprende:

- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg.;
- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.;
- i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

evitare che la concessione di sussidi statali, previsti solo per tale servizio, possa andare a beneficio di altri servizi.

L'attività di bancoposta deve essere attribuita a strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attività di carattere non finanziario. In particolare, le strutture destinate allo svolgimento delle attività di bancoposta dipendono direttamente dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò delegato.

Il sistema informativo interno di rilevazione separata di bancoposta deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio. Particolare importanza assume, in questo ambito, l'idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio d'esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.

Il sistema informativo-contabile va strutturato tenendo conto dell'esigenza di attuare la separazione organizzativa delle attività di bancoposta rispetto alle altre attività esercitabili da Poste. In particolare, il sistema contabile rileva, coerentemente con i principi della contabilità industriale, i ricavi, i costi e le operazioni imputabili a ciascuna delle attività di bancoposta distintamente da quelli riferibili allo svolgimento delle rimanenti attività non disciplinate dal regolamento.

Il Collegio sindacale di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti Istruzioni e ne dà conto nella relazione al bilancio.

SEZIONE III

VIGILANZA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, a Poste si applicano le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez. I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attività di bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

In questa Sezione vengono, pertanto, indicate le disposizioni applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attività di bancoposta.

2. Disposizioni applicabili

In relazione alle disposizioni del Testo Unico bancario applicabili e tenuto conto delle specificità operative dell'attività di bancoposta, alla medesima attività si applicano le disposizioni previste per le banche nei Capitoli delle presenti Istruzioni di vigilanza sotto elencati:

- | | | | | |
|------|------|------|-----|---|
| Tit. | I, | Cap. | 4 : | Abusivismo (si applica esclusivamente la Sezione III)
(1) |
| Tit. | II, | Cap. | 1 : | Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (si applica esclusivamente la Sezione III) (2) |
| Tit. | II, | Cap. | 2 : | Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo (3) |
| Tit. | III, | Cap. | 1 : | Modificazione dello statuto e aumenti di capitale (si applica esclusivamente la Sez. II, par. 2) (4) |

(1) Poste è tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorità nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività bancaria e abusiva attività finanziaria, secondo le modalità indicate nel Titolo I, Cap. 4, Sez. III delle presenti Istruzioni.

(2) Ai sensi dell'art. 20 del T.U., si applica a Poste la disciplina inerente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti e gli accordi di voto (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, delle presenti Istruzioni).

Ai sensi dell'art. 25 del T.U., si applica a Poste la disciplina sui requisiti di onorabilità dei partecipanti (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, par. 5.1 delle presenti Istruzioni).

(3) Ai sensi dell'art. 26 del T.U., si applicano a Poste le norme sui requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali (cfr. Titolo II, Cap. 2 delle presenti Istruzioni), nonché quelli di indipendenza richiamati dal citato articolo del T.U., così come modificato dal decreto legislativo 6.2.2004, n. 37. In particolare, i requisiti andranno rispettati da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Poste nonché da parte del responsabile della Divisione bancoposta.

(4) Tenuto conto delle modalità organizzative dell'attività di bancoposta, si precisa che Poste è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia esclusivamente le modificazioni del proprio statuto che hanno un impatto sull'attività di bancoposta.

Tit. III, Cap. 4 :	Fusioni e scissioni (1)	
Tit. III, Cap. 5 :	Cessione di rapporti giuridici a banche (2)	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. IV, Cap. 9 :	Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari (3)	
Tit. IV, Cap. 11 :	Sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. IV, Cap. 12 :	Interventi di vigilanza della Banca d'Italia	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. V, Cap. 3 :	Raccolta in titoli delle banche (4)	
Tit. VI, Cap. 3 :	Archivio elettronico degli Organi sociali	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. VI, Cap. 4 :	Vigilanza ispettiva	
Tit. VIII, Cap. 1 :	Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. VIII, Cap. 2 :	Provvedimenti straordinari	
Tit. IX, Cap. 1 :	Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari	
Tit. X, Cap. 1 :	Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari	Capitolo abrogato e sostituito (cfr. le precisazioni date sul suo frontespizio).
Tit. X, Cap. 2 :	Proroga dei termini legali e convenzionali	

- (1) Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni che hanno impatto sull'operatività di bancoposta.
- (2) Sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si rende cessionaria di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto sull'operatività di bancoposta. L'autorizzazione deve essere richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia quantitativa prevista dalla Sez. II, par. 2 del Capitolo in questione.
- Sono soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attività di bancoposta.
- (3) Sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di partecipazioni di controllo in società "finanziarie" — così come definite nella Sez. I, par. 3 del Capitolo in questione — in relazione all'impatto delle operazioni stesse sull'attività di bancoposta.
- Non si applica il limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni previsto dalla Sez. II, par. 1 del Capitolo in questione.
- (4) Relativamente alla possibilità di emettere obbligazioni con taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro, i requisiti di cui alla Sez. II, par. 1 del suddetto Capitolo si applicano a Poste.

TITOLO VIII (sanzioni e crisi)

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO VIII

Capitolo 1

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

Capitolo abrogato dal 1° febbraio 2013 per effetto delle *Disposizioni di vigilanza del 18 dicembre 2012 – Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*, che si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro entrata in vigore.

Ai procedimenti pendenti alla stessa data e fino alla loro conclusione continuano a essere applicate le disposizioni previgenti ([Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre 2012](#), pag. II.9).

TITOLO VIII - Capitolo 1

**SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria prevista dal T.U. e dal T.U.F. risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria sia ispirato a principi di sana e prudente gestione nonché di correttezza e trasparenza dei comportamenti; in tale ottica, la previsione di sanzioni amministrative si raccorda con le finalità prudenziali perseguite attraverso le norme di vigilanza regolamentare e informativa.

In base all'art. 145 del T.U., la Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria in contraddittorio con i soggetti interessati e propone al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti (1).

La procedura sanzionatoria bancaria rappresenta il modello di riferimento per la disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario (2). Ad essa si ispira la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. per le violazioni delle disposizioni in materia di servizi di investimento, nonché per l'inosservanza delle previsioni dettate dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, con riguardo alle procedure per la gestione delle controversie in tema di bonifici transfrontalieri.

Le valutazioni della Banca d'Italia tengono conto della natura e della gravità della violazione accertata nonché delle conseguenze che questa determina sui profili tecnici aziendali. Specifico rilievo assumono il mancato rispetto delle regole che disciplinano l'assunzione dei rischi, nonché le disfunzioni negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni (3); peculiare importanza è altresì attribuita alle carenze nei flussi informativi trasmessi alla Banca d'Italia tali da incidere sulla corretta rappresentazione della situazione tecnica dell'intermediario.

(1) L'art. 145 prevede analoghi poteri, per gli aspetti di competenza, in capo all'Ufficio Italiano dei Cambi.

(2) A tale procedura fanno, tra l'altro, riferimento l'art. 18-bis, comma 5-bis, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, con riguardo all'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione, nonché l'art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, per ciò che concerne le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane S.p.a. La medesima procedura si applica agli IMEL (art. 144 del T.U.) e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.

(3) In proposito, si richiama l'art. 36 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, ponendo a carico degli intermediari importanti compiti che richiedono l'attivazione di adeguati presidi sul piano organizzativo e dei controlli interni.

La responsabilità delle infrazioni è attribuita alle persone fisiche alle quali fa carico il comportamento irregolare, commissivo o omissivo, doloso o colposo, individuate in relazione alle funzioni effettivamente svolte, anche in assenza di una esplicita qualifica formale.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione personale danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative si tiene conto dell'opera svolta dai componenti gli organi collegiali, anche individualmente, per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché della personalità del soggetto responsabile.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 133, così come modificato dall'art. 64, comma 24, del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e dall'art. 55, comma 3, della l. 1° marzo 2002, n. 39, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, così come modificati dall'art. 64, commi 26 e 27, del d.lgs. 415/1996, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo nonché di comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari;
- art. 143, così come modificato dall'art. 64, comma 31, del d.lgs. 415/1996, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;
- art. 144, così come modificato dall'art. 64, comma 33, del d.lgs. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 342/1999 e dall'art. 55, comma 3, della l. 39/2002, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, così come modificato dall'art. 64, comma 35, del d.lgs. 415/1996 e dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. 342/1999, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

La materia è, altresì, disciplinata dai seguenti articoli del T.U.F.:

- art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;

- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.

Si richiamano, inoltre:

- l'art. 11, comma 2, della l. 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del T.U. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini e le modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;
- il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo;
- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 del T.U.;
- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del T.U.;
- l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, che richiama la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri;
- l'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, che richiama la procedura prevista dall'art. 145 del T.U. ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti, di seguito indicati, che operano presso:

- banche autorizzate in Italia;
- succursali in Italia di banche comunitarie;
- società capogruppo di gruppi bancari, società appartenenti a gruppi bancari e società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U.

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

- i responsabili della revisione contabile, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 144, comma 4 (con riferimento all'interposizione nell'attività di credito al consumo), 133 (abuso di denominazione), 139, commi 1 e 3 (partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo), 140, comma 1 (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari) e 143 (emissione di valori mobiliari) del T.U.

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *procedimento sanzionatorio amministrativo (relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3))*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del T.U. si articola nelle seguenti fasi:

- contestazione delle irregolarità;
- presentazione delle controdeduzioni;
- valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- comunicazione e pubblicazione del decreto.

La procedura disciplinata dall'art. 195 del T.U.F. si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di seguito specificati.

1.1 Contestazione delle irregolarità

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

La contestazione avviene mediante apposita notifica entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero).

Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre Autorità).

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarità;
- la descrizione dell'irregolarità;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della l. 689/1981 che, nel richiamare le modalità previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (1).

A tal fine, le banche, le società o gli enti forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.

La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del T.U., le banche, le società o gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 195, comma 9, del T.U.F.

La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante della banca, della società o dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

1.2 *Presentazione delle controdeduzioni*

I soggetti responsabili delle violazioni e le banche, le società o gli enti di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante della banca, della società o dell'ente) o da alcuni di essi.

Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.

Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

(1) Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

1.3 Valutazione delle controdeduzioni

La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni è formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia può sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.

La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione (1). Resta, comunque, ferma la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione delle banche e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.

Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili. La proposta per l'irrogazione delle sanzioni effettuata ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'entità della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla l. 689/1981. In tale ambito, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale — con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario — ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.

Conseguentemente, per la fissazione dell'entità della sanzione rilevano altresì:

- le ipotesi di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
- i casi di reiterazione della condotta irregolare;
- l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi.

(1) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

1.4 *Emanazione del decreto sanzionatorio*

L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze (1).

1.5 *Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio*

La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati, alla banca nonché alla società o all'ente solidalmente responsabili. Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., a tali adempimenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale è contenuta la motivazione del provvedimento.

Il decreto sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, del T.U. va pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia alla Banca d'Italia.

2. **Esecuzione e impugnativa del provvedimento**

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal d.p.r. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (2).

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla banca, alla società o all'ente di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, le banche, le società o gli enti, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

(1) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, per la violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote in euro sospette di falsità la competenza ad applicare la sanzione spetta al Governatore della Banca d'Italia.

(2) Tale disciplina non viene richiamata per la procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 del T.U.F.

Il decreto sanzionatorio può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede la banca, la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, è competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarità per le quali è stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimità della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.

Il decreto della Corte d'Appello è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

TITOLO VIII

Capitolo 2

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO VIII - Capitolo 2

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può impartire alle banche autorizzate in Italia il divieto di intraprendere nuove operazioni ovvero l'ordine di chiudere succursali nel caso di violazioni di disposizioni legislative, amministrative e statutarie che ne disciplinano l'attività ovvero di irregolarità di gestione.

Tra le violazioni amministrative rientra l'inosservanza delle disposizioni generali e particolari emanate dalla Banca d'Italia. In tale ambito, si richiamano il mancato rispetto dei provvedimenti specifici di cui all'art. 53, comma 3, del T.U. e il divieto di stabilimento di una nuova succursale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del T.U.

I provvedimenti indicati, che hanno carattere straordinario, si inquadrano tra gli strumenti a disposizione della Banca d'Italia per reprimere situazioni di anomalia, nell'ambito di un sistema di interventi graduati in relazione alla gravità delle violazioni normative o delle irregolarità gestionali riscontrate.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dal seguente articolo del T.U.:

— art. 78, che disciplina i provvedimenti straordinari nei confronti delle banche italiane e delle succursali in Italia di banche extracomunitarie.

3. Destinatari della disciplina (1)

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (2).

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

(1) Per quanto concerne i provvedimenti straordinari relativi alle banche comunitarie insediate in Italia, cfr. Tit. VII, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

(2) La disciplina si applica anche alle banche che non abbiano ancora iniziato ad operare.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).

- *divieto di nuove operazioni (Sez. II, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *ordine di chiusura di succursali (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *revoca del “divieto di nuove operazioni” o “dell’ordine di chiusura di succursali” (Sez. II, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

1. Divieto di nuove operazioni

La misura comporta, in generale, il divieto di instaurare nuovi rapporti (1) con la clientela ovvero di incrementare i rapporti già in essere.

Il divieto di intraprendere nuove operazioni può essere adottato con riferimento a specifici settori di attività, compresa quella svolta all'estero attraverso succursali o in regime di prestazione di servizi.

Tale divieto può riferirsi all'attività svolta da una o più succursali, ovvero dall'intera struttura bancaria.

La Banca d'Italia può stabilire di volta in volta i contenuti del divieto.

2. Ordine di chiusura di succursali

L'ordine può riguardare una o più succursali, ivi comprese quelle all'estero.

La misura comporta l'obbligo per la banca di chiudere le succursali indicate nel provvedimento, facendone cessare l'operatività nel termine indicato dal provvedimento medesimo.

La Banca d'Italia può fornire indicazioni in merito alla sistemazione dei rapporti in essere (ad es., il trasferimento dei rapporti ad altri soggetti, in alternativa alla risoluzione degli stessi).

3. Disposizioni comuni

I provvedimenti possono essere assunti a tempo indeterminato oppure avere carattere temporaneo. Questi ultimi possono essere rinnovati.

I destinatari dei provvedimenti possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti stessi. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La Banca d'Italia, contestualmente all'assunzione dei provvedimenti, può indicare le misure che la banca deve necessariamente assumere per poter ottenere la revoca dei provvedimenti medesimi.

I provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino di Vigilanza. Ulteriori forme di pubblicità possono essere prescritte a carico dei destinatari.

(1) Si considerano "nuovi rapporti" quelli formalizzati successivamente alla data di efficacia del provvedimento.

TITOLO IX (mercato)

TITOLO IX

Capitolo 1

EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E OFFERTA IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI

Le Sezioni I, II e III del presente Capitolo non sono più applicabili ([Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2007](#), pag. 7).

L'obbligo di invio dei mod. 83 Vig. disciplinati dalla Sezione IV del presente capitolo è sospeso ([Bollettino di Vigilanza n. 8, agosto 2011](#), pag. II.1).

TITOLO IX - Capitolo 1

**EMISSIONE DI VALORI MOBILIARI E
OFFERTA IN ITALIA DI VALORI MOBILIARI ESTERI***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La possibilità che si formi e si sviluppi un mercato spesso ed ordinato di titoli di debito privati è direttamente collegata all'efficacia dei controlli volti a garantire la stabilità e l'efficienza del mercato stesso.

Controlli che impediscano fenomeni di grave turbativa nell'afflusso dei titoli sul mercato favoriscono il corretto operare dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza nella formazione dei prezzi, la tutela del risparmiatore-investitore.

In relazione a ciò l'art. 129 del T.U., così come modificato dall'art. 64 del d.lgs. n. 415 del luglio 1996, prevede a carico dei soggetti che offrono valori mobiliari in Italia obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia, quando l'entità dell'operazione risulti superiore al limite ivi indicato, o al maggior importo determinato dalla Banca d'Italia ovvero qualora i valori non presentino caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR (c.d. caratteristiche "standard").

La Banca d'Italia può differire o vietare le operazioni che possono compromettere la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari. L'esercizio di tale potere, sulla base dei criteri fissati dal CICR con delibera del 12.1.1994, è finalizzato ad evitare emissioni ed offerte di titoli che, per le quantità rilevanti concentrate in un determinato periodo ovvero per le particolari caratteristiche e condizioni finanziarie, possono ostacolare il buon funzionamento del mercato.

La Banca d'Italia, in conformità della citata delibera del CICR, può definire le caratteristiche "standard" dei valori mobiliari, nonché individuare tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate di comunicazione.

È anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricomresi anche i dati relativi ad operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U., come modificato dal d.lgs. n. 415 del 23 luglio 1996:

- art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari aventi determinate caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla Banca d'Italia il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;
- art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;
nonché
- dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;
- dalla delibera del CICR del 12 gennaio 1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonché nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;
- dalla delibera del CICR del 3 marzo 1994, che fissa i limiti e i criteri per la raccolta di risparmio presso il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*cambiali finanziarie*" e "*certificati di investimento*", gli strumenti di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994 e relative disposizioni di attuazione;
- "*commercial papers*", i titoli a breve termine per la raccolta sui mercati internazionali di fondi rimborsabili;
- "*intermediari del mercato mobiliare*", le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U., sempreché autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 19, comma 4, del T.U.F. e gli intermediari esteri abilitati allo svolgimento in Italia dell'attività di collocamento di strumenti finanziari per il tramite di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;

- "*prodotti derivati*", i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore deriva da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*. Rientrano tra i titoli rappresentativi di prodotti derivati i prodotti derivati emessi in unità aventi tutte le medesime caratteristiche;
- "*soggetti qualificati*", stati qualificati, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e società finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati;
- "*stati qualificati*", stati UE e stati della Zona A con rating *investment grade*, ovvero il rating di qualità *investment grade* rilasciato da almeno due società di rating riconosciute (cfr. All. C del Tit. IV, Cap. 3, delle presenti Istruzioni) oppure da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore;
- "*strumenti del mercato monetario*", strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali, ad esempio, i certificati di deposito e le cambiali finanziarie;
- "*titoli 'credit linked'*", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta — in tutto o in parte — condizionato al verificarsi o meno di uno o più eventi economici connessi con la solvibilità di un soggetto diverso da quello emittente i titoli;
- "*titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di repackaging di attività*", i valori mobiliari per i quali il pagamento degli interessi e/o del capitale risulta — nella sostanza — condizionato alla disponibilità dei fondi derivanti da un portafoglio di attività sottostanti non cartolari (cartolarizzazione) ovvero cartolari (*repackaging*);
- "*valori mobiliari*", gli strumenti di raccolta di fondi, negoziati o negoziabili in un mercato, destinati ad una pluralità di investitori anche appartenenti a categorie predeterminate. Rientrano nella definizione, tra l'altro, gli strumenti del mercato monetario, i titoli rappresentativi di prodotti derivati ed i valori mobiliari atipici;
- "*valori mobiliari atipici*", valori mobiliari non previsti dall'ordinamento italiano. Rientrano tra i valori mobiliari atipici le polizze di credito commerciale; trattasi di strumenti di mercato monetario emessi da imprese, rappresentati da una lettera di riconoscimento del debito rilasciata dal soggetto debitore al creditore, eventualmente accompagnata da una fideiussione bancaria.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia.

5. Operazioni non assoggettate alla disciplina

Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri, le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso o aperto;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio nazionali;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio situati in altri stati dell'UE e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. Operazioni esentate dall'obbligo di comunicazione

Sono esentate dall'obbligo di comunicazione le emissioni e le offerte in Italia di:

- titoli di stati appartenenti all'UE;
- titoli garantiti da stati appartenenti all'UE, aventi caratteristiche "standard" (cfr. Riquadro II);
- certificati di deposito e buoni fruttiferi, a tasso fisso e a tasso variabile, aventi caratteristiche "standard";
- valori mobiliari di cui al Riquadro I, punto 1, i cui importi risultano non superiori ai limiti ivi indicati. Tali limiti si intendono riferiti all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'arco di un anno (1);
- warrants su valori mobiliari esclusi o esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli;
- quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio non conformi alle disposizioni dell'Unione per i quali siano state espletate le formalità previste dall'art. 42, comma 5 e seguenti, del T.U.F.

7. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *silenzio-assenso nel caso di comunicazione ordinaria (Sez. II, par. 3.2, e Sez. III):* Capo del Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari;
- *silenzio-assenso nel caso di comunicazione abbreviata (Sez. II, par. 5.2, e Sez. III):* Capo del Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari.

(1) Vanno cumulate tutte le emissioni ovvero le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di uno stesso emittente, effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi, comprese quelle preventivamente comunicate secondo le modalità previste dalla Sez. II del presente Capitolo.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Soggetti che effettuano la comunicazione

Le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari vengono comunicate alla Banca d'Italia dall'emittente o dall'offerente ovvero da un soggetto da essi incaricato.

Nel caso di comunicazione effettuata da un soggetto diverso dall'emittente o dall'offerente, questi chiarisce a quale titolo è interessato all'operazione.

Le comunicazioni sono inoltrate alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria — Divisione Controlli sul Mercato Finanziario. La comunicazione può essere anticipata a mezzo telex o fax, ferma restando la necessità dell'inoltro della stessa tramite supporto cartaceo.

In caso di emittente o offerente residente, il soggetto che effettua la comunicazione ne inoltra copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

2. Modalità di comunicazione

Sono previste tre modalità di comunicazione:

- "*cumulativa*": gli operatori italiani ed esteri possono comunicare semestralmente — entro la fine dei mesi di maggio e di novembre — le emissioni di valori mobiliari o le offerte in Italia di valori mobiliari italiani di nuova emissione (1) e di valori mobiliari esteri da collocare nel semestre solare successivo. Al ricorrere delle condizioni indicate al par. 3 della presente Sezione — concernenti le caratteristiche dei valori mobiliari e l'importo delle operazioni — le emissioni o le offerte comunicate in via cumulativa possono essere attuate;
- "*ordinaria*": la comunicazione ordinaria si riferisce a singole operazioni: in particolare, contiene tutte le informazioni rilevanti che riguardano singole emissioni o offerte di valori mobiliari (quali le caratteristiche, il controvalore e il periodo di offerta dei titoli). Deve essere effettuata almeno 20 giorni prima dell'attuazione di ogni operazione da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa ovvero con riferimento ad operazioni per l'attuazione delle quali una comunicazione cumulativa non risulta sufficiente in relazione alle caratteristiche dei valori mobiliari e/o all'importo dei titoli da collocare in unica soluzione (cfr. parr. 3 e 4 della presente Sezione);
- "*abbreviata*": la comunicazione abbreviata sostituisce la comunicazione ordinaria nei casi individuati nel par. 5 della presente Sezione (valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad

(1) Trattasi di valori mobiliari italiani per i quali non sia stata ancora effettuata una comunicazione preventiva ai sensi della presente Sezione.

altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria). La comunicazione abbreviata consente, ove nulla osti, l'effettuazione dell'operazione decorso un termine inferiore (5 giorni lavorativi) rispetto a quello previsto per le comunicazioni ordinarie.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle diverse modalità di comunicazione.

3. Comunicazioni di tipo cumulativo

3.1 *Contenuto*

I soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite emissione o offerta in Italia di valori mobiliari possono avvalersi di una comunicazione cumulativa, comprensiva di tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare (cfr. All. C, Sezioni A e B, del presente Capitolo).

A tale comunicazione possono far ricorso:

- a) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione e a valori mobiliari emessi da soggetti terzi (italiani e esteri) da collocare sul mercato interno:
 - gli intermediari del mercato mobiliare;
- b) con riferimento a valori mobiliari di propria emissione destinati al collocamento sul mercato interno:
 - gli stati qualificati (1);
 - gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro;
 - le società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati.

I soggetti di cui sopra possono effettuare operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalità, fatto salvo quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3):

1) **valori mobiliari aventi caratteristiche "standard"** (cfr. Riquadro II)

- italiani: si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e polizze di credito commerciale;
- esteri: si tratti di obbligazioni, notes o commercial papers emesse o garantite da soggetti qualificati;

valori mobiliari (italiani ed esteri) non aventi caratteristiche "standard"

Si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants.

(1) Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti all'UE sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr. Sez. I, par. 6, del presente Capitolo).

Va allegato alla comunicazione cumulativa un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonché, ove necessario, le informazioni di cui al par. 4.1 della presente Sezione. Deve comunque trattarsi di titoli aventi rendimento legato alla variabilità ovvero alla stabilità (1) di indici di mercati azionari esteri o nazionali, quotazioni di titoli azionari o obbligazionari, tassi di interesse o di cambio, panieri costituiti dagli strumenti finanziari o dagli indicatori di cui sopra, nonché warrants sugli strumenti finanziari e sugli indicatori di cui sopra. I valori dei parametri di indicizzazione devono essere periodicamente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale.

Sono esclusi altri valori mobiliari atipici e quelli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di *repackaging*, nonché i valori mobiliari aventi strutture simili, quali ad esempio i titoli *credit linked*;

- 2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 250 milioni di euro;
- 3) le caratteristiche essenziali delle emissioni e delle offerte in Italia di titoli non aventi caratteristiche "standard" siano già state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia. In tal caso, il segnalante avrà cura di indicare gli estremi della comunicazione alla quale viene fatto riferimento.

* * *

Qualora i valori mobiliari inseriti in una comunicazione cumulativa non siano in linea con le condizioni sub 1) e 2), è necessario effettuare una comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.

Qualora non sia verificata la condizione sub 3), è necessario attendere l'approvazione della Banca d'Italia; nelle more, può essere effettuata una comunicazione ordinaria.

3.2 Modalità e termini di comunicazione

Le comunicazioni cumulative hanno validità semestrale e devono essere inviate alla Banca d'Italia entro il 30 novembre ed il 31 maggio con riferimento alle previsioni di emissione ovvero di offerta da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare.

4. Comunicazione ordinaria

La comunicazione ordinaria deve essere effettuata:

- da parte dei soggetti che non hanno effettuato una comunicazione cumulativa;

(1) Ad esempio, sono legati alla stabilità del parametro di riferimento i titoli di tipo "corridor", ai quali è associato un rendimento tanto più elevato quanto più il parametro di riferimento rimane all'interno di un corridoio prefissato.

- con riferimento ad operazioni ricomprese entro una comunicazione cumulativa ma con importo da collocare in unica soluzione eccedente i limiti quantitativi di cui al par. 3 della presente Sezione e/o con caratteristiche non coerenti con quanto previsto allo stesso par. 3.

Ove ne ricorrano i presupposti, la comunicazione ordinaria può essere sostituita da una comunicazione abbreviata (cfr. par. 5 della presente Sezione).

4.1 *Contenuto*

Con la comunicazione ordinaria sono fornite informazioni su:

- quantità e importo complessivo dei valori mobiliari;
- caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione;
- modalità e tempi di attuazione dell'operazione.

Inoltre:

- a) nel caso di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) emessi da soggetti non bancari, viene indicato:
 - l'ammontare dei valori mobiliari ancora in circolazione, partitamente per ciascun tipo;
 - l'ammontare del capitale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
 - la sussistenza delle condizioni eventualmente richieste dalla disciplina (in particolare in materia di garanzie, natura del garante, bilanci in utile negli ultimi tre esercizi);
- b) nel caso di valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in stati non appartenenti all'OCSE, sono fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti;
- c) nel caso di titoli rappresentativi di prodotti derivati, viene indicato il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale;
- d) nel caso di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di *repackaging* di attività, vengono fornite le seguenti informazioni (1):
 - con riferimento ai soggetti che, a vario titolo, partecipano all'operazione, denominazione, natura economico-giuridica, attività esercitate e ruolo specifico ad essi attribuito nel contesto dell'operazione in discorso (es.: cedenti o acquirenti o depositari delle attività sottostanti, soggetti incaricati di assicurare linee di credito o di liquidità ovvero di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli, controparti in operazioni di copertura);
 - con riferimento alle attività sottostanti, tipologia, ammontare nominale, valore di mercato, criteri di valutazione utilizzati e perdite medie registrate negli

(1) Alle operazioni della specie che riguardano banche si applicano le disposizioni di cui al Tit. IV, Cap. 2, delle presenti Istruzioni.

ultimi tre anni (nel caso di attività non quotate presso un mercato ufficiale), mercato di quotazione e media dei prezzi e dei volumi scambiati nell'ultimo trimestre (nel caso di attività quotate presso un mercato ufficiale), durata, rendimento, modalità di corresponsione dei proventi, altre caratteristiche finanziarie, eventuale rating;

- dettaglio dei rischi connessi all'operazione e degli strumenti previsti per la copertura degli stessi, specificando in particolare le circostanze al verificarsi delle quali le operazioni di copertura vengono meno nonché i casi e le condizioni di rimborso anticipato dei titoli;
- tutti gli ulteriori elementi informativi atti a meglio qualificare le operazioni.

Le informazioni di cui ai precedenti alinea devono inoltre essere fornite:

- nel caso di operazioni di cartolarizzazione o di *repackaging* di attività finanziarie a loro volta emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione o *repackaging*, con riferimento a tutte le fasi delle operazioni;
- nel caso di strutture simili a quelle sopra indicate — quali ad esempio i titoli *credit linked* — in quanto applicabili.

4.2 Modalità e termini di comunicazione

La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'All. B del presente Capitolo integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate. Gli elementi informativi integrativi dell'All. B del presente Capitolo sono forniti tramite una nota sintetica redatta in lingua italiana.

Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30° ed il 20° giorno precedenti la data iniziale dell'operazione.

L'operazione può essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo.

5. Comunicazione abbreviata

5.1 Contenuto

I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato:

- gli intermediari del mercato mobiliare;
- gli stati qualificati (1);
- gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro.

(1) Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti all'UE sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr. Sez. I, par. 6, del presente Capitolo).

I suindicati soggetti possono avvalersi della comunicazione abbreviata purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia;
- 2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 250 milioni di euro.

5.2 *Modalità e termini di comunicazione*

La comunicazione è effettuata utilizzando lo schema di cui all'All. B del presente Capitolo. Dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d'Italia decorre un termine di 5 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto nella Sez. III del presente Capitolo, l'operazione può essere effettuata.

SEZIONE III

INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA

1. Termini per l'intervento e la richiesta di informazioni integrative

Quando ricorrono le condizioni specificate nel seguito (cfr. par. 2 e 3 della presente Sezione), la Banca d'Italia può differire o vietare le offerte nei termini di:

- 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria;
- 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato.

La Banca d'Italia può differire o vietare le emissioni o le offerte inserite in una comunicazione cumulativa, anche durante il semestre oggetto della comunicazione, quando — in relazione ad eventi successivamente manifestatisi — ricorrono le condizioni specificate nel par. 2 della presente Sezione.

La Banca d'Italia può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria o cumulativa ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con termine abbreviato notizie e dati aggiuntivi. In tale ipotesi il termine è interrotto: dal ricevimento delle informazioni richieste decorre, in entrambi i casi, un nuovo termine di 20 giorni.

2. Interventi connessi all'ammontare delle operazioni**2.1 Differimento**

Nel caso in cui l'ammontare delle emissioni e delle offerte da effettuare nello stesso periodo di tempo, considerato congiuntamente a quello di operazioni già comunicate (anche da altri soggetti), risulti incompatibile con le dimensioni e con le condizioni del mercato, primario o secondario, la Banca d'Italia, al fine di evitare la concentrazione delle operazioni, può concordare con gli emittenti un diverso calendario delle operazioni ovvero la riduzione dell'ammontare delle stesse.

In caso di mancato accordo la Banca d'Italia differisce le emissioni e le offerte per un periodo massimo di tre mesi, tenendo conto della sequenza temporale delle comunicazioni.

2.2 Divieto

La Banca d'Italia vieta l'emissione o l'offerta di valori mobiliari quando l'entità dell'operazione sia incompatibile con le dimensioni del mercato, salvo che l'operazione venga frazionata nel tempo.

3. Interventi connessi con le caratteristiche dei titoli

L'art. 129 del T.U., così come modificato dall'art. 64 del d.lgs. 415/96, riconosce alla Banca d'Italia, al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato, il potere di vietare l'emissione o l'offerta di valori mobiliari, in conformità della deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994, e cioè quando:

- la raccolta tramite valori mobiliari rappresentativi di fondi rimborsabili non venga effettuata in conformità degli artt. 11 e 12 del T.U. e di altre leggi in materia nonché di provvedimenti amministrativi emanati in forza di legge e la durata dei titoli sia inferiore a tre anni, salvo che l'ordinamento consenta limiti temporali più brevi;
- nel caso di valori mobiliari tipici, il contenuto contrattuale incorporato nell'emittendo titolo sia difforme da quello assegnato allo stesso dall'ordinamento;
- nel caso di valori mobiliari non previsti dall'ordinamento né già dotati di un sufficiente grado di diffusione, non siano riconducibili a uno schema di generale applicazione promosso o curato da intermediari del mercato mobiliare sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, e concordato con la Banca d'Italia;
- nel caso di valori mobiliari rappresentativi di quote di patrimoni in gestione collettiva, l'attività di gestione sia esercitata in forme diverse da quelle consentite dalla legge;
- le condizioni finanziarie delle operazioni alterino il corretto e ordinato funzionamento del mercato o non siano improntate a criteri di semplicità e trasparenza;
- le formule di indicizzazione non facciano riferimento a indicatori calcolati con criteri di oggettività e rilevati su mercati ampi e trasparenti. La determinazione dei suddetti indicatori deve avvenire sulla base di grandezze espresse dal mercato per le quali deve essere assicurata la continuità nella misurazione e la certezza nella cadenza delle rilevazioni;
- nel caso che oggetto dell'emissione od offerta siano valori mobiliari che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o scambiare altri valori mobiliari, essi non soddisfino i medesimi requisiti richiesti per il valore mobiliare principale;
- nel caso di valori mobiliari esteri, non possa essere accertata, oltre alle condizioni di cui ai precedenti alinea in quanto applicabili, l'esistenza nel paese dell'emittente o dell'obbligato principale di discipline e controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale. Qualora si tratti di prodotti derivati, non negoziati in mercati organizzati per tali prodotti, l'emittente o obbligato principale non sia un intermediario del mercato mobiliare sottoposto nel paese d'origine ad adeguate forme di vigilanza prudenziale.

SEZIONE IV

SEGNALAZIONI CONSUNTIVE

La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:

- a) verificare la rispondenza tra le operazioni comunicate e quelle effettuate;
- b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni ed all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.

In relazione a tali finalità, si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali è prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento.

In particolare, sono assoggettati a segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia, tramite il mod. 83 Vig. (cfr. All. D del presente Capitolo), i collocamenti in Italia di:

- a) valori mobiliari la cui emissione od offerta è assoggettata a comunicazione preventiva;
- b) valori mobiliari la cui emissione od offerta è, ai sensi della Sez. I, par. 6, quarto alinea, del presente Capitolo, esentata dall'obbligo di comunicazione preventiva, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a 5 milioni di euro;
- c) azioni, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a 500.000 euro.

Le segnalazioni sono effettuate:

- *nel caso di titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare residenti*: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura dei titoli e le modalità di collocamento (Sezione A del mod. 83 Vig.);
- *nel caso di titoli, compresi quelli azionari, emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti*: direttamente dall'emittente (Sezione C del mod. 83 Vig).

Qualora il collocamento avvenga per il tramite di intermediari, la segnalazione verrà effettuata anche da ciascun intermediario partecipante al collocamento per la singola quota intermediata (Sezione B del mod. 83 Vig.).

La segnalazione ha cadenza mensile. Essa deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

I soggetti non residenti che offrono titoli in Italia effettuano le segnalazione di collocamento con lettera indirizzata all'A.C. — Servizio VIF — Divisione Controlli sul Mercato Finanziario.

Riquadro I

IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE		
<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni domestiche • obbligazioni e notes estere • cambiali finanziarie • certificati di investimento • commerciali papers • altri titoli di cui al Tit. V, Cap. 3, Sez. IV, delle presenti Istruzioni 		<p>aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II e valore nominale (1) superiore a 50 milioni di euro ovvero a 150 milioni di euro se quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati</p>
<p>2. valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto 1.</p>		<p>qualsiasi importo</p>

(1) Nel caso in cui i titoli non vengano emessi alla pari (per es. zero coupon) si considera il prezzo di emissione.

Riquadro II

CARATTERISTICHE "STANDARD"

Emittente:

soggetto qualificato o soggetto residente in uno stato qualificato.

Valute di denominazione:

euro o valute di paesi della Zona A.

Rendimento:

il tasso d'interesse può essere fisso, variabile, misto (in un primo periodo fisso e successivamente variabile o viceversa), purché coerente con le condizioni di mercato al momento dell'emissione, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente.

La struttura finanziaria dei titoli (ad es., modalità di indicizzazione e composizione del flusso cedolare) dovrà essere tale da non ostacolare un'agevole valutazione del rendimento effettivo.

Parametri di indicizzazione:

- indicatori di mercato monetario: rendimento dei BOT, EURIBOR, LIBOR o parametri equivalenti rilevati in relazione all'euro;
- indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO, RENDIOB, tasso swap sull'euro;
- valute: Euro o valute di paesi della Zona A;
- indici di mercati azionari di paesi della Zona A, titoli azionari quotati in mercati regolamentati di paesi della Zona A, panieri costituiti dagli indici o dai titoli di cui sopra. I valori dei titoli e degli indici devono essere giornalmente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale. L'indicizzazione deve riferirsi ai soli interessi (deve essere comunque garantito il rimborso del capitale) ed essere rappresentata da opzioni di tipo "call" su parametri di riferimento incorporate nel titolo di debito. I titoli devono avere durata originaria pari o inferiore a 15 anni.

Tassi nominali minimi e massimi, premi di rimborso ed eventuali spread sui parametri di indicizzazione:

se fissati, non devono far sì che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con le condizioni dei mercati finanziari. In particolare, i tassi minimi e massimi devono essere determinati in modo da assicurare condizioni di equità tra emittente e sottoscrittore; i premi di rimborso devono avere natura finanziaria.

Periodicità della cedola:

non inferiore al trimestre o in un'unica soluzione alla scadenza.

Rimborso del capitale:

non inferiore alla pari (per tutti i titoli, compresi gli zero coupon ed i titoli similari agli zero coupon).

Inoltre,

- per le **obbligazioni:**

Tipologia:

obbligazioni ordinarie non convertibili.

Durata originaria e durata media:

durata originaria non inferiore a 36 mesi. La durata originaria può essere inferiore a 36 mesi a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 24 mesi. La durata media non può comunque scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite minimo di 24 mesi. I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

segue Riquadro II

CARATTERISTICHE "STANDARD"

Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente:

consentito trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito). Resta ferma la possibilità per gli emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Rimborso anticipato su richiesta del sottoscrittore:

consentito trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli similari agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito).

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dell'emittente, e non sia prevista una facoltà analoga su richiesta del sottoscrittore, dovrà essere precisato nel regolamento del prestito al ricorrere di quali condizioni la suddetta facoltà possa essere esercitata.

— per le **notes**:

Durata originaria e durata media:

non inferiore a 3 mesi per le notes emesse da organismi internazionali, stati della Zona A, filiali e filiazioni estere di banche italiane e banche estere assoggettate a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale;

per i soggetti diversi da quelli di cui sopra, la durata media delle notes non può essere inferiore a 2 anni;

— per le **commercial papers**:

Durata originaria, durata media, taglio minimo e garanzie:

Possono emettere commercial papers con durata originaria e durata media non inferiori a 3 mesi i soggetti di seguito specificati:

- società estere quotate sui mercati regolamentati di stati della Zona A (taglio minimo dei titoli: 50.000 euro);
- società estere appartenenti a stati della Zona A, non quotate sui mercati regolamentati di stati della Zona A, che presentino gli ultimi tre bilanci in utile e abbiano ottenuto una garanzia per almeno il 50% dell'importo dell'emissione da parte di soggetti svolgenti attività bancaria, finanziaria o assicurativa e assoggettati a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale (taglio minimo dei titoli: 50.000 euro).

Allegato A

**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITÀ
DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

<i>Cumulativa (1)</i>	<i>Ordinaria (2)</i> <i>(abbreviata se ne ricorrono i requisiti)</i>
<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II • obbligazioni, notes e commercial papers aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II emesse o garantite da soggetti esteri qualificati • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants, non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II. Le modalità di indicizzazione devono essere ricomprese tra quelle elencate alla Sez. II, par. 3.1, del presente Capitolo; alla comunicazione va allegato un prospetto che indichi per ciascuna tipologia di operazioni l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima nonché, ove necessario, le informazioni di cui alla Sez. II, par. 4.1, del presente Capitolo 	<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono 50 milioni di euro (ovvero, quando ricorrono le condizioni di cui al Riquadro I, 150 milioni di euro) o gli importi segnalati con la cumulativa • obbligazioni, notes e commercial papers estere aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono 50 milioni di euro (ovvero, quando ricorrono le condizioni di cui al Riquadro I, 150 milioni di euro) o gli importi segnalati con la cumulativa • valori mobiliari non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono gli importi segnalati con la cumulativa • (altri valori mobiliari 3)

(1) La comunicazione cumulativa può essere effettuata, relativamente a valori mobiliari di propria emissione da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare, da stati qualificati, da organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di stato membro e da società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati; può inoltre essere effettuata, con riferimento a valori mobiliari emessi da soggetti terzi da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare. La comunicazione cumulativa non esaurisce gli obblighi di comunicazione in relazione a titoli atipici diversi dalle polizze di credito commerciale ed a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di *repackaging*, nonché a titoli aventi strutture similari (es. titoli *credit linked*).

(2) Tale tipo di comunicazione va utilizzata anche a fronte di operazioni effettuate in unica soluzione, ancorché comprese negli importi comunicati con comunicazione cumulativa, di ammontare eccedente 250 milioni di euro.

(3) Per le sole banche; i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (a tasso fisso e a tasso variabile) aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II sono esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva.

Allegato B

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
 Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
 Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
 Filiale di

**COMUNICAZIONE ORDINARIA OVVERO ABBREVIATA
 AI SENSI DELL'ART. 129 DEL D.LGS. 385/1993**

Emissione in Italia di valori mobiliari

Offerta in Italia di valori mobiliari esteri

Procedura ordinaria

Procedura con termine abbreviato (1)

.....

1. Segnalante:
 (denominazione e sede sociale)

— codice ABI (qualora si tratti di banca):

— titolo in base al quale si procede alla segnalazione:

emittente o offerente

soggetto collocatore avente qualifica di:

incaricato del collocamento in Italia

unico incaricato del collocamento in Italia

coordinatore degli altri partecipanti al collocamento in Italia (cfr. allegato elenco)

altro (2)

(da specificare)

2. Emittente:
 (denominazione e sede sociale)

3. Offerente (se diverso dall'emittente):
 (denominazione e sede sociale)

4. Periodo di offerta da a

(1) In caso di ricorso alla procedura con termine abbreviato indicare gli estremi della comunicazione ordinaria alla quale si fa riferimento (cfr. Tit. IX, Cap. 1, delle Istruzioni di vigilanza).

(2) Nel caso il segnalante non rivesta la qualifica di collocatore specificare il rapporto intercorrente con l'emittente o l'offerente i valori mobiliari.

segue *Allegato B***5. Tipologia e quantità dei valori mobiliari (3):**

<input type="checkbox"/>	obbligazioni	taglio dei titoli
<input type="checkbox"/>	ordinarie
<input type="checkbox"/>	convertibili (4)
<input type="checkbox"/>	cum warrant (4)
<input type="checkbox"/>	altre (da specificare):
<input type="checkbox"/>	altro (da specificare) (5)

		in valuta	controvalore (6)
Importo complessivo:			
—	importo dell'emissione (valore nominale)
—	importo dell'emissione (netto ricavo)
di cui, da collocare in Italia (7)			
—	importo dell'emissione (valore nominale)
—	importo dell'emissione (netto ricavo)

Tramite (valore nominale degli importi da collocare) (6):

		piazzamento privato	collocamento tra il
		presso investitori istituz.	presso altri investitori
			pubblico
—	collocamento diretto
—	tramite banche
—	tramite SIM
	(di cui porta a porta)

(3) Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi della Zona B, dovranno essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.

(4) Indicare, in allegato, tipo, quantità e caratteristiche dei relativi titoli di compendio.

(5) Per le quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote nonché, ove possibile, circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993.

Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

(6) Importi in migliaia di euro.

(7) Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.

segue *Allegato B*

- Altre caratteristiche:
(da indicare quando possibile in relazione alla tipologia dei titoli)
- Durata
 - Durata media (8)
 - Prezzo di emissione
 - Periodicità cedola
 - Data di godimento
 - Premi di rimborso alla scadenza
 - Tipo tasso (F = fisso, V = variabile)
 - Tasso nominale di interesse periodale (se a tasso fisso)
 - Rendimento effettivo lordo (se a tasso fisso) (9)
 - Modalità di indicizzazione (se a tasso variabile) (10)
 - Valore prima cedola (se a tasso variabile)
 - Altro (11)

In caso di emissione o offerta di valori mobiliari (obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale) da parte di soggetti non bancari, indicare:

- Ammontare dei valori mobiliari già emessi tuttora in circolazione:

Tipologia	Importo complessivo
.....
.....
.....

- Ammontare del capitale
- Ammontare delle riserve

In caso di emissione di cambiali finanziarie di cui alla legge 43/1994 o di certificati di investimento di cui all'art. 11 del T.U. e relative disposizioni di attuazione, indicare quali tra le condizioni previste dall'ordinamento assistano l'operazione:

.....
.....

- (8) Media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso.
 (9) Rendimento effettivo lordo d'imposta corrispondente al prezzo di emissione.
 (10) Esplicitare la tipologia dei parametri, la relativa incidenza, lo spread e il periodo di rilevazione.
 (11) Indicare in dettaglio, eventualmente servendosi di opportuni allegati (ad esempio, il regolamento dell'emissione), tutti gli elementi atti a meglio qualificare i valori mobiliari (ad esempio, meccanismi di convertibilità in azioni, caratteristiche dei warrants, opzioni di conversione del tasso, incoraggi a valute, meccanismi di indicizzazione a mercati azionari o a parametri reali, ecc.).

segue *Allegato B*

6. Caratteristiche di mercato dei titoli obbligazionari emessi da banche

Ove l'operazione sia di importo inferiore a 150 milioni di euro e sia previsto un taglio minimo inferiore a 10.000 euro, il segnalante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'emittente presenta i requisiti richiesti dalla vigente normativa di vigilanza per l'emissione di obbligazioni con taglio minimo pari a 1.000 euro.

Data

Il legale rappresentante

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

Allegato C

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale
Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

e

Alla Banca d'Italia
Filiale di

COMUNICAZIONE CUMULATIVA

(da trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno)
(importi in migliaia di euro)

Denominazione dell'emittente o dell'offerente:

Codice ABI o codice SIM (qualora si tratti di intermediari nazionali):

Sez. A: valori mobiliari da emettere sul mercato interno (1)**Semestre prossimo (2)**

Tipologia titoli (3)	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. B: valori mobiliari italiani di nuova emissione da offrire sul mercato interno (1) (4)**Semestre prossimo (2)**

Tipologia titoli (3)	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. C: valori mobiliari esteri da offrire sul mercato interno (1)**Semestre prossimo (2)**

Tipologia titoli (3)	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Data
(Timbro e firma)

(1) Con riferimento agli importi in valuta, indicare il controvalore sulla base del tasso di cambio rilevato nel giorno in cui la comunicazione è effettuata.

(2) Dati previsionali relativi al semestre di riferimento (1/1 - 30/6 oppure 1/7 - 31/12).

(3) Distinguere tra obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers e warrant. Per quanto concerne i valori mobiliari non aventi caratteristiche "standard", va allegato un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonché, ove necessario, le informazioni di cui al Tit. IX, Cap. 1, Sez. II, par. 4.1, delle presenti Istruzioni.

(4) Trattasi di valori mobiliari emessi da soggetti terzi, per i quali non sia stata ancora effettuata preventiva comunicazione.

Alla Banca d'Italia
Filiale di

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di
(anno)

Segnalante

Codice ABI o codice SIM

Sezione A (emissioni proprie da parte degli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINAZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIVO [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATTE- RISTICHE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITÀ CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	COSTO EMITTENTE [p]	TIPO COLLOTO [q]	RESIDUO [r]

- (*) Separare le comunicazioni con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.
- [a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria o abbreviata, indicare la data della eventuale presa d'atto e il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".
- [b] Valuta di denominazione:
CZK - Corono Cecche
DKR - Corono Danesi
NOK - Corono Norvegesi
AUS - Dollaro Australiano
CAD - Dollaro Canadese
NZD - Dollaro Neozelandese
USD - Dollari Statunitensi
EUR - Euro
FRS - Franchi Svizzeri
LST - Sterline Inglesi
YEN - Yen Giapponesi
PLZ - Zloti Polacchi
AL - Altro (specificare)
- [c] Importo complessivo in migliaia di euro (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari)
- [d] Codice ISIN
- [e] Tipologia:
AO = obbligazioni azionarie
AP = obbligazioni privilegiate
AR = risparmio
CF = finanziarie
CI = titoli di investimento
PCC = credito commerciale
O = obbligazioni
OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
N = notes
NCW = notes convertibili o con warrant
BOC = titoli emessi da enti locali
PS = "preferred shares" e titoli similari
CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
W = warrant
RC = titoli "reverse convertible"
CP = commercial papers
AL = altro (specificare)
- [f] Indicare "S" se speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli riventanti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".
- [g] Prezzo unitario in lire (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).
- [h] Ammontare collocato in Italia (in migliaia di euro al valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in migliaia di euro). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo lordo.
- [i] Durata (in giorni).
- [l] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).
- [m] Periodicità cedola (ANN = annuale; SEM = semestrale; QUAD = quadrimestrale; TRIM = trimestrale; ZC = zero coupon; UNICA = cedola unica; AL = altro, specificare).
- [n] Tipo struttura:
F = tasso fisso
V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
M = tasso misto (almeno due cedole a t.f. e le altre a t.v.)
I = titoli di tipo "index"
CO = titoli di tipo "corridor"
BA = titoli di tipo "barrier"
RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
SU = titoli "step up"
SD = titoli "step down"
AL = altro (specificare)
- [o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.
- [p] Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato in corrispondenza del prezzo unitario di offerta, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.
- [q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).
- [r] Eventuale residuo da collocare (in migliaia di euro; valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

(Timbro e firma)

Allegato D

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di
(anno)

Segnalante

Codice ABI o codice SIM

Sezione B Collocamenti sul mercato interno di valori mobiliari effettuati per conto di soggetti terzi diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	EMITTENTE [b]	NAZIONA- LITÀ [c]	VALUTA DENOMINA- ZIONE [d]	IMPORTO COMPLESSIVO [e]	CODICE ISIN [f]	TIPOLOGIA TITOLO [g]	ALTRE CARATTE- RISTICHE [h]	PREZZO [i]	IMPORTO COLLOCATO [j]	DURATA [m]	PERIODICITÀ CEDOLA [n]	TIPO STRUTTURA [o]	SPECIFICA TASSO [p]	TIPO COLLOTO [q]

- (*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.
- [a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria o abbreviata, indicare la data della eventuale presa d'atto e il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".
- [b] Emittente
- [c] Nazionalità dell'emittente
- [d] Valuta di denominazione:
CZK - Corone Cechi
DKR - Corone Danesi
NOK - Corone Norvegesi
AUS - Dollari Australiani
CAD - Dollari Canadesi
NZD - Dollari Neozelandesi
USD - Dollari Statunitensi
EUR - Euro
FRS - Franchi Svizzeri
LST - Sterline Inglesi
YEN - Yen Giapponesi
PLZ - Zloti Polacchi
AL - Altro (specificare)
- [e] Importo complessivo in migliaia di euro (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari)
- [f] Codice ISIN
- [g] Tipologia:
AO = obbligazioni azionarie
AP = obbligazioni privilegiate
AR = azioni a risparmio
CF = certificati di deposito
CI = titoli di credito
PCC = titoli di credito commerciale
O = obbligazioni
OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
N = notes
NCW = notes convertibili o con warrant
BOC = titoli emessi da enti locali
PS = "preferred shares" e titoli similari
CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
W = warrant
RC = titoli "reverse convertible"
CP = commercial papers
AL = altro (specificare)
- [h] Indicare "R" per serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli riventiti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".
- [i] Prezzo unitario offerto (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).
- [j] Ammontare collocato in Italia (in migliaia di euro al valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in migliaia di euro). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.
- [m] Durata (in mesi).
- [n] Periodicità cedola (ANN = annuale; SEM = semestrale; QUAD = quadrimestrale; TRIM = trimestrale; ZC = zero coupon; UNICA = cedola unica; AL = altro, specificare).
- [o] Tipo struttura:
F = tasso fisso
V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
M = tasso misto (almeno due cedole a t.f. e le altre a t.v.)
I = titoli di tipo "index"
CO = titoli di tipo "corridor"
BA = titoli di tipo "barrier"
RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
SU = titoli "step up"
SD = titoli "step down"
AL = altro (specificare)
- [p] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.
- [q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

(Timbro e firma)

segue Allegato D

Alla Banca d'Italia
 Filiale di

Mod. 83 Vig.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di
 (anno)

Segnalante

Sezione C (emissioni proprie da parte di soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINAZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIVO [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATTERISTICHE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITÀ CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	TIPO COLL. TO [p]	RESIDUO [q]

- (*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.
- [a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria o abbreviata, indicare la data della eventuale presa d'atto e il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".
- [b] Valuta di denominazione:
 CZK - Corone Cechi
 DKR - Corone Danesi
 NOK - Corone Norvegesi
 AUS - Dollari Australiani
 CAD - Dollari Canadesi
 NZD - Dollari Neozelandesi
 USD - Dollari Statunitensi
 EUR - Euro
 FRF - Franchi Svizzeri
 LST - Sterline Inglesi
 YEN - Yen Giapponesi
 PLZ - Zloti Polacchi
 AL - Altro (specificare)
- [c] Importo complessivo in migliaia di euro (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari)
- [d] Codice ISIN
- [e] Tipologia
 AO = obbligazioni azionarie
 AP = obbligazioni privilegiate
 AR = obbligazioni a risparmio
 CF = obbligazioni finanziarie
 CI = titoli di investimento
 PCC = titoli di credito commerciale
 O = obbligazioni
 OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
 N = notes
 NCW = notes convertibili o con warrant
 BOC = titoli emessi da enti locali
 PS = "preferred shares" e titoli similari
 W = warrant
 RC = titoli "reverse convertible"
 CP = commercial papers
 AL = altro (specificare)
- [f] Indicare "S" se "senza garanzia", "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli riventiti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".
- [g] Prezzo unitario (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).
- [h] Ammontare lordo (in migliaia di euro al valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in migliaia di euro). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricoperto al lordo delle eventuali commissioni.
- [i] Durata (in mesi)
- [l] Durata media (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).
- [m] Periodicità cedola (ANN = annuale; SEM = semestrale; QUAD = quadrimestrale; TRIM = trimestrale; ZC = zero coupon; UNICA = cedola unica; AL = altro, specificare).
- [n] Tipo struttura:
 F = tasso fisso
 V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
 M = tasso misto (almeno due cedole a t.f. e le altre a t.v.)
 I = titoli di tipo "index"
 CO = titoli di tipo "corridor"
 BA = titoli di tipo "barrier"
 RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
 DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
 SU = titoli "step up"
 SD = titoli "step down"
 AL = altro (specificare)
- [o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.
- [p] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).
- [q] Eventuale residuo da collocare (in migliaia di euro; valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

(Timbro e firma)

segue Allegato D

TITOLO IX

Capitolo 2

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO IX - Capitolo 2

**RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI
DIVERSI DALLE BANCHE***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del T.U. – oggetto di una profonda revisione a seguito del d.lgs. n. 37/2004 – delinea la nozione di raccolta del risparmio, consistente nell'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma (comma 1). Lo svolgimento presso il pubblico di tale attività è vietato ai soggetti diversi dalle banche (comma 2).

Ai predetti fini, la medesima disposizione: da un lato, esclude talune fattispecie dalla nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico; dall'altro, elenca le deroghe al citato divieto nei confronti dei soggetti non bancari.

Sotto il primo profilo, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (comma 2-bis) e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari e di lavoro (comma 3).

Sotto il secondo profilo, le previsioni dell'art. 11 (comma 4) escludono l'applicazione del divieto a Stati, organismi internazionali ed enti territoriali, nonché a tutti i casi in cui la raccolta sia effettuata ai sensi di norme di legge. A tale ultimo riguardo, viene espressamente indicata la raccolta effettuata dalle società ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari. A tutela della riserva di attività delle banche, rimane comunque preclusa la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (comma 5).

Al CICR è attribuito il compito di individuare gli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e di determinare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione nonché durata e taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni (commi 4-bis e 4-ter).

Il Comitato, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce limiti e criteri, anche in deroga al codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti (comma 4-quater).

La violazione delle prescrizioni dell'art. 11 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull'abusivismo bancario (articoli 130 e 131 del T.U.).

La disciplina di attuazione dell'art. 11 è stata dettata con deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, successivamente integrata con deliberazione del 22 febbraio 2006 al fine di tener conto delle modifiche apportate al codice civile, in materia di limiti alle emissioni obbligazionarie, dalla l. n. 262/05.

L'intervento del Comitato – che sostituisce e compendia le precedenti deliberazioni adottate in materia – conferma, in linea con le predette indicazioni legislative, le riserve riconosciute in favore delle banche (attività bancaria e raccolta del risparmio tra il pubblico) tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario.

In un contesto civilistico caratterizzato da un'estensione delle possibilità di accesso al risparmio da parte delle imprese e da un'ampia diversificazione delle tipologie degli strumenti finanziari utilizzabili per la raccolta, la presente disciplina persegue anche finalità antielusive delle regole a tutela delle riserve di attività delle banche, presidiate da sanzioni penali.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 11, che disciplina la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche;
- artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'attività bancaria svolte abusivamente;

vengono inoltre in rilievo:

- gli articoli 2412, 2483 e 2526 del codice civile, concernenti l'emissione di strumenti finanziari da parte delle società;
- la legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;
- l'art. 5, comma 1, della delibera CICR del 3 marzo 1994, che preclude alle banche l'emissione di cambiali finanziarie;
- la delibera CICR del 19 luglio 2005, attuativa dell'art. 11 del T.U.;
- la delibera CICR del 22 febbraio 2006, recante integrazioni a quella del 19 luglio 2005.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*strumenti finanziari di raccolta*”, le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso;
- “*patrimonio*”, l'ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- *"raccolta a vista"*, la raccolta che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore;
- *"emissione e gestione di mezzi di pagamento"*, l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
Non rientrano pertanto in tale attività l'emissione e la gestione — da parte di un fornitore di beni e servizi — di carte di debito o credito, ovvero di carte prepagate, utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;
- *"attività di concessione di finanziamenti"*, le attività di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia e, in quanto compatibili, ai soggetti non residenti per l'attività di raccolta effettuata in Italia.

SEZIONE II

RACCOLTA DEL RISPARMIO

Costituisce raccolta del risparmio l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

L'obbligo di rimborso sussiste anche:

- quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti;
- nei casi in cui esso, ancorché escluso o non esplicitamente previsto, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. In particolare, vengono in rilievo l'entità, la periodicità e l'esigibilità dei flussi stessi che possono, di fatto, dare luogo a forme di rimborso.

Non costituisce obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa o la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione al quale i fondi sono stati acquisiti.

In linea con le finalità generali della presente disciplina, la distinzione tra le fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere individuata avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima.

*SEZIONE III***RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO****1. Premessa**

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatte salve le deroghe previste dall'art. 11, comma 4, del T.U. e la raccolta effettuata mediante emissione di strumenti finanziari secondo le modalità e i limiti di seguito previsti.

Sono comunque precluse ai soggetti non bancari la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Raccolta del risparmio tra il pubblico

Ai fini della presente disciplina non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi:

- a) connessa con l'emissione di moneta elettronica;
- b) connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;
- c) presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo quanto previsto dalle presenti istruzioni (Sez. V, VI e VII);
- d) effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta tra il pubblico;
- e) presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

SEZIONE IV

RACCOLTA MEDIANTE EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta

L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta, per le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative è fissato – in linea con quanto previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile – nel doppio del patrimonio (1). Al computo del limite concorrono altresì gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società in relazione a strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere, in linea con quanto previsto dall'art. 2412, quarto comma.

Per il complesso degli strumenti finanziari di raccolta, i citati limiti possono essere superati in presenza delle fattispecie derogatorie previste dal medesimo art. 2412 del codice civile (sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale; raccolta effettuata da società con azioni quotate in un mercato regolamentato, mediante emissione di strumenti finanziari destinati alla quotazione in un mercato regolamentato; emissione di strumenti finanziari di raccolta garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi).

La disciplina sancisce l'applicazione dei limiti previsti dal codice civile alle emissioni di ogni tipo di strumento finanziario di raccolta, con l'obiettivo di evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica degli strumenti utilizzati.

Secondo la medesima impostazione, per le società a responsabilità limitata e le cooperative alle quali si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, le emissioni di strumenti finanziari di raccolta sono consentite in osservanza di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 2483 (sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e 2526 (sottoscrizione da parte di investitori qualificati degli strumenti privi di diritti amministrativi) del codice civile.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.

(1) Ai fini del calcolo di tale limite con riferimento alle società cooperative, nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.

2. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta

Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000 (1). Tale limite non si applica agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati, emessi da società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Non è fissata una durata minima per gli strumenti finanziari di raccolta, ad eccezione delle cambiali finanziarie (cfr. par. 3) e fermo restando il divieto per i soggetti non bancari di effettuare la raccolta di fondi a vista. La denominazione degli strumenti finanziari non deve contenere indicazioni tali da ingenerare confusione tra gli stessi e i titoli di raccolta bancari (certificati di deposito, buoni fruttiferi).

Sugli strumenti finanziari di raccolta e sui relativi registri deve essere indicata l'identità dell'eventuale garante e l'ammontare della garanzia. Tale indicazione assume rilievo, in particolare, ai fini di quanto previsto in materia di garanzie dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.

3. Cambiali finanziarie

Tra gli strumenti finanziari di raccolta rientrano le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 (2).

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 50.000.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 (3), devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (4);
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- la denominazione di "cambiale finanziaria" e i proventi in qualunque forma pattuiti;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

(1) Resta fermo quanto previsto, per i titoli al portatore, dall'art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella l. 5 luglio 1991, n. 197.

(2) Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, con la delibera del 3 marzo 1994 rimasta in vigore limitatamente a tale disposizione (art. 5, comma 1), ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è "temporaneamente" preclusa alle banche.

(3) La promessa incondizionata di pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo di emissione; la sottoscrizione dell'emittente; l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.

(4) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Norme generali

Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla presente Sezione, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. E' comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Società diverse dalle cooperative (1)

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

3. Società cooperative (1)

Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (2).

Tale limite viene elevato fino al quintuplo (3) del patrimonio qualora:

- a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati (4);

(1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

(2) Nel patrimonio rientrano le riserve disponibili, anche quando, in base a norme di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci. Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

(3) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies del codice civile in materia di rapporto tra indebitamento complessivo e patrimonio netto delle cooperative.

(4) Sono soggetti vigilati, a tali fini, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le imprese di assicurazione.

ovvero

- b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 3.1 della presente Sezione.

I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

La raccolta presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma (cfr. Sez. VIII) (1).

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

3.1 *Schemi di garanzia dei prestiti sociali*

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali casi, in particolare, è opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.

In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

(1) Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 (art. 2), rimasto in vigore limitatamente a tale disposizione, gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria, costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché, entro il 31.12.1995, abbiano adeguato lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e ne abbiano dato notizia all'UIC.

SEZIONE VI

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari (1), purché:

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del patrimonio. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti previsti dalla Sez. V, par. 3, del presente Capitolo con riferimento alle cooperative aventi più di 50 soci.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

(1) La raccolta di risparmio mediante strumenti finanziari, anche se effettuata presso dipendenti, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. IV del presente Capitolo.

SEZIONE VII

RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI (1)

Le società possono raccogliere risparmio, senza alcun limite, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa detengano una partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (2).

Ai fini della presente disciplina sono equiparati ai soggetti di natura cooperativa le società, le associazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici.

(1) La presente Sezione disciplina la raccolta del risparmio effettuata, nell'ambito di gruppi, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari; la raccolta effettuata con quest'ultima modalità, anche qualora avvenga nell'ambito di gruppi, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.

(2) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

SEZIONE VIII

RACCOLTA DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE (1)

Le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma possono emettere strumenti finanziari di raccolta entro il limite complessivo del patrimonio.

Per le società che svolgono attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del patrimonio. Tale limite è elevato fino al quintuplo ove le predette società abbiano azioni quotate in mercati regolamentati e gli strumenti finanziari di raccolta siano anch'essi destinati alla quotazione in mercati regolamentati.

Al computo dei predetti limiti concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere.

Per le società di cui alla presente sezione, costituite in forma di società a responsabilità limitata o di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta viene effettuata in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.

Alle società di cui alla presente sezione, costituite in forma cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante strumenti finanziari.

(1) Le disposizioni della presente Sezione non si applicano alle società finanziarie che non svolgono attività di concessione di finanziamenti.

Allegato A

**RACCOLTA DI RISPARMIO
MEDIANTE STRUMENTI FINANZIARI**

EMITTENTI (a)	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI (b)	POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI (c)
SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"	non finanziarie	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i> purché gli strumenti finanziari siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati
	finanziarie	SI <i>ENTRO IL PATRIMONIO</i>
	finanziarie vigilate	SI <i>ENTRO IL QUINTUPLO DEL PATRIMONIO</i> purché gli strumenti finanziari siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati
SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"	non finanziarie	SI <i>ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO (d)</i>
	finanziarie	SI <i>ENTRO IL PATRIMONIO</i>
	finanziarie vigilate	SI <i>ENTRO IL DOPPIO DEL PATRIMONIO</i>

- (a) Le società, finanziarie e non finanziarie, costituite in forma di s.r.l. e di cooperativa cui si applicano le norme sulla s.r.l. possono emettere strumenti finanziari di raccolta nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile.
- (b) L'espressione "finanziarie" è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico.
- (c) Negli stessi limiti vanno computate anche le garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere.
- (d) Fatte salve le deroghe a tale limite previste dall'art. 2412 del codice civile.

Allegato B

**RACCOLTA DI RISPARMIO
PRESSO SOCI (a)**

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ (b)	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (c)	ULTERIORI VINCOLI
<i>NON COOPERATIVE</i>	finanziarie e non finanziarie	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i>	<ul style="list-style-type: none"> — previsione statutaria — i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi — i sottoscrittori sono soci con almeno il 2% del capitale
<i>COOPERATIVE</i>	non finanziarie <i>con non più di 50 soci</i>	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i>	<ul style="list-style-type: none"> — previsione statutaria — modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
	non finanziarie <i>con più di 50 soci</i>	SI <i>NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO (d)</i>	
	finanziarie	NO	=

- (a) La raccolta mediante emissione di strumenti finanziari, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.
- (b) L'espressione "finanziarie" è riferita alle società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico.
- (c) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.
- (d) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:
- il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da soggetti vigilati; ovvero
 - le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisce una adeguata tutela agli investitori.

TITOLO X (varie)

sfondo grigio scuro = testo abrogato/eliminato/sostituito
sfondo grigio chiaro = testo integrato/modificato

TITOLO X

Capitolo 1

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI**

Il presente Capitolo è stato abrogato e sostituito, dal 1° gennaio 2010, dalle Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti* ([Bollettino di Vigilanza n. 7, luglio 2009](#), pag. 10).

TITOLO X - Capitolo 1

**TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa*1.1 Strumenti di trasparenza*

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione; concorre, quindi, alla sana e prudente gestione della banca.

Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I, del T.U.; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative di quest'ultima) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3, T.U.), aventi natura bancaria e finanziaria, offerti dalle banche in Italia, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") e mediante "tecniche di comunicazione a distanza". Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F., sottoposti alla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob.

Le disposizioni prevedono:

- forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (sez. II);
- requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (sez. III);
- forme di tutela nei casi di variazione, sfavorevole al cliente, delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a fornire al cliente un'informazione essenziale sull'andamento del rapporto contrattuale (sez. IV).

L'art. 128, comma 1, T.U. attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144 T.U.) e, nei casi di violazioni ripetute, la sospensione fino a trenta giorni dell'attività anche di singole sedi secondarie (art. 128, comma 5, T.U.).

1.2 *Principi generali*

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi.

La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzano il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

Quest'ultima, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, le norme sulla distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), sulle clausole vessatorie contenute nel codice civile (artt. 1469-*bis* ss.), sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50), sul commercio elettronico (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).

Nello svolgimento delle proprie attività le banche considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità. In particolare, qualora procedano alla distribuzione di prodotti e servizi (assicurativi e d'investimento) di soggetti non bancari, le banche acquisiscono da questi ultimi gli strumenti per assolvere agli obblighi previsti dalla relativa disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e adottano le misure necessarie per il rispetto di tale disciplina.

2. **Fonti normative**

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

- deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (cfr. Allegato A).

Si richiamano, inoltre:

- art. 144, comma 3, del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 116 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
- art. 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U. non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U.F.;
- decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante "Attuazione della direttiva 97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri", e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 456, recante "Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri";
- decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, recante "Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo";
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria" (cfr. Allegato B);
- deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui" (cfr. Allegato C).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*cliente*", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca (1);
- "*locale aperto al pubblico*" o "*dipendenza*", la succursale (come definita al Titolo III, Capitolo 2, delle presenti Istruzioni) e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;
- "*offerta fuori sede*", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca;

(1) Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.

- "*banca committente*", la banca per conto della quale è svolta un'offerta fuori sede;
- "*tecniche di comunicazione a distanza*", tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato;
- "*titoli strutturati*", titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato; le due componenti di un titolo strutturato (obbligazionaria e derivata) sono fuse all'interno di un unico strumento finanziario;
- "*prodotti complessi*", schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;
- "*servizi accessori*", i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria;
- "*supporto durevole*", qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- "*annuncio pubblicitario*", messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;
- "*bonifico transfrontaliero*", le operazioni di bonifico come definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253 (1).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie che operano in Italia (2), anche in regime di libera prestazione dei servizi, in conformità del diritto dell'Unione europea e delle relative disposizioni nazionali di recepimento (3).

(1) I richiami all'operatività in bonifici transfrontalieri contenuti nel presente Capitolo sono fatti con riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253.

(2) La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito *Internet* l'elenco delle banche autorizzate in Italia e delle banche comunitarie che operano in Italia.

(3) Le disposizioni in materia di trasparenza per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U. sono emanate con apposito provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, sentito l'UIC. La delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano in quanto compatibili: a Poste Italiane s.p.a., per le sole attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144; agli IMEL di cui agli artt. 114-*bis* e seguenti del T.U.; ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U.; ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del T.U.; ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.

SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

1. Premessa

Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:

- l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza", atto a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore;
- il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio;
- la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;
- il "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.

Le disposizioni sugli strumenti di pubblicità si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1).

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

2. Avviso

Le banche espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del T.U.

L'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed è redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In ogni caso, affinché l'avviso risulti di facile e immediata lettura, vengono evitate informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.

(1) Ai sensi dell'art. 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, in relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato alla delibera medesima.

Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:

- la disponibilità dei "fogli informativi" presso le dipendenze e per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvale la banca e l'obbligo di consegna del "foglio informativo" nei casi previsti;
- il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include un "documento di sintesi", riepilogativo delle principali condizioni;
- il diritto di ricevere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il "documento di sintesi";
- gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di forma scritta del contratto; alla sostituzione automatica di clausole; al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali; alle modalità di capitalizzazione degli interessi;
- il diritto di essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto;
- le disposizioni in materia di collocamento di titoli di Stato previste ai sensi dell'art. 116, comma 2, del T.U.;
- gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina sul credito al consumo;
- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie eventualmente a disposizione del cliente e le modalità per accedervi.

È opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quale, ad esempio, il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme di legge laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche disposizioni.

3. Fogli informativi

Le banche mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Nel caso di operazioni e servizi aventi analogia natura (es., mutui a tasso fisso o variabile; conti correnti con diverse condizioni), le banche redigono i relativi fogli informativi secondo modalità che favoriscono la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente.

Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad

esempio, perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso.

L'acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori (1) e la sottoscrizione di titoli strutturati emessi dalla banca sono preceduti dalla consegna del foglio informativo al cliente (2). La banca acquisisce attestazione dell'avvenuta consegna su una copia del foglio informativo stesso, che conserva agli atti.

I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni.

Copia dei fogli informativi è conservata dalla banca, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, per cinque anni.

3.1 *Struttura dei fogli informativi*

Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:

- *informazioni sulla banca.* Sono forniti i dati identificativi della banca, tra i quali: denominazione e forma giuridica; sede legale e sede amministrativa; eventuale indirizzo telematico; codice ABI; numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia o, trattandosi di banca comunitaria, ad altro albo corrispondente; gruppo bancario di appartenenza; numero di iscrizione al registro delle imprese o, trattandosi di banca estera, ad altro registro corrispondente; sistemi di garanzia cui la banca aderisce; capitale sociale e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; per le banche estere: le autorità di vigilanza estere competenti;
- *caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio.* Viene data una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica dell'operazione o del servizio, anche alla luce dell'eventuale connessione con altri servizi e operazioni offerti dalla banca o da altro soggetto. Questa sezione specifica l'esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.

(1) Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

(2) L'obbligo di consegna del foglio informativo non si applica ai contratti di finanziamento associati, anche congiuntamente, a contratti: *a)* di fornitura o di acquisto di beni o servizi non aventi natura finanziaria; *b)* di assicurazione dei beni forniti o acquistati o posti a garanzia del finanziamento; *c)* di assicurazione o di garanzia intesi ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito.

Sono descritti altresì i principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con l'operazione o il servizio: es., rischi di tasso di interesse, di cambio, di controparte; rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali componenti derivative; limiti della copertura dei sistemi di garanzia;

- *condizioni economiche dell'operazione o del servizio* (1). Sono indicati: tassi di interesse per le operazioni attive e passive (2); periodicità e modalità di calcolo degli interessi (3); interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di parametri variabili (es., tasso d'interesse variabile), criteri di indicizzazione (4); prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa (ivi incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttoria e quelle per le comunicazioni ai clienti), comunque denominati, gravanti sui clienti (5), anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto; penali; ove previsti, TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente sezione); compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata dei crediti fondiari secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. sez. III, par. 3, del presente Capitolo).

Per i rapporti di conto corrente vengono elencate in questa sezione: eventuali requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto (ad esempio, versamento iniziale di una somma di denaro, ordine di accredito dello stipendio, ecc.); le valute sui versamenti e sui prelevamenti; i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificando l'importo di questi ultimi; le commissioni di massimo scoperto.

Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico vengono indicate le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese a carico del cliente, l'eventuale data di valuta applicata dalla banca e il tasso di cambio;

- *clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio*. Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto. Sono riportate, anche in sintesi, le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente (6), tra cui quelle

(1) Le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

(2) Per le operazioni di *leasing finanziario* è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi.

(3) Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

(4) In presenza di criteri di indicizzazione è opportuno riportare esemplificazioni con recenti valori assunti dal parametro di riferimento.

(5) Tali voci sono riportate anche se relative a servizi o prodotti accessori al servizio o all'operazione alla quale si riferisce il foglio informativo, se la loro fornitura è connessa — anche su base opzionale — a questi ultimi.

(6) Resta ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie stabilita dagli artt. 1469-*bis* e seguenti del codice civile.

riguardanti: il recesso; i termini di esecuzione delle operazioni (per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate); i tempi di chiusura del rapporto; i termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi; il rinnovo tacito del contratto alla scadenza; l'accettazione di contratti accessori; gli esoneri di responsabilità a favore della banca; il foro competente; gli organi e le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie; sono inoltre indicate tutte le clausole che possono costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione del diritto della banca di variarle.

Per le clausole più complesse, la sezione può riportare integralmente il testo delle clausole stesse.

In questa sezione è indicato se i contratti relativi all'operazione o al servizio pubblicizzati sono conformi a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria ovvero previsti da codici di condotta.

Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico, nella sezione sono indicati:

- i termini massimi entro i quali, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario e, in caso di ricevimento di un bonifico, i fondi, accreditati sul conto della banca del beneficiario, sono messi a disposizione di quest'ultimo. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo (1);
- le procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e le modalità per accedervi.

Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, il foglio informativo indica che, in caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indennizzo nella misura prevista dall'art. 4, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 253/2000 (2). L'informativa fa presente che rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'operazione e contiene l'espressa indicazione dei casi nei quali la legge limita o esclude la responsabilità della banca.

* * *

I fogli informativi riportano una *legenda* esplicativa delle principali nozioni in essi contenute (es., tasso debitore/creditore/effettivo/di mora, valuta, commissione di massimo scoperto, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.).

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della delibera del CICR 4 marzo 2003, la Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi. La

(1) Relativamente alle operazioni di bonifico transfrontaliero i termini sono fissati in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 253/2000.

(2) L'indennizzo consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, in caso di esecuzione di un ordine, o è messo a disposizione del beneficiario, in caso di ricevimento di un bonifico.

Banca d'Italia si riserva di prescrivere, valutate le prassi di mercato, schemi uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi; per la raccolta in titoli delle banche, restano fermi i provvedimenti della Banca d'Italia del luglio 1999 e novembre 2000 (1).

Le banche che intendono conformarsi a quanto prescritto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2001, in materia di contratti di "mutuo per la casa di abitazione", come definiti dall'art. 2 della Raccomandazione medesima, possono fornire le informazioni richieste dal presente paragrafo, anziché attraverso i fogli informativi, mediante l'"informativa iniziale" e il "prospetto informativo europeo standardizzato" contemplati dalla Raccomandazione stessa.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi (2), i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sulla banca committente, i dati e la qualifica (3) del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta.

Il soggetto che procede all'offerta è tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo (4). La banca acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna, che conserva agli atti. Tale previsione non si applica nelle ipotesi in cui il soggetto incaricato dell'offerta sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U., fermo restando quanto stabilito nel par. 3 (5).

La banca committente fornisce ai soggetti che effettuano l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un'altra banca o di un intermediario finanziario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni di cui alla presente sezione.

La banca committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, qualora l'"avviso" e il "foglio informativo" siano redatti a cura del soggetto incaricato dell'offerta, la banca committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la loro idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

(1) Le disposizioni sono rispettivamente pubblicate sul *Bollettino di Vigilanza* n. 7 del luglio 1999 e n. 11 del novembre 2000.

(2) I casi e le modalità in cui le banche possono procedere all'offerta fuori sede dei propri servizi e prodotti sono disciplinati al Titolo III, Capitolo 2, sez. III, delle presenti Istruzioni.

(3) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.

(4) L'obbligo di consegna dell'"avviso" e del foglio informativo non si applica alla moneta elettronica realizzata attraverso carte c.d. "usa e getta".

(5) L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

La banca che offre i prodotti e i servizi di un'altra banca o di un altro soggetto tenuto a rispettare le disposizioni di trasparenza ai sensi dell'art. 13 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, prima di procedere all'offerta, controlla la completezza delle informazioni ricevute e l'idoneità delle medesime a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Quando le banche e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di servizi bancari si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente. La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o dall'offerta.

Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, la banca mette a disposizione del cliente l'avviso e il foglio informativo subito dopo la conclusione del contratto (1).

Con specifico riferimento alla rete *Internet* o a sistemi analoghi, l'"avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi" sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (*home-page*) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonché dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso.

6. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- che per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai "fogli informativi", indicando le modalità in cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali la banca dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano — ove previsti — il TAEG o l'indicatore sintetico di costo, specificando il relativo periodo di validità (2).

(1) Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti già stipulati.

(2) Il periodo di validità indica il periodo nel quale la banca pratica le condizioni pubblicizzate.

7. Informazione precontrattuale

Prima della conclusione del contratto, la banca consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula per una ponderata valutazione del contenuto (1).

La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto.

Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni (2).

La banca acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale, nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dalla banca.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, la banca, prima della conclusione del contratto, ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.

In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

8. Documento di sintesi

Al contratto è unito un "documento di sintesi", volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche.

Il "documento di sintesi" costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione.

Esso riproduce lo schema di foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti la banca e quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.

(1) La previsione si applica nel caso in cui il contratto sia stipulato in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto.

(2) La consegna di copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento, da parte del cliente, di un rimborso delle spese.

9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1):

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (2).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

(1) Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC è suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.

(2) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.

SEZIONE III

CONTRATTI

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti e di conclusione degli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. *f*), del medesimo T.U.F.

Restano rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria, le questioni relative alla validità dei contratti o di singole clausole.

2. Forma dei contratti

I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca.

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria:

- a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto (1);
- b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio, ordini di pagamento a favore dei terzi, acquisto e vendita di valuta estera, emissione di assegni circolari — purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che la banca:
 - 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

(1) L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le modifiche e le integrazioni del contratto redatto per iscritto (quale la possibilità di utilizzo di carte di credito in collegamento con il conto corrente).

- 2) consegnati o inviati tempestivamente al cliente conferma scritta dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (1);
- c) per l'emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili (c.d. "usa e getta").

Successivamente all'esecuzione di un bonifico le banche sono tenute a fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull'operazione (2), eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci espressamente.

Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dalla propria banca; inoltre, in caso di conversione di valute, la banca che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse (3) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi (4). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, viene indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

(1) Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U.

(2) L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: *a*) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; *b*) l'importo iniziale del bonifico; *c*) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; *d*) l'eventuale data di valuta applicata.

(3) Per i contratti di *leasing*, si richiama la nota 2 riportata alla pag. 8 del presente Capitolo.

(4) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: *a*) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; *b*) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto al par. 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente è assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato C). I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U.

In materia di pagamenti transfrontalieri in euro, si richiamano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001.

4. Tecniche di comunicazione a distanza

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal par. 2 della presente sezione.

Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta è soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, le banche osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti Istruzioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche, quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Premessa

Nella presente sezione sono contenute le disposizioni riguardanti le comunicazioni che le banche sono tenute a fornire nei rapporti intrattenuti con i clienti.

Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F.

La disciplina in materia di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli ai clienti non interferisce con quella riguardante l'efficacia e la validità delle singole clausole contrattuali, la cui valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria.

2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela

La banca comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, se sfavorevoli al cliente medesimo (1).

La banca utilizza un "documento di sintesi", che aggiorna quello unito al contratto (sez. II, par. 8, del presente Capitolo), nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

(1) Le variazioni sfavorevoli sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni delle previsioni relative ai parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (1), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente, mediante il "documento di sintesi", alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (cfr. par. 3 della presente sezione) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici o alla compravendita titoli).

Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente non possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, le banche adempiono all'obbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è dovuta ad eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.

3. Comunicazioni periodiche alla clientela

Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali.

Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il

(1) Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi accessibili da parte di tutti i clienti (ad esempio, le variazioni della struttura dei tassi per i rapporti di conto corrente).

saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par. 2 (1).

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.

3.1 *Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti*

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

(1) Nei contratti di finanziamento in cui l'insieme delle condizioni contrattuali non sia modificabile, il "documento di sintesi" può limitarsi all'indicazione delle condizioni strettamente economiche.

Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Nelle ipotesi in cui la banca si avvalga, nell'operatività con i clienti, di strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, invio mediante posta elettronica o possibilità di accesso alle comunicazioni sul sito *Internet* della banca), purché la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti.

Qualora la banca utilizzi la rete *Internet* o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, fermi restando gli adempimenti previsti dal par. 2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le comunicazioni ai clienti siano facilmente accessibili, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.

In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

I costi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, all'invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente.

In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito delle comunicazioni previste dalla presente sezione, le informazioni sono fornite su supporto durevole.

SEZIONE V

CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche autorizzate in Italia.

Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, le banche comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti *Internet* eventualmente utilizzati, nei confronti di clienti residenti in Italia, per la promozione o il collocamento di prodotti bancari e finanziari (con esclusione degli annunci pubblicitari) ovvero per l'operatività con i clienti stessi.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie; in tali ipotesi, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capitolo 1, delle presenti Istruzioni.

In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, può essere disposta, ai sensi dell'art.128, comma 5, del T.U., la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Allegato A

Deliberazione del CICR 4 marzo 2003 (1).

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);

VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTE le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'articolo 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attività di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;

VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi;

VISTO l'articolo 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;

VISTO l'articolo 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;

VISTO l'articolo 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;

VISTO l'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2003, n. 72.

segue *Allegato A*

Comunità europee — legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;

CONSIDERATA l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;

CONSIDERATO che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitività del sistema finanziario;

RITENUTO che l'evoluzione dell'operatività degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;

SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'articolo 127 del testo unico bancario;

DELIBERA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si definiscono:

- a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario;
- c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;
- d) "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.

Articolo 2

(Criteri generali)

1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

segue *Allegato A*

SEZIONE II PUBBLICITÀ E CONTRATTI

Articolo 3

(Operazioni e servizi)

1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.

Articolo 4

(Avviso)

1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.

Articolo 5

(Fogli informativi)

1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.

2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli è conservata dall'intermediario per cinque anni.

3. La Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi.

4. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.

segue *Allegato A*

Articolo 6

(Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)

1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.

2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.

Articolo 7

(Annunci pubblicitari)

1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.

Articolo 8

(Informazione precontrattuale)

1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Articolo 9

(Informazione contrattuale)

1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore sintetico di costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

segue *Allegato A*

Articolo 10

(Forma dei contratti)

1. La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.

SEZIONE III

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Articolo 11

(Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela)

1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.

2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

Articolo 12

(Comunicazioni periodiche)

1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

segue *Allegato A*

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

(Disposizioni di attuazione)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC.

2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-*bis* e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.

Articolo 14

(Disposizioni transitorie)

1. È abrogato, ai sensi dell'articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".

2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1° ottobre 2003.

3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

4. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

OPERAZIONI E SERVIZI

- depositi;
- obbligazioni;
- certificati di deposito e buoni fruttiferi;

segue *Allegato A*

- altri titoli di debito;
- mutui;
- aperture di credito;
- anticipazioni bancarie;
- crediti di firma;
- sconti di portafoglio;
- leasing finanziario;
- factoring;
- altri finanziamenti;
- garanzie ricevute;
- conti correnti di corrispondenza;
- incassi e pagamenti;
- emissione e gestione di mezzi di pagamento;
- emissione di moneta elettronica;
- versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici;
- acquisto e vendita di valuta estera;
- intermediazione in cambi;
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- locazione di cassette di sicurezza.

Allegato B

Deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 (1).

Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

VISTO l'art. 115, comma 1, del Testo unico bancario, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo testo unico, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342/1999, che attribuisce al CICR la potestà di stabilire le modalità e i tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera;

TENUTO CONTO delle peculiarità tecniche che connotano la produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art.1283 del codice civile;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

DELIBERA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2000, n. 43.

segue *Allegato B*

Articolo 2

(Conto corrente)

1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Articolo 3

(Finanziamenti con piano di rimborso rateale)

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.

4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Articolo 4

(Operazioni di raccolta)

1. Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalità e i criteri contrattualmente stabiliti.

Articolo 5

(Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza)

1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

segue *Allegato B*

Articolo 6

(Trasparenza contrattuale)

1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato C

Deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 (1).

Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

VISTO l'art. 40, comma 1, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), così come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che in materia di credito fondiario: a) riconosce ai debitori la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito; b) prevede che i contratti indichino le modalità di calcolo del compenso; c) attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per il suddetto calcolo, al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni;

VISTI i capi I e III del titolo VI del testo unico bancario, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che la determinazione del compenso che i debitori sono tenuti a corrispondere in caso di estinzione anticipata è rimessa all'autonomia contrattuale;

RAVVISATA l'esigenza che la clientela bancaria sia informata in modo chiaro e corretto in ordine all'onere da sostenere in caso di estinzione anticipata;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

DELIBERA

1. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni.

3. Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto e,

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2000, n. 43.

segue *Allegato C*

comunque, almeno una volta all'anno, andrà indicato il compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla data cui si riferisce la comunicazione.

4. La presente delibera non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.

5. La presente delibera, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione. Le disposizioni concernenti la comunicazione periodica del compenso onnicomprensivo entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione medesima.

TITOLO X

Capitolo 2

PROROGA DEI TERMINI LEGALI O CONVENZIONALI

TITOLO X - Capitolo 2

PROROGA DEI TERMINI LEGALI O CONVENZIONALI**1. Fonti normative**

La materia è disciplinata dal d.lgs. n. 1 del 15 gennaio 1948 che prevede la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle banche o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del T.U.

3. Disciplina

L'art. 1 del d.lgs. n° 1 del 15 gennaio 1948 prevede che, nell'ipotesi in cui le banche o singole dipendenze non possano funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali che scadono nel periodo di mancato funzionamento, o nei cinque giorni successivi, anche con riferimento ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle banche, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

L'eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle banche sono, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, "determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della Filiale della Banca d'Italia avente sede nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunci legali della provincia".

Le banche che intendano richiedere l'emanazione di tale decreto devono far pervenire apposite segnalazioni alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove sono insediate le dipendenze interessate, indicando con esattezza il periodo durante il quale gli sportelli non hanno potuto funzionare regolarmente e descrivendo con precisione l'evento che ha causato la disfunzione.

Le segnalazioni devono essere effettuate immediatamente dopo che gli sportelli hanno ripreso il regolare funzionamento.

Le banche sono tenute, ove del caso, a munire i titoli giacenti presso i predetti sportelli della dichiarazione prevista dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo sopraindicato.

Sostituito da "sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" (cfr. [Bollettino di Vigilanza n. 6, giugno 2001](#), pag. 4, Legge 340/2000 – Modifiche alla Cir. 229).

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indica di seguito il responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Capitolo:

- *richiesta del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali (par. 3):* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

Cfr. il regolamento della Banca d'Italia del [25 giugno 2008](#) come modificato e integrato dai provvedimenti del [12 dicembre 2011](#), dell'[8 maggio 2012](#), del [2 luglio 2013](#), del [17 dicembre 2013](#) e del [21 gennaio 2014](#).